

*Per averne ricevuto affetto, protezione e insegnamento,
dedico questo mio primo lavoro a Lucia, Claudia e Filiberto,
miei Fratelli.*

*Lo offro ora a Lucia,
per adempiere alla promessa fattale
dinanzi al Teatro de' Costanti di Seravezza nel 1963,
ora Scuderie Granducali, di dedicarle la mia prima
importante traduzione dal latino.*

Ad Land
totius Curie Celestis
bittator, et amicus
ex una et Magna
consensu Electus
de declarationem la
quis nominibus
Arbitrarius finis

LUIGI SANTINI

Laudum Sanctissimi
Domini Papae Leonis X:^{mi}

IL LODO DI PAPA LEONE X

*Rome in Palatio Apostolico sub anno a nativitate
Domini Millesimo Quingentesimo Tertiodecimo die vero
Vicesimanona Mensis Septembris in die festivitatis
Sancti Michaelis Archangeli*

29 Settembre 1513

da coevo autentico documento trascritto e tradotto
da Luigi Santini medico-chirurgo, socio ordinario dell'Istituto Storico Lucchese
e della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi

Prefazione

Paolo Pelù

Deputazione di Storia Patria
per le Antiche Provincie Modenesi

Lucca e il 'lodo' di papa Leone X

Antonio Romiti

Presidente dell'Istituto Storico Lucchese

La documentazione di Leone X all'Archivio Segreto Vaticano

Sergio Pagano

Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano

petrartedizioni

Questo volume concretizza uno degli obiettivi prioritari e più rilevanti delle celebrazioni per i cinquecento anni del Lodo di Papa Leone X e del comitato che mi onoro di presiedere: la riscoperta e la divulgazione di un testo fondamentale per la storia della Versilia. Al termine di una lunga e paziente opera di ricerca, di studio e di verifica Luigi Santini consegna nelle nostre mani l'*atto di nascita* della Versilia Medicea, il documento che più di ogni altro influenza l'evoluzione del nostro territorio, della nostra cultura e della nostra economia a partire dall'età rinascimentale. Mai fino ad oggi un lavoro così attento e completo – non solo di trascrizione, ma anche di traduzione e comprensione – era stato compiuto.

In queste pagine è Papa Leone X in persona ad annunciare, motivare e spiegare la decisione di sottrarre Pietrasanta ed il suo circondario al dominio della Repubblica di Lucca per farne un possedimento fiorentino. È la voce di Giovanni, figlio di Lorenzo il Magnifico, primo Pontefice di casa Medici, a prefigurare la nascita di una nuova entità territoriale, di un'enclave, di una comunità che resterà per secoli legata a Firenze e alla sua grandezza. Una terra che, proprio grazie al Lodo di Papa Leone, beneficerà di stabilità politica, certezza del diritto, pace, che saprà valorizzare le sue grandiose risorse marmifere e che conoscerà la fioritura di quei mestieri d'arte che oggi sono vere eccellenze culturali ed economiche del territorio.

Luigi Santini non ha soltanto il merito di portare alla luce un documento di grande rilevanza storica, troppo a lungo rimasto nell'ombra degli archivi, ma anche quello di renderlo accessibile e comprensibile a tutti noi, di farne un'occasione di crescita culturale per le vecchie e per le nuove generazioni, di rafforzamento della nostra identità comunitaria, di riflessione sul senso di essere versiliesi oggi e, soprattutto, domani.

Riccardo Tarabella
Il Presidente del Comitato per le Celebrazioni
del 500° Anniversario del Lodo di papa Leone X



Le celebrazioni dei 500 anni del Lodo non potevano avvenire senza una riproduzione dello stesso e senza conoscere i reali contenuti che hanno cambiato per sempre e in modo così radicale la storia della nostra Versilia. Il passaggio al dominio dei Medici ha cambiato un destino che però non poteva che essere quello dell'unità e oggi la continuità territoriale dei quattro Comuni della Versilia Nord speriamo presto si possa trasformare in una sempre maggiore coesione anche amministrativa. Il Comune di Stazzema per certi versi è il più antico della Versilia e ha nella sua storia alcune caratteristiche che continuano a segnare questo lembo di terra straordinario: sull'antico stemma di Stazzema, come ha rilevato un bellissimo studio del dottor Santini che oggi cura questa pubblicazione, campeggiavano chiarissimi simboli che richiamavano alla antica lavorazione dei metalli in cui gli stazzemesi sono stati e sono da sempre maestri e che rimanda ad una tradizione che si è spenta da poco con la chiusura delle ultime miniere meno di cinquant'anni fa e che è sempre viva nei laboratori artistici del bronzo e di altri metalli di cui la Piana della Versilia Nord è ricca grazie ad i suoi maestri artigiani. Una residuale testimonianza di questa tradizione resta nello stemma di Stazzema nei due pestelli che ornano la banda. Dopo il Lodo del 1513 si è evoluta la tradizione dell'estrazione del marmo e di tante altre pietre di cui la Versilia e Stazzema in maniera particolare erano e sono ancora ricche, come nel caso della pietra del Cardoso. Pensare la nostra terra senza le nostre cave sarebbe svuotarla di un pezzo di storia che invece si perpetua e mantiene la caratterizzazione della nostra Versilia come luogo di cultura, intesa anche come mantenimento delle proprie peculiarità. Era giusto ripartire dalla conoscenza del Lodo e dalle parole contenute in esso, tutte pesate e non casuali come accade nei documenti importanti, per conoscerne la reale portata di atto fondativo della Versilia di oggi con le sue caratteristiche di terra unica e irripetibile.

Michele Silicani
Il Sindaco del Comune di Stazzema



Oggi, con la pubblicazione integrale del Lodo di Papa Leone X, viene finalmente colmata una lacuna nel campo delle fonti documentarie sulla storia della Versilia Medicea. Merito di questa operazione culturale va riconosciuta alla sensibilità della Sezione versiliese dell'Istituto Storico Lucchese – che l'ha fortemente promossa –, e alla tenacia del suo direttore, dott. Luigi Santini, che ne ha curato la trascrizione e la redazione critica. Il 1513 è stato, per la nostra terra, un momento di svolta: ha segnato in maniera indelebile la storia di questa parte della Toscana nord-occidentale. L'essere entrati a far parte integrante del potente Stato fiorentino mutò le relazioni politico-amministrative e il tessuto sociale delle nostre antiche comunità, condizionandone nel lungo periodo anche il loro tradizionale rapporto con le risorse naturali e ambientali. Gli interessi e gli appetiti di Firenze si evidenziarono piuttosto rapidamente, con interventi diretti e presenze illustri che, anche all'epoca, dovevano avere profondamente colpito l'immaginario popolare. Solo pochi, didascalici, esempi rivelatori: la breve stagione michelangiolesca, le imprese nel campo estrattivo, le fabbriche della Magona, le bonifiche idrauliche della pianura paludosa, la costruzione della Villa di Seravezza da parte di Cosimo. Da questo momento inizia lentamente a maturare tra le popolazioni che vivevano nel ristretto territorio che oggi si identifica con i nostri "Quattro Comuni" (in questa enclave separata e lontana da Firenze), la coscienza di un'unica comune appartenenza politico-istituzionale, la consapevolezza di una più forte e ben definita identità socio-culturale che oggi si riflette in una spiccata individualità ed alterità della Versilia Medicea rispetto alle realtà a noi vicine. Tutti gli aspetti sopra brevemente accennati sono percepibili nel capillare lavoro di cui Santini si è fatto carico e traspaiono negli autorevoli saggi di corredo critico al testo. La loro lettura non potrà che favorire una migliore comprensione della storia moderna della Versilia e delle sue complesse dinamiche territoriali. A conclusione, l'auspicio che ci sentiamo di porre e di estendere al mondo della cultura versiliese è che questa pubblicazione possa essere il primo passo per un suggestivo e ambizioso piano di recupero e valorizzazione delle fonti documentarie della nostra identità, certi che le riflessioni contenute saranno di ulteriore stimolo per nuove esplorazioni e ricerche nell'ambito della storia della Versilia e, più in generale, della Toscana.

Ettore Neri
Il Sindaco del Comune di Seravezza



Dal mare alle Alpi Apuane, pochi chilometri delimitano questa nostra terra di ricche suggestioni. La fisionomia versiliese viene ufficialmente consacrata dal Lodo di Papa Leone X che nel 1513, con il distacco da Lucca di quella porzione di territorio identificabile con l'estensione dei quattro comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema, segnò la nascita di una specifica unità amministrativa. Nacque la Versilia Medicea e furono gettate, aspetto tutt'altro che secondario, le fondamenta di quello sviluppo economico legato all'artigianato artistico che costituisce, ancora oggi, una delle principali risorse, nota e ricercata a livello internazionale. L'atto papale determinò il futuro della Versilia. Ne rafforzò il peculiare carisma, ne coltivò le spontanee vocazioni, ne affermò le comuni caratteristiche e le singolari aspirazioni. La ricorrenza dei 500 anni del Lodo di Papa Leone X ci offre l'occasione per conoscere a fondo la personalità di questo pontefice e le ragioni che lo condussero al famoso lodo del 29 settembre 1513, leggibile, oggi, nella preziosa trascrizione, traduzione e annotazione critica di Luigi Santini, direttore della Sezione versiliese dell'Istituto Storico Lucchese. Abbiamo, insomma, l'opportunità di approfondire la nostra storia e di riscoprire la nostra identità di versiliesi. Un'identità tutta da valorizzare e non certo per una finalità di mero campanilismo, ma per una visione più ampia che guardi al futuro con la consapevolezza del cammino sin qui intrapreso.

Domenico Lombardi
Il Sindaco del Comune di Pietrasanta



O Versilia ritrovata! Cinquecento anni dopo il lodo di Papa Leone X, che la consacrò territorio mediceo e ne segnò il destino, questa fascia costiera della Toscana si riappropria della sua storia. Le celebrazioni di questa importante ricorrenza non sono una semplice rievocazione, ma un viaggio nella memoria, che ripercorre l'intera vita di un territorio, oggi diviso dai confini amministrativi, ma unito dalle tradizioni, dalla comune identità e da un grande patrimonio culturale e artistico. Un cammino lungo cinque secoli che hanno visto questo lembo di terra che scende da Arni, abbraccia la grande Pania della Croce fino a raggiungere Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, trasformarsi lentamente in un grande comprensorio, sempre più proiettato a rinsaldare gli antichi legami. Ne è passato di tempo da quando Michelangelo cercava sull'Altissimo i marmi per la facciata di San Lorenzo. Oggi la Versilia è meta di vacanze, ma anche luogo della Memoria, dove, con il Parco della Pace, Stazzema mantiene vivo il ricordo dei suoi morti, trucidati nella seconda guerra mondiale. Un luogo unico al mondo, verso cui la natura è stata generosa e che i suoi abitanti hanno saputo salvaguardare nel corso del tempo, modificando di poco l'originaria fisionomia. È importante, infatti, tutelare il territorio e nello stesso tempo intraprendere il giusto rinnovamento. Un obiettivo che solo uniti possiamo raggiungere per il bene di questa nostra fortunata terra.

Umberto Buratti
Il Sindaco del Comune di Forte dei Marmi



IL LODO DI PAPA LEONE X

*Questo volume è stato realizzato in occasione delle celebrazioni
del 500° Anniversario del Lodo di Papa Leone X su iniziativa di:*



Comune di Stazzema

Comitato Promotore per le Celebrazioni del 500° Anniversario del Lodo di Papa Leone X

Con il patrocinio di:



Regione Toscana



Provincia di Lucca



Comune di Seravezza



Comune di Pietrasanta



Comune di Forte dei Marmi



Istituto Storico Lucchese, Sezione Versilia Storica

Si ringrazia la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana



Autore: Luigi Santini

Titolo: Il Lodo di papa Leone X

Edizioni e grafica: ©petrartedizioni, 2013

ISBN: 978-88-89687-19-2

In copertina: *Papa Leone X*, ritratto di Raffaello Sanzio (circa 1518, Galleria degli Uffizi, Firenze).

Sullo sfondo: *Sigillo plumbeo di Leone X* proveniente dalla pergamena di Santa Giustina del 27 marzo 1514.

In retrocopertina: *Incipit* del "Lodo" e logo delle Celebrazioni del 500° Anniversario.

ABBREVIAZIONI

Nelle pagine di questo libro, mi sono imposto di far uso il meno possibile di abbreviazioni, perché spesso anch'io trovo difficoltà di fronte a sigle od acronimi che non riesco ad individuare senza interrompere magari una interessante lettura. In certi casi, tuttavia, le abbreviazioni sono indispensabili per evitare il fastidioso ripetersi di lunghe titolazioni. Pertanto, indico qui sotto quelle ritenute assolutamente indispensabili.

ACBG Barga (Lucca): Archivio Comunale
APSCBG Barga (Lucca): Archivio della parrocchia di San Cristoforo
ASCPS Pietrasanta (Lucca): Archivio Storico Comunale
ASFI Firenze: Archivio di Stato
ASLU Lucca: Archivio di Stato
ASV Archivio Segreto Vaticano
AFSS Seravezza (Lucca): Archivio Famiglia Santini

BCFM Forte dei Marmi (Lucca): Biblioteca Comunale «Lorenzo Quartieri»
BCPS Pietrasanta (Lucca): Biblioteca Comunale «Giosuè Carducci»
BCSV Seravezza (Lucca): Biblioteca Comunale «Sirio Giannini»
BSLU Lucca: Biblioteca Statale
BFSS Seravezza (Lucca): Biblioteca Famiglia Santini

n.d.a. nota dell'autore

RINGRAZIAMENTI



uesta mia prima pubblicazione di storia versiliese si è realizzata con il sostegno e la collaborazione di un gran numero di persone, con molte delle quali sono in rapporto di Amicizia da moltissimo tempo; altre, invece, ho conosciuto nel corso delle ricerche e degli studi compiuti nella raccolta del materiale in pubblici Archivi e Biblioteche.

Tutti sento il bisogno di ringraziare a cuore aperto perché, accordandomi aiuto e simpatia, hanno facilitato la raccolta dei dati ed il completamento di quelle ricerche che ora posso rendere di pubblica ragione in questo libro.

Il mio primo ringraziamento lo voglio rivolgere al professor ANTONIO ROMITI, perché nel luglio del 1998 – convinto, io, di non meritarmelo – mi affidò l'incarico di rifondare la sezione versiliese dell'Istituto Storico Lucchese, che aveva mosso i suoi primi passi sotto la guida dell'indimenticabile FABRIZI FEDERIGI; ed è proprio osservando gli altri nell'ambito dell'Istituto Storico Lucchese che è maturato il desiderio di dedicarmi concretamente alla pubblicazione dei miei studi.

Parimenti, sento il dovere di ringraziare Sua Eccellenza Monsignor SERGIO PAGANO per aver partecipato alla cerimonia di avvio delle celebrazioni per il 500° anniversario della promulgazione del Lodo di papa Leone X con la sua relazione sopra *La documentazione di Leone X* conservata nell'Archivio Segreto Vaticano e, ancor più, per avermi concesso l'onore di inserire il suo contributo in questo mio primo lavoro.

Un caloroso tributo di simpatia e gratitudine voglio rivolgere a PAOLO PELÙ, prezioso Amico e fonte di consiglio, zelo ed entusiasmo di cui ha beneficiato in larga misura questo studio che, ancor più, può decorarsi della sua prefazione.

La mia riconoscenza va inoltre a tutti coloro che variamente hanno contribuito all'attuazione e perfezionamento del mio lavoro, e segnatamente:

CHIARA CATERINA, mia figlia, per la perseverante assistenza nella traduzione del testo latino ed i preziosi contributi nella interpretazione delle formule giuridiche; ed ANNALaura CARDUCCI, mia moglie, per la paziente revisione dei testi; e GIOVANNI, mio figlio, perché con la sua musica ha accompagnato le lunghe, solitarie ore notturne di ricerca e traduzione.

GIULIO GALLENi, da cui ho imparato i primissimi e basilari rudimenti della ricerca d'archivio;

DON STEFANO SERAFINI, la MAMMA ed il Cappellano FEDERICO, per l'ospitale accoglienza nell'archivio della Chiesa di San Cristoforo in Barga; ed altrettanto MARIA LUISA LIVI, responsabile dell'Archivio Storico del Comune di Barga e LAURA MACCHI, curatrice del suo riordino.

Ed inoltre, presso i pubblici archivi e biblioteche: FRANCO BALDUCCHI (Archivio Storico del Comune di Pietrasanta), MANUELA COPPEDÈ, LOREDANA LUISI e MASSIMO PIEROTTI (Biblioteca Comunale «Giosuè Carducci» di Pietrasanta), MICHELA CORSINI (Biblioteca Comunale «Sirio Giannini» di Seravezza), TOMMASO ROSSI (Archivio Storico Diocesano di Lucca), ELISABETTA PICCIONI direttore con i collaboratori ANNA MARIA CALIÒ, VALENTINA

SIMONETTI, GIOVANNI RASA e DANIELE PESCIATINI (Archivio Statale di Lucca), MARCO PAOLI direttore con i collaboratori PIERO GIUSEPPE SPAGNOLO, MARIA LUISA SIMONETTI, ILARIA ORSI, SILVIO INTERLICCHIA e GAETANO GRAGNANO (Biblioteca di Stato di Lucca).

Ringrazio per lo straordinario aiuto in tutte le fasi dello studio, la ricerca del materiale bibliografico, la revisione delle didascalie e, soprattutto, i saggi consigli MELANIA SPAMPINATO, FAUSTO BEDINI, GIULIO GALLENI e MARIO TAIUTI.

Né posso dimenticare la disponibilità usatami da GIORGIO GIORGI, perché ha reso possibili alcune immagini ravvicinate ed aree – mai realizzate – dei due Marzocchi di Pietrasanta e degli stemmi sulla facciata del Palazzo Pretorio; e quella di GIORGIO MEI (Gruppo Filatelico Numismatico Versiliese), per le indicazioni sulla monetazione lucchese ed il ducato d'oro largo.

Un particolare segno di gratitudine rivolgo a PATRIZIA CRISTINA PELÙ (per la conversione “al tratto” dell'immagine del Marzocco di Pietrasanta, da cui il logo delle celebrazioni) e GIORGIO CESPA (per l'amichevole esecuzione e concessione di alcune immagini presenti in questo lavoro e realizzate con professionale perizia).

Alla revisione dei testi hanno fornito un contributo essenziale ENRICO BALDI, GIULIO GALLENI, MELANIA SPAMPINATO e ANDREA TENERINI ed a loro rivolgo pubblicamente i miei sentimenti di gratitudine ed amicizia.

A GIOVANNI BOVECCHI, editore di questo volume, devo ogni tributo di riconoscenza per avermi aiutato nella mia prima impresa con fiducia e pazienza.

Un mestissimo pensiero rivolgo ad ENRICO LORENZI, grande amico e compagno nell'entusiasmante ricerca delle “cose fatte bene” e che, andandosene, ha lasciato in dono a me e a chi sfoglierà queste pagine la bellissima replica di un'antica veduta della Media Valle del Serchio, illuminata dai vivaci colori della moglie MIRIA.

Ringrazio ancora l'Istituto di Credito Cooperativo BANCA VERSILIA, LUNIGIANA E GARFAGNANA per il generoso ed essenziale sostegno alla pubblicazione del presente volume; il COMITATO PROMOTORE PER IL 500° ANNIVERSARIO DEL LODO DI PAPA LEONE X ed il COMUNE DI STAZZEMA (particolarmente, MICHELE SILICANI e MICHELE MORABITO), per aver accolto il mio lavoro tra le proprie iniziative per le celebrazioni; e, per un'amicizia che ancor più si alimenta nella comune passione per il “Gran Toro”, ADELINDO FRULLETTI e DAVIDE MARMEGGI.

Non dimenticherò mai, in chiusura di ogni ringraziamento, l'incitazione, l'esempio ed il conforto alle fatiche, ricevuti da VALERIO ANTONIO PENNACCHI-PENNACCHI, nei suoi brevi, ma intensi soggiorni italiani, e lo ringrazio per quel gioioso affetto che mi fa sentire San Paolo e Monte Sião vicini quanto Lucca.

Seravezza, 6 aprile 2013


Luigi Santini

PREFAZIONE

PAOLO PELÙ

Siamo nell'Italia del secondo decennio del Cinquecento, nel pieno dell'aggravarsi della famelicità dei papi, degl'imperatori e delle compagnie di ventura i quali, profittando di una fragile "Nazione", raccoglievano con poca fatica, anche soffrendo sul fuoco delle guerre fratricide, impensabili contribuzioni in oro, ducati, fiorini e preziose seterie.

In tale maniera si impoverì la Penisola a tal punto che le industrie, i commerci e la finanza delle già antiche e floride città entrarono in crisi gravissima a vantaggio dei paesi del nord Europa. I popoli si divisero decisamente in due sole classi: poveri e ricchi. Fra i primi, contadini, operai, artigiani, molti dei quali vissero di erbe e di scorze d'albero. Tra i secondi, il ceto emergente dei burocrati.

Ben poco, a parte l'Arte intesa nel senso più nobile della parola, a quei tempi funzionò: ma il servizio postale ufficiale ebbe un positivo sviluppo, grazie alle scorte formate da cavalieri di grande esperienza che percorrevano tutte le vie, in particolare la più grande, la Francigena.

L'imponente gruppo postale in movimento si chiamò cavalcata.

Ecco una di queste che si presenta a notte a Firenze dopo aver battuta la via di Francia da Roma alla stessa Firenze il dì 2 di ottobre dell'anno 1513:

"De novo qui venne ieri nocte la cavalcata, et ha portato il lodo dato per la Signoria di qui et i lucchesi".

L'importante informazione era parte di una lettera spedita da Firenze al Marchese Malaspina di Massa di Lunigiana da Antonio Galvani, ambasciatore del marchesato, il dì 2 ottobre 1513, al fine di mettere al corrente il suo Signore del compiersi di un fatto di straordinaria importanza.

Oggidi, cinquecento anni dalla consegna del lodo a fiorentini e lucchesi, Luigi Santini, quale novello messaggero a cavallo di ben altri mezzi, ci ripropone la decisione di Leone X in versione integrale e per di più inedita nella sua interezza, risultato di un'abile ricerca tra antiche e "polverose" carte dell'Archivio di Stato di Lucca (il documento si trova nella serie dei *Capitoli*, vol. 27, alle pagine 53-100).

Il contenuto del lodo ha effetti quantomeno esaltanti, che si ritrovano principalmente nel promuovere e consacrare la nascita dell'enclave Versiliese quale entità unica di confini e di atti politico-amministrativi, il tutto cementato da comuni vicende storiche plurisecolari.

Scrisse il Bongi nel suo *Inventario dell'Archivio di Stato di Lucca*: «Pietrasanta fu uno dei luoghi di cui più pertinacemente si contrastasse la possessione dei lucchesi. Il raccontare anche sommariamente tutti i passaggi che fece dall'una all'altra dominazione, quante volte e da quanti fu comprata e venduta, impegnata e riscossa, sarebbe opera non breve né facile, onde volentieri ce ne rimettiamo a coloro che ebbero a scrivere di proposito. Tra questi è particolarmente da ricordare il prof. Vincenzo Santini, che dedicò a Pietrasanta grandissima parte dei suoi voluminosi *Commentari sopra la Versilia Centrale*, ne quali sarebbero tuttavia assai cose da aggiungere mediante un più largo esame dei documenti lucchesi....»

Il suggerimento del Bongi è stato preso alla lettera per risolvere, attraverso una ricerca

puntuale, la questione di grande rilievo storico ch'è il lodo di papa Leone X dell'anno 1513.

Quel lodo, o compromissione, che riguardò alcune aperte questioni tra i lucchesi e i fiorentini, fu emanato dal pontefice Giovanni de' Medici il 29 settembre di quell'anno e rappresenta una lunga pagina della storia di Lucca, Firenze e Pietrasanta; ma, soprattutto, un fatto fondamentale nella nascita della terra di Versilia definita nei suoi confini, così come oggi è possibile pensarla.

Il proposto intento ha comportato una ricerca storica specificamente volta a far rivivere i fatti, i luoghi, le figure (tra queste, ovviamente la più importante, quella di Giovanni de' Medici), rivelatrici del tumulto di avvenimenti, difficilmente paragonabili ad altri avvenuti in altri territori della Penisola, che interessarono Lucca e il suo territorio e la parte forse più importante dello stesso, quello dell'allora vicaria di Pietrasanta e delle sue pertinenze, che per secoli comprese, geograficamente e politicamente parlando, quello dell'intera Versilia Storica.

Pietrasanta ebbe il privilegio di trovarsi al centro di un territorio che ebbe fama e fortuna grazie alla presenza di molti lati positivi; ma altrettante sfortune conobbe, proprio per il suo posizionarsi in quel territorio, sul quale si erano concentrati mostruosi appetiti e sanguinose diatribe, che il Lodo intese placare.

Il Lodo di papa Leone X, la qual determinazione ebbe il sigillo dell'anno 1513, ebbe un primo indiscusso merito, di comporre quelle secolari questioni, dense di fatti negativi nel campo sociale ed economico che coinvolgevano Lucca, Firenze e Pisa (avendo sulla nuca il pesante fiato di Milano). In una fonte si legge: *“Breve di Papa Leone X il quale dichiara haver dato la sentenza del 1513 fra li lucchesi e fiorentini, e che in essa si comprendono i chierici, luoghi pii, capitani d'arme, forestieri et habitatori di Pietrasanta e di Motrone, solamente ha voluto che le prede, e danni fatti da una parte e dall'altra si restituiscino, mentre ha condannato i lucchesi a restituire e consegnare il possesso del castello di Pietrasanta e di Motrone con tutte le loro ragioni e pertinenze, de quali pretendevano i fiorentini essene spogliati dopo la venuta di Carlo ottavo re di Francia in Italia. 27 luglio 1514”*. Ebbe anche il merito di definire una volta per tutte la secolare questione di territori inquieti e ribelli, anche se giustamente fieri della loro appartenenza alle terre di Garfagnana. Infatti Giovanni de' Medici riuscì, almeno per alcuni decenni, a quietare le guerre che si svolgevano, cruento, in Garfagnana tra Barga e Galliciano per il possesso del monte di Gragno.

Ma il Lodo determinò anche un qualcosa che dal punto di vista storico è fondamentale: la nascita della terra di Versilia finalmente definita nei suoi confini così come oggi la conosciamo, ricca della sua storia, intricata, intrigante, plurisecolare.

Luigi Santini, che per i suoi meriti scientifici è stato recentemente aggregato alla Depurazione di Storia Patria modenese (sede centrale), pubblicando il lodo di Leone nella sua integrità, ha voluto e saputo ricordare ad una grande platea il momento più importante della storia della Versilia, auspice di altri avvenimenti di pari incidenza che seguiranno – ne siamo certi – nel tempo, ma già attesi perché ineluttabili.

A Luigi Santini auguriamo una lunga ricerca fra le carte della Storia.

LUCCA E IL 'LODO' DI PAPA LEONE X

ANTONIO ROMITI

Le risoluzioni contenute nel Lodo emesso nel 1513 da papa Leone X posero l'accento sopra alcune complesse situazioni che interessavano aspetti politici, istituzionali, economici e sociali relativi ad aree nevralgiche del territorio lucchese e si caratterizzarono per i significati in riferimento non solo alla loro efficacia, ma anche alla durata nel tempo, andando a incidere in particolare su delicati equilibri che regolarono i rapporti tra Lucca e Firenze anche nei secoli che seguirono. Le attenzioni furono rivolte particolarmente alla Versilia, ma non mancarono riferimenti a realtà collegate con la Garfagnana e di confine con la Valdinievole.

In queste brevi osservazioni mi orienterò verso una prevalente visuale versiliese, nell'intendimento di tracciare qualche commento attorno a questo rilevante avvenimento, affrontandolo da un osservatorio prettamente lucchese, per presentare su di esso qualche riflessione che può essere utile per comprendere quale fu il livello di coinvolgimento e l'atteggiamento dei governanti della piccola Repubblica. Per avere una, pur sommaria, immagine dei sentimenti che conseguirono a tale operazione, rivolgerò poi un rapidissimo sguardo ad alcuni testi distintivi della cronachistica e della storiografia lucchese.

In questa vicenda il ruolo di Firenze fu nel complesso piuttosto limpido e scoperto, in quanto non veniva tenuto nascosto il desiderio di rientrare in possesso di quelle terre costiere e, anzi, tali aspirazioni erano rinnovate da ricorrenti operazioni militari di disturbo; non altrettanto può dirsi della posizione assunta da Lucca, alla quale non mancarono comportamenti che palesavano insicurezza e che talora, forse solo in apparenza, potevano apparire contraddittori: risultano poco credibili e piuttosto formali, ad esempio, le lamentele successive al Lodo rivolte allo stesso Papa dal quale, essendo un esponente di spicco della classe politica fiorentina, non avrebbero potuto attendersi soluzioni di altro tenore.

È necessario premettere che, agli inizi del Cinquecento, Lucca viveva una fase di notevole insicurezza, in un quadro internazionale non proprio rassicurante: godeva di una pur blanda protezione imperiale, manteneva rapporti significativi con il papato, ma si muoveva tra grandi timori per la conservazione di quella sua 'Libertas' che aveva acquisito nel 1369, con fatica e con grande dispendio di mezzi, liberandosi dalla odiata 'tirannide' pisana. D'altra parte, mentre la parentesi guinigiana (1400-1430) era ancora fresca nella memoria, Lucca era preoccupata per le continue e crescenti pressioni di Firenze sulla Versilia e sul lato pistoiese, senza trascurare quelle degli Estensi sulla Garfagnana.

Nei limiti delle sue possibilità e delle sue capacità diplomatiche, la Repubblica era comunque vigile e attenta agli avvenimenti che richiamaavano la politica nazionale e internazionale e riusciva a comportarsi con un pacato equilibrio, avendo la consapevolezza dei propri limiti e delle oggettive difficoltà che si presentavano nel conservare un territorio che non godeva di sicuri elementi protezionistici.

Non è un caso che, proprio nel 1513, l'anno del Lodo, il Governo di Lucca decise di dare inizio alla costruzione di quelle Mura Urbane che, con un impegno economico ele-

vatissimo, furono concluse solo nel 1650, dopo ben 137 anni. Le fortificazioni medievali evidentemente non fornivano più le necessarie garanzie, ma i timori non erano dettati tanto da mutate necessità di difesa conseguenti allo sviluppo della strumentazione bellica, quanto e ancora di più dalla evoluzione e dalla precarietà della situazione politica.

Lucca, d'altra parte, era un piccolo Stato, condizionato da una 'stabilità economica' che molto dipendeva dal prestigio e dalla ricchezza dei suoi cittadini, i quali mostravano capacità e sensibilità nella interpretazione di funzioni che, a lato delle attività diplomatiche istituzionali, li attestavano spesso presenti e attivi presso le Corti d'Europa. Proprio in quegli anni, però, stavano trapelando nella città segnali di una crisi che, avendo le radici nei meandri dell'economia internazionale, era fomentata dal manifestarsi di dissidi interni, sempre più rilevanti. È sufficiente ricordare come nei primi anni Venti e poi agli inizi degli anni Trenta del Cinquecento alcuni drammatici eventi produssero sconvolgimenti e squilibri nella città: si pensi alla Congiura dei Poggi (1522) e alla Sollevazione degli Straccioni (1531)¹.

Le risoluzioni contenute nel Lodo, che condussero Lucca alla perdita di centri urbani significativi della Versilia, non possono non essere considerate logiche conseguenze di quel particolare e delicato momento nel quale, come si è già accennato, gli avvenimenti precedenti persistevano e condizionavano la memoria della classe dirigente lucchese. È opportuno ricordare, ad esempio, che nel 1430, alla caduta del governo di Paolo Guinigi, queste terre della Versilia erano state cedute da Lucca a Genova, in pegno temporaneo, a fronte di un prestito di 15.000 ducati contratto con il Banco di San Giorgio, che nel 1484 erano passate a Firenze e nel 1496 erano tornate a Lucca a seguito del pagamento di una forte somma di denaro ai Francesi².

Firenze però, come rispose il Papa Medici per giustificare le sue non gradite decisioni, 'le rivolava': questa affermazione corrispondeva senza dubbio alla verità ed era confermata dalle ricorrenti operazioni di disturbo che insidiavano e talora giungevano ad occupare località di confine, poste nel Contado lucchese, ma non si può nascondere che lui stesso impersonava i fiorentini.

L'arbitrato di Leone X si colloca in un momento molto particolare e non deve destare meraviglia che i governanti lucchesi abbiano accettato che fosse un Medici a predisporre un verdetto che loro stessi accolsero con moderate, pur inevitabili, lamentele che non giunsero a decise rimostranze.

Il Lodo, visto da Lucca, inoltre deve essere osservato non solo in relazione alle variazioni apportate all'area costiera, ma nella sua complessità: si perdevano, è vero, Motrone e Pietrasanta e altri centri urbani versiliesi ma, per gli sbocchi al mare, si conservavano le Marine di Viareggio e di Camaiore; nel contempo si faceva chiarezza nei delicati e complessi rapporti tra Galliciano, Bolognana e Barga per le questioni del Monte di Gragno e infine si recuperava Pontito, da poco caduta nelle mani di Firenze.

Vi erano inoltre altri aspetti positivi che conseguivano alla immediata cessazione delle sempre più ricorrenti incursioni militari di Firenze, che pesavano sensibilmente sulla sicurezza dello stato e, conseguentemente, sulle finanze lucchesi: sappiamo bene quanto i lucchesi fossero dispiaciuti quando dovevano sobbarcarsi spese straordinarie.

Per comprendere quale fu il pensiero dei lucchesi su questa vicenda, con un'immagine

1 AUGUSTO MANCINI, *Storia di Lucca*, Firenze, Sansoni 1950, p. 212 e segg.

2 MARINO BERENGO, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1965, p. 17, nota 2.

sintetica riportiamo qualche suggestione proveniente da una parte, quella più ufficiale, della storiografia lucchese, iniziando da un testo manoscritto compilato nella seconda metà del Cinquecento e recentemente dato alle stampe: la “Storia di Lucca” di Giuseppe Civitale³.

In essa si rilevò che i Signori di Lucca in precedenza avevano reso partecipe il Papa della precaria situazione nella quale si trovavano a causa delle azioni militari di Firenze e che il Papa aveva mostrato «di haver di ciò molto dispiacere in apparenza, il che fu creduto dai nostri per essere di natura mansueto et humano» e concluse osservando che se il testo del Lodo fu in parte apprezzato il merito fu nell’aver «fermati gli assalti [di Firenze] e quietate per allora le offese».

Quando lessero il dispositivo del Lodo, i governanti lucchesi avanzarono formalmente le loro rimostranze per la perdita di Motrone e Pietrasanta, ma il Papa Leone X portò quale parziale scusante la sua natura di ‘fiorentino’ e aggiunse che «conoscendo la disposizione di quella Repubblica [Firenze] che ad ogni modo volevano il dominio di Pietrasanta, volse che se li consegnasse»⁴.

Tralasciando altre concomitanti testimonianze manoscritte e passando a opere a stampa, quasi tre secoli dopo Antonio Mazzarosa, nella sua storia edita nel 1833⁵, fornì una interpretazione assai equilibrata di quell’avvenimento e ricordò come l’arbitrato ebbe per i lucchesi esiti diversi: fu ritenuto positivo per la soluzione dell’annosa questione tra Barga, Galliciano, Bolognana e il Monte di Gragno, ma negativo per le sorti della Versilia, anche se «la sentenza fu come si doveva aspettare»; nell’ulteriore commento aggiunse: «se i Lucchesi si meravigliassero e si rammaricassero di tal procuncia non è da dire».

In linea generale la decisione fu ritenuta per alcuni aspetti negativa, ma la necessità fece loro chinare il capo, non però senza qualche rimbrotto gettato al Pontefice che si scusò con rispondere: «E’ [i fiorentini] le vogliono», mettendo in evidenza come le pressioni di Firenze per avere Pietrasanta e Motrone fossero veramente insistenti. Questa affermazione fu ritenuta una scusa che aggravava il giudizio su di lui «piuttosto che scolparlo»⁶.

Pochi anni più tardi Girolamo Tommasi⁷ affrontò la questione del Lodo quasi mostrando un certo distacco, nella consapevolezza che la incerta realtà politica lucchese e la nomina di Giovanni dei Medici al Pontificato avrebbero contribuito inevitabilmente a rendere ancora più difficile la situazione. Tommasi ricordò che: «All’orecchio degli Oratori lucchesi, sussurravano i fiorentini che a qualunque costo rivolevano Pietrasanta e Motrone. Il Papa che di fatto era Signore di Firenze, mostrò dispiacere degli affanni dei lucchesi, ma non si diede cura di farli cessare»⁸.

L’ulteriore commento fu però assai amaro: «la patente ingiustizia di tal Lodo non abbisogna di commento. *Ai piccoli tocca sempre pazientare e tollerare i torti*, dicevano i nostri nell’atto di accettare la sentenza»⁹. Tuttavia, forse per rendere la pillola un po’ meno amara, precisò: «così perdersi affatto queste terre della Versilia, che dopo la cacciata di Paolo furono in-

3 GIUSEPPE CIVITALE, *Historie di Lucca*, a cura di Mario F. Leonardi, Volume II, in «Rerum Italicarum Scriptores Recentiores» n. 4, Roma, Istituto Storico Italiano per l’età moderna e contemporanea, 1988.

4 G. CIVITALE, *Historie*, cit., vol. II, p. 376.

5 ANTONIO MAZZAROSA, *Storia di Lucca dalla sua origine fino al MDCCCXIV*, Lucca, Giuseppe Giusti, 1833.

6 A. MAZZAROSA, *Storia*, cit., pp. 38-39.

7 GIROLAMO TOMMASI, *Sommario della Storia di Lucca dall’anno MIV all’anno MDCC*, Firenze, Viussieux, 1847.

8 G. TOMMASI, *Sommario*, cit., p. 370.

9 G. TOMMASI, *Sommario*, cit., p. 371.

cessante causa di spese e di disturbi per la Repubblica», mascherando il dispiacere quasi con una certa soddisfazione, per essersi i lucchesi ‘liberati’ di quei problemi che avevano fatto spendere somme di denaro non indifferenti allo Stato.

Lo storico lucchese concluse le sue osservazioni precisando che la Repubblica non aveva sofferto troppo tale perdita: infatti, si era immediatamente orientata verso altre ‘marine’ con solleciti «nuovi provvedimenti» e con impegni che portarono immediatamente al «prosciugamento dei terreni paduligni a Viareggio» e ad altre opere che erano rivolte a «tenere di continuo aperta quella foce»¹⁰.

Augusto Mancini, nella sua ‘Storia di Lucca’, dedicò solo poche righe a questo avvenimento e in un capitolo intitolato «nuove insidie alla Libertà», trattando prevalentemente di Barga, Galliciano e del Monte di Gragno, affermò in modo generico che con l’avvento di Giovanni dei Medici «Lucca soffrì gravi torti: eletto arbitro fra Lucca e Firenze che, fingendosi ignara, alimentava continue incursioni di confine a danno del contado lucchese, fu sollecitato ad attribuire a Firenze Pietrasanta e Motrone»¹¹.

Un riferimento più circostanziato si trova nel testo di Marino Berengo “Nobili e mercanti lucchesi nella Lucca del Cinquecento”: «spogliata di quelle terre, fertili e decisive per la stabilità militare dei suoi confini, Lucca si era sentita in balia del suo potente vicino»¹².

Gli storici lucchesi più accreditati hanno commentato quindi in modo piuttosto sbrigativo e superficiale la cessione di Pietrasanta e Motrone e nel contempo hanno ignorato altri aspetti quale il ritorno a Lucca di Pontito, una località molto decentrata che tuttavia poteva essere considerata appartenente a una posizione strategica, nel territorio Pesciatino proprio sui confini con Pistoia.

Il Lodo ebbe quindi un alto significato politico e una notevole efficacia, dato che molte delle sue ‘clausole’ ebbero una durata secolare; possiamo citare, ad esempio, quella che imponeva a Lucca e Firenze l’estradiizione reciproca dei condannati, che toccò aspetti del fuoruscitismo poggese e che in seguito talora non di rado veniva disattesa¹³ e quella che consentiva alle truppe lucchesi di transitare per Pietrasanta¹⁴.

Concludiamo rilevando che, se è vero che Lucca fu costretta a fare buon viso a cattiva sorte, in effetti ebbe dal Lodo altri vantaggi, primo fra tutti la possibilità di una ‘pace’ duratura con Firenze. Nella sostanza, l’aspetto più rilevante per i governanti lucchesi era la conservazione della preziosa ‘Libertas’; la piccola repubblica con il Lodo ricevette qualche speranza in più di conservare quella autonomia che in effetti riuscì poi a mantenere a lungo, anche dopo l’arrivo delle truppe francesi avvenuto il 2 gennaio 1799.

Il Principato di Felice Baciocchi e di Elisa Bonaparte del 1805 e il successivo Ducato Borbonico di Maria Luisa e Carlo Lodovico, insediato nel 1817 a seguito delle risoluzioni del Congresso di Vienna, mantennero in vita questa speciale prerogativa che cessò solo il 4 ottobre 1847, quando Lucca fu ceduta da Carlo Lodovico al Granducato di Toscana, ove rimase, di nuovo in compagnia di ‘Pietrasanta e Motrone’, per poco più di undici anni, prima di approdare nel Regno d’Italia.

10 G. TOMMASI, *Sommario*, cit., pp. 371-372.

11 A. MANCINI, *Storia*, cit., p. 213.

12 M. BERENGO, *Nobili e mercanti*, cit., p. 17.

13 M. BERENGO, *Nobili e mercanti*, cit., pp. 106, 150.

14 M. BERENGO, *Nobili e mercanti*, cit., p. 166.

SERGIO PAGANO

Del pontificato di Leone X, Giovanni de' Medici, succeduto al vigoroso Giulio II il 19 marzo 1513, regnante per otto anni e deceduto il 1° dicembre 1521, resta nell'Archivio Pontificio molta documentazione, in parte esplorata dagli studiosi e in gran parte ancora da indagare, dato che per i primi quattro anni di pontificato abbiamo precisi repertori e regesti, mentre per i restanti quattro anni non possediamo che semplici elenchi di volumi o schede più precise però settoriali. Altri preziosi registri di papa Medici nella serie Registri Lateranensi relativi a sue bolle – ben 93 volumi – sono andati purtroppo perduti.¹

Fra i sussidi più utili per la conoscenza della documentazione vaticana di Leone X – al di là del quadro documentato del pontificato tracciato da Ludwig von Pastor nel 1906 (opera tradotta in italiano nel 1926) – sono di fondamentale importanza i *Leonis X Pon. Max. Regesta...* curati fra il 1884 e il 1891 dal cardinale tedesco Joseph Hergenröther (1824-1890),² Archivista della Santa Sede, e pubblicati a Friburgo (ben 18.000 regesti di altrettanti documenti di papa Medici dalla sua elezione a pontefice fino al dicembre del 1515, quindi per i soli primi tre anni di pontificato). Il cardinale aveva già preparato almeno altre 2.000 schede di regesti relativi agli anni di pontificato 1517 e metà del 1518; queste dovevano confluire in un secondo volume di *Regesta*, ampio forse quanto il primo, ma la morte, occorsa il 3 ottobre 1890 presso l'abbazia di Mehrerau, gli impedì di pubblicare questo lavoro, che rimase pertanto manoscritto (le schede furono fotocopiate e radunate in 5 volumi consultabili presso le sale dell'Archivio Segreto Vaticano). L'opera di Hergenröther costituisce senza dubbio il più sistematico, organico e accurato spoglio dei moltissimi registri di Leone X. In essa però non compare alcun accenno al «lodo» di papa Medici, del quale si celebra il V Centenario).

Venendo ora più da vicino ad illustrare i fondi dell'Archivio Vaticano in cui si può reperire documentazione del pontificato di papa Medici, inizieremo dal grande e ricco insieme di documenti noto come *Archivum Arcis*, così chiamato perché facente parte del vecchio archivio di Castel Sant'Angelo e trasportato poi nel nuovo Archivio Segreto Vaticano nel

1 Si veda il prospetto dei volumi mancanti in *Sussidi per la consultazione dell'Archivio Vaticano*, nuova edizione riveduta e ampliata a cura di Germano Gualdo, Città del Vaticano 1989, pp. 288-290 [Collectanea Archivi Vaticani, 17].

2 Joseph Hergenröther (1824-1890), nativo di Würzburg, compiuti gli studi in patria e al Collegio Germanico di Roma, ricevette l'ordinazione presbiterale nel 1848 e si laureò in teologia all'università di München nel 1859; fu quindi docente di diritto canonico e di storia ecclesiastica nella città natale e poi a Roma, a partire dal 1867; fu consultore durante i lavori di preparazione del Concilio Vaticano I e venne creato cardinale nel concistoro del 12 maggio 1879 e nominato prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano; tenne l'ufficio fino alla morte. Ha lasciato opere di teologia e di storia della Chiesa in difesa del papato e dell'infallibilità pontificia. Morì a Mehrerau il 3 ottobre 1890 (cfr. Ludwig STEINER, *Kardinal Hergenröther*, Würzburg 1883 e soprattutto la voce curata da Sabine Demel in «Lexikon für Theologie und Kirche», 4, Freiburg im Br. 1995, coll. 1437-1438).

1759. Il fondo si divide ancora in *Armario A-F*, *Armario inferiora I-XVIII*. Vi troviamo originali, copie e transunti.

Nell'Armadio C abbiamo due soli documenti di Leone X del 1515 e 1517;³ nell'Armadio D due soli documenti degli anni 1517 e 1520, rispettivamente un inventario dei beni di Domenica, q. Giovanni da Cremona e una procura per Caterina di Evangelista Ambrosi;⁴ nell'Armadio E troviamo cinque atti relativi al ducato di Urbino e a Camerino.⁵

Molto più numerosi e interessanti i documenti contenuti negli Armadi Inferiori I-XVIII, numerati consecutivamente da 1 a 6.720. Nei primi tre Armadi abbiamo 116 documenti, quasi tutti originali, comprendenti l'intero pontificato di Leone X e riguardanti materia politica (con l'imperatore e altri sovrani), ecclesiastica, diplomatica, camerale, formale o di routine.

Negli Armadi IV-VIII vi sono 111 atti di Leone X che si estendono per l'intero suo pontificato; anche questi scritti abbracciano moltissime materie trattate del pontefice.⁶

Negli Armadi IX e X abbiamo soltanto 10 documenti relativi agli anni 1513-1519 e concernenti diversi atti sulla riforma del calendario e materie politiche e di benefici ecclesiastici.⁷

Nel corposo Armadio XI troviamo ben 206 atti di Leone X per l'intero arco del suo pontificato e su materie diversissime.⁸ Soltanto 7 sono i documenti leoniani degli Armadi XII-XIII, che coprono gli anni 1514-1520.⁹ I documenti di papa Medici aumentano ancora nell'Armadio XIV e giungono al numero di 47 (molti di questi riguardano l'Inghilterra e la Polonia).¹⁰ Nell'Armadio XV troviamo 23 documenti soltanto;¹¹ nel XVI ne contiamo 11;¹² infine negli ultimi Armadi, il XVII e il XVIII, abbiamo 4 documenti per gli anni 1517-1521.¹³

Venendo ora agli *Armario* dell'Archivio Segreto Vaticano (numerati I-LIV), contenenti volumi di diversa natura, notiamo 3 tomi dell'*Arm. XXXI* riguardanti bolle di Leone X qui radunate e copiate per interessi della Curia e della Camera: *Arm. XXXI* 67,¹⁴ 71,¹⁵ 79.¹⁶

Nell'*Arm. XXXVIII*, 1 troviamo soltanto due brevi originali di Leone X ad Antonio de Sacsata, chierico di Grosseto (31 marzo 1519) e a Pellino di Pietro, laico di Perugia (24 aprile 1520).¹⁷

L'*Arm. XXXIX* conserva ben 10 registri relativi a brevi di Leone X dal 13 marzo 1513, quindi *ante coronationem* (perché il papa fu eletto l'11 e coronato il 19 marzo 1513) alla fine del suo pontificato.¹⁸

3 I registri in ASV, Indice 1001, p. 111.

4 *Ibid.*, p. 281.

5 *Ibid.*, pp. 360-361.

6 Ivi, Indice 1004, pp. 341-346 (alfabetico), 382-387 (cronologico).

7 Ivi, Indice 1005, ff. 194^v-195^r (alfabetico), 222^v-223^r (cronologico).

8 Ivi, Indice 1006, ff. 463^v-465^v (alfabetico), 502^r-511^v (cronologico).

9 Ivi, Indice 1007, ff. 307^{rv} (alfabetico), 350^{rv} (cronologico).

10 Ivi, Indice 1008, ff. 332^{rv} (alfabetico), 359^r-361^v (cronologico).

11 Ivi, Indice 1009, pp. 479-480 (alfabetico e cronologico); Indice 1010, p. 310.

12 Ivi, Indice 1011, p. 294.

13 Ivi, Indice 1012, p. 155.

14 Ivi, *Arm. XXXI* 67, ff. 140^r-142^v, 144^r-209^r (vi sono in questo volume bolle di Clemente VII e due, in copia, di Giulio II).

15 *Ibid.* 71 (questo volume reca nel dorso il titolo *Bullae a Paulo II usque ad Alexandrum VIII inclusive*); vi è solo una bolla a stampa di Leone X «super erectione monasterii monialium Convertitarum de Urbe» del 19 maggio 1520 (ff. 3^r-4^v).

16 *Ibid.* 79; volume contenente una raccolta di bolle di Leone X dal 17 novembre 1515 al 10 gennaio 1516 (ff. 4^r-515^v).

17 Ivi, *Arm. XXXVIII* 1, rispettivamente ff. 2^{rv}, 3^{rv}.

18 Ivi, *Arm. XXXIX* 30 (1513-1514), 31 (1515-1518), 32 (1517-1518), 33 (1519-1520), 34 (1521), 35 (1519-1521),

L'*Arm. XL* accoglie invece tre preziose raccolte di minute di brevi di Leone X per l'intero suo pontificato, diretti a diversissime persone e istituzioni (*Arm. XL*, 2, 3, 4); si tratta di centinaia di minute di altrettanti brevi e *motu propri*, il cui elenco preciso non esiste e la ricerca dovrà pertanto compiersi attentamente (perché le minute non sono in rigoroso ordine cronologico, ma sovente mischiate) in ognuno dei tre volumi che conservano rilegate le minute originali.

In un volume dell'*Arm. XXXII* sono presenti pochi atti di Leone X, ovvero una «forma mandati apostolici ac forma litterarum executorialium eiusdem mandati»; un breve per le monache agostiniane del monastero di S. Maria Maddalena di Siena del 6 ottobre 1513; un breve per Alessandro Moro, commissario della Camera a Cesena, in data 20 agosto 1520; un breve per Fabio di Montebona, romano, in data 22 aprile 1515.¹⁹

Nella serie dei registri della Dataria Apostolica assumono speciale rilevanza quelli dei *Brevia Lateranensia*, e per Leone X abbiamo 4 grandi registri che coprono l'intero pontificato (*Dataria Ap.*, *Brev. Lat.* 5-8). Tali registri si chiamano «Lateranensi» perché depositati al palazzo del Laterano prima della loro consegna all'Archivio Segreto Vaticano nel 1904. Contengono brevi riguardanti le concessioni di grazie ordinarie, chieste al pontefice in «foro esterno»; i brevi si dividono in due gruppi: *brevia extensa* (cioè brevi stesi nel loro intero testo) e *brevia supplicatione introclusa* (cioè brevi di tenore assai stringato, che servivano per mandare al destinatario, chiusa appunto dentro la sottile pergamena del breve, una supplica approvata e comandarne l'esecuzione); questi ultimi brevi furono anche detti *commissiones*.²⁰

Un utilissimo Indice descrive volume per volume gli 883 registri del fondo, ma con indicazioni sommarie di cronologia.²¹ Quanto a papa Medici abbiamo il *Reg. Lat.* 5, che conserva registrazione dei brevi per gli anni 1513-1518; il *Reg. Lat.* 6 per gli anni 1516-1518; il *Reg. Lat.* 7 per gli anni 1516-1520; infine il *Reg. Lat.* 8 ha pochi brevi di Leone X del 1521 e tutti gli altri sono di Adriano VI.²²

Fra gli *Instrumenta Miscellanea*, che contano 7089 numeri, abbiamo 74 documenti che sono datati sotto il pontificato di Leone X, anche se diversi fra questi non sono atti pontifici.²³ Il fondo degli *Instrumenta Miscellanea* infatti, esistente già in Castel Sant'Angelo, quando fu versato all'Archivio Segreto Vaticano, fu arricchito (allora e in seguito) di molte unità di provenienze diverse che non potevano trovare una congrua collocazione archivistica all'interno degli altri fondi.²⁴

Fra la documentazione camerale di Leone X, ovvero quella di natura economica, risaltano i volumi dei *Diversa Cameralia*: dodici volumi per l'intero pontificato (*Div. Cam.* 61-72). Possediamo uno schedario cronologico molto preciso per questo fondo,

36 (1514-1521), 37 (1519-1520), 38 (1520-1521 *Indulgentiae*), 39 (1517-1521 *Indulgentiae*).

19 Ivi, *Arm. XXXII* 27, rispettivamente ff. 82^r-84^v, 88^r-89^v, 90^r, 91^r.

20 Per una breve informazione sul fondo cfr. *Guida delle fonti per la storia dell'America Latina negli archivi della Santa Sede e negli archivi ecclesiastici d'Italia*, a cura di Lajos Pásztor, Città del Vaticano 1970, pp. 54-55 [Collectanea Archivi Vaticani, 2].

21 ASV, Indice 1041, opera del domenicano Marie-Hyacinthe Laurent (1906-1968), che lavorò in Archivio Vaticano dal 1934 al 1946; successivamente divenne *Scriptor* della Biblioteca Vaticana.

22 Ivi, Indice 1041, pp. 2-3.

23 Si veda Ivi, Blocchetti II, 27 (indice cronologico per gli anni 1495-1522).

24 Una descrizione del fondo in Angelo MERCATI, *Dagli Instrumenta Miscellanea dell'Archivio Segreto Vaticano*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 27 (1936-1937), pp. 134-137.

redatto da Pietro Sella,²⁵ oggi fotografato e disposto in volumi molto agevoli alla consultazione.²⁶

Siamo così giunti alla più corposa documentazione di bolle di papa Leone X costituita dalle grandi serie dei *Registra Vaticana* e dei *Registra Lateranensia*. Due serie di documenti imprescindibili per ogni ricerca che si voglia compiere sul pontificato di papa Medici. In essi vi è la registrazione delle cosiddette «bolle» spedite dalla Cancelleria e dalla Camera.

I Registri Vaticani che riguardano Leone X sono 224, dal numero di serie 991 al 1214a. Relativamente al solo I anno di pontificato, nel quale avvenne l'arbitrato del papa Medici per il Lodo, abbiamo 111 registri per le bolle comuni,²⁷ 6 volumi di *bullae secretae*,²⁸ 2 volumi di *bullae diversorum*,²⁹ e un volume di *Officiorum*.³⁰ La ricerca in questi registri si compie con l'ausilio degli Indici 278-280 e 287. Nulla però sostituirà mai la consultazione paziente e diretta di tutti i volumi.

I Registri Lateranensi di Leone X sono un totale di 130 volumi e per il primo anno di pontificato sono 27 numeri.³¹ In questo caso la ricerca è favorita dagli Indici 350-354, 355 (ff. 6-136).

Una gravidanza particolare, dal punto di vista storico, rivestono i *Registra Supplicationum*, ovvero i minuziosi registri dove la cancelleria pontificia trascriveva tutte le suppliche che pervenivano ai pontefici da ogni parte del mondo e sulle più svariate materie, anche le suppliche non approvate: una fonte quindi di prim'ordine, sebbene poco consultata per il Cinquecento e per i secoli posteriori a causa della assai difficile lettura dei testi. Su un totale di 7363 registri di suppliche, che si estendono da Clemente VI a Leone XIII, abbiamo per Leone X un rispettabile complesso di 348 registri che coprono l'intero pontificato.³² La ricerca, benché guidata sommariamente dall'inventario pubblicato da Bruno Katterbach,³³ dovrà farsi con tanta pazienza registro per registro.

Anche a ridosso del *Lodo* di Leone X, del settembre 1513, ben può trovarsi in questa fonte, per l'ambito lucchese, fiorentino, pisano o versiliese, qualche supplica interessante, ma la ricerca (per niente facile) è ancora da farsi.

A questo materiale documentario diplomatico-politico-ecclesiale si aggiunge quello amministrativo camerale, che per papa Medici si restringe ai documenti dei *Diversa Cameralia*, ovvero a 10 volumi inerenti tutto il suo pontificato.³⁴ La ricerca si compie grazie ad un utilissimo schedario composto da Pietro Sella.³⁵

25 Pietro Sella (1882-1971), nativo di Biella, entrò in servizio in Archivio Vaticano in sostituzione di Pericle Perali nel maggio 1934 e divenne scrittore l'8 maggio 1941 e archivista il 7 aprile 1953; pubblicava la sua opera maggiore in tre volumi fra il 1937 e il 1964 (*I sigilli dell'Archivio Vaticano*). Restò in servizio presso l'Archivio fino al 1° marzo 1958 (ASV, Archivio della Prefettura, cartella «Personale, defunti o non più in Archivio»). Morì a Roma il 5 dicembre 1971.

26 Per Leone X si veda ASV, Sala Indici, Schedario Sella, voll. 20-21.

27 Più in particolare ivi, *Reg. Vat.* 991-1028, 1030, 1032-1035, 1042-1060, 1062-1087, 1089-1092, 1105-1107, 1110, 1115, 1125, 1126, 1147, 1151, 1153, 1156, 1158-1161, 1166, 1168, 1170-1171, 1174, 1180, 1186-1187.

28 Ivi, *Reg. Vat.* 1193, 1194, 1196, 1198-1200.

29 Ivi, *Reg. Vat.* 1205, 1206.

30 Ivi, *Reg. Vat.* 1211.

31 Ivi, *Reg. Lat.* 1276-1406; per il primo anno *Reg. Lat.* 1276-1302, 1305.

32 Ivi, *Reg. Suppl.* 1406-1754.

33 *Inventario dei Registri delle Suppliche*, per il P. Bruno Katterbach, O. F. M., Città del Vaticano 1932 [Inventari dell'Archivio Segreto Vaticano].

34 ASV, *Cam. Ap.*, *Div. Cam.* 63-72.

35 Ivi, Schedario Sella, voll. 20-21.

Dopo questa veloce panoramica sulle fonti dell'Archivio Pontificio in relazione a Leone X, vorrei portare anch'io un modesto contributo allo studio del celebre «lodo» del pontefice, di cui si sta celebrando il V Centenario, con illustrare, anche mediante l'ausilio delle medesime fonti vaticane, il notaio della Camera Apostolica che per conto del pontefice fu rogatario degli atti del «lodo», conosciuto fino ad oggi con il nome generico di *M. de Campania*, come egli stesso si sottoscriveva nei registri della Camera e della Cancelleria Apostolica.³⁶

Si tratta di Melchiorre Guerriero, nato a Campagna (Salerno) nel 1468 da Giovanni Nicola e da Caterina Pagano.³⁷ Compiuti gli studi all'università di Napoli, postosi sotto la protezione di Ferdinando Orsini, duca di Gravina e conte di Campagna, si recava a Roma probabilmente fra il 1503 e il 1505, all'età di circa 36 anni, laico e celibe.³⁸ Alla corte di Giulio II ottenne il titolo di conte palatino il 1° febbraio 1511³⁹ ed ebbe i lucrosi incarichi prima di *notarius Camerae*, quindi, il 25 marzo 1511, di *magister registri* della Cancelleria Apostolica per rinuncia del cardinale Bandinello Sauli;⁴⁰ il che fa supporre in lui una buona padronanza del latino e del diritto. Da questo momento fino al 1521 egli compare nei registri di Giulio II e di Leone X con la tipica sigla *M. de Campania*.⁴¹

Nel 1517 Melchiorre figura in una bolla andata smarrita (ce ne resta notizia nelle rubricelle) come destinatario di una enfiteusi nel Salernitano unitamente al duca di Gravina Ferdinando e al Capitolo della chiesa di S. Maria *de Pace* di Campagna;⁴² sempre nel 1517 otteneva un beneficio, sul quale però non siamo informati altrimenti.⁴³ Il 24 giugno 1519 gli veniva concessa una indulgenza per la chiesa di S. Maria della Pace di Campagna, ius patronato della sua famiglia, e in questo documento figurava come *custos Cancellariae Apostolicae*, ma poi il *magister registri* corresse *custos* in *senescallus*, ovvero agente, non custode, della Cancelleria Apostolica.⁴⁴ In quell'anno (forse da circa cinque anni) Melchiorre non era più notaio di

36 Quanto al ritrovamento dell'esemplare del lodo ad opera della Camera Apostolica, che dovette essere conservato nell'archivio della Camera a Roma, per quante ricerche io abbia fatto in Archivio Vaticano e all'Archivio di Stato di Roma, nulla risulta, così come non si trovano i protocolli del notaio camerale Melchiorre Guerriero.

37 Traggo queste notizie biografiche da Carmine CARLONE, *Melchiorre Guerriero e la diocesi di Campagna*, Altavilla Silentina (SA) 1984, p. 11 (qui le mansioni curiali del personaggio sono da correggere).

38 Nel giugno 1505 egli è già *notarius* della Camera Apostolica (cfr. *Schedario Baumgarten. Descrizione diplomatica di bolle e brevi originali da Innocenzo III a Pio IX*, IV, a cura di Sergio Pagano, Città del Vaticano 1986, pp. 125 (scheda n° 7664), 603).

39 ASV, Reg. Vat. 990, ff. 205v-207r (bolla di Giulio II del 1° febbraio 1511: *Dilecto filio Melchiori de Guerrerij de Campania layco Salernitan. dioc., Sacri Palatii et Aule Lateranen. Consistorii nostri Comiti Palatino*).

40 ASV, Reg. Vat. 953, ff. 258^r-259^r (bolla di Giulio II del 25 marzo 1511: *Dilecto filio Melchiori de Guirrerij de Campania laico Salernitan. dioc., magistro in registro litterarum apostolicarum, familiari nostro [...]* per resignationem Bandinelli cardinalis [...] te, qui etiam Camere Apostolice notarium existit [...]).

41 Per il primo anno di pontificato di Leone X (19 marzo 1513-18 marzo 1514) egli compare molte volte: ad es. ASV, Reg. Lat. 1276, ff. 98^v (bolla del 27 ottobre 1513), 189^v (20 dicembre 1513), 200^v (bolla del 15 novembre 1513 e registrata il 3 gennaio 1514), 231^r (bolla del 25 giugno 1513 e registrata 12 novembre seguente), 233^r (5 novembre 1513), 283^v (corregge un testo a margine della bolla diretta a Ugone de Spina, cappellano papale, del 31 ottobre 1513), 284^v, 288^v (bolla del 13 dicembre 1513 registrata 3 gennaio 1514), 290^r, f. 291^v, 310^v, 315^r, 316^v, 319^r, 324^r, 326^v, 329^v, 333^r, 335^r, 362^v, 364^r, 371^r, 372^r; Reg. Lat. 1277, ff. 32^r (bolla del 23 marzo 1514 registrata 26 settembre 1514), 50^r, 116^v (19 marzo 1513), 119^v, 125^r, 133^r (19 marzo 1513), 136^r (19 marzo 1513), 145^v, 158^v, 169^r, 171^r, 173^v, 205^r, 207^v, 228^r, 252^v, 287^r (28 luglio 1513).

42 Ivi, Reg. Lat. anno IV, libro XVI (Salernitan. Ferdinandus dux Gravine ac Prepositure et archidiaconatus necnon Capitulum ecclesie S. Marie de Pace oppidi Campanie, Salernitan. dioc., ac Melchior de Campania laycus: Concessio in emphyteusim perpetuam); cfr. ivi, Indice 352, f. 282^v.

43 Ivi, Reg. Lat. anno IV, libro XXII (Salernitan. Melchior de Guerrerij de Campania: littere apostolicae in forma provisionis nostre); cfr. ivi, Indice 352, f. 284^v.

44 Ivi, Reg. Lat. 1385, ff. 228^v-230^r (indulgentia pro ecclesia S. Marie de Pace, Salernitan. dioc., que iure patronatus

Camera.⁴⁵ Continuò però a dimorare in Roma e forse a prestare i suoi servigi al pontefice; il 16 settembre 1525 dettava in Roma il suo testamento e probabilmente moriva poco dopo.⁴⁶

Questo nostro personaggio, esperto di diritto e dunque abile, come tutti gli «azzeccagarbugli» a rovesciare qualsiasi occasione a proprio vantaggio, si rese autore sotto Leone X di un singolare falso storico, riuscendo ad ingannare la cancelleria pontificia e lo stesso pontefice e a fare erigere la sua città natale, Campagna, addirittura in diocesi.

Certamente d'accordo con il suo protettore, il conte di Campagna Ferdinando Orsini, nel 1514 ottenne da Leone X l'erezione in collegiata della chiesa di S. Maria della Pace, giuspatronato della sua famiglia (come abbiamo detto), con un capitolo di 18 canonici, un prevosto e cinque dignità;⁴⁷ poi, nel 1518, supplicò papa Medici per ottenere l'erezione dell'abitato di Campagna, suo luogo natale,⁴⁸ in città, con dire che Campagna era stata *civitas* fin dall'epoca medievale e che meritava dunque tale riconoscimento. Non contento di ciò il Guerriero volle dimostrare a Clemente VII, succeduto ad Adriano VI nel 1523, che quella gloriosa *civitas* di *Campania* era stata sede episcopale ed aveva avuto una cattedrale fin dal 1164; e si diede pure a radunare una cronotassi di presunti vescovi di Campagna, destituita di ogni fondamento storico, come oggi sappiamo. Così nel 1525, credendo la curia di papa Clemente VII (un altro papa Medici) che fossero genuini i documenti prodotti da Melchiorre Guerriero, eresse in chiesa cattedrale il tempio di S. Maria della Pace⁴⁹ e così Campagna divenne diocesi, che fu subito unita a Satriano, *aeque principaliter unita*.⁵⁰

Insomma un uomo scaltro, questo notaio camerale Melchiorre Guerriero, un «leguleio» abile, capitato in curia in un posto di certo prestigio, partigiano per la sua famiglia e la sua patria, una «anguilla» che si sapeva muovere per portare acqua alla propria vasca.

Il che però nulla ha a che fare con il nostro Lodo, che egli semplicemente sottoscrisse apponendovi la propria *completio*, e che è documento perfettamente genuino.



dilecti filii Melchioris de Guerrerijis de Campania, Cancellarie apostolice Senescali, existit).

45 Cfr. W. von HOFFMANN, *Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma bis zur Reformation*, II, Rom 1914, p. 79 n° 15, 834 n° 63.

46 Cfr. Antonino Vincenzo RIVELLI, *Memorie storiche della città di Campagna*, Salerno 1894, pp. 82-96 [ristampa anastatica Arnaldo Forni Editore, Bologna 2002].

47 *Ibid.*, pp. 35,36, 39-48.

48 *Ibid.*, pp. 54-55.

49 *Ibid.*, pp. 67-73.

50 Cfr. *Hierarchia catholica medii et recentioris Aevi*, III, a cura di Ludwig Schmitz-Kallenberg, Monasterii 1823, p. 293.

I – IL LODO DI LEONE X È L'ATTO DI NASCITA DELLA "VERSILIA MODERNA"

Nel corso di questi ultimi quaranta anni, non si sono mai sopiti, nelle menti e nel cuore degli studiosi di cose versiliesi, i clamori delle accese dispute sui “veri confini” della Versilia tra Silvano Alessandrini, indimenticabile divulgatore della parlata versiliese, e Mario Lopes Pegna, insigne e dotto ricercatore delle origini di Firenze, Arezzo, Livorno, Lucca, Viareggio, Pietrasanta e di altre ancora: il primo chiamava “Versilia Madre” la Versilia Centrale, quella studiata e narrata da Vincenzo Santini nei suoi preziosi *Commentarii*; il secondo, bollato con disprezzo da Silvano come “forestiero”, ammoniva saggiamente di “non confondere la Versilia col Capitanato”. Eravamo, allora, nella seconda metà dell’agosto 1966 e il professor Lopes Pegna aveva appena da otto anni dato alle stampe il suo *Versilia ignota* in cui, esponendo il risultato delle minuziose ricerche eseguite sui documenti dei pubblici archivi, faceva comprendere come nel corso dei secoli la Versilia non fu sempre la stessa, ma, semplificando molto, estendeva i suoi confini nel Medio Evo fino al lago di Massaciuccoli comprendendovi anche Montignoso ed alcune frazioni poi integrate nel territorio di Camaione, come Vegghiaioia e Monteggiori.

Ma una cosa è certa: la Versilia “come ce l’hanno insegnata”, quella dal lago di Porta a Motrone (fino all’antica via delle Focette, l’attuale via Astoria), dalle Apuane al mare (Liguria, s’intende); quella che per abitudine oramai chiamiamo “storica”; quella dei quattro Comuni; quella insomma, per dirla alla Giorgio Giannelli, “bagnata dallo stesso fiume”, è nata e si è connotata con una sentenza pontificia: il lodo di Leone Decimo, del quale si compie quest’anno il 500° anniversario della promulgazione.

Non serve a molto dire: la Versilia corrisponde al bacino idrografico dell’omonimo fiume e comprende perciò i territori anticamente attraversati dal fiume Versilia e dai suoi affluenti, in quanto quello che realmente conta è il fatto che, comunque si voglia imbastire la discussione o la polemica, la Versilia Storica che noi conosciamo è quella che giuridicamente si è formata in ottemperanza alle disposizioni del capitolo sesto di quel Lodo, che così recita: «*I Signori Lucchesi consegnino all’illustre Governo Fiorentino, o ai suoi commissari appositamente incaricati, il possesso delle fortezze di Pietrasanta e di Motrone con le rocche e tutte quante le loro pertinenze entro dodici giorni immediatamente seguenti la promulgazione di questo lodo*».

Quindi, non il fiume e le sue sorgenti, non l’orografia o la parlata, non le sue matrici storiche, ma la Versilia dei quattro Comuni, dello stesso fiume, della stessa parlata, quella che noi amiamo e vogliamo distinta dai “forestieri” comuni di Viareggio, Camaione e Massarosa non è altro che “Pietrasanta con Motrone ed il suo circondario”.

Quando papa Leone Decimo (al secolo Giovanni de’ Medici, figlio del grande Lorenzo) profferì la sua sentenza arbitrale, non ha mai pronunciato la parola “Versilia”, non si è ispirato ai contenuti dei diplomi imperiali di Federico Primo (1185), Secondo (1242) o di Carlo IV di Boemia (Pietrasanta, 1355); né ai *Libri Memoriales* (1265-1290) di Guido da Vallecchia o da Corvaia, e neppure al lodo (1405) di Paolo Guinigi volto a sanare le differenze tra Pietrasanta e Camaione; ha semplicemente ordinato: «*entro dodici giorni Lucca consegnì a Firenze Pietrasanta e tutto il suo territorio*».

Fu solamente così che nel 1513 la Versilia si fece fiorentina e lo rimase, per 346 anni, sotto le due dinastie dei Medici (fino al 1737) e dei Lorena (fino al 1859), allorquando il Granduca Leopoldo II esce da Palazzo Pitti alla volta di Vienna. A quei tre secoli e mezzo

circa, ovviamente, devono essere tolti i quindici anni del periodo napoleonico, durante il quale grandi guasti patì l'Italia intera.

Per sancire il dominio di Firenze sulla terra versiliese, all'indomani di quel fatidico anno 1513, nella piazza Maggiore (oggi del Duomo) di Pietrasanta furono collocate due statue del Marzocco, l'animale araldico protettore di Firenze e simbolo del suo potere, ambedue (com'era uso in Toscana) in prossimità del palazzo Pretorio ove veniva amministrata la giustizia civile e penale: una di esse sovrasta la cosiddetta Colonna della Libertà ed è riferibile all'anno 1525, in quanto reca sul davanti lo stemma del Capitano di Giustizia Gherardo dei Gherardi; l'altra, situata in via della Rocca, di qualità artistica superiore, dalle connotazioni veramente suggestive e che, probabilmente è opera di Donato di Battista Benti, reca sul suo basamento la singolare scritta: «*Restituit profugum quon / dam Leo papa leonem / stare dedit praetor / Covonius vigilem / MDXXIII*» che, volgarizzata, rende noto: «*Papa Leone ricollocò al suo posto il leone che fu esule / il pretore Covoni gli impose di rimanere e vigilare – 1524*». E quel leone, fedelmente, ha eseguito l'ordine per tutto il tempo che gli era dovuto: fintanto cioè che la Storia non ha disposto altrimenti, volendo l'Italia una e indivisibile e che Pietrasanta con il suo “circondario” (e Forte dei Marmi nel 1914 assieme alle “antiche Seravezza e Stazzema”) tornasse in seno a Lucca madre e fondatrice.



Il Marzocco sorveglia e protegge la sua Città. Dal frontespizio di:
*Io. Michaelis Bruti Historiae Florentinae Libri Octo Editio novissima, mendis
omnibus expurgata cum indice locupletissimo. Venetiis, Anno Salutis MDC-
CLXIV [1764].*

II – LA “QUESTIONE DI PIETRASANTA E MOTRONE”

CRONOLOGIA DEGLI EVENTI GENOVESI, FIORENTINI E LUCCHESI A PRELUDIO DEL LODO

La descrizione degli avvenimenti che, decorrendo dalla prima metà del Quattrocento, sono contrassegnati dalla discesa in Italia di due re di Francia, dalla stipula di trattati e leghe, dai giochi diplomatici, dai vili commerci di città e popolazioni, nonché dalle azioni di guerra e dalle rappresaglie, sono tutti elementi che, nella loro serialità, fanno da preludio e storicamente giustificano la pronuncia del Lodo e chiariscono il significato dei suoi contenuti.

Numerosi Autori⁽¹⁾ hanno riportato le complesse vicende di tale periodo, ma generalmente in modo piuttosto frammentario. Una più organica e succinta descrizione degli eventi che portarono al lodo è quella di Salvatore Bongi⁽²⁾, in merito al documento n. 15 conservato in Archivio di Stato di Lucca nella serie speciale *«Imposte diverse e straordinarie»* e intitolato *“della Compra ... fatta dello castello et roca di Pietrasanta et Motrone dallo nobile homo e signiore messere Franceso da Sars francioso, Signore d’Antrages nello Reame di Francia, possessitore e luogotenente di ditta Pietrasanta e sua roca et Motrone per la Cristianissima Maiestà del Re Carlo di Francia, per anni due e mesi addietro passati. La quale compra preghiamo esso eterno Iddio li sia di piacere et avere per accietta, perché non per superbia ma per più sicurezza della salute della libertà di questa nostra città di Luca, la quale sino a questo dì et anno 1496 miracolosamente et da Iddio et dalli suoi Santi di Paradiso giacenti li loro corpi in essa, è stata preservata et mantenuta”*.

In questo lavoro, il Bongi riporta e commenta la sequenza degli avvenimenti che determinarono, nel breve volgere di cinque anni, per ben due volte l’oneroso acquisto di *“Pietrasanta e sua roca et Motrone”* da parte del Governo lucchese.

E difatti, nel libro sopra descritto, *“... stanno i conti de’ denari così inutilmente pagati per la ripetuta compra de’ due castelli, e per i quali occorre far prestiti e porre balzelli straordinari. I conti vanno dal 1496 ai 1504; ma un pubblico scrittore, sotto il 15 Ottobre 1513, vi ha in fine aggiunto la narrazione della perdita de’ due paesi; concludendo che, poiché i vicini avevano ottenuto questo vantaggio sopra i Lucchesi, fosse a questi concesso almeno di restar quindi innanzi in pace nel territorio diminuito”*.

Dalla narrazione del Bongi, apprendiamo dunque che i Francesi, sotto i monarchi Carlo VIII e Luigi XII, erano entrati in possesso delle piazzeforti di Pietrasanta e Motrone in due momenti ravvicinati (1496 e 1501) ed in ambedue le occasioni i Lucchesi, da sempre desiderosi di riconquistare col solo mezzo che avevano a disposizione, non già la forza, ma il danaro di una industriosa città dedita al commercio in tutta Europa ed in Oriente, erano riusciti a ricomprarla, pur a carissimo prezzo.

L’esatta comprensione di questi passaggi è facilitata dalla seguente cronologia, desunta dalla narrazione degli Autori ed avvalorata, ove possibile, dalla diretta consultazione dei documenti:

1430, 28 settembre: per ottenere il prestito di 15.000 fiorini d’oro, Lucca stringe una lega di dieci anni con Genova, cedendole Pietrasanta e Motrone coi loro fortificati, mantenendone però la giurisdizione civile e la rendita delle gabelle⁽³⁾.

1437, 9 luglio: atto di dedizione totale di Pietrasanta e del suo territorio a Genova⁽⁴⁾.

1484, 8 novembre: i Fiorentini di Lorenzo il Magnifico, dopo assedio e trattative, tolgono Pietrasanta e la sua Rocca ai Genovesi⁽⁵⁾.

1494, novembre: Piero De’ Medici consegna Pisa, Livorno, Pietrasanta, Motrone e Sarzana con Sarzanello al re dei Francesi Carlo VIII, sceso in Italia per far valere i propri diritti ereditari su Napoli⁽⁶⁾.

1496, 31 gennaio: tornato in Francia, in una lettera scritta da Lione e rivolta ai “*Nobili ed egregi [Signori] del comune ed agli uomini della terra di Pietrasanta, amici nostri carissimi*”⁽⁷⁾, Carlo VIII autorizza gli abitanti di Pietrasanta alla ribellione armata contro il comandante francese, qualora questo si rifiutasse di ritirarsi con la sua guarnigione. E scrive:

“Rex Francorum, Sicilie et Hierusalem.

Nobiles et providi viri, amici nostri dilecti, como devete sapere, andando noi lo anno passato a la recuperatione del regno nostro de Sicilia, et volendo passare per lo stato de la excelsa republica florentina, essa per securita del nostro transito et retorno, fra le altre convencione che hebe con noi, ne doné in nostro potere questa terra et rocca de Petra Sancta.

Adesso, essendo noi retornati ad salvamento, et volendo servare la promissione factali per noi, havemo ordinato, si como per la presente ordinamo, che li sia restituita.

Dicemove dunqua, et in quanto a noi specta ordinamo, che, subito receputa la presente, vogliate darve a la obediencia de dicta republica florentina et obedire ad essa et a loro officiali si como facevate prima avanti che fossero stati alle nostre mano.

Et si per aventura lo castellano [Robert de Balsac, vedi nota 8] de dicta rocca fosse per qual-sevoglia causa renitente in rendere lo castello o rocca, vogliate rebellarve da luy et dare omne adiuto et favore necessario a li dicti Florentini per prendere dicta rocca et fortellecça.

Similmente commandamo ad tutti li provisionati che se trovano dintro la Rocca, che vogliano fare quanto per parte de dicta republica [di Firenze] loro sera ordinato circa la restitutione de quella rocca ..., et non farete né faranno lo contrario per quanto desiderate et desiderano farne cosa molto grata, perché questa faccenda et restitutione importa assai al credito et honor nostro.

Scritta in la nostra cità de Leone, a dì XXXI de jennaro MCCCCLXXXVI. Charles”.

1496, 29 marzo: contro l'avverso parere del suo monarca Carlo VIII, il luogotenente in Pisa Robert de Balsac, signore d'Entraigues⁽⁸⁾ vende ai Lucchesi Pietrasanta e Motrone per la somma di 25.000 ducati d'oro⁽⁹⁾.

1498, 7 Aprile: muore Carlo VIII e gli succede Luigi XII: anche lui, l'anno successivo, scende col suo esercito in Italia.

1500, 6 giugno: Luigi XII re di Francia pretende ed ottiene da Lucca la restituzione di Pietrasanta e Motrone “... tanto il Re minacciò la piccola Lucca, e tanto le fe' violenza, fino collo scacciare di Francia i mercanti lucchesi, che la Repubblica dovette venire al doloroso passo di restituire quelle due terre ...”⁽¹⁰⁾, adducendo inoltre che il d'Entraigues le aveva vendute quattro anni prima, senza l'autorizzazione e neanche l'approvazione del suo antecessore, Carlo VIII⁽¹¹⁾; l'atto è formalizzato il 7 agosto 1501⁽¹²⁾.

1501, 11 novembre: i Francesi consegnano per la seconda volta ai Lucchesi le due piazzeforti con tutte le artiglierie e le munizioni, chiedendo ed ottenendo 34.512 ducati d'oro. Nel complesso, per le due retroversioni dai Francesi di Pietrasanta e Motrone, quella del 1496 e questa del 1501, i Lucchesi spesero la globale, cospicua somma di 88.874 ducati d'oro⁽¹³⁾.

E, come anche vedremo ai Capitoli 4 e 5 del Lodo, prosegue il Bongi⁽¹⁰⁾: “*Seguitarono essi [i Fiorentini] per alcuni anni un sistema di continue ostilità verso i Lucchesi, angariandoli in ogni verso e non di rado danneggiandoli con incursioni e devastazioni nel territorio; tantoché questi ultimi ben si dovettero accorgere alla fine come la pietra dello scandalo fossero i due infausti castelli [Pietrasanta e Motrone], cui i Fiorentini in ogni modo volevano per sé. E sì fallamente furono i Lucchesi vessati e strinti dalle minacce e dalle insidie, che dovettero infine compromettere la controversia in Leone X, allora vero padrone di Firenze. Il quale, come era a prevedersi, mediante un lodo che emanò il giorno 29 Settembre 1513, giudicò che Motrone e Pietrasanta appartenevano di buon diritto al dominio Fiorentino*”.

1513, 29 settembre: con il Lodo di Leone X⁽¹⁴⁾, Pietrasanta e Motrone saranno

definitivamente fiorentine, faranno parte del Ducato prima, quindi del Granducato di Toscana e lo saranno fino all'annessione della Toscana al regno di Sardegna col plebiscito dell'11-12 marzo 1860.

(1) AMMIRATO 1641, BORNATE 1920, CIVITALE 1988, MANCINI 1950, MAZZAROSA 1842, REPETTI 1833-1846, SANTINI 1858-1862, TOMMASI 1847, VOLPICELLA 1926.

(2) BONGI 1999B, pgg. 94-95.

(3) SANTINI 1858-1862, vol. II, pg. 62 – TOMMASI 1847, pgg. 312-313 – VOLPICELLA 1926, *Narrativa di Pietrasanta*, pgg. 163 e 167-168 – ASLU, *Capitoli*, 7-8-9, *Libri delle Sentenze*, «Narrativa di Pietrasanta», pgg. 19-197.

(4) SANTINI 1858-1862, vol. II, pg. 65 – ASLU, *Capitoli*, 35, pgg. 419-437.

(5) AMMIRATO 1641, vol. II, pg. 164 – BORNATE 1920, pgg. 31-32 – CIVITALE 1988, vol. II, pgg. 345-347 – REPETTI 1833-1846, vol. IV, pg. 223 – SANTINI 1858-1862, vol. II, pg. 118 – TOMMASI 1847, pgg. 340 – VOLPICELLA 1926, pgg. 8-9.

(6) CIVITALE 1988, vol. II, pgg. 353-354 – MANCINI 1950, pg. 209 – MAZZAROSA 1842, vol. II, tomo IV, pg. 28 – REPETTI 1833-1846, vol. IV, pg. 225 – TOMMASI 1847, pgg. 342 – VOLPICELLA 1926, *Narrativa di Pietrasanta*, pgg. 163 e 173-174 – ASLU, *Capitoli*, 7-8-9, *Libri delle Sentenze*, «Narrativa di Pietrasanta», pgg. 19-197 – ASLU, *Capitoli*, 40, pgg. 139-147, che riguarda solamente però la “consegnazione fatta al Re Carlo del Castel di Montignoso il 1494”.

(7) PÉLICIER 1905, vol. V, pgg. 14-16.

(8) ROBERT DE BALSAC (o BALZAC), “seigneur d’Entraigues, sénéchal de Gascogne et d’Agenais, capitaine de Pise”, diffusamente nominato in maniera diversa e scorretta, fu luogotenente di Carlo VIII in Pisa ed avvalendosi di tale prerogativa, assai disinvoltamente, riuscì a ripartire tra Genovesi, Pisani e Lucchesi la vendita di Sarzana, Pietrasanta e della stessa Pisa, che il re di Francia aveva ricevuto in dono nel 1494 dal pavido Piero de’ Medici, portando a compimento l’operazione contro lo stesso volere di Carlo VIII, forse a personale vantaggio.

Dagli epistolari di Carlo VIII (PÉLICIER 1905), apprendiamo infatti come il volere del re fosse quello che Pietrasanta (ove il re soggiornò il 26 giugno 1495, PÉLICIER 1905, vol. IV, pg. 225) e Sarzana fossero restituite al governo fiorentino, come previsto nel trattato concluso in Firenze nel novembre 1494: “poiché il nostro volere è che essi ritornino nelle mani di quelli Fiorentini, come abbiamo loro promesso e siamo obbligati secondo il trattato fatto con loro” [PÉLICIER 1905, vol. V, pg. 9]. Al contrario, il suo capitano d’Entraigues “aveva trovato il mezzo, grazie alla protezione del conte di Ligny, di farsi dare dal re la capitaneria della rocca di Pisa e di quella di Pietrasanta per poi rivenderle agli Italiani” (PÉLICIER 1905, vol. IV, pg. 246).

E, nelle annotazioni a questa lettera, commenta ancora il Pélicier: “il 21 dicembre 1495, Robert de Balsac, signore d’Entraigues, ribelle agli ordini del re, aveva restituito ai Pisani la rocca di Pisa per il prezzo di 24.000 ducati. I Fiorentini erano così ingannati e perdevano il frutto dei sacrifici finanziari che si erano imposti in favore del re di Francia, l’estate precedente, nella speranza di ottenere la restituzione delle piazzeforti di Pisa, Livorno, Sarzana, Sarzanello e Pietrasanta, che essi avevano consegnato a Carlo VIII nel 1494, ma solo per la durata della sua campagna in Italia. A loro fu resa solo Livorno e il d’Entraigues, di tutto il resto, fece danaro. I Genovesi avanzarono delle pretese su Pietrasanta, Sarzana e Sarzanello, che i Fiorentini avevano loro tolto in precedenza e minacciavano di fare causa comune contro di essi assieme ai Pisani, ai quali Firenze aveva dichiarato la guerra per ricondurli alla ragione”.

(9) BONGI 1999B, pg. 95 (che però assomma le spese ad un totale di poco diverso: “cosicché si trovarono di avere sborsato in questi due pagamenti, più gli interessi ec., ducati d’oro 88,438”) – CIVITALE 1988, vol. II, pg. 356 – MANCINI 1950, pg. 209 – MAZZAROSA 1842, vol. II, tomo IV, pg. 30 – REPETTI 1833-1846, vol. IV, pg. 223 – SANTINI 1858-1862, vol. II, pgg. 144-145 – TOMMASI 1847, pgg. 349), che fa ammontare a ducati d’oro 54.362 le spese sostenute dal Comune dal 1494 al 1496, per “cagione di Pietrasanta” (VOLPICELLA 1926, pg. 29 – VOLPICELLA 1926, *Narrativa di Pietrasanta*, pgg. 163 e 174-175 – ASLU, *Capitoli*, 7-8-9, *Libri delle Sentenze*, «Narrativa di Pietrasanta», pgg. 19-197).

(10) BONGI 1999B, pg. 95.

(11) MANCINI 1950, pg. 209 – SANTINI 1858-1862, vol. II, pg. 150 – TOMMASI 1847, pg. 352 – VOLPICELLA 1926, *Narrativa di Pietrasanta*, pgg. 163 e 177 – ASLU, *Capitoli*, 7-8-9, *Libri delle Sentenze*, «Narrativa di Pietrasanta», pgg. 19-197).

(12) BONGI 1999B, pg. 73 – ASLU, *Capitoli*, 41, pgg. 41-44.

(13) BONGI 1999B, pg. 95 – CIVITALE 1988, vol. II, pgg. 363 – MANCINI 1950, pg. 210 – REPETTI 1833-1846, vol. IV, pg. 226 – SANTINI 1858-1862, vol. II, pg. 151 – TOMMASI 1847, pg. 353 – VOLPICELLA 1926, *Narrativa di Pietrasanta*, pgg. 163 e 177-178 – ASLU, *Capitoli*, 7-8-9, *Libri delle Sentenze*, «Narrativa di Pietrasanta», pgg. 19-197.

(14) AMMIRATO 1641, vol. II, pg. 314 – BONGI 1999B, pg. 95 – CIVITALE 1988, vol. II, pg. 376 – MANCINI 1950, pgg. 213-214 – MAZZAROSA 1842, vol. II, tomo IV, pg. 40 – REPETTI 1833-1846, vol. IV, pg. 226 – SANTINI 1858-1862, vol. II, pgg. 156-158 – TOMMASI 1847, pgg. 370-372 – VOLPICELLA 1926, *Narrativa di Pietrasanta*, pgg. 163 e 181 – ASLU, *Capitoli*, 7-8-9, *Libri delle Sentenze*, «Narrativa di Pietrasanta», pgg. 19-197 – ASLU, *Capitoli*, 27, pgg. 76-89.

III – LA “QUESTIONE DEL MONTE DI GRAGNO”

Con il disfacimento dell’Impero Romano, le “questioni di confine” interessarono un poco tutta l’Italia, con la frammentazione del territorio in un numero impensabile di stati, staterelli, comuni, comunelli e persino vicinie.

È proverbiale la questione del paese di Vinca, nelle Apuane, che interessò persino quelli dell’alta Versilia e che praticamente restò irrisolta nel correre di secoli; così come lo fu, in Val di Serchio, quella che contrappose il “castello” di Barga, posto nella giurisdizione fiorentina, a quelli di Galliciano, Bolognana e Cardoso, nel dominio lucchese, a causa del Monte di Gragno, il suo possesso ed il suo sfruttamento, consistente essenzialmente in castagne, legnami, carbone e pascolo per il bestiame.

Le “differenze” tra queste comunità – termine eufemistico per rappresentare secolari discordie fatte di scontri reiterati, feroci rappresaglie su persone e cose con violenze d’ogni genere ed uccisioni – investirono un periodo di tempo assai lungo con radici nell’oscurità dei secoli.

Finalmente, non essendo servite centinaia di pacificazioni, ordinanze, accordi e regolamenti atti a por termine a tali guerriglie per lo sfruttamento di quel Monte, si giunse al lodo del papa Leone X dell’anno 1513, con il quale, parafrasandone il testo, si dichiarava e sentenziava:

per le differenze tra Barga ed i suoi uomini, sudditi di Firenze da una parte ed i “castelli” di Galliciano, Cardoso e Bolognana sudditi di Lucca dall’altra per causa del Monte di Gragno, debba esso godersi e possedersi dai predetti comuni di Galliciano, Cardoso e Bolognana; il fiume Serchio sia il loro confine; le tre anzidette comunità debbano pagare a quelli di Barga ogni anno cento ducati d’oro larghi; questo avvenga per anni cinquanta prossimi a venire, trascorsi i quali ciascheduno torni nelle proprie ragioni.

Ecco cosa annota in proposito il “gentilhuomo fiorentino” Giovambattista Adriani che diede alle stampe la sua “istoria” in un anno, il 1583, vicino a quei tempi e a quegli avvenimenti⁽¹⁾:

«Co’ Lucchesi la medesima comunità di Barga era in litigio per conto della possessione di un monte chiamato Gragno, il frutto del quale li abitatori di Galliciano, castello de’ Lucchesi, in Garfagnana in sul Serchio haveano molto tempo goduto, pagandone nondimeno il fitto ogni anno a quella Comunità.

Desiderava il comune di Barga di tornarne in possessione, mostrando quel luogo appartenersi, venendo da un castello detto Gragno, del quale si mostrano ancora le rovine, che ne era stato il signore, e si era messo in comune con quei di Barga; per le quali ragioni i Barghigiani stimano che il Monte sia loro, e doverne venire il frutto in comune.

«È questo luogo non solamente di frutto alla comunità di Barga, ma di qualche opportunità e sicurezza allo stato di Firenze; conciosiaché quindi fosse il passo onde i Franzesi nella guerra di Siena condussero li aiuti di Lombardia in Toscana a Piero Strozzi, che perciò attraversò il dominio fiorentino, e trapassò in lucchese,»⁽²⁾.

Il Monte di Gragno, *«posto sulla ripa destra del Serchio nell’ingresso più angusto e più impedito della Garfagnana bassa»⁽³⁾*, era dunque, oltretutto, un luogo di transito obbligato di rilevante importanza strategico-militare.

Quei cinquanta anni di forzosa pacificazione, imposti dal Lodo di Leone X, permisero dunque alle tre comunità più prossime al Monte di accedere liberamente ad un territorio dal quale ricevere le utilità ed il sostentamento per la vita quotidiana, mentre gli uomini di Barga, sull’opposta sponda del fiume Serchio, vedevano riconosciuti i propri originari diritti su

di esso, attraverso la riscossione di adeguato compenso sotto la forma di un annuo canone.

Ma con l'avvicinarsi della scadenza di quel mezzo secolo, non tardarono a riaccendersi gli antichi rancori e, con essi, i motivi per divergenze e nuovi dissidi.

Un nuovo lodo pontificio, questa volta pronunciato da papa Pio V⁽⁴⁾ nel 1570, sentenziò che la proprietà del Monte di Gragno fosse della Repubblica di Lucca, ma che, in caso di guerra, il Granduca di Toscana potesse mettere su di esso a proprie spese un presidio militare.

E così termina il Repetti nel 1835: *«Fatto sta, che da quell'epoca in poi continuarono, né possono dirsi ancora pienamente sopite fra i due popoli le vertenze sul conteso monte per diritti di pasture, di passo, di tributi ecc.»*.

A completamento e riassunto delle informazioni concernenti la secolare questione del Monte di Gragno, riporto qui di seguito la trascrizione di una memoria compilata nel settembre del 1563⁽⁵⁾ nell'imminente compiersi dei cinquanta anni dell'assegnazione del Monte di Gragno, operata dal Lodo, dalla comunità di Barga a quelle di Galliciano, Bolognana e Cardoso.

Il linguaggio ed il tono dell'ignoto autore del documento, riferendosi ad avvenimenti e a stati di fatto che coinvolgono la storia ed il quotidiano delle vicine Comunità in dissidio, sono improntati alla cautela ed alla imparzialità. Dalla memoria che ci ha lasciato, si apprende come lo sfruttamento del Monte (castagne, vi è detto, ma anche pascoli e legname per gli usi domestici) sia avvenuto liberamente e senza eccessivi disturbi per le Comunità lucchesi; ed anche come, a quanto pare, non vi fossero state insolvenze o contrasti di rilievo nella corresponsione della quota annuale⁽⁶⁾. Ma appaiono altresì delle divergenze nella interpretazione dei vecchi trattati, in primo luogo quello del 12 giugno 1482, più volte citato⁽⁷⁾ nel testo del Lodo, che preludono agli aperti contrasti riaccesi dopo la scadenza dell'imposto accordo cinquantennale.

Il tenore del documento è il seguente:

NOTULA PER LE COSE DI BARGA SOPRA IL MONTE DI GRAGNO

La Comunità di Barga venne a lite sino l'anno 1507 con le Comunità di Galliciano, Cardoso e Bolognana dominio di Lucca sopra il Monte, che si chiama Monte di Gragno, e sue pertinenze, et vertendo la lite in Roma, se ne fece compromesso in Papa Leone, et fu giudicato, che li Lucchesi possedessero per anni 50 il detto monte senza preiuditio delle ragioni de l'una parte, et del'altra, et pagassero 100 ducati d'oro larghi alla Comunità di Barga per ciascun'anno, et così siamo al settembre che versa al'ultima paga, et al finir del tempo degli anni 50 et la Comunità desidera sapere a qual tempo come si debbe governare.

Et le ragioni della Comunità sono queste:

1257 – Una Comunità, che si domandava Gragno, creò, et fece un Sindaco, et procuratore a darsi, et donarsi, et farsi Barghigiani alla Comunità di Barga, di che ne apparisce contratto, che ce ne è qui copia (8).

1257 – Si fece il Contratto infra i sindichi della Comunità di Gragno, et la Comunità di Barga della donazione, che fanno quelli di Gragno a quelli di Barga, su 'l qual contratto, è da avvertire, che nomina un prato in Palodina, che questo luogo è posto nella sommità, et cacumine di detto Monte di Gragno (9), che qui è la copia di tal contratto.

1282 – Si fanno sindichi, et procuratori per la Comunità di Barga da una parte, et la Comunità di Galicano da l'altra a far certi capitoli, et conventioni infra di loro, fra li quali cen'è dua di questo tenore, cioè è che ne quelli di Barga, ne quelli di Gragno, ne quelli di Galicano non possino corre castagni in detto Monte di Gragno senza licentia della Comunità di Barga, la qual licentia in quel tempo par che la chiamassero rendere, et un'altra capitolo, che si facessino due Guardiani, che guardassino le Terre di Gragno, che fussino di Barga, et che dessino l'accuse a Barga (10).

1338 – Nasce una terminatione fra la Comunità di Barga, et la Comunità di Gallicano, ma questo contratto è consumato da una banda, pur si vede, che è una terminatione fra dette Comunità, con che è fatta sopra questo luogo, et che ancora de termini, che si leggono, se ne trova qualchuno.

1339 – Un Pardone da Barga in nome della Comunità di Barga vende ad un Cino da Galicano ricevendo in nome della Comunità, et homini di Galicano il passo e cose di monte di Gragno per un'anno per soldi 40.

1508 – La Comunità di Cardoso che per la terza parte attiene a questa lite per mezzo di otto persone loro offitiali, come dicevano per un contratto in ampla, et larga forma rinuntiano alla Comunità di Barga la terza parte da loro posseduta di detto Monte.

Per le Gabelle – La Comunità di Barga gli par' starne al di sotto con i Lucchesi perché per quel, che s'intende dagli antichi di Barga, si come li Lucchesi vanno esenti in tutto et per tutto delle Gabelle per quelli di Barga, che così era solito, che li Barghigiani andassino nel Lucchese, ma nel 1482⁽¹⁾ nacque un certo capitolo fra i Lucchesi, et li Barghigiani, e dipoi rinnovato per il lodo di Papa Leone, il quale è male inteso o male osservato e in pregiudicio al tutto de Barghigiani, che dove harebbono ad esser' esenti dalle Gabelle de Lucchesi, le pagano interamente et vorrebbono, che si rivedesse.

Io ho visto tutte le scritture chiamate qui disotto, et corrispondono al tenore disopra narrato. È vero, che le procure non appariscono in bona forma, pur per esser scritture antiche, forse reggerebbono. Ma due cose mi occorrono da considerare. La prima è, che il lodo di Leone medesimo mi pare, che ne le cose di Pietrasanta reservi le ragioni delle parti. E però chi volesse innovar' in questo, daria materia d'alterar in quell'altra. La seconda, che bisognerebbe haver notitia delle ragioni di Gallicano, senza le quali mal si può sapere quanto vagliano quelle de' Barghigiani, massime non sapendo, se al tempo del lodo possedevano.

Et questo quanto al primo capo del Gragno.

Quanto al'altro delle Gabelle, stante il lodo, et il capitolo del [14]82⁽⁷⁾ conformi, credo, che Barghigiani habbino poca ragione.

(1) ADRIANI 1583, pgg. 766-767.

(2) L'ADRIANI fa qui riferimento alla sottomissione della repubblica di Siena, portata a compimento da Firenze con l'alleata Spagna, dopo un lungo assedio, lo sbaraglio delle truppe senesi guidate da Piero Strozzi nell'aprile del 1555 e definitivamente sancita, quattro anni dopo, con il trattato di pace di Cateau-Cambrésis. In quell'occasione, appunto, l'esercito francese, in soccorso di Siena attraverso la Garfagnana, aveva attraversato il passaggio obbligato e ristretto, compreso tra il fiume Serchio ed il Monte di Gragno.

(3) REPETTI 1833-1846, vol. II, pg. 477.

(4) Antonio GHISLIERI, nato nel 1504 e pontefice dal 1566 fino alla morte, avvenuta nel 1572.

(5) ASFI, *Confini*, 70, pgg. 95r-95v.

(6) PAOLI PUCCETTI 1939, pg. 11.

(7) Il trattato tra Firenze e Lucca del 12 giugno 1482 è richiamato nei Capitoli 11, 15, 16, 19, 20, 21 e 23 del Lodo.

(8) ASLU, *Capitoli*, 28, alla data 7 aprile 1256.

(9) Vedi la figura 15 al Capitolo XIV del Lodo.

(10) ASLU, *Capitoli*, 28, alla data 2 agosto 1282.

(11) Il Capitolo cui il documento si richiama è il quarto del trattato del 12 giugno 1482 (ASLU, *Capitoli*, 20, pgg. 12-13), che vedremo trascritto alla nota 2 del Capitolo 15 del Lodo, «*Delle gabelle dei Barghigiani*».

Con il termine di “originale del Lodo” intendo indicare il documento materialmente redatto nella cancelleria vaticana l'anno di grazia 1513, mentre con quello di “copia originale” almeno una delle copie tosto inviate a loro destinazione, cioè la cancelleria dei governi e delle comunità interessate alla sentenza: quantomeno pertanto quella di Firenze e Lucca, meno probabilmente quella di Pietrasanta, Barga o Galliciano.

Quanto sopra premesso, ogni tentativo consumato nella ricerca dell'originale del Lodo almeno nell'Archivio Segreto Vaticano è stato fino al momento attuale infruttuoso, come possiamo leggere nella pertinente relazione di Sergio Pagano, prefetto di quello straordinario Archivio.

Per quanto riguarda invece l'appassionante ricerca di una copia sincrona, non si può affermare che essa non sia stata coronata da successo, in quanto il documento contenente il Lodo è conservato nell'Archivio Statale di Lucca, che appresso sarà illustrato nei particolari, possiede tutte le caratteristiche di una copia effettuata contemporaneamente all'originale.

Ma non è possibile andare oltre questa considerazione, per un motivo specifico: il documento è certamente redatto dalla Camera Apostolica vaticana; è l'unico, tra quelli contenenti il Lodo, ad essere completo di tutte le sue parti, comprese quelle estenuanti delle formalità burocratiche; è stato inviato dalla Santa Sede munito del proprio sigillo pendente, che nel nostro caso poteva essere di piombo o di cera o ceralacca; ma aveva un difetto fondamentale: la formula della “corroboratio”, ovverosia della autenticazione del documento da parte del notaro Melchiorre Guerriero, che pur ne effettuò la lettura quel 29 settembre al cospetto di papa Leone X, non reca la data di redazione.

Pertanto non è possibile affermare se il documento contenente il Lodo è conservato a Lucca nell'Archivio di Stato, precisamente ai Capitoli n. 27, sia una copia inviata da Roma nel 1513 o in epoca successiva, dal momento che il notaro Melchiorre morì nel 1525.

Il parere personale dell'autore, che non ritiene verosimile una seconda spedizione della stessa sentenza arbitrale – non sa darsi infatti ragionevoli e plausibili risposte alle domande: quante volte, altrove o altrimenti e nell'immediatezza, è avvenuto un secondo invio di uno stesso documento autenticato? oppure: la prima copia inviata è andata perduta? possibile che dagli “armari ferrati della Tarpea” si sia involato un così importante documento? – depone a favore della ipotesi che si tratti di una copia autentica e sincrona del Lodo, fintantoché almeno non sia trovato l'unico “originale” che possa esistere negli Archivi Vaticani.

Ma, volutamente, interrompo qui la discussione sul documento originale del Lodo che sarà completata al termine di questo capitolo, in quanto ritengo necessario descrivere le varie fasi di un'appassionante ricerca per presentare le fonti d'archivio trovate ed esaminate.

Quando mi accinsi, circa un anno fa, a raccogliere le fonti edite ed inedite in vista delle celebrazioni per il compimento del mezzo secolo dalla promulgazione del Lodo di Leone X, fu assai facile reperire i documenti d'archivio contenenti almeno la trascrizione della sentenza arbitrale.

Difatti, poiché questa sentenza riguarda la composizione di secolari vertenze territoriali che, come visto nelle pagine precedenti, periodicamente si infiammavano per rinnovati scontri e rappresaglie tra le popolazioni liminari, era presumibile trovarne ampia traccia nei vasti e minuziosi repertori degli archivi pubblici, primariamente in quelle loro sezioni speciali dedicate alle vertenze di confine.

Nell'Archivio Storico del Comune di Pietrasanta, sono conservate due copie del Lodo, che qui appresso descriviamo sommariamente.

La prima si trova nel faldone «*Memorie, Capitoli e Atti di Termini Giurisdizionali*», alla collocazione «v.s.I.9», sotto il numero «5» dell'indice di repertorio interno («Copia del Lodo del Papa Leone X. relativa alle Cose dei Fiorentini con i Lucchesi») ed ai fogli, numerati al verso, 67-81; essa è stata eseguita nell'anno 1683, giusta l'annotazione autografa in calce al documento del vice-cancelliere della Comunità di Pietrasanta Giuseppe Mannuccioni, che così recita: «*Adi 4 Aprile 1683. Il presente Lodo di Papa Leone X.mo del 1513 è copiato dal Processo di numero primo 235 esistente originalmente nell'Archivio ferrato delli Signori Nove Conservatori della Iurisdizione e Domini fiorentini alla Casella 6.^a Capitolo 4.^o*». La parte dispositiva del Lodo è divisa in 29 capitoli ed il documento è di buona scrittura, priva di abbreviazioni, ma con molte incertezze, vuoti di trascrizione ed alcuni errori di sintassi, sulla indicazione dei quali volutamente non mi soffermo.

La seconda è collocata nel faldone intitolato «*Giurisdizione e Lago*», intendendo per “lago” quello di Porta Beltrame o di Perotto, al confine tra il territorio di Pietrasanta e quello di Montignoso; la sua collocazione è indicata dalla sigla «v.s.I.10» ed il testo è stilato sui fogli 214-222, numerati al recto; anche questa trascrizione reca in calce la memoria del vice-cancelliere Mannuccioni, ma essendo tale annotazione in copia e per stessa mano del trascrittore, se ne deduce che questo documento deriva da quello precedentemente descritto e, come quello, articola il contenuto del Lodo in 29 capitoli. La scrittura è meno ordinata e apparentemente ancora secentesca, ma l'amanuense la infarcisce di un maggior numero di inesattezze.

All'Archivio di Stato di Firenze, ove ci siamo recati più volte nella speranza, tra l'altro, di imbatterci nel documento originale, cioè quello contenente il Lodo ed emesso dalla Camera Apostolica romana nel 1513, abbiamo trovato, al momento, solo delle copie.

Una prima è nella sezione «*Confini*», n. 82, al fascicolo «32», fogli 1-19, sotto il titolo «*Lodo di Papa Leone X.^o l'anno 1513. Casella VI, Capitolo I, n. 32*», e non è quindi il documento dal quale sono ricavate le copie conservate a Pietrasanta (stessa casella, ma diverso il capitolo) e che non è stato ancora trovato. Il testo del Lodo, tra l'altro, è suddiviso in 33 capitoli e non è completato, al suo termine, dalle formule di chiusura relative alla sottoscrizione degli oratori fiorentino e lucchese ed alla “corroboratio” notarile con la datazione dell'atto. Ma questa copia è altrettanto preziosa, in quanto contiene al suo termine un'annotazione molto particolare, che potrà essere di concreta utilità nella ricerca dell'eventuale prima copia dell'originale cui prima si accennava.

Il tenore di tale annotazione è il seguente: «*Il soprascritto lodo et scrittura in questa et nelle altre carte contenute et di mano aliena non di meno fidele è stato levato et copiato da un libro grande in carta pecora con tavole coperte di cuoio rosso et con fibbie nel quale sono registrate molte altre scritture et instrumenti pubblici attenenti al Magistrato de Magnifici Signori Nove Conservatori della Iurisdictione ed dominii Fiorentini et al Serenissimo Gran Duca di Toscana, in fede Io Noferi maccanti ministro nella Cancelleria de prefati Signori mi si soscrivo di mia mano questo dì VII. di Agosto 1577 in Firenze. Noferi Maccanti⁽¹⁾ manu propria*».

Una seconda copia “fiorentina”, indicata al suo inizio come «*Copia più antica dello stesso Lodo*», è contenuta nella stessa partizione («*Confini*», n. 82) e nello stesso fascicolo del documento precedentemente descritto. La scrittura è piacevole, di tipo tardo-quattrocentesco, quindi di un amanuense di vecchia scuola, ed il testo della parte dispositiva è diviso in 31 capitoli, ciascuno dei quali, fino al 23, reca sul suo margine sinistro il titolo o l'abbreviazione del contenuto. Anche questa copia manca della parte terminale con le formule di rito e la sottoscrizione notarile: contiene cioè solo la parte dispositiva e si distende su 9 fogli non numerati.

Poiché la sentenza pronunciata con il Lodo mirava alla composizione delle antiche con-

troversie tra Firenze e Lucca insistenti su Pietrasanta e Barga, abbiamo continuato la nostra ricerca anche in quest'ultima cittadina ove, nell'archivio della parrocchia di San Cristoforo, abbiamo potuto esaminare i quattro manoscritti lasciati dal canonico Pietro Magri (1839-1904), tre dei quali sono inediti e riguardano *«Il castello di Barga»*, *«Il duomo di Barga»* e la *«Storia del comune di Barga»*.

Il quarto reca il titolo di *«Il territorio di Barga»* ed è un documento importante per la nostra ricerca, in quanto contiene la trascrizione della parte del Lodo riguardante la “questione del Monte di Gragno”, di cui abbiamo dissertato nel precedente capitolo.

Tale trascrizione riguarda, segnatamente, il primo capoverso del Capitolo 13 e l'intero Capitolo 15, con il titolo: *«Lodo di Leone X riguardante le Gabelle, e il possesso del Monte di Gragno del 1513»*⁽²⁾.

Questa parziale trascrizione del Lodo, data alle stampe nel 1881⁽³⁾ ed un secolo dopo⁽⁴⁾, presenta inoltre la singolare anomalia di riferirsi ad un testo della sentenza per molti versi difforme, anche se non in maniera sostanziale, da quello di tutte le altre copie conosciute; non ultima stranezza, quella di richiamarsi ad una *«lega o trattato entrato in vigore tra le parti pre-dette [Firenze e Lucca] nel 1464»*, sull'esistenza del quale, nonostante ogni possibile ricerca, non abbiamo trovato traccia alcuna.

Ma poiché al termine della trascrizione sta scritta la referenza: *«Estratto dal Libro Memorie, esistente nella Comunità di Barga»*, ci siamo mossi con speditezza alla consultazione anche di quell'Archivio.

E qui, di “libri di memorie”, ne abbiamo trovati quattro: recentemente riordinati, essi portano il titolo di *«Memorie e Contratti»*, progressivamente numerati. Il volume che ci interessa è il primo, ma alla pagina 4 sono riportate solo quelle parti del Lodo riguardanti le “gabelle nello stato Lucchese”, così come appunto copiate dal canonico Magri intorno al 1881. Con le seguenti particolari avvertenze, non datate, di uno zelante cancelliere:

«Essendoci una filza di scritture di questa Comunità importantissime, le quali per essere in fogli volanti, sono molte in gran parte sciupate, et in cattivissimo stato ridotte, oltre che così possono facilmente essere involate, come d'alcune di presente siane seguito il caso, per provvedere alla pubblica indennità si cominciarono a registrare per me Luc'Antonio Luchetti dottore di Legge et Cancelliere della Comunità nel presente Libro per la Comunità comprato a tale effetto. E se bene sarà con somma fatica, per esser massime le scritture disordinate, et confuse, come anche per essere in gran parte lacerate, e di carattere antico, et molto difficile ad intendersi, nondimeno da me non si risparmiarà fatica, et diligenza possibile, havendo solo in mente, e quanto mai dire si possa, a cuore l'effetto del buon servizio, et il beneficio della Comunità, ... Per il che essendomi in specie stato accertatamente promesso per qui registrarlo, il Lodo della felice memoria di Papa Leone Decimo da chi senza dubbio l'ha, non senza notabilissimo mancamento di parola, mi è stato poi con mendicata scusa di non più ritrovarlo, denegato».

Cioè, nel “libro di memorie” dell'archivio di Barga il lodo c'era, è stato prelevato – si può supporre prima del 1881 – e mai restituito; ma con tutta verosimiglianza trattavasi di una copia rimaneggiata, alterata e, forse, a suo tempo adattata a qualche esigenza particolare.

Una ulteriore copia del Lodo si ritrova nell'archivio privato della Famiglia Santini di Seravezza.

Si tratta di un documento tardo-settecentesco, comunque posteriore al 1769, conservato nel fondo “Manoscritti”, al repertorio “Documenti e Memorie di Storia Versiliese”: esso si compone di 137 fogli fascicolati, di molti altri singolarmente allegati ed è corredato da quattro cartine secentesche, pur esse separate dal volume.

Il testo del Lodo contenuto in questo documento, dal foglio 47r al foglio 57r, è in tutto e per tutto equivalente a quello delle due copie conservate nell'Archivio Storico del Comune di Pietrasanta ed esaminate più sopra; ed anche in questo caso, al termine della sentenza, è

presente il richiamo alla fonte fiorentina conservata in un “archivio ferrato dei Signori Nove Conservatori della Giurisdizione e Domini fiorentini”.

Il manoscritto contiene anche altri documenti attinenti al Lodo di papa Leone X del 29 settembre 1513, e cioè: la «*Bolla del 27 luglio 1514*» (ai fogli 57-59) e la «*Nota come si devono tassare le Gabelle per quelli di Pietrasanta, Barga, con Lucca oltre a quello che fu dichiarato nella sentenza di Leone X*» (al foglio 80, r e v); ma comunque quella del Lodo è certamente una trascrizione di scarsa importanza, in quanto è solo pedissequa copia tratta dalla prima di quelle “pietrasantine” sopra presentate e con gli stessi difetti.

Maggiore, anzi decisiva fortuna abbiamo avuto nel condurre le ricerche nell’Archivio di Stato di Lucca, ed era naturale ed ovvio che fosse così, non solo per quanto esposto nelle pagine precedenti e, segnatamente, in merito ai logoranti rapporti con gli altri Stati (Firenze, Genova e Stati Estensi con altrettanti, reiterati patti, accordi, leghe, federazioni e simili), ma anche perché, come ci istruisce Salvatore Bongi, Lucca fu tra le prime città d’Italia a darsi l’uso di trascrivere in speciali raccolte «... i privilegi, le concessioni, i trattati, le leghe, le paci, le convenzioni per motivo di vicinato e di confine, gli atti ed i processi per rappresaglie ec., tutte insomma quelle scritture che, prese nel senso più esteso, possono riferirsi alla giurisdizione del Comune di Lucca ed ai suoi rapporti con altri Stati e persone esterne, o anche con i comuni e persone soggette...»⁽⁵⁾.

Così, nella speciale sezione dell’Archivio lucchese denominato “Capitoli” in primo luogo, ma anche in altre partizioni dello stesso archivio, abbiamo trovato almeno le seguenti tre copie del Lodo, delle quali esibiamo i titoli originali, seguiti da quelli descrittivi forniti da Salvatore Bongi, con la rispettiva collocazione:

1 – «*Capitoli Originali in membrana. 1513 10 Settembre*», ovvero: «*Sentenza di papa Leone X sul possesso di Pietrasanta, Motrone e Monte di Gragno*»⁽⁶⁾;

in “Capitoli”, raccolta n. 27 con il titolo: «*Quaderni in pergamena. Anni 1505-1570*» – nel fascicolo proveniente da “Armario 7, n. 134” – alle carte da 76 a 100; in questo Lodo, i Capitoli della sentenza sono 28.

2 – «*Sententia di papa Leone, ciò è Copia. Copia capitulorum*», ovvero: «*Bozza della sentenza di Leone X sulle vertenze fra i Fiorentini ed i Lucchesi per la Versilia e la Garfagnana*»⁽⁷⁾;

in “Capitoli”, raccolta n. 42 con il titolo: «*Capitoli. Originali e Copie in Carta. 1513-1523*» – nel fascicolo proveniente da “Armario 7, n. 133” – alle pagine 199-217; in questa “bozza” i Capitoli della parte dispositiva sono 33.

3 – «*Laudum Papae Leonis X.^{mi}*», all’interno di: «*Raccolta di scritture sulle discordie tra Lucca e Firenze per il Monte di Gragno, posto sul confine del territorio repubblicano verso Barga, le quali ebbero termine nel 1570 per sentenza di papa Pio V, eletto giudice arbitrario*»⁽⁸⁾⁽⁹⁾;

in «*Offizio sopra le Differenze dei Confini*», filza n. 467; nel documento, i Capitoli dispositivi sono 27.

Il documento che a noi interessa ed ha reso possibile il presente studio è il primo, cioè quello conservato ai “Capitoli”, n. 27 dell’Archivio di Stato di Lucca.

Esso, infatti, è una raccolta di documenti ed atti formali, totalmente assenti in qualsiasi altra copia al momento conosciuta ed eseguiti dal luglio all’ottobre del 1513 che, oltre a contenere il “nostro” Lodo, sono di premessa ad esso e, dopo la pronuncia della sentenza, relativi agli adempimenti obbligatori in esso contemplati.

La conoscenza del suo contenuto è importante per comprendere le modalità, i tempi e le condizioni della sentenza e della sua promulgazione; ma l’intero iter burocratico che lo caratterizza, pur essendo fonte di conoscenza di fatti, notizie e nomi, anche del semplice popolo, è talmente articolato, vasto e al tempo stesso farraginoso, che preferisco al momento non trattarlo.

Solo rivolgo un breve cenno alle parti iniziali del documento, allorché gli oratori, l’uno

fiorentino e l'altro lucchese, ricevono i mandati dal loro rispettivo governo, perché in queste fasi sono contenute delle informazioni che sarebbero rimaste altrimenti sconosciute.

Il giorno 10 Settembre del 1513, FRANCESCO VETTORI, figlio di Pietro, cittadino fiorentino, sindaco e procuratore dei nobili signori Decemviri di Balìa dell'eccelsa Repubblica e Comunità di Firenze, e nel nome degli abitanti di Barga, per rogito notarile del 3 settembre 1513, da una parte; e BARTOLOMEO ARNOLFINI, in rappresentanza della magnifica Repubblica di Lucca e di tutto il suo popolo, nonché della Comunità e degli uomini di Galliciano, per rogito notarile del 12 e 15 luglio del 1513, dall'altra,

presentano dinanzi agli alti funzionari della Camera Apostolica Vaticana le loro credenziali di oratori presso il sommo pontefice in Roma, con ampia facoltà di «vedere, trattare, comporre, alterare, variare, terminare, giudicare, aggiudicare, fare, transigere» i pregressi trattati e quelli tuttora in vigore tra le due repubbliche, ma comunque «secondo il desiderio del santissimo signor nostro il Pontefice Massimo voglia o ritenga opportuno».

E cosa e quanto Leone X ritenesse opportuno ancor prima di emettere il fatidico Lodo, lo possiamo arguire dall'amplificazione del mandato concessa dalla Città di Lucca ai propri «oratori, sindaci, procuratori, attori, fattori e speciali messaggeri» per poter accettare la condizione di «specialmente ed espressamente consegnare e far consegnare ai predetti eccelsi ed illustrissimi signori Fiorentini la città di Pietrasanta con le sue vicinanze e la Vicaria ed anche la fortezza di Motrone, cioè a dire quei luoghi che i predetti signori Fiorentini possedevano al tempo del cristianissimo re Carlo di Francia fatta salva, sempre ed in ogni caso ed eventualità, la libertà della magnifica città di Lucca e i diritti del Santissimo Impero. ... Fatto in Lucca, nel palazzo dei magnifici signori Anziani Lucchesi nel Gran Collegio dello stesso palazzo sito nella contrada di San Pietro in Cortina ... nell'anno della Natività del Signore 1513, indizione prima, il giorno 29 del mese di agosto», quindi un mese esatto antecedente la pronuncia del Lodo! Quindi, sia Firenze che Lucca, al momento della sottoscrizione ed accettazione della sentenza, erano da tempo informate circa il tenore e le determinazioni in esso contenute e non vi fu alcuna sorpresa il giorno della pronuncia, il 29 settembre, in particolare da parte degli oratori e sindaci del Governo e della Comunità lucchesi.

(1) NOFERI, od ONOFRIO DI BARTOLOMEO MACCANTI, notaio in Firenze dal 1596 al 1606 (ASFI, *Notarile Moderno, Protocolli e Atti Originali, Atti Originali* 1-2476), fu anche in precedenza cancelliere dell'arte dei vaiari e cuoiai, sottoscrivendosi così lui stesso in un documento del 23 maggio 1588 (Gustavo BERTOLI: *Autori ed editori a Firenze nella seconda metà del sedicesimo secolo...*, in «Annali di Storia di Firenze», II, 2007, pgg. 77-114). Probabilmente è lui stesso il notaio Noferi Maccanti «già erede universale della famiglia Cellini per aver sposato la Maria Maddalena figliuola di Benvenuto», orefice e scultore (Benvenuto CELLINI: *La vita di Benevenuto Cellini seguita dai trattati dell'oreficeria e della scultura e dagli scritti sull'arte*. Prefazione e note di Arturo Jahn Rusconi e A. Valeri. Roma: Società Editrice Nazionale, 1901, pg. 356, nota 9).

(2) APSCBG, *Parrocchia di San Cristoforo. Memorie*, n. 10 (*Carte del canonico Pietro Magri*), «Il territorio di Barga».

(3) MAGRI 1881, pgg. 439-441.

(4) MAGRI, MAGRI 1981.

(5) BONGI 1999A, pg. 50.

(6) BONGI 1999A, pg. 64.

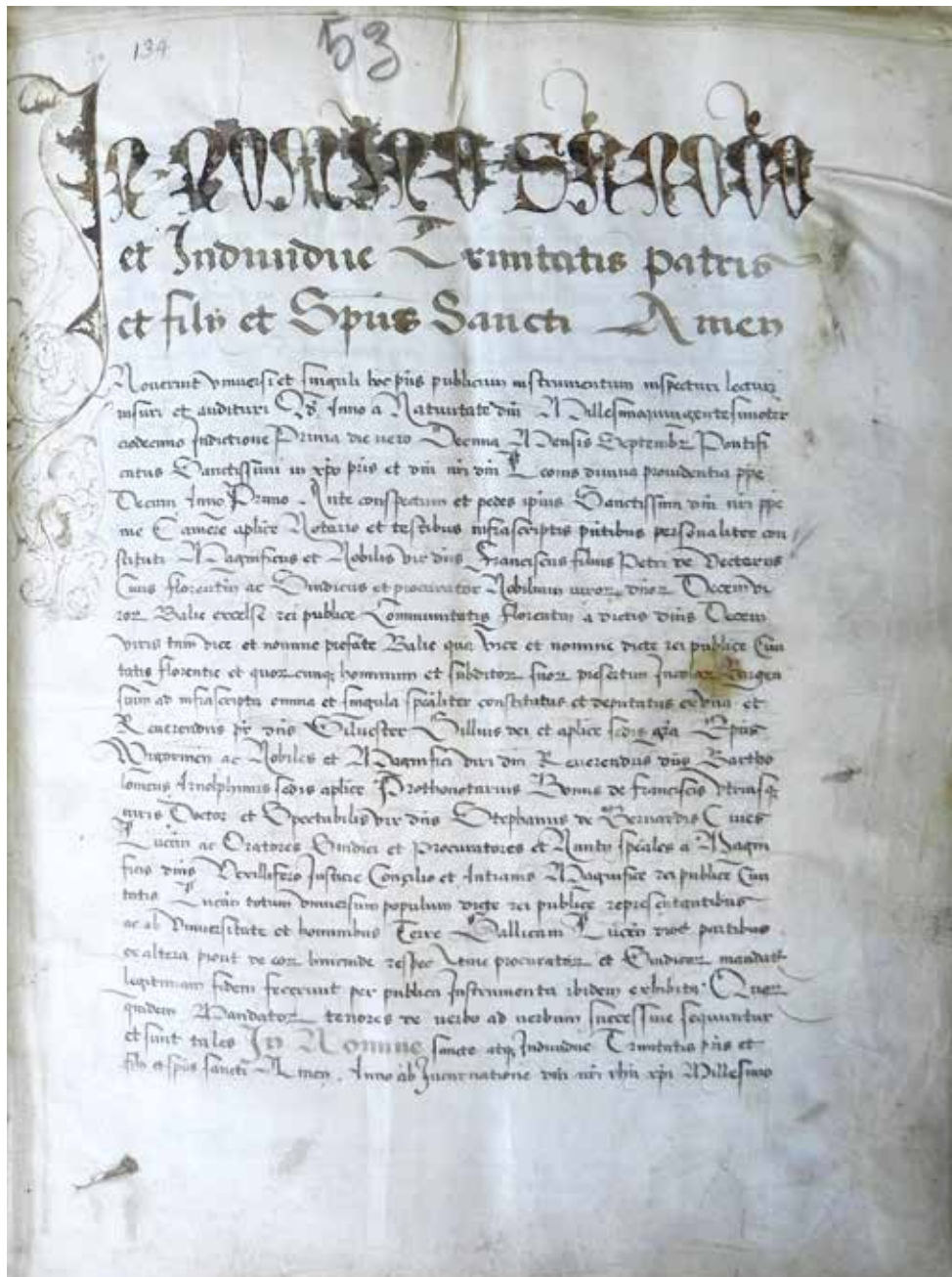
(7) BONGI 1999A, pg. 75.

(8) BONGI 1999A, pg. 273.

(9) TOMMASI 1847, pgg. 455-456.

V – DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO

1 Il fascicolo contenente il Lodo di Leone X è conservato, come già detto, in Archivio di Stato di Lucca, nella serie dei “Capitoli” e nella raccolta 27; le pagine estreme di esso – n. 49 e n. 108 – sono costituite da una cartellina leggera di color carta da zucchero chiaro, perché sbiadita dal tempo.

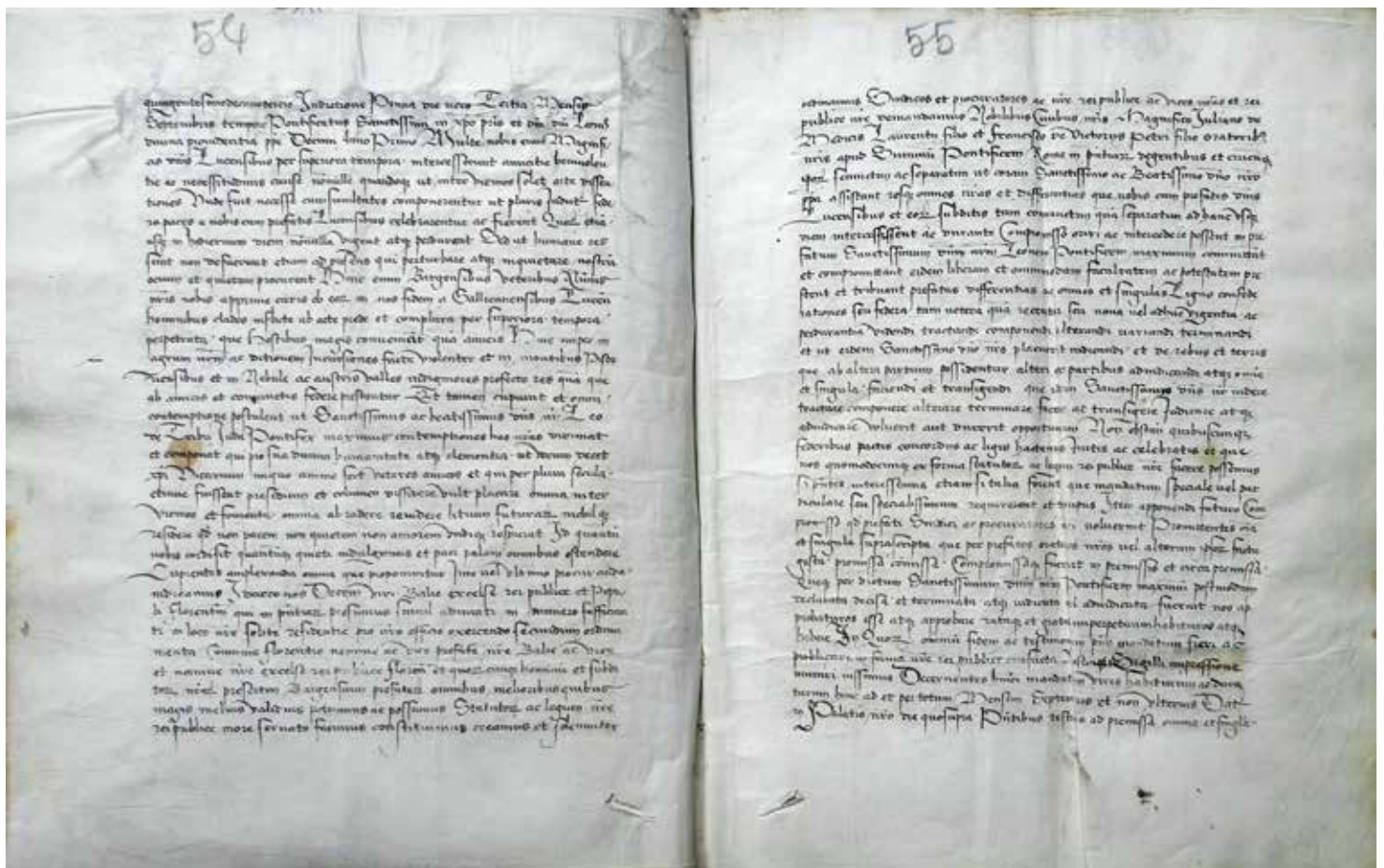


La prima pagina del documento contenente il Lodo nella versione redatta dalla Camera Apostolica Vaticana e conservata in Archivio di Stato di Lucca, nella sezione dei *Capitoli*, al volume 27, pagine 53-100.

Il testo del Lodo con tutta la sua documentazione allegata (quella che abbiamo detto essere costituita dalle preliminari formalità, all'inizio, e dagli adempimenti imposti dalla sentenza, dopo il Lodo) è stilato sulle pagine dalla n. 53 alla n. 100, in quanto sono bianche quelle dalla n. 50 alla n. 52 e dalla n. 101 alla n. 108; la "nostra" sentenza occupa le pagine dalla n. 76 alla n. 89.

Ciascun foglio misura cm. 30 per 20,5 circa e, come indica il titolo del Capitolo in cui è conservato, è membranaceo, cioè in una pergamena finemente trattata in maniera tale da consentire una scrittura uniforme sia al "diritto" che al "rovescio", che sono caratterizzati da un fondo del tutto simile.

La numerazione delle pagine è stata eseguita grossolanamente utilizzando una matita dalla grafite assai spessa e grassa.



La seconda e terza pagina del documento contenente il Lodo conservato in Archivio di Stato di Lucca: si osservino il tipo di scrittura e le sue caratteristiche fondamentali, descritte nel testo.

I fogli delle pagine dalla n. 53 alla n. 100, su cui è steso l'intero atto, cioè il Lodo con le sue parti iniziali e finali, presentano sul canto inferiore interno dei larghi fori realizzati con un coltello a punta ed una sola lama: si presentano pertanto di forma a triangolo isoscele molto allungato, ove la base risulta di poco allargata per il passaggio del cordoncino, probabilmente di canapa, che, serrato da un sigillo di piombo ("pendente"), impediva l'apertura del fascicolo a chi non ne fosse autorizzato.



Il canto inferiore interno delle pagine recanti il testo del Lodo presenta un taglio per il passaggio del cordoncino – “filo di appensione” – del sigillo di chiusura del documento (Archivio di Stato di Lucca, *Capitoli*, volume 27).

L'area di scrittura è delimitata da 34 linee orizzontali (ciascuna di cm. 14,7) che vanno a formare 33 righe riservate alla scrittura, alta ciascuna circa cm. 0,7; tutte le righe orizzontali sono chiuse alle loro estremità da due linee verticali, lunghe da cm. 22,1 a 22,3.

La scrittura è una fluida ed armoniosa “minuscola cancelleresca italiana”, utilizzata nella cancelleria pontificia fin dal XIII secolo ⁽¹⁾; dall'aspetto globalmente piacevole, si caratterizza, oltre che per fini dettagli (come la “m” al termine della parola, con il prolungamento dell'ultima asta “a proboscide”; la “f” e la “s”, all'inizio delle parole, con il tratto superiore posto ad angolo retto rispetto alla parte verticale dell'asta; la “u” e la “v”, sia maiuscole che minuscole, con la prima asta “svolazzante” all'indietro), per le lettere di apertura dei paragrafi evidenziate in grassetto, l'uso diffusamente arbitrario delle maiuscole (per poi scrivere “dei”, cioè “di Dio”, con la iniziale minuscola, vedi fig. 1 al cap. I del Lodo), la frequentissima comparsa del segno di abbreviazione (tratto orizzontale con rinforzo centrale), la totale assenza di punteggiatura in tutto il testo del Lodo, in cui si riscontrano solamente un “:” (due punti, tra l'altro in posizione impropria) al Capitolo 4 ed un “.” (punto finale) al Capitolo 6; la totale assenza dei dittonghi “ae” e “oe”, come del resto è caratteristica comune di questo tipo di scrittura; da notare infine la “biffatura” al termine dell'ultima riga di ogni capoverso per impedire eventuali aggiunte di testo.

Nel mio lavoro, il testo della sentenza di Leone X è stato trascritto facendo riferimento a criteri di formale e sostanziale corrispondenza con quello dell'originale. In particolare, ho osservato la massima fedeltà all'aspetto formale del manoscritto, mantenendo il salto di spazio tra i capitoli o i paragrafi, il risalto alle parole iniziali di ciascun paragrafo, l'as-

senza della punteggiatura con le due eccezioni ai Capitoli 4 e 6, come sopra detto, e l'uso indiscriminato delle maiuscole da parte dell'esperto amanuense romano. Contrariamente al principio della fedele trascrizione, ho sciolto tutte quante le numerosissime abbreviazioni, per rendere possibile ed agevole la lettura del documento in latino.

Per quanto riguarda invece l'aspetto formale e lessicale del testo di traduzione, ricordo solamente che ho conservato l'iniziale minuscola ai lemmi "repubblica", "città", comunità", "governo", "oratore", "sindico" e simili, mentre ho adoperato la maiuscola con la parola "Signori" per evidenziare che, con essa, si vogliono indicare i governanti. Nel testo del Lodo, la parola "*homines*" può indicare sia gli "abitanti" di una città che quelli di un borgo: io l'ho sempre tradotta con "uomini", in quanto spesso è riferita anche ad un intero territorio (esempio, "uomini della terra di Barga"), eppoi anche perché troviamo nel testo l'espressione congiunta di «*homines aut habitatores Petresancte*», al Capitolo 9.

Un'ultima, ma sostanziale osservazione riguarda la numerazione dei Capitoli (lemma che ho sempre scritto con la iniziale maiuscola, allorquando si fa riferimento ad una o a tutte le disposizioni della sentenza).

Nella descrizione delle fonti archivistiche, abbiamo visto in precedenza come le molteplici copie finora reperite del Lodo non possiedano una uniforme indicazione del numero dei Capitoli di cui esso si compone, che varia da 27 a 33. Il motivo di questa differenza sta nel fatto che i vari copisti hanno attribuito un numero ai vari paragrafi di uno stesso Capitolo, come avviene ad esempio con il Capitolo 13, il più lungo del Lodo; oppure perché sono numerati come Capitoli la parte iniziale ("*Incipit*") o quella finale ("*Explicit*") del testo.

Nella copia del Lodo da noi utilizzata per la trascrizione e la traduzione, al contrario di tutte le altre, non vi è indicazione numerica al fianco dei Capitoli, ma è stata attribuita dall'autore e determinata nel numero di 28, dal momento che altrettante sono le disposizioni impartite con la sentenza.

(1) BATTELLI 1949; PAOLI 1901; PAOLI 1942; PAOLI 1994; PISTARINO 1961; VALENTI 1970; TRECCANI 2000: in tutti, *passim*.

Esaminate le fonti manoscritte d'archivio, dobbiamo in ultimo esaminare le edizioni e, sommariamente, la bibliografia attinente espressamente il lodo di Leone X.

Al contrario di quanto avvenuto con le ricerche negli archivi – come visto assai fruttuose – e a dire il vero inaspettatamente, se si pensa che quella sentenza ha condizionato di molto e per secoli la vita di due Repubbliche, oltre che quella di intere comunità versiliesi e della Media Valle del Serchio, nelle biblioteche abbiamo trovato poco o niente che riguardasse espressamente il Lodo di Leone X o la sua trascrizione.

Ovviamente non mancano nella nostra bibliografia locale i riferimenti o le note storiografiche alla sentenza, ed in primo luogo quelli redatti dagli storici lucchesi, come il Civitale, il Tommasi o il Mazzarosa; o quelli garfagnini, come il Bertacchi, il De Stefani, il Pacchi o il Raffaelli; meno assai quelli della Versilia: poco il Barbacciani-Fedeli, ma diffusamente il Santini; tutti facilmente reperibili, con i rispettivi riferimenti, nella sezione dedicata alla bibliografia ragionata.

Per fortuna, tre opuscoli pubblicati in Pietrasanta furono di grande utilità come riferimento iniziale e, particolarmente, per il prosieguo della ricerca; per questo motivo, li cito con il titolo: «*Il lodo di Leone X. La cessione di Pietrasanta e della Versilia a Firenze*», del 1967, di Berto CORBELLINI-ANDREOTTI⁽¹⁾; «*Pietrasanta: dalla fondazione al lodo di Leone X (1255-1513)*», del 1977, di Olinto CERVETTI⁽²⁾ e «*Pietrasanta e i Medici (1255-1513). Ipotesi di ricerca*», del 1983, di Mario PILONI⁽³⁾. Ma nessun dei tre riporta il testo del Lodo.

Magra consolazione per la ricerca, quella di trovare stampati nella «*Storia di Lucca*» del MAZZAROSA⁽⁴⁾ del 1842 solamente l'*Incipit*, il primo capoverso del Capitolo 6 e la “datatio” dell'*Explicit*, anche se provenienti da quella stessa copia camerale, la “nostra”, che ho descritto nel capitolo precedente e che proviene appunto dall'Armario 7, numero 134.

A questa prima parziale stampa del Lodo, si aggiunge quella già indicata quando, dissertando sulle fonti archivistiche barghigiane, ho fatto riferimento al *Libro di Memorie* di quella comunità: difatti in quella raccolta è ancora conservata quella parte del Lodo riguardante la secolare questione del monte di Gragno che, copiata dal canonico MAGRI⁽⁵⁾, è stata data alle stampe nel 1881 col suo volume sul *Territorio di Barga*, ma che riporta solamente il primo capoverso del Capitolo 13 e l'intero Capitolo 15.

Nel gennaio ultimo scorso, finalmente e dopo un anno e mezzo mese dall'inizio delle ricerche, si è potuto scoprire che il Lodo, ma questa volta nella sua interezza, è stato dato alle stampe!

E non in una delle tante autorevoli biografie di Leone X, né in quella del GIOVIO 1551⁽⁶⁾, del FABRONI 1797⁽⁷⁾, del DANDOLO 1861⁽⁸⁾, del PASTOR 1908⁽⁹⁾, del PELLEGRINI 2005⁽¹⁰⁾ e neppure in quella gigantesca del ROSCOE 1833-1846⁽¹¹⁾, ove del Lodo del 29 settembre 1513 non esiste neanche un esauriente riferimento.

E neppure, come all'inizio delle ricerche davo per certo, nelle monumentali raccolte di documenti del Lünig o del Muratori; bensì in un semplice opuscolo del 1939 nel quale l'Autore, l'avvocato PAOLI PUCETTI⁽¹²⁾ di Galliciano, si è dato lo scrupolo di riportare in calce un gran numero di documenti a supporto della sua revisione della gravosa questione del Monte di Gragno; tra cui, appunto, dalla pagina 33 alla 45, l'intera trascrizione a stampa del Lodo, dall'*Incipit* all'*Explicit*, tratta dal “nostro” stesso documento camerale, tralasciando però l'autenticazione notarile di Melchiorre Guerriero da Campagna e con qualche imperfezione nel testo latino.

Ed anche senza la traduzione in italiano, che finora non era mai stata eseguita, dotata di

apposite note critiche e data alle stampe: proprio questo era lo scopo primo dell'incarico che mi sono dato e che ora, avendolo portato a compimento, pubblico col presente volume.

1), 2), 3) vedi referenza bibliografica *ad vocem*.

4) MAZZAROSA 1842, vol. II, tomo IV, pgg. 327-328.

5) MAGRI 1881, pgg. 439-441.

6), 7), 8), 9), 10), 11) vedi referenza bibliografica *ad vocem*.

12) PAOLI PUCCETTI 1939.



Vista prospettica della città di Lucca. Dal frontespizio di: Lodovico Antonio MURATORI: *Rerum Italicarum Scriptores ab anno aerae christianae quingentesimo ad millesimum quingentesimum*. Mediolani: ex typographia Societatis Palatinae in Regia Curia, 1723-1751. Tomus undecimus.



Laudum Sanctissimi Domini Papae Leonis X.^{mi}

LODO DI PAPA LEONE X

*Rome in Palatio Apostolico sub anno a nativitate
Domini Millesimo Quingentesimo Tertidecimo die vero
Vicesimanona Mensis Septembris in die festivitatis Sancti
Michaelis Archangeli*

29 Settembre 1513

SOMMARIO DEL LODO

Incipit

Celeste ispirazione e dichiarazione

Capitolo I

Del perdono reciproco tra le comunità in dissidio

Capitolo II

Della rinnovata amicizia tra Firenze e Lucca

Capitolo III

Dei reciproci aiuti e della conservazione della libertà

Capitolo IV

Della restituzione ai Lucchesi del castello di Pontito e delle altre terre occupate dai Fiorentini

Capitolo V

Della restituzione delle prede e dei prigionieri

Capitolo VI

Della consegna di Pietrasanta, Motrone e loro pertinenze

Capitolo VII

Della conservazione dei diritti sulle proprietà e sui crediti

Capitolo VIII

Della istituzione dei Capitani di Giustizia in Pietrasanta

Capitolo IX

Delle sentenze date e degli altri atti compiuti tra Lucca e Pietrasanta

Capitolo X

Delle sentenze civili e criminali e della loro esecutività

Capitolo XI

Del mantenimento delle vecchie tasse e gabelle

Capitolo XII

Del procuratore per il comune di Barga

Capitolo XIII

Della composizione di tutte le controversie sul monte di Gragno

Capitolo XIV

Della riabilitazione dei banditi da Barga e Galliciano

Capitolo XV

Delle gabelle dei Barghigiani

Capitolo XVI
Del trasporto delle armi e della legna

Capitolo XVII
Delle controversie di confine tra le due repubbliche

Capitolo XVIII
Della esenzione dalla gabella del sale

Capitolo XIX
Delle gabelle per il trasporto delle merci

Capitolo XX
Del registro delle merci

Capitolo XXI
Del commercio del sale e del frumento

Capitolo XXII
Delle sentenze pronunciate sui debiti civili

Capitolo XXIII
Della conferma del trattato del 1482

Capitolo XXIV
Dell'abolizione del dazio sulle merci lucchesi

Capitolo XXV
Dei banditi e ribelli di Firenze e di Lucca

Capitolo XXVI
Della pubblica proclamazione del lodo

Capitolo XXVII
Della buona fede e dell'integro intelletto

Capitolo XXVIII
Della conferma delle superiori protezioni

Explicit
Conclusione e sottoscrizione del lodo

Corroboratio
Autenticazione e sottoscrizione del documento contenente il lodo

comisi Et quia cum meo originali concordare mihi feci in fidei premissis
me subscripsi **Productum** fuit superscriptum Instrumentum Ratificationis per
dictum dñm Franciscum de Vecturis procuratorem oratorem et Syndicum die
Decima octava Mensis Septembris predicti Quocirca Instrumento Ratificationis
sic ut premititur exhibito et producto Idem Sanctissimus dñs ex dñs Leo ppa
Arbiter Arbitrator et amicabile compositor vno Compromisso in eum per dictas
partes facto a Instrumento Ratificationis ut prefertur exhibito et auditis dictis
partibus dñi viri xpi Redemptoris eiusq; gloriose matris marie semper virginis
nomnibus Inuocatis suum inter dictas partes laudum Arbitramentum declaratio
nem et sententiam in scriptis tulit et promulgavit in hunc qui sequitur modum

Ad Laudum dei omnipotentis eiusq; gloriose virginis marie et
totius Curie Celestis **Nos** Leo diuina providentia ppa Decimus Arbiter Ar
bitrator et amicabile compositor inter Magnificam Civitatem Unitatis florentinam
ex vna et Magnificam Civitatem Unitatis Lucen partes ex altera et vtriusq;
consensu electus et deputatus Solum pro oculis deum haberi per hunc modum
declarationem laudum Arbitramentum atq; suam in deum et gloriose vir
ginis nomnibus Inuocatis ita inter antedictas partes hinc scriptis laudamus
Arbitramur suam ferimus decernimus et diffinimus

Ante omnia Quod Inimie et contumelie omnes et offensiones tam veteres
qua Novae cuiuscuq; modi aut qualitatis sint tam Civiumq; subditorum hinc inde
inter ipsas Comitates illate in hunc usq; diem Passae sint atq; extincte et
oblivioni imperpetuum tradite intelligantur Ita qd neutri deinceps de eam re
actio vel accusatio competat Ad cuius remissionis robore Syndici eorumdem suar
Civitatum et subditorum nomine Pacem fedus concordiam et legem perpetuam
duraturam tribus cum pacto et conditionibus infra scriptis ineant et
examine Inisse intelligantur

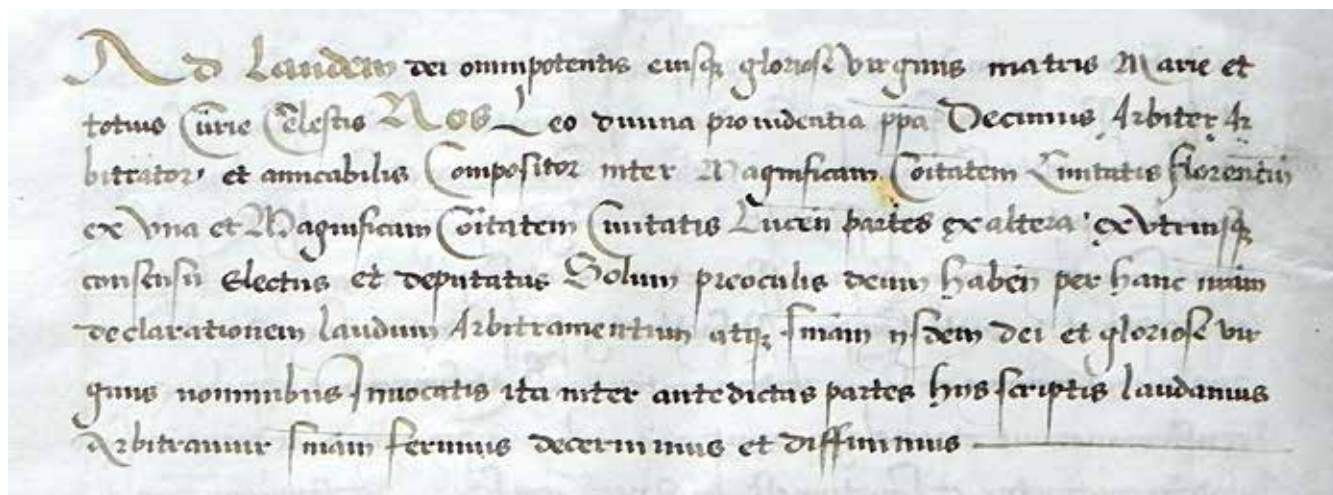
Imprimis Quod Velsa Rex publicus florentinus in vno federe ac perpetuo
huius amicitie amicos Magnifice Communitatis Lucen pro amicis et
Inimicos pro inimicos habeat Quod et vicissim Lucen Communitas eiq;
florentinam facere teneatur

[Incipit]

Ad Laudem^(a) Dei omnipotentis eiusque gloriose virginis matris Marie et totius Curie Celestis

Nos Leo divina providentia papa Decimus Arbiter Arbitrator et amicabile Compositor inter Magnificam Communitatem Civitatis Florentie ex una et Magnificam Communitatem Civitatis Lucensis partes ex altera ex utriusque consensu electus et deputatus Solum pre oculis deum habentes per hanc nostram declarationem laudum Arbitramentum atque sententiam iisdem dei et gloriose virginis nominibus Invocatis ita inter antedictas partes hiis scriptis laudamus arbitramur sententiam ferimus decernimus et diffinimus

(a) A fianco del testo, sul margine sinistro della pagina, a lapis: «DCorsi / 8-II-1939». DOMENICO CORSI, direttore dell'Archivio Statale di Lucca dal 1949 al 1970, è stato esponente di primo piano nella luminosa tradizione archivistica lucchese. Al suo operato sono ascritti importanti contributi archivistici e storiografici, quali la partecipazione al quinto (1946) e la redazione di gran parte del sesto volume (1961) dell'*Inventario dell'Archivio di Stato* di Lucca, l'istituzione della sezione microfotografica dell'Archivio di Stato (1953) e del laboratorio di restauro (1963), l'acquisizione della biblioteca e del carteggio di Salvatore Bongi (1953), la redazione di numerosi cataloghi di mostre documentarie, l'edizione di fonti inedite. L'Istituto Storico Lucchese ha interamente dedicato alla sua memoria due volumi della propria rivista ufficiale (*Actum Luce*, 1994; *Actum Luce*, 1995; TORI 1994; PAOLI 1994).



● **Figura 1 – Incipit del Lodo** - Archivio di Stato di Lucca, *Capitoli*, volume 27 («*Quaderni in pergamena / Anni 1505-1570*»), pg. 76. Come già esposto nella Introduzione, al capitolo V («*Descrizione del documento*»), si notano: il tipo di scrittura (minuscola cancelleresca italiana), le lettere di apertura dei due paragrafi evidenziate in grassetto, l'uso arbitrario delle maiuscole, «dei» («di Dio») con la iniziale minuscola, il frequente segno di abbreviazione (tratto orizzontale con rinforzo centrale), la totale assenza di punteggiatura, la «biffatura» al termine dell'ultima riga per impedire ulteriore inserimento di testo.

INCIPIT

CELESTE ISPIRAZIONE E DICHIARAZIONE

In lode di Dio onnipotente, della gloriosa Vergine Maria sua madre e di tutta quanta la corte celeste⁽¹⁾.

Noi, per divina provvidenza, papa Leone Decimo, arbitro, mediatore e amichevole conciliatore delle vertenze tra la magnifica comunità della città di Firenze da una parte e

la magnifica comunità della città di Lucca dall'altra; eletto e deputato con il consenso di entrambe, avendo solo Iddio dinanzi ai nostri occhi per questa nostra dichiarazione, lodo, decisione arbitrale e sentenza ed invocati gli stessi nomi di Dio e della Vergine gloriosa; per tutto questo, tra le parti anzidette, in questi scritti approviamo, decidiamo, sentenziamo, deliberiamo e decretiamo:

(1) La sentenza si apre con due formule: la prima, laudativa, annuncia che tutto quanto sta per essere dichiarato si ispira ed è in armonia col superiore e divino ordinamento; la seconda è di ordine giuridico ed è quella che ritroviamo in apertura a tutte le sentenze arbitrali, ove le ripetizioni dei termini “*dichiarazione, lodo, decisione arbitrale e sentenza*” e delle azioni risolutive “*approviamo, decidiamo, sentenziamo, deliberiamo e decretiamo*” hanno lo scopo di esaltare la fermezza delle decisioni, ribadendone l'autorevolezza.

[Capitulum I]

Ante omnia Quod Iniurie et contumelie omnes et offensiones tam veteres quam Nove cuiuscumque modi aut qualitatis sint tam Civium quam subditorum hincinde inter ipsas Communitates illate in hunc usque diem Remisse sint atque extincte et oblivioni imperpetuum tradite intelligantur Ita quod neutri deinceps ob eam rem actio vel accusatio competat ad cuius remissionis robor Sindici earundem suarum Civitatum et subditorum nomine pacem fedus concordiam et ligam perpetuis duraturam temporibus cum pactis et conditionibus infrascriptis ineant et ex nunc inisse intelligantur



Figura 2 – Lo scenario del Lodo. Archivio di Stato di Lucca, *Fondo Stampe*, n. 464. Il territorio sottoposto alla giurisdizione lucchese è evidenziato dal colore verde con “le case rosse”, quello fiorentino dal colore rosso con “le case bianche”, quello estense dal colore giallo con “le case bianche”, mentre è in bianco quello appartenente allo stato di Massa. La mappa è dell’anno 1569 ed autore ne fu l’ingegnere Alessandro Resta, che svolse un ruolo di primo piano nella edificazione delle mura lucchesi tra il 1563 ed il 1575⁽¹⁾. Ad essa ben si attaglia il titolo, nel nostro studio, di «*Scenario del Lodo*», in quanto raffigura tutti luoghi coinvolti nella sentenza: Motrone e Pietrasanta con le “sue pertinenze” (divenute, per effetto del Lodo, capitanato di Pietrasanta); la valle del

Serchio, con il monte di Gragno conteso tra la comunità fiorentina di Barga (podestaria) e quelle lucchesi di Galliciano, Bolognana, Cardoso; ed anche il minuscolo castello di Pontito (a sinistra del cartiglio “*Ai lettori*”, il secondo borgo dall’alto, sul versante lucchese del confine col dominio fiorentino). Roberta Martinelli, che ha pubblicato almeno quattro volte⁽²⁾ questa carta quasi coeva alla pronuncia del Lodo, così ironicamente annota: «... il rosso che domina la carta ... pare essere quasi la trasposizione delle paure della classe dirigente lucchese; il territorio della Repubblica appare infatti come accerchiato dalla potenza Medicea»⁽³⁾. Nel cartiglio, le due pantere sono il simbolo araldico della città e sorreggono l’arma della Repubblica con la banda recante la scritta «*Libertas*». È erronea nella pianta, subito al di sopra di Pietrasanta, l’ubicazione di Torcigliano, in quanto tale borgo da epoca remota è incluso nel territorio di Camaione⁽⁴⁾; in quella posizione geografica è solo possibile collocare il borgo di Farnocchia nella comunità di Stazzema.

CAPITOLO 1

DEL PERDONO RECIPROCO TRA LE COMUNITÀ IN DISSIDIO

In primo luogo, s’intenda che tutte le ingiurie, gli oltraggi e le offese, sia antiche che recenti, di qualunque natura o qualità esse siano, tanto dei cittadini quanto dei sudditi da ambo le parti e tra le stesse comunità⁽⁵⁾ fino a questo giorno recate, siano perdonate, estinte e lasciate cadere nel perpetuo oblio.

Pertanto a nessuna (delle due comunità) sia per questo motivo permessa in seguito né azione, né accusa, per la solidità della cui remissione i sindici⁽⁶⁾, in nome delle loro città e dei loro sudditi, si dispongano e siano fin da ora disposti alla pace, al patto, alla concordia ed alla lega duratura in perpetuo, tramite gli infrascritti patti e condizioni.

(1) MARTINELLI, PUCCINELLI 1983, pgg. 21-24.

(2) MARTINELLI 1987, pg. 25.

(3) MARTINELLI, PUCCINELLI 1983, pg. 94, tav. 3; MARTINELLI 1987, pgg. 25-26, tav. 1; MARTINELLI, PARMINI 1988, pgg. 1 e 41; MARTINELLI 2010, pgg. 14-15.

(4) ANTONELLI 1992.

(5) Le comunità in dissidio sono quelle che il lodo mirava a pacificare e cioè in primo luogo, sui due fronti contrapposti, Lucca e Firenze (i “*cittadini*”) per il possesso di Pietrasanta e Motrone; quindi Barga, fiorentina, da una parte e Galliciano, Bolognana e Cardoso, lucchesi, dall’altra (i “*sudditi*”), per il possesso e lo sfruttamento del Monte di Gragno.

(6) La carica dei *Sindici* delle varie Comunità interessate al possesso ed alla gestione del monte di Gragno, pur differenziata nell’ambito delle relative norme statutarie, veniva generalmente assegnata a due cittadini tramite elezione da parte del Consiglio comunitario (o direttamente dai Governatori) ed aveva una durata variabile da tre a sei mesi. La principale mansione dei *Sindici* – rieleggibili, ma dopo una interruzione variabile da sei mesi a tre anni – era quella di rappresentare gli interessi e gli obblighi della Comunità all’esterno, come ad esempio dinanzi al Consiglio della Repubblica di Lucca, oltre a quella di far denuncia di qualsiasi fatto criminoso o “di sangue”. Nel particolare statuto della Comunità di Galliciano, era previsto che essi avessero il compito di «*comparire avanti li magnifici Signori Antiani et Gonfalonieri di Justisia dello popolo et Comune di Lucca, et dinanti a messer lo Vicario di Galliciano, et dinanti a messer lo Potestà di Lucca et al’altri ufficiali del Comune di Lucca*», «*tante volta quanto farà di bisogno*», «*et a risponder a ciascun processi, denunsie, o vero inquisitioni et a giurare di dire la verità et a pigliar tutti et singuli altri giuramenti*»; inoltre, «*et habbino autorità e cura di comparire avanti a ogni magistrato ..., et defendere, agere et causare et fare ogni atto, tanto in giudizio quanto fuori come fare potrebbe tutto il detto Comune*» (ROMITI 1989, pgg. XXVII e XLIV).

[Capitulum II]

Imprimis quod Excelsa Res publica Florentina in vim federis ac perpetue huiusmodi amicitie amicos Magnifice Communitatis Lucensis pro amicis et Inimicos pro inimicis habeat Quod et vicissim Lucensis Communitas erga Florentinam facere teneatur

Deinde si contingat Illustres dominos Florentinos aut eorum exercitum equestresve aut pedestres copias quocumque numero per agrum territorium ditionem Lucensium transire viam tutam et sufficientem commeatum cum omnibus ad necessarium hominum equorum et iumentorum victum pertinentibus pro congruenti precio prebere obligentur



Figura 3 – L'Excelsa Respublica Florentina “misurata di maniera, che poco divaria dal vero”⁽¹⁾, così come l’ha raffigurata il pittore fiammingo Jan Van der Straet (Giovanni Stradano, 1523-1605), su disegno di Giorgio Vasari (1511-1574), nell’affresco “L’assedio di Firenze” realizzato nel 1529-1530 sulla parete nord della “Sala di Clemente VII” in Palazzo Vecchio di Firenze⁽²⁾.

CAPITOLO 2

DELLA RINNOVATA AMICIZIA TRA FIRENZE E LUCCA

Per prima cosa, l’eccelsa repubblica Fiorentina, in forza di questa alleanza e perpetua amicizia, consideri come amici gli amici della magnifica comunità di Lucca e come nemici i nemici della magnifica comunità di Lucca; a sua volta, la comunità Lucchese sia tenuta a fare altrettanto verso quella Fiorentina.

Pertanto, qualora accada che i magnifici Signori Fiorentini, o il loro esercito, o truppe a cavallo o di terra in qualsiasi quantità attraversino la campagna, il territorio o la giurisdizione dei Lucchesi, questi siano obbligati a fornire una via sicura ed un sufficiente rifornimento con tutto ciò che serve al nutrimento necessario per gli uomini, i cavalli e le bestie da soma ad un prezzo congruo.

(1) VASARI 1762, pg. 115.

(2) FRANCINI 2006, pg. 231.

[Capitulum III]

Item quod Illustres domini florentini teneantur in perpetuam protectionem suscipere Communitatem Lucensem cum omni eius agro Civibus Incolis Territorio Castris oppidis locis ac demum Iurisdictione universa privilegiisque et indultis a quocumque eisdem concessis Ita ut ipsorum adminiculo et opportunis auxiliis suam veram libertatem statum quietum leges patrias dignitatem prerogativas divina humanaque omnia cum solito vivendi iure sine offensa retineant Et si Bellum ab aliquo Principe vel Populo Lucensibus eorumve subditis Ingruerit consilio ope favore eisdem adesse et adversus quoslibet iuxta Iudicium suum auxilia possibilia et ut eis et quando videbitur debitas ferre suppetias astringantur



Figura 4 – La Magnifica Communitas Civitatis Lucensis. Nel duomo di Lucca, su commissione dell’Opera e licenza del Granduca di Toscana, il Giambologna (Jean de Boulogne, scultore fiammingo, 1529-1608) esegue il dossale per l’altare (fulgido per recente restauro) della cappella della Libertà, con il Cristo risorto ed i Santi Pietro e Paolino vescovo, protettori della città. L’edificazione del complesso, utilizzando marmo bianco di Carrara e marmo rosso, fu voluta dal Senato lucchese per celebrare il recupero della Libertà del 1369 ed ebbe termine nel 1579. Sopra la mensa dell’altare, al centro tra due riquadri con drappi, è raffigurata l’immagine urbana di Lucca, con visione prospettica da sud e con le iniziali trasformazioni cinquecentesche delle mura urbane⁽¹⁾. La descrizione degli edifici urbani è molto dettagliata e corrisponde alla loro reale struttura architettonica e posizione; la porta della città, al centro, è quella di San Pietro; ai due estremi, il torrione di San Paolino a sinistra dell’osservatore ed il baluardo della Libertà a destra; su tutti gli edifici, primeggia in altezza il campanile della chiesa di San Michele con l’arcangelo. Sullo sfondo, il profilo dei monti, alla sommità dei quali si eleva talora una torre di avvistamento e di segnalazione, è del tutto immaginario.

CAPITOLO 3

DEI RECIPROCI AIUTI E DELLA CONSERVAZIONE DELLA LIBERTÀ

Gli illustri Signori Fiorentini siano obbligati a difendere in eterno la comunità lucchese con ogni suo terreno, cittadino, abitante, territorio, castello, città, luogo e l’intera giurisdizione, con i privilegi e gli indulti da chiunque agli stessi concessi, così che siano preservati con il sostegno degli stessi e gli aiuti opportuni la sua autentica libertà, lo stato di quiete, le leggi patrie, la dignità, le prerogative, le cose divine e umane senza impedimenti e con il consueto diritto di vivere; e se da qualche principe o popolo fosse intentata guerra ai Lucchesi o ai loro sudditi, i Signori Fiorentini siano obbligati a venire in loro aiuto con il consiglio, l’assistenza e il sostegno, portando gli aiuti possibili e i dovuti soccorsi contro chiunque e secondo il proprio giudizio, come e quando a loro parrà opportuno.

(1) BARACCHINI, CALECA 1973, pgg. 54 e 139-140; BEDINI, FANELLI 1998, vol. I, pgg. 56-57.

[Capitulum IV]

Item Quod Excelsa Respublica Florentina Castrum Pontili^(a) et terras oppida ac loca omnia a Calendis Augusti proxime preteriti usque in presentem diem per suos milites occupata vel aliter in potestatem redacta Imposterumve redigenda antequam Petrasancte et Mutroni^(b) oppidorum restitutio inferius exprimenda ab eisdem fiat:^(c) Lucensibus libere et sine impendio ullo consignent hac conditione adiecta ut universis tam ex dicto Castro Pontili^(a) quam aliorum locorum qui in Lucensem Rempublicam commisissent aliquid vel commisisse dicerentur venia et impunitas detur

(a) correttamente, come più sotto, “Pontiti”: l’errore del copista della Camera Apostolica è ovviamente assente nelle “nostre” copie del documento, cioè quelle lucchesi, versiliesi e barghigiana – (b) “Motroni” o “Mutroni”: le due accezioni del toponimo sono riportate anche su REPETTI 1833-1846 (*ad vocem*) – (c) i due punti (“.”) che seguono “fiat” sono il primo dei due unici segni di punteggiatura che si trovano nel Lodo; l’altro, un “punto” (“.”), è al Capitolo 6, nota (a).



Figura 5 – Firenze deve restituire alla Repubblica di Lucca il “castrum Pontiti” recentemente occupato. Alla sinistra del cartiglio, nell’area di verde, subito al di sotto del percorso del fiume Lima, è rappresentata la Valleriana con i suoi dieci borghi fortificati, dei quali Pontito è quello situato più a settentrione. All’inizio dell’estate del 1513, l’intera Valleriana è occupata e sconquassata da armati Fiorentini; la scorribanda, di cui i Governanti di Firenze si dichiarano all’oscuro, è compiuta con violenze e ruberie e dà avvio ad una serie di eventi che indurranno i Governanti Lucchesi a riporre le proprie fiduciose speranze, per la composizione di ogni dissidio, nel nuovo pontefice Leone X.

CAPITOLO 4

DELLA RESTITUZIONE AI LUCCHESI DEL CASTELLO DI PONTITO E DELLE ALTRE TERRE OCCUPATE DAI FIORENTINI

L'eccelsa repubblica Fiorentina, liberamente e senza spesa alcuna, consegna ai Lucchesi il castello⁽¹⁾ di Pontito⁽²⁾, le terre, le fortezze e tutti i luoghi che le sue truppe hanno occupato, o che abbiano altrimenti soggiogato o che in seguito dovessero soggiogare, a far tempo dalle calende d'agosto ultimo scorso⁽³⁾ fino al presente giorno⁽⁴⁾ e comunque prima che avvenga la restituzione delle fortezze di Pietrasanta e di Motrone di cui si parlerà più sotto, con questa condizione aggiunta: che a tutti quanti gli uomini, sia del detto castello di Pontito, quanto degli altri luoghi, che abbiano complottato o si dica lo abbiano fatto a danno della repubblica Lucchese, sia accordato il perdono e l'impunità.

(1) Nel testo del Lodo, il lemma latino “castrum” è utilizzato undici volte ed è riferito, in ordine di ricorrenze, a Barga, Pietrasanta, Pontito, Motrone, Galliciano, Bolognana, Cardoso e Sommacolina. Per una corretta interpretazione del vocabolo, mi sono attenuto pertanto alle raccomandazioni in merito formulate da Franco Cardini (CARDINI 1990, pg. 24): «Castrum e Castellum hanno... parecchie accezioni, e possono indicare ora un insediamento fortificato a carattere esclusivamente guerriero, ora un centro demico fornito di cinta muraria e di apparati fortificativi, ora un recinto adibito a deposito di derrate alimentari e di beni di vario tipo e usato a livello circostanziale come luogo di concentramento e di rifugio, ora infine la dimora fortificata e costituente un segno visibile di autorità, prestigio e potere giurisdizionale nella quale risiedeva un personaggio dotato di autorità nell'area della quale il castello stesso era centro. Ne consegue che gli studiosi, i quali sono abituati ad appoggiare le loro ricerche soprattutto su fonti scritte, non potranno limitarsi a confidare nella parola castello, ma dovranno sforzarsi di andar oltre ad essa e scoprire volta per volta, nei concreti casi che cadranno sotto la loro attenzione, le funzioni ed i contesti in cui tale parola viene usata. Ogni generalizzazione al riguardo potrebbe rivelarsi pericolosa»; ed anche, quale ulteriore nota di chiarificazione, da Mario Lopes Pegna (LOPES PEGNA 1976, pg. 10): «È necessario fare una preventiva e chiarificatrice distinzione fra castelli, rocche e “terre murate”. Queste ultime sono rappresentate in Garfagnana, da alcuni piccoli paesi sorti su colline e pendici montane ed abitati, in genere, da scarsa popolazione. Tali “centri d'altura” – come potremmo definirli con obiettiva evidenza – furono muniti, nel XIII-XIV secolo, di modeste difese accessorie, costituite da una limitata cerchia muraria realizzata in blocchi di pietra, con una sola porta d'accesso. Poiché il terreno in ripida pendenza isolava già di per se stesso il paese, non veniva scavato il fosso tutt'intorno alle mura».

(2) PONTITO, patria del medico, letterato e storico Lazzaro Papi (1763-1834, *Lettere sulle Indie orientali, I Commentari della rivoluzione francese* e la prima traduzione italiana del *Paradiso perduto* di John Milton) (BOCCI 2005, pgg. 15-21), nonché terra di origine di molti figurinai (con il qual termine si comprendono le arti del figurista, del gessaio e del venditore di gessi, statuine e mammalucchi) (BOCCI 2004, pgg. 66-69) è frazione del comune di Pescia (Pistoia), situato nella parte più settentrionale della Valleriana (talora “Valdriana”, “Valle Riana”, “Valle Ariana”, altrimenti “Svizzera pesciatina”). Nel corso dei secoli, anche in questa vallata, come pure in quella del fiume Serchio ed in Versilia, parti principali sullo scenario del Lodo di Leone X, si realizzò una distribuzione “ad intarsio ondilineo” dei domini, per cui, dei suoi dieci borghi, Medicina, Fibbialla, Aramo, San Quirico, Stiappa e Pontito furono per più tempo sottoposte al dominio del governo Lucchese; mentre Pietrabuona, Castelveccchio, Sorana e Vellano a quello Fiorentino (BOCCI 2005, pgg. 6-9).

Gli avvenimenti che portarono all'insediamento dei Fiorentini nel “castello” di Pontito ed alla sua restituzione ai Lucchesi, come il Lodo precettava, si svolsero tutti, con ritmo incalzante, nell'estate del 1513.

Come infatti espone il Mazzarosa, i soldati fiorentini avevano cominciato “ad infestare il Lucchese fino dal gennajo di quest'anno” e “... seguitava questa ladronaja con grandissimo danno ed incomodo dei nostri. Inutile essendo stato il richiamarsene a Firenze, si mandò (oratori) a Roma dal Papa, a supplicarlo che ponesse un termine a questi mali. Niente si conchiudeva” (MAZZAROSA 1842, pgg. 39-40).

Al riguardo, precisa il Civitale: “...fatta la festa di San Giovanni, cominciarono a far prede e scorrerie nel paese di Lucca et infinite altre ingiurie ad uso di guerra senza saputa nessuna. ... l'ingiurie talvolta crescevano, et hora in una banda et hora in un'altra si scoprivano genti a danno delli habitatori di questo

dominio. Al fine mossero molte genti d'arme et entrarono nella vicaria di Valdriana; e con improvvisi assalti presero Pontito, il quale presto si arrese, brugiarno la Stiappa perché si tenne forte quanto potette, e venendosene a Villa Basilica, quella espugnarono con tutto il resto della vicaria sbigottiti, e parte presero a stanze de Fiorentini, benché la terra di Villa in pochi giorni per forza d'arme si riebbe" (CIVITALE 1988, vol. II, pgg. 375-376).

Ad aggravare ancor più la situazione e ad appesantire la ambasce dei governanti Lucchesi, contribuì inoltre la riaccensione della secolare vertenza sul monte di Gragno, a causa della quale *"alcuni Lucchesi ammazzarono due Barghigiani, e tolsero loro per certa vendetta alcune delle loro cose. La qual occasione, parendo con ciò d'haver violata la confederazione, ricordandosi i Fiorentini che i Lucchesi tenevan di loro Mutrone e Pietrasanta, riceverono come venuta dal Cielo. Et ordinato a Matteo Bartoli, podestà di Pistoia, che con fanti comandati di Pistoia e di Pescia a' danni de' Lucchesi s'inviasse* (n.d.a.: una spedizione punitiva), *in pochissimi giorni tolsero loro tredici piccoli castella, facendo loro intendere, che non si asterrebbero di proceder oltre a' loro danni, se le cose ingiustamente da loro possedute non restituissero*" (AMMIRATO 1641, pg. 314).

Esasperati, ma al tempo stesso intimoriti per le sobillazioni dei Fiorentini e le loro continue pressioni a riavere i due "castelli" versiliesi (TOMMASI 1847, pg. 370), i senatori Lucchesi diedero *"il 12 luglio 1513 un mandato libero liberissimo al Pontefice ... usando anche parole di fiducia nel chiamarlo padre e protettor vero della repubblica"*. Il quale, pronunciando il suo Lodo al 29 settembre, pretese innanzitutto il ritorno alla pace ed alla concordia dei governi e delle comunità, con la restituzione a Lucca, non solo dei "castelli" ghermiti poc'anzi dai Fiorentini e nominalmente rappresentati da quello di Pontito, ma anche di tutte le prede rapinate nel corso delle scorribande del giugno precedente in Valleriana, nella vicina Val di Lima, in Valdinievole ed altrove nel contado lucchese.

Quindi: pace, concordia, ma anche reciproco perdono per le offese subite ed impunità per quanti, nel corso delle vicende, si fossero resi partecipi di azioni di ribellione o di tradimento.

Dalle carte conservate nell'Archivio Statale di Lucca (ASLU, *Capitoli*, 42, 16 settembre 1513, ex Tarpea: armario 7, n. 132, pgg. 187-188), sappiamo inoltre che il perdono per Pontito avvenne già prima della proclamazione del Lodo, e precisamente il 16 settembre e con queste parole (traduzione dell'autore):

RECUPERO E PERDONO DEL CASTELLO DI PONTITO

«È contenuto nel Libro delle Riformagioni dell'illustre Consiglio Generale della magnifica città di Lucca nella cancelleria dei magnifici Signori Anziani della detta magnifica città di Lucca, sotto pubblica e fedele custodia, tra tutti gli altri atti quanto sotto riportato:

Nell'anno della Natività del Signore 1513, indizione prima, il giorno 16 settembre.

Convocato e congregato il magnifico consiglio generale (...) fu proposto dal nobile signore Michele Burlamacchi magnifico gonfaloniere di giustizia:

Gli eccelsi signori Fiorentini presero il castello di Pontito; poiché gli uomini del medesimo si ribellarono a noi e poiché essi temono a ritornare sotto la nostra giurisdizione a causa della dedizione fatta, sembrerebbe giovevole concedere loro il perdono affinché possano conoscere la clemenza del nostro Senato.

La proposta fu discussa e prevalse, nonostante diciannove pallottole contrarie trovate (n.d.a.: nel bussolotto).

Con l'autorità ed il potere più ampio, di propria iniziativa del presente magnifico Consiglio, tenuto conto della qualità dei tempi presenti e di quanto grande sia sempre stata la clemenza del nostro presente Senato, s'intenda come deliberato e sia:

agli uomini del comune di Pontito, che poco tempo fa si separarono dalla nostra comunità ribellandosi ad essa, da ora come da allora, e da allora come da ora, facendo ritorno all'obbedienza nostra e della nostra comunità assieme al castello ed al fortilizio di Pontito, siano concessi il perdono e l'indulgenza per così grande crimine, con i pieni poteri del presente magnifico Consiglio, nonostante qualche opposizione».

(3) dalle calende dell'agosto ultimo scorso, cioè dal primo agosto. Stupisce un poco questo termine "a quo", in quanto, come abbiamo potuto leggere nella nota precedente, l'occupazione dei tredici borghi, compreso Pontito, le contemporanee scorribande e rapine di "gente armata" fiorentina erano iniziate per alcuni storici, come l'AMMIRATO ed il CIVITALE, ma anche per i documenti, con il giugno del 1513 (il MAZZAROSA, addirittura, fa iniziare le militaresche azioni nel gennaio precedente). Comunque sia, nessuno dei presenti alla pronuncia del lodo, in particolare gli oratori lucchesi, trovò modo di eccepire e, per il resto, sappiamo che i borghi, o castelli furono restituiti, assieme ai frutti delle rapine compiute, come può leggersi nel Capitolo successivo.

(4) 29 settembre 1513, giovedì, "giorno della festività di San Michele Arcangelo".

[Capitulum V]

Item Quod eadem Respublica Florentina predas quaslibet Armentorum pecorum Animalium et rerum cuiusvis generis undecumque abactas Lucensibus dominis eorumve subditis reddi et captivos liberari sine dispendio ullo quam ocyssime^(a) dabitur curet Ita quod nichil a Calendis Iunii proxime preteriti usque in diem consignationis Petrasancte et Mutroni^(b) ut infra faciende prede nomine occupatum retineatur Nec tamen propterea possit consignatio retardari Sed si ante ipsam prede^(c) non essent integre restitute teneantur Illustres domini Florentini omni industria procurare ut plene et cum effectum restituantur vel si forte per occupatores distracte vel consumpte non extarent equipollens earum precium^(d) remuneretur Concedendo Lucensibus ipsis et eorum subditis executionem omnem realem et personalem contra detentores^(e) quoscumque occupatoresve ipsarum predarum Quo ad animalia sua omnia et res recuperent Quod si ne sic quoque proprium consequantur Censuras in amplissima forma eisdem ex hoc tempore contra detentores concedimus Ita quod domini Florentini sub excommunicationis late sententie pena censuras ipsas publicare et^(f) publicari iubere quibus in locis et contra quos a Lucensibus desideratum fuerit teneantur Quod vicissim a Lucensi republica et illius magistratu circa predas Florentinis eorumve subditis ablatas sub eadem pena fiat

(a) nello scrivere l'espressione "*sine dispendio ullaque occisione*" (come correttamente si legge in tutte le altre copie), l'amanuense compie una serie di curiosi errori di scrittura o copiatura, risultandone l'espressione così alterata: "*sine dispendio ullo quam ocyssime*"; in PAOLI PUCETTI 1939, pg. 35, è riportato "*ocyssione*", ma non così sta scritto – (b) vedi nota b del Capitolo 4 – (c) l'amanuense romano così interpreta il riferimento temporale alla restituzione delle prede (sottintendendo la parola "*consignationem*" dopo "*ipsam*"), mentre in tutte le copie sta scritto "*sed si antea ipsae predae non essent integre restitutae*": comunque, il significato non cambia – (d) sta per "*pretium*" – (e) "*detemptores*" nelle copie, ma erroneamente – (f) "*publicare et*" è assente nelle copie.

115
Nota delle prede. fatte dalla subditi
delli ex celsi signori fiorentini alli
subditi de signor hugesi in la via d.
caldaviana da calende giugno 1513 magna era
a prete barto. rettore della chiesa di poggio
da maito bertoli li fanno resumare come 3.
danno stimate _____ de 3. 8
Ita ste 12 di farina abot. 13 lo ste motta - de 2. 6 10.
Ita 100 di formaggio che altri lo retto
sono _____ de 1. 8 2 1.
Ita come 20 di legna di terra motano 11. de 6 6 0.

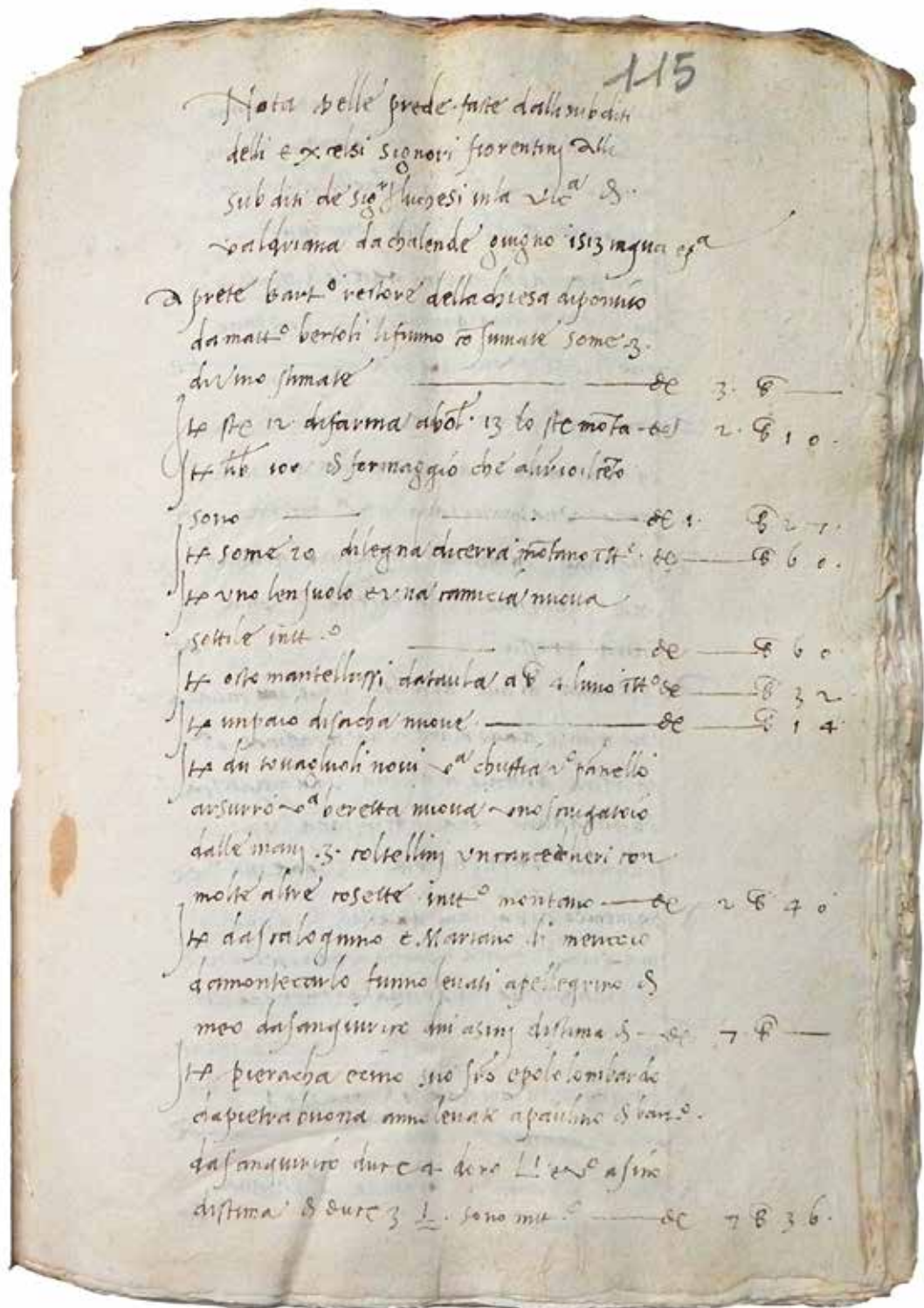


Figura 6 – «Nota delle prede fatte dalli subditi delli excelsi signori fiorentini alli subditi de' signori lucchesi in la vicaria di Valdriana da chalende giugno 1513 in qua». Nell'Archivio Statale di Lucca (Capitoli, volume 42, pgg. 115 e seguenti), sono conservati gli elenchi delle prede e delle ruberie compiute da "gente armata" fiorentina nel dominio lucchese a far tempo dal primo di giugno del 1513 nel dominio lucchese. Le zone interessate, come si può leggere in nota al presente Capitolo, furono le vicarie di Valleriana, Coreglia e Castiglione, nonché le Sei Miglia e la Val di Lima; ma anche, e fino all'autunno successivo, la marina di Camaiore, Capannori e Porcari. Desta meraviglia e sorriso l'imputazione eufemistica delle reiterate violenze e ruberie ai "sudditi degli eccelsi Signori Fiorentini", ma le continue azioni militaresche perpetrate dai Fiorentini a danno delle popolazioni di confine, pur logoranti e sleali, non consentivano al governo di Lucca ed ai suoi ufficiali di esprimersi altrimenti con un vicino così potente, per di più in un documento appositamente compilato e da esibire per la restituzione del maltolto.

CAPITOLO 5

DELLA RESTITUZIONE DELLE PREDE E DEI PRIGIONIERI

La repubblica Fiorentina procuri che sia resa ai Signori Lucchesi e ai loro sudditi qualsiasi preda di armenti, pecore, animali e cose di qualunque genere e in qualunque luogo rubate⁽¹⁾ e che siano liberati i prigionieri senza costo e senza uccisione, in modo tale che, a partire dalle calende di giugno ultimo scorso⁽²⁾ fino al giorno della consegna di Pietrasanta e di Motrone⁽³⁾ – da compiersi come più sotto descritto –, nulla sia trattenuto in possesso a titolo di preda.

Ma per questo motivo la consegna medesima non possa tuttavia essere ritardata.

Anzi, qualora prima di essa le prede non fossero restituite integre, siano tenuti gli illustri Signori Fiorentini a procurare con ogni zelo affinché esse siano pienamente e concretamente restituite; altrimenti, se per caso esse non ci fossero più in quanto distrutte o consumate dai predatori, sia remunerato il loro equivalente prezzo, concedendo agli stessi Lucchesi e ai loro sudditi ogni azione reale e personale contro i detentori delle prede stesse o qualsiasi dei predatori, fino a che possano essi recuperare ogni loro animale e cosa.

Ma qualora anche così non ottenessero quanto loro spetta, concediamo ai medesimi la più ampia facoltà di giudizio, a partire da questo giorno⁽⁴⁾, nei confronti dei detentori.

Di conseguenza, i Signori Fiorentini siano obbligati, sotto la pena di scomunica “latae sententiae”⁽⁵⁾, a pubblicare le stesse censure⁽⁶⁾ ed a farle pubblicare in quei luoghi e contro coloro che dai Lucchesi fosse richiesto; reciprocamente e con la stessa pena, quanto detto venga fatto dalla repubblica Lucchese e dal suo Magistrato per quanto concerne le prede rapite ai Fiorentini od ai loro sudditi.

(1) Dopo mirata ricerca, dalle carte conservate nell'Archivio Statale di Lucca sono stati cavati questi documenti, la cui lettura ci permette di conoscere la consistenza delle prede, i luoghi della consumata rapina e, quindi, il nome di qualcuno dei tredici borghi e “castelli” menzionati, nella nota 2 del Capitolo precedente da Scipione Ammirato.

Del primo elenco, trascivo anche la parte iniziale (ASLU, *Capitoli* 42, 1 giugno 1513, ex Tarpea, armario 7, n. 138, pgg. 115-164), poiché si riferisce alle prede, o “rubberie”, rapinate in Pontito, a completamento delle notizie raccolte nella suddetta nota del Capitolo precedente:

NOTA DELLE PREDE FATTE DALLI SUBDITI DELLI EXCELSI SIGNORI FIORENTINI ALLI SUBDITI DE SIGNORI LUCCHESI IN LA VICARIA DI VALDRIANA DA CHALENDE GIUGNO 1513 IN QUA (pgg. 115-134)

«A prete Bartolomeo rectore della chiesa di Pontito, da Matteo Bertoli li funno consumate some 3 di vino ... Item, staie 12 di farina, a bolognini 13 lo staio ... Item, libbre 100 di formaggio ... Item, some 20 di legna di cerra ... Item, uno lenzuolo et una camicia nuova sottile ... Item octo mantelluzzi da taula ... Item, una paio di sacha nuove ... Item due tovagliuoli novi, una chuffia, uno pannello azzurro, una beretta nuova, uno sciugatoio dalle mani, tre coltellini, uno cantellieri (n.d.a.: candeliere) con molte altre robette».

NOTA DELLE PREDE STATE FATTE DALLI BARGHIGIANI ET ALTRI SUBDITI DELLI EXCELSI SIGNORI FIORENTINI DALLE CALENDE DI GIUGNO PROXIMO PASSATO 1513 IN QUA ALLI HOMINI DELLA VICARIA DI CORELIA (pgg. 139-147);

idem per la VICARIA CASTIGLONI (pgg. 149-156);

NOTA DI PREDE FATTE IN VICARIA DI VALDILIMA DA CALENDE DI GIUGNO PROXIMO PASSATO IN QUA DALLI SUBDITI DELLI EXCELSI SIGNORI FIORENTINI (pgg. 157-164).

E da ASLU, *Capitoli* 42, 1 giugno 1513 (ex Tarpea, armario 7, n. 137), pgg. 53-110:

NOTA DELLE PREDE FACTE A PERSONE PARTICOLARI DELLE SEI MIGLIA DALLE GENTE ET SOLDATI DELLI EXCELSI SIGNORI FIORENTINI DA CALENDE GIUGNO PROXIMO PASSATO 1513 IN QUA ET PRIMA: CASTIGLIONCELLO ..., SAN MARTINO IN COLLE ..., GRAGNANO ..., PONTE SQUARCIABOCCONI ..., SAN GENESIO ..., SAN GROMIGNO ..., PETROGNANO ... CAMIGLIONI ..., SAN LORENZO IN VACCOLI ..., RUOTA ..., SANTA MARIA A COLLE ... (pgg. 55-74);

NOTA DELLE PREDE FACTE PER LI SOLDATI FIORENTINI DALLA MARINA DI CAMAIORE ET LUOGHI CIRCUMVICINI DA CALENDE GIUGNO 1513 IN QUA (pgg. 75-78);

NOTA DI TUTTE LE BESTIE PREDATE IN PORCHARI ADI 30 GIUGNO 1513 IN GIOVEDÌ MATTINA CIOE ..., MATRAIA ..., COMPITO ..., SAN GENARO ..., SAN GROMIGNO ..., COMPITO ..., VIAREGGIO (pgg. 79-84).

E da ASLU, *Capitoli* 42, 22 novembre 1513 (ex Tarpea, armario 7, n.° 139), pgg. 175-179:

ANNO DALLA NASCITA DEL SIGNORE 1513 INDIZIONE II (n.d.a.: correttamente, indizione prima), IL GIORNO 22 DI NOVEMBRE. NOTA DELLE BESTIE PREDATE NELLA MARINA DI CAMAIORE DAI SOLDATI DEGLI ECCELSI FIORENTINI IL GIORNO 5 LUGLIO 1513 ...

SEGUE LA *CORROBORATIO* NOTARILE, MA PRIVA DEL *SIGNUM TABELLIONIS*

(2) dal primo giugno 1513.

(3) consegna che sarebbe avvenuta il giorno 11 ottobre 1513, martedì, come testimoniato in figura 19.

(4) 29 settembre 1513, giovedì.

(5) La scomunica (*“excommunicatio”*) del diritto canonico, la più grave delle pene per la quale una persona viene esclusa dalla comunione dei fedeli e non solo prerogativa della Chiesa Cattolica Romana, ma prevista anche dai riformisti Lutero e Calvino (con distinzioni fra loro), poteva essere comminata con la duplice formula *“ferendae sententiae”* (letteralmente, *“di sentenza ancora da pronunciare”*) e *“latae sententiae”* (letteralmente, *“di sentenza emessa, o già pronunciata”*). Nel primo caso, la scomunica è pena contemplata nel codice di diritto canonico ed è applicata mediante apposita sentenza giudiziaria o decreto amministrativo; con la formula assai più grave della *“latae sententiae”*, invece, la scomunica colpisce automaticamente il membro della comunità ecclesiale per il solo fatto (*“ipso facto”*) che abbia commesso uno specifico delitto già definito o codificato (CHIAPPETTA 1988, vol. II, pgg. 452-457).

Nel nostro caso, i governanti Fiorentini o Lucchesi che non avessero rese pubbliche le censure canoniche contro coloro che non avessero restituito i frutti delle recenti scorribande e *“ladronerie”* in campo avverso, così come ordinato nel presente Capitolo, sarebbero addirittura incorsi nella gravissima pena, emendabile solo dal pontefice stesso, della scomunica *“latae sententiae”*.

(6) Per *“censura”* si deve intendere la pena ecclesiastica, giuridicamente pubblica, mediante la quale una persona battezzata che abbia commesso un delitto e perseveri nello stesso, viene privata di alcuni beni spirituali fintantoché, avendo receduto dalla perseveranza, non venga assolto (CHIAPPETTA 1988, vol. II, pg. 452).

Nel nostro caso, essendo comminata la scomunica con la formula *“latae sententiae”*, tale assoluzione poteva essere concessa, come sopra detto, unicamente dal sommo pontefice.

[Capitulum VI]

Item^(a) quod domini Lucenses Illustri dominio Florentinorum sive eius commissariis ad hoc destinatis consignent possessionem oppidorum Petrasancte et Mutroni^(b) cum Arcibus et pertinentiis eorum Universis intra Duodecim dies post latum hoc laudum immediate sequentes.^(c) Que consignatio fieri intelligatur sine preiudicio quorumvis Iurium partibus ipsis ante annum domini Millesimum quadringentesimum nonagesimum quartum^(d) qualitercumque competentium quibus preiudicare nullo pacto intendimus sed integra et inlesa partibus reservamus nec cuiquam alteri qui super eisdem Ius et Iurisdictionem habere pretenderet preiudicare intendimus illorum vero hominibus quibuscumque a dominis Florentinis venia et impunitas detur ut supra in Lucenses est expressum

Liceat autem Communitati Lucensi munitionem universam et Tormenta sua Bellica cuiuscumque generis ex oppidis ipsis ante consignationem in urbem suam vel quocumque maluerit sine impedimento asportare

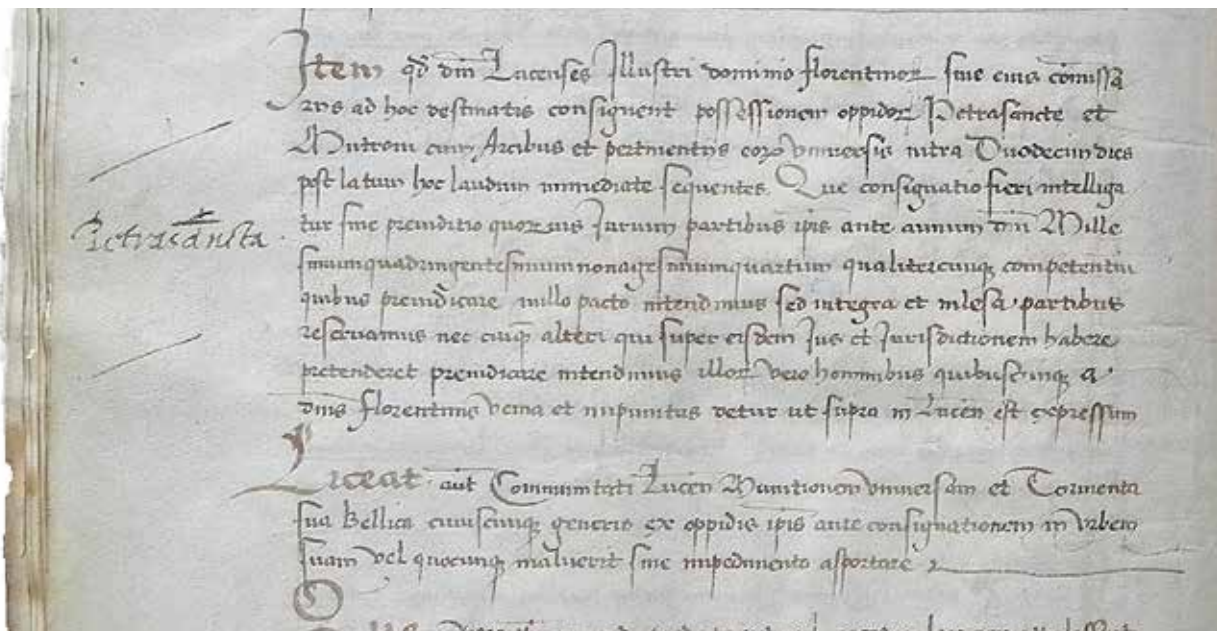


Figura 7 – Il primo capoverso del Capitolo VI. Senza alcun preambolo e con la drastica perentorietà di tre righe e mezzo, la sentenza impone ai “Signori Lucchesi” l’amaro boccone della immediata consegna a Firenze degli “*oppida*” di Pietrasanta e Motrone con le loro rocche e pertinenze dopo secoli di scontri bellici, assedi, scorribande e controversie diplomatiche.

Que vero ipsi in opida^(e) predicta et eorum arces ac loca non attulissent sed a dominis Florentinis posita reperissent integre relinquant Quorum partem si forte alio exportassent vel in proprium vertissent commodum eam reddere vel equivalens restituere compellantur Quod si Galli Cumprimo^(f) et cum Secundo dicta oppida possedere^(g) aliquod ex iis distraxissent aut dissipassent ad eorum Restitutionem Lucenses compelli nolumus Et de hoc quidem ipsorum Iuramento et primi ac Secundi ingressus Inventario stari mandamus Ita quod si aliquo fefellerint vel Tormenta et munitiones inibi Inventas ex fide non restituerint excommunicationis maioris sententiam ipso facto incurrant A qua nisi Romani Pontificis ore absolvi non possint illis tamen ante ut dictum est integre restitutis

(a) sul margine sinistro del foglio, la scritta: «*Petrasancta*» interposta a due sbarre – (b) vedi nota b del Capitolo 4 – (c) il “punto” (“.”) che precede è il secondo dei due soli segni di punteggiatura presenti in tutto il manoscritto del Lodo; l’altro, un “due punti” (“:”), lo abbiamo visto al Capitolo 4 – (d) l’anno è indicato a tutte lettere e senza spazi; ovviamente, nella nostra trascrizione li riportiamo divisi dagli spazi usuali – (e) anziché “*oppida*”, in quanto l’amanuense dimentica il segno di abbreviazione per la doppia consonante “*p*” (così pure nella trascrizione in PAOLI PUCETTI 1939, pg. 36) – (f) sta per “*cum primo*” – (g) il verbo “*possedere*” è qui usato con funzione di sostantivo, cioè come infinito sostantivato, o nominale.



Figura 8 – Il “Marzocco del Covoni” in via della Rocca in Pietrasanta. Sul modello del Marzocco di Donatello (Donato di Niccolò di Betto Bardi, 1386-1466) di piazza della Signoria in Firenze ed a sancire il dominio del popolo fiorentino, sono state collocate nelle città soggette, in prossimità dei palazzi ove si amministrava la giustizia civile e penale (i cosiddetti Palazzi Pretori, o dei Priori, o dei Capitani di Giustizia, a seconda dei luoghi e degli statuti), le raffigurazioni dell’animale araldico protettore della città di Firenze e simbolo del suo potere. A Pietrasanta (ma tuttora anche a Barga, Castiglion Fiorentino, Cutigliano, Firenzuola, Larciano, Monte San Savino, Pomarance, Poppi, Sinalunga, Volterra), la presenza del Marzocco ricorda il dominio di Firenze sulla città e le sue “pertinenze” a far tempo dalla promulgazione del Lodo di Leone X; e lo fa, perentoriamente, con questa doppia metafora “*Restituit profugum quon / dam Leo papa leonem / stare dedit praetor / Covonius vigilem / MDXXIII*” (“*Papa Leone ricollocò al suo posto il leone che fu esule. Il pretore Covoni gli impose di rimanere e vigilare. 1524*”). Vale a dire: dopo un “esilio” durato diciannove anni (tanti ne sono intercorsi dalla donazione del 1494 di Piero de’ Medici al re di Francia Carlo VIII), il “leone” è tornato a Pietrasanta per opera del papa fiorentino e farà buona guardia. Così infatti è avvenuto.

CAPITOLO 6

DELLA CONSEGNA DI PIETRASANTA, MOTRONE E LORO PERTINENZE

I Signori Lucchesi consegnino all'illustre governo Fiorentino, o ai suoi commissari appositamente incaricati, il possesso delle fortezze di Pietrasanta e di Motrone con le rocche e tutte quante le loro pertinenze entro dodici giorni immediatamente seguenti la promulgazione di questo lodo⁽¹⁾.

Resti inteso che tale consegna avviene senza pregiudizio di qualsiasi diritto a qualsiasi titolo spettante alle parti medesime prima dell'anno del Signore 1494⁽²⁾, alle quali non intendiamo con alcun patto recare pregiudizio, ma tali diritti li conserviamo alle parti integri e non lesi; altresì, non intendiamo recare pregiudizio a chiunque altro sopra le stesse fortezze pretenda avere diritto e giurisdizione, ma a qualunque abitante di esse sia concessa dai Signori Fiorentini grazia e impunità, come sopra è stato espresso nei confronti dei Lucchesi.

Da quelle stesse fortezze, prima della loro consegna e senza impedimento, sia pure lecito alla comunità Lucchese portar via nella propria città, o in qualunque luogo essa preferisca, ogni proprio lavoro di fortificazione e le proprie macchine da guerra di qualunque genere; qualora però gli stessi Lucchesi non ne avessero portate nelle fortezze predette, nelle proprie rocche e luoghi, ma le avessero trovate perché ivi collocate dai Signori Fiorentini, le lascino integre e se parte di esse le avessero portate altrove o rivolte a proprio vantaggio, siano essi obbligati a renderle o a restituirne l'equivalente.

Qualora poi i Francesi, con il primo ed il secondo possesso⁽³⁾ di dette fortezze, ne avessero qualcosa allontanato o dissipato fra esse, non vogliamo che i Lucchesi siano obbligati alla loro restituzione; e pertanto, su giuramento dagli stessi prestato, ordiniamo che ci si attenga all'inventario del primo e del secondo ingresso⁽³⁾, in modo tale che, se avessero ingannato in qualcosa o non restituissero lealmente le macchine da lancio e le munizioni ivi stesso trovate, incorrano essi, "ipso facto", nella sentenza di scomunica maggiore⁽⁴⁾, dalla quale non possono essere assolti se non per bocca del Pontefice Romano, ma non prima di aver restituito integralmente quelle cose, come si è detto.

(1) La consegna di Pietrasanta e delle sue "pertinenze" è avvenuta, di fatto, il giorno 11 ottobre, martedì, del medesimo anno 1513 (vedi Figura 19 al Capitolo 26).

(2) Per disciplinare i reciproci rapporti sotto l'aspetto militare e commerciale, nel corso dei secoli le due città-stato di Firenze e Lucca hanno fatto più volte ricorso a patti, leghe e trattati di amicizia. Nella partizione dei *Capitoli* dell'Archivio di Stato di Lucca, è conservata questa serie di scritture, in larga misura provenienti dalla *Tarpea*, l'antico archivio segreto della Repubblica: Capitoli 28, 21 luglio 1184: "*Lega fra i Comuni di Lucca e di Firenze*" – Capitoli 31, 24 ottobre 1371: "*Lega fra il Papa, Fiorentini, Pisani, Senesi, Lucchesi e Aretini*" – Capitoli 23, 19 luglio 1395: "*Lega fra i Comuni di Lucca e di Firenze*" – Capitoli 35, 30 agosto 1433: "*Restitutio castrorum facta Lucensibus per dominos Florentinos*" – Capitoli 35, 28 aprile 1438: "*Lega e capituli fra Firenze e Lucca*" – Capitoli 20, 27 marzo 1441: "*Liga contracta inter nos et Florentinos*" (anche: Capitoli 35, 27 marzo 1441: "*Copia lige sive foederis inter Florentinos et Lucenses*") – Capitoli 20, 12 giugno 1482: "*Liga contracta inter nos et Florentinos*" (anche: Capitoli 39, 12 giugno 1482: "*Lega con li Fiorentini*") – Capitoli 40, 14 novembre 1494: "*Lega con li Fiorentini*" – Capitoli 20, 11 gennaio 1509: "*Liga inter Florentinos et Lucenses et alios*" (anche: Capitoli 27, 11 gennaio 1509: "*Lega fra i Comuni di Lucca e di Firenze*") – Capitoli 45, 22 febbraio 1576: "*Compromesso fra la Repubblica di Lucca e il Duca di Firenze a causa di gabelle*".

Nel corso dei ventotto Capitoli del Lodo, il redattore della sentenza esegue più volte dei precisi riferimenti cronologici in richiamo di tali pregressi accordi, ed in particolare di quelli conclusi negli anni 1494, 1482 e 1441.

Il motivo di tali richiami, ma in particolare questo, riferito al 1494, è evidente: con la sua sentenza

arbitrale, Leone X intende sanare un torto subito dalla sua Patria ripristinando i buoni diritti fiorentini su Pietrasanta, Motrone e pertinenze, militarmente conquistati dopo l'assedio del 1484 e sciaguratamente malversati nel settembre di dieci anni dopo dalla donazione al re di Francia Carlo VIII, compiuta dal fratello maggiore Piero all'insaputa della città, dell'intero fronte marittimo del dominio fiorentino (Livorno, Pisa, Pietrasanta con Motrone e Sarzana con Sarzanello).

Puntualizzando, i richiami agli accordi precedenti si trovano:

per l'anno 1494, solo nel presente capitolo 6, in allusione, come sopra detto, al misfatto di Piero de' Medici ed ai patti conclusi con i Fiorentini in Firenze nel novembre di quell'anno (CIVITALE 1988, vol. II, pgg. 353-354 – MANCINI 1950, pg. 209 – MAZZAROSA 1842, vol. II, tomo IV, pg. 28 – REPETTI 1833-1846, vol. IV, pg. 225 – TOMMASI 1847, pg. 342 – VOLPICELLA 1926, *Narrativa di Pietrasanta*, pgg. 163 e 173-174 – ASLU, *Capitoli*, 7-8-9, *Libri delle Sentenze*, «Narrativa di Pietrasanta», pgg. 19-197 – ASLU, *Capitoli*, 40, pgg. 139-147, che riguarda solamente però la “*consegnatione fatta al Re Carlo del Castel di Montignoso il 1494*”);

per l'anno 1482, nei capitoli 11 (due volte), 15, 16, 19, 20, 21 e 23, in riferimento alla «*liga contracta inter nos et Florentinos*» del giorno 12 giugno (ASLU, *Capitoli*, 20, pgg. 9-19 e *Capitoli*, 39, pgg. 135-151);

per l'anno 1441, nel capitolo 22, per ricordare la stipula, al 27 di marzo, della «*liga sive foedus inter Florentinos et Lucenses*», ossia «*liga inter nos et Florentinos*» (ASLU, *Capitoli*, 35, pgg. 481-508).

(3) Nel possesso delle fortezze di Pietrasanta e Motrone, come già esposto nel capitolo II della Introduzione, i Lucchesi subentrarono ai Francesi in due momenti ravvicinati, e precisamente il 29 marzo 1496 (re di Francia Carlo VIII) e l'11 novembre 1501 (re di Francia Luigi XII). Ad ogni ingresso, veniva compilato un minuzioso inventario di tutto quanto – corredo bellico *in primis* – si trovava al momento nelle rocche, affinché non venisse «*qualcosa allontanato o dissipato fra esso*». Relativamente al passaggio del 1496, sono conservati in Archivio di Stato di Lucca, i seguenti documenti (VOLPICELLA 1926, *Appendice*, pgg. 117-155 – ASLU, *Capitoli*, 7-8-9):

I – Istruzioni ai commissari lucchesi deputati alla ricezione di Pietrasanta, del 28 marzo 1496 (ASLU, *Anziani al tempo della Libertà*, 576).

Ai commissari incaricati alla presa in consegna della piazzaforte di Pietrasanta, tra le altre istruzioni, veniva raccomandato: “... *Item, fate fare li inventarii delle munizioni et robbe che rimarranno in le rocche; et, se li Franciosi havessero robbe per munizioni le quali non venisseno nel conto nostro secondo il contracto facto, havendone uno grande mercato et siando il bisogno nostro, pigliatele per lo Commune nostro et promectete di pagarle, ché haveremo fermo il tucto [che] farete*”.

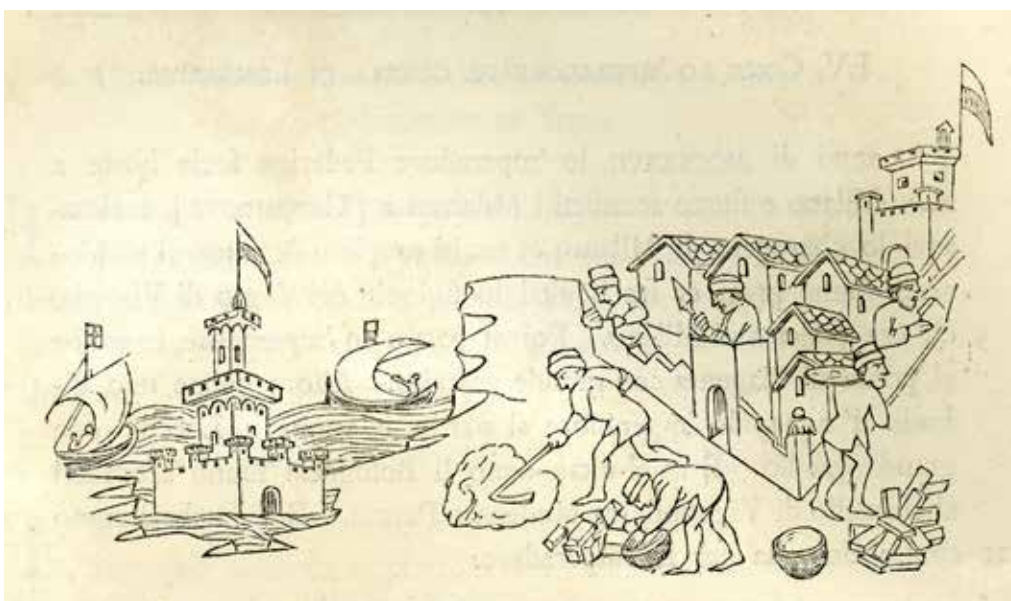
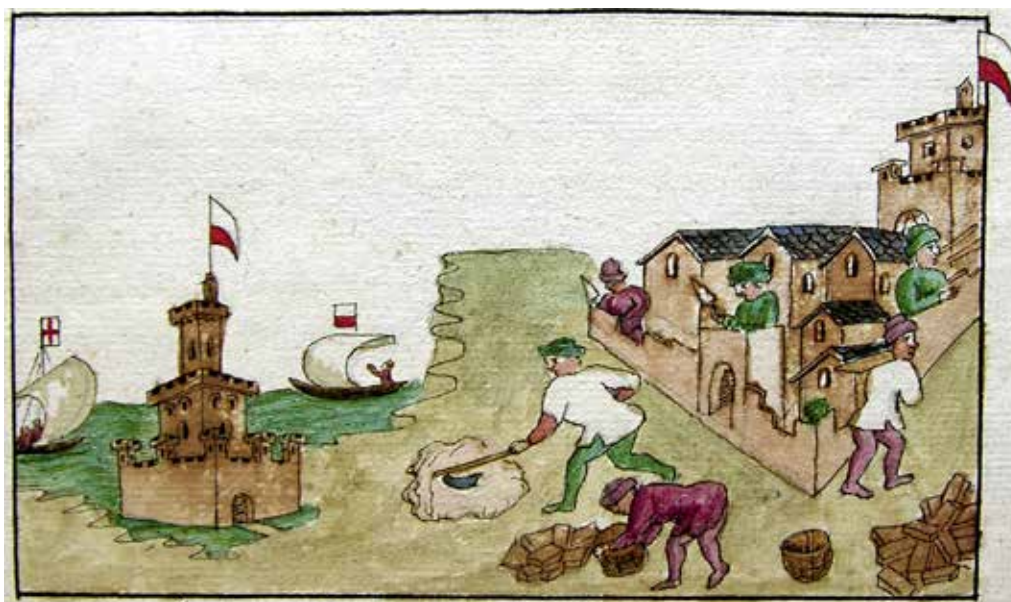
II – Altre istruzioni ai medesimi, dopo due giorni, il 30 marzo 1496 (ASLU, *Anziani al tempo della Libertà*, 445).

Veniva ancora soggiunta questa istruzione: “... *Fate fare inventario di ogni cosa, e gravatene li castellani, e che le cose si assettino a luogi loro per ordine, e non si consumi cosa alcuna se non bisogna, e mandate o portate qua l'inventarii o la copia, acciò li vediamo*”.

III – Inventario del castello e della rocchetta di Pietrasanta, del 1496 (ASLU, *Offizio sopra la munizione di cortile*, 21) e IV – Inventario della rocchetta di Pietrasanta, del 31 dicembre 1496 (ASLU, *Offizio sopra la munizione di cortile*, 21), con l'elenco molto minuzioso di tutte le “robbe” contenute in ogni singola stanza.

(4) Fin dalle *Lettere Decretali* di Gregorio IX (1227-1441), la scomunica (vedi nota 5 al Capitolo precedente) poteva distinguersi anche in “maggiore”, scagliata contro i peccatori perseveranti, gli apostati o gli eretici che, definiti “vitandi” in quanto persone da evitare, erano pertanto esclusi dalla comunità ecclesiale; e “minore”, per la quale i fedeli colpiti, pur conservando la loro appartenenza alla comunione ecclesiale come “tolerati”, venivano privati dei privilegi propri di tale appartenenza, come ad esempio quello di ricevere o celebrare i sacramenti (CHIAPPETTA 1988, vol. II, pgg. 452-457; TRECCANI 2000).

Nel caso contemplato in questo Capitolo, la gravissima “scomunica maggiore” sarebbe stata comminata “*ipso facto*”, cioè con la formula grave “*latae sententiae*” già contemplata nel capitolo precedente, a quei Lucchesi che si fossero impossessati o non avessero restituito “qualcosa” del materiale bellico debitamente elencato nei due inventari redatti in concomitanza del doppio passaggio (1496 e 1501) di Pietrasanta e Motrone dai Francesi ai Lucchesi (vedi nota precedente).



[Capitulum VII]

Item quod Lucenses Cives et eorum subditi universis agris prediis domibus locis actionibus prerogativis Iuribus que aut in ipsis oppidis Patrasancte et Mutroni eorumve Territoriis aut in aliis locis Florentinorum dominio subiectis in presentia habent vel imposterum sunt habituri utantur fruuntur et sine impedimento gaudeant Nec eorum ratione^(a) aliter onerari possint quam Florentini Cives Cum libera facultate credita omnia tam vetera quam nova ubilibet exigendi Quod ipsum et in Florentinis Civibus eorumve subditis aliquid in Lucensi agro aut ditione possidentibus dictum intelligatur

(a) al termine della parola, è cancellata la lettera “m” con un tratto orizzontale e, al di sotto, da tre corte sbarrette.



Figura 9 – Gli “oppida” di Pietrasanta e di Motrone, così come ci appaiono nell’illustrazione originale alla Cronica LIX del Sercambi e in due sue copie fedeli. L’opera storiografica delle *Croniche*, in cui Giovanni Sercambi (Lucca, 1348 – Lucca, 1424) narra gli avvenimenti dal 1164 al 1423, è conservata originale nell’Archivio di Stato di Lucca (*Biblioteca Manoscritti*, ms. 107) e da questa è tratta la prima, conosciutissima immagine relativa alla cronica «*Come Luccha fe fare Pietrasanta*», in cui vediamo in febbrile svolgimento i lavori per la edificazione di Pietrasanta, mentre sul litorale, già da tempo, si erge il fortilizio di Motrone (SERCAMBI 1978, vol. II, pg. 9). Assai meno conosciuta è la vignetta centrale, dal tratto sicuro e dai vividi colori, tratta dalle «*Croniche di parte de i fatti di Lucca, ed altri Stati compilate dal nobil uomo Gio: Sercambi cittadino di Lucca, e dal suo originale esistente nella Cancelleria del Pubblico Palazzo fatte trascrivere con tutte le sue figure dal nobil uomo Tomaso Gaetano Sergiusti cittadino di Lucca l’anno 1765 per mano di Michele Pucci di Lucca*», conservata alla Biblioteca di Stato di Lucca (BSLU, Ms. 1572, pg. 22). La terza, pur essa molto nota, è rappresentata dalla medesima copia, ma al solo tratto, ed è cavata dal capitolo LIX della edizione delle *Croniche* curata da Salvatore Bongi (SERCAMBI 1892-1893, vol. I, pg. 32).

CAPITOLO 7

DELLA CONSERVAZIONE DEI DIRITTI SULLE PROPRIETÀ E SUI CREDITI

I cittadini Lucchesi e i loro sudditi utilizzino, fruiscano e godano senza impedimento di tutti quanti i terreni, poderi, case, luoghi, azioni giudiziarie, prerogative e diritti che attualmente possiedono o acquisiscano in futuro sia negli stessi castelli di Pietrasanta e di Motrone, che nei loro territori, o negli altri luoghi soggetti al governo dei Fiorentini, e sulle loro ragioni non possano essere gravati diversamente dai cittadini Fiorentini, con libera facoltà di poter esigere ovunque vogliano ogni loro credito, sia vecchio che nuovo; e resti inteso come lo stesso valga anche per i cittadini Fiorentini o loro sudditi che possiedano qualcosa nel territorio o dominio lucchese.



[Capitulum VIII]

Item quod officiales dominorum Florentinorum in opido (a) Petrasancte Iuri reddendo prepositi Lucensibus Civibus et subditis in universis causis et litibus pro tempore emergentibus Ius summarium et expeditum perpetuis deinceps temporibus administrent

(a) come in precedenza, manca il segno di abbreviazione in corrispondenza della lettera “p”.



Figura 10 – I luoghi dell’amministrazione della giustizia in Pietrasanta per Lucca e Firenze: dal palazzo del Vicario al palazzo Pretorio. I magistrati che in antico amministravano la giustizia civile e penale in Pietrasanta in nome del governo lucchese, in periodi comunque non sempre ben individuabili, avevano la loro sede nel palazzo del Vicario, quello che fin dal 1300 era rappresentato da Castel Leone. Al riguardo, scrive infatti Vincenzo Santini nei suoi *Commentarii* manoscritti conservati in Archivio Storico di Pietrasanta: «Nel 1300 è nominato Castel Leone di Pietrasanta ove rendeva ragione pel Comune di Lucca Benardo Rosellini ... Vuolsi che la prima ubicazione di questa fabbrica fosse incontro la Porta Ghibellina sull’angolo meridionale della Piazza tra la via di Santa Francesca [n.d.a.: attuale via padre Eugenio Barsanti] e l’orologio [l’attuale Torre omonima], come porta dell’antico fabbricato a grandi arconi di mattone sembrava indicarcelo prima che venisser distrutte per i recenti abbellimenti: ivi almeno vuolsi dalla pia tradizione che fosse situata la Madonna del Sole nella guardiola delli sbirri...» (ASCP, Fondo Vincenzo Santini, filza 2909, “Memorie della Versilia [I]”, ad vocem “Palazzo Pretorio”). Il Sercambi, che ben conosceva Pietrasanta per avervi svolto le funzioni di ufficiale addetto alle gabelle del sale per il governo lucchese allo spirare del Trecento, proprio nella stessa posizione descritta dal Santini – di rimpetto alla porta ghibellina, aperta e dotata di roccetta e ponte levatoio da Castruccio Castracani – colloca un palazzo dall’alta torre con la balzana lucchese bianca e rossa, a significare che lì si esercitavano le funzioni per quel governo: si può pertanto verosimilmente immaginare che quel pubblico palazzo volesse rappresentare l’antico Castel Leone. Dopo di che, ed in epoca non precisabile, il palazzo ove si esercitava la giustizia in nome dei Governanti, fu trasferito nel Palazzo di Perotto, o dello Strego, l’attuale Palazzo Pretorio. Nella illustrazione centrale si osserva l’antico palazzo del Vicario, nella sua moderna trasformazione e, a sinistra sul fondo, l’attuale Teatro Comunale, già Palazzo Pretorio ed in quella di destra, rispettivamente, l’antico palazzo del Vicario nella sua moderna trasformazione e l’attuale Teatro Comunale, già Palazzo Pretorio. Nella illustrazione di destra il Palazzo Pretorio è mostrato con l’immaginaria ricollocazione fotografica, realizzata dall’autore, degli antichi stemmi dei capitani di giustizia fiorentini.

CAPITOLO 8 DELLA ISTITUZIONE DEI CAPITANI DI GIUSTIZIA IN PIETRASANTA

Gli ufficiali dei Signori Fiorentini preposti all’amministrazione della giustizia nella città di Pietrasanta applichino d’ora in poi per sempre le procedure di giustizia sommaria ed abbreviata nei confronti dei cittadini Lucchesi e dei sudditi in tutte quante le cause e liti insorgenti nel corso del tempo.

[Capitulum IX]

Item quod pro sententiis datis aut aliis quibuscunque rebus factis per officiales communis Lucensis tam in Castro Petresancte et suis pertinentiis quam Luce seu alibi et in quibuscunque aliis rebus factis sub nomine prefate Communitatis Luce contra homines aut habitatores Petresancte et suarum pertinentiarum seu contra eorum bona iura aut eorum officiales dicte Comunitatis^(a) Luce seu aliqua particularis persona dicte Civitatis seu eiusdem subdita directe vel indirecte non possint molestari neque inquietari in suis bonis aut personis preterquam in bonis Immobilibus hominum de Petrasancta que fuissent confiscata et essent communis Luce seu per Communitatem in alios translata pro fructibus tam dictorum bonorum Immobilium confiscatorum per Communitatem Lucensem aut alias personas perceptis Communitas et persone alie predictae per Communitatem Petresancte et illius homines realiter vel personaliter directe vel indirecte in Iudicio vel extra molestari nequeant

(a) l'amanuense dimentica il segno di abbreviazione sulla "m" di "Comunitas".



Figura 11 – Il “Marzocco del Gherardi” nella piazzetta del Palazzo Pretorio in Pietrasanta. Come già il “Marzocco del Covoni” della figura 7, che reca la data del 1524, anche questo Leone ghermisce con i suoi unghioni lo stemma della città di Firenze, ma l’armetta in primo piano, che è quella di Gherardo dei Gherardi, Capitano di Giustizia dal 1524 al 1525, lo dichiara cronologicamente

successivo al primo, anche se di poco tempo. Sullo sfondo della vista “aerea” di questo Marzocco, il nudo campanile di Donato di Battista Benti, la chiesa collegiata di San Martino, la torre civica dell’Orologio, l’antico palazzo del Vicario (Castel Leone, vedi figura precedente) e la rocchetta Arrighina, a guardia della Porta Pisana. Il monumento è la statua dell’ultimo Granduca di Toscana, Leopoldo II - opera iniziata da Vincenzo Santini e terminata dal livornese Temistocle Guerrazzi – sinistrata dal secentesco palazzo Moroni, già sede della cancelleria del capitanato di Pietrasanta.

CAPITOLO 9

DELLE SENTENZE DATE E DEGLI ALTRI ATTI COMPIUTI TRA LUCCA E PIETRASANTA

A motivo di sentenze date o di qualsiasi altro atto compiuto dagli ufficiali del Comune di Lucca, tanto nella città di Pietrasanta e sue pertinenze, quanto in Lucca stessa, o altrove, e in qualsiasi altro atto compiuto nel nome della predetta comunità di Lucca contro gli uomini o gli abitanti di Pietrasanta e delle sue pertinenze, o contro i loro buoni diritti, gli ufficiali della medesima comunità di Lucca, o qualche particolare persona della detta città, o sua suddita non possano essere molestati direttamente o indirettamente, né disturbati nei loro beni o persone, ad eccezione che nei beni immobili degli uomini di Pietrasanta che siano stati confiscati ed appartengano al comune di Lucca, oppure siano stati trasferiti ad altri ad opera della comunità; per i frutti percepiti da detti beni immobili confiscati ad opera della comunità Lucchese, o di altre persone, tanto la comunità (di Lucca), quanto le altre dette persone non possano essere molestate dalla comunità di Pietrasanta e dai suoi uomini, realmente o personalmente, direttamente o indirettamente, in giudizio o fuori giudizio.

[Capitulum X]

Item quod omnes sententie Civiles et Criminales per dominos Lucenses aut eorum officiales durante oppidorum eorundem possessione late Rate sint et plenissimum sortiantur effectum nisi intra Annum ab huius laudi data computandum ab aliqua earum fuerit reclamatum Quo casu ad dilectum filium Bonifatium Fantutium Bononiensem Iuris utriusque doctorem Iudicem super hoc a nobis delegatum causa deferatur qui summarie simpliciter et de plano sola facti veritate inspecta ad diffinitivam sententiam et eius executionem procedere debeat Quod si annus preterierit sententie firme sint et valide nec cuiquam contra eas competat reclamatio

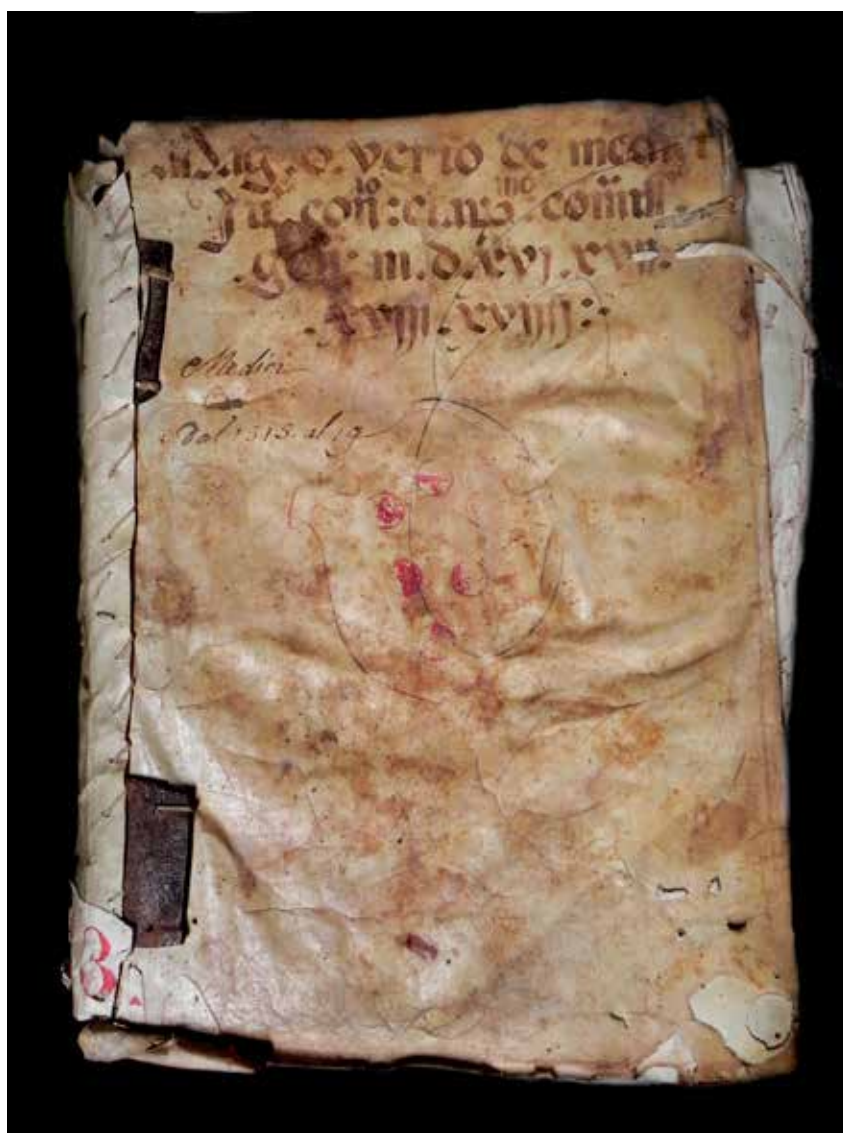


Figura 12 – Il “faldone di Verio de’ Medici”. In questo faldone di Verio de’ Medici, che occupa la prima posizione cronologica tra le filze dei Capitani di Giustizia fiorentini conservate nell’Archivio Storico del comune di Pietrasanta, sono stilati gli atti di ordine civile e criminale espletati dal magistrato fiorentino. Sulla coperta anteriore, la celebre arma dei Medici di Firenze si presenta nella versione a sei palle, con questo blasone: “A cinque palle di rosso, poste 2, 2, 1 e una palla non smaltata posta in capo, caricata della croce di rosso del Popolo Fiorentino (priva del braccio verticale superiore). Campitura assente”. Il disegno dello stemma gentilizio, composto da mano inesperta, non è stato completato e si riferisce alla versione quattrocentesca dell’arma; fin dagli esordi della famiglia, infatti,

lo stemma de' Medici di Firenze si caratterizza per la presenza delle "palle" che furono in numero variabile da cinque ad undici, variamente disposte e riferite quando a "pillole medicinali" (stemma parlante), quando alle impronte lasciate della clava del leggendario gigante Mugello, quando ad arance amare, a bisanti, o danari, a torte o altro.

Fra i capitani di Giustizia a Pietrasanta, tre sono i membri della famiglia de' Medici ad aver lasciato i loro atti nell'Archivio Storico di Pietrasanta, e precisamente: Verio, o Vieri, dal 1515 al 1516, il primo magistrato inviato da Firenze dopo la pronuncia del Lodo; Lorenzo, che lo fu almeno nel 1536; Niccolò dal 1546 al 1547.

CAPITOLO 10

DELLE SENTENZE CIVILI E CRIMINALI E DELLA LORO ESECUTIVITÀ

Tutte le sentenze civili e criminali emesse dai Signori Lucchesi o dai loro ufficiali durante il possesso di quelle fortezze⁽¹⁾, siano ratificate e portate a pienissima esecuzione purché non sia stato presentato reclamo contro qualcuna di esse entro un anno a partire dalla data di questo Lodo⁽²⁾; nel qual caso sia conferita la controversia al diletto figlio Bonifacio Fantuzzi da Bologna⁽³⁾, dottore in entrambi i diritti⁽⁴⁾, giudice da noi appositamente delegato, il quale in modo sommario, semplicemente e senza particolari formalità⁽⁵⁾, guardando solo alla verità dei fatti⁽⁶⁾, dovrà procedere alla sentenza definitiva ed alla sua esecuzione; ma superato l'anno, siano le sentenze considerate stabili e valide e non sia permesso ad alcuno di reclamare contro di esse.

(1) si allude al possesso lucchese di Pietrasanta, Motrone e loro pertinenze che, come è documentato nel capitolo II della Introduzione, si è compiuto in due periodi e cioè dal marzo 1496 al giugno 1500 e dal novembre 1501 alla esecuzione della presente sentenza arbitrale.

(2) cioè entro il 29 settembre 1514.

(3) BONIFACIO DI FANTUZZO DI TUZZOLO, nato a Bologna intorno al 1450, fu dottore in diritto civile - forse anche in quello canonico, stando alle parole del Lodo - presso lo *Studium* bolognese (poi, *Universitas Studiorum*) fin dal 1482. L'insegnamento accademico nello *Studium*, praticato costantemente e con autorevolezza, gli consentì un livello tale di prestigio personale da ricevere l'affidamento di incarichi pubblici: fu tra gli Anziani nel 1495 e nel 1497; svolse l'azione di paciere nel 1502 tra le fazioni che agitavano Bologna sotto la minaccia della scomunica di Alessandro VI; portò a compimento alcune missioni diplomatiche, tra cui quella del 1506 verso papa Giulio II, determinato ad imporre in Bologna l'autorità pontificia, a discapito dei Bentivoglio antichi signori della città. Senza mai abbandonare l'insegnamento, fu ancora nel Senato della città nel 1508 ed assolse a nuovi incarichi diplomatici, soprattutto verso Roma; nel 1509, fece parte degli Otto della Guerra; nel 1510, fu deputato alla vendita dei beni dei ribelli; infine, nel 1513, guidò la delegazione bolognese a Roma in occasione della elezione di papa Leone X, mentre fu oratore in rappresentanza del Collegio Civile dei Giusperiti, nel settembre dello stesso anno, in occasione della visita del cardinale Achille Grassi, inviato dal medesimo Leone X. Come titolare della prima cattedra di diritto civile, si dedicò particolarmente alla cura dei rapporti tra la città e lo stato della Chiesa e, tra questi, l'istituzione ed il funzionamento di appositi uffici di relazione, la creazione di un magistrato deputato alla cura dei rapporti con il legato pontificio, le ragioni e l'operatività di una tassa a favore della Camera apostolica. Forse, proprio queste sue mansioni, svolte elettivamente nei primi anni del pontificato di Leone X, indussero il pontefice a chiamarlo nel Lodo e ben due volte (nei capitoli 10 e 17) "figlio diletto". Morì a Bologna nel 1518, il 29 settembre, a cinque anni esatti di distanza dalla pronuncia del nostro Lodo (Di Zio 1994).

(4) La locuzione latina "*iure utroque doctor*", frequentemente resa con l'acronimo "I.U.D.", rappresenta la condizione di "dottore in entrambi i diritti", cioè quello civile, basato sulle leggi che governano e disciplinano i rapporti tra i cittadini, e quello canonico, relativo al complesso delle norme giuridiche approvate dalla Chiesa Cattolica per regolare i rapporti propri e degli aderenti col mondo esterno.

(5) cioè, anche in forma extragiudiziaria.

(6) con la semplice valutazione degli elementi di fatto.

[Capitulum XI]

Item quod Illustris dominis Florentinis non liceat nova pedagia onera datia gabellas^(a) in oppido Petrasancte vel Barge eorumve pertinentiis aut Territoriis neque^(b) item in aliis terris aut locis que in futurum quoquomodo acquisierint imponere in preiudicium Lucensium Civium aut subditorum Ita quod iidem habeant liberum transitum pro personis mercibus et rebus suis quibuscunque per dicta loca Petrasancte et Barge eorumque pertinentias et Territoria cum solutione antique gabelle qualis solvebatur Anno domini Millesimo quadringentesimo octuagesimo secundo^(c) Et in hoc idem vicissim Lucenses obligentur erga Florentinos Et in universum Gabelle omnes et datia quorumcunque locorum inter ambas Communitates in eo statu servantur Quo erant anno predicto Millesimo quadringentesimo octuagesimo secundo^(c) cum fedus aliud inter ipsas est Initum

(a) Tra le parole “nova”, “pedagia”, “onera”, “datia” e “gabella” è interposto un punto sospeso a metà rigo – (b) l’amanuense scrive due volte la parola “neque” e depenna la prima con tratto orizzontale – (c) vedi nota (d) del Capitolo 6.



Figura 13 – Porzione della Toscana che comprende i territori di Barga e Pietrasanta con parte di quello del Lucchese, della Valdinevole e delle montagne di Pistoia. Carta geografica, disegnata da Ferdinando Morozzi e incisa in rame da Vincenzo Tarchi nel 1773 (TARGIONI-TOZZETTI 1773),

con la rappresentazione dei luoghi interessati dalla sentenza arbitrale di Leone X: presso le sorgenti del fiume Pescia, il “castello” di Pontito in Valleriana, terra liminare imperversata dalle scorribande fiorentine nel giugno del 1513; nella Media Valle del Serchio, tra Lucca e la Garfagnana, Barga fiorentina e, sul versante opposto del fiume, i tre borghi lucchesi di Galliciano, Bolognana e Cardoso col retrostante monte di Gragno, luogo e motivo di secolari scontri fra le contrapposte comunità; prospicienti al mare, le piazzeforti di Pietrasanta e Motrone, amate da Lucca fondatrice, ma anche oggetto delle secolari brame di Genova e Firenze.

CAPITOLO 11

DEL MANTENIMENTO DELLE VECCHIE TASSE E GABELLE

Non sia lecito agli illustri Signori Fiorentini imporre, in danno dei cittadini Lucchesi o dei loro sudditi, nuovi pedaggi, tasse, dazi, gabelle nella città di Pietrasanta o di Barga, o nelle loro pertinenze o territori e neppure, allo stesso modo, nelle altre terre o luoghi che in futuro abbiano in qualunque modo acquisito; cosicché abbiano, essi, libero transito per le persone, le merci e le loro cose di qualunque genere attraverso i detti luoghi di Pietrasanta e di Barga e le loro pertinenze e territori con il pagamento dell'antica gabella che si pagava nell'anno del Signore 1482⁽¹⁾.

Alla stessa disposizione, a loro volta, restino obbligati i Lucchesi verso i Fiorentini.

In generale insomma, tra ambedue le comunità, tutte le gabelle ed i dazi attraverso qualunque luogo siano mantenuti nello stesso stato in cui erano nel predetto anno 1482⁽¹⁾, quando ebbe inizio l'altro patto tra loro.

(1) Come già esposto nella nota (2) del Capitolo 6, la sentenza arbitrale fa riferimento a questo trattato del 12 giugno 1482 che avrebbe avuto la durata di trenta anni (ASLU, *Capitoli*, 20, pgg. 9-29: «*Liga contracta inter nos et Florentinos de anno 1482*», con data riferita al 12 luglio 1482 in BONGI 1999A, pg. 60; ASLU, *Capitoli*, 39, pgg. 135-151, armario 7, n.° 90: «*Lega con li fiorentini*»), in sette occasioni, e precisamente, oltre alla presente occorrenza, nei Capitoli 15, 16, 19, 20, 21 e 23.

La precedente lega conclusa tra le due Repubbliche risaliva al 27 marzo del 1441, avrebbe avuto la durata di cinquanta anni, ma fu rinnovata in anticipo di nove anni su richiesta di Firenze (TOMMASI 1847, pg. 338) e “forse una tal brama mostrata dai Fiorentini di non dipartirsi dall'amicizia dei Lucchesi, incoraggiò poi questi a chieder loro Pietrasanta, di cui si erano impadroniti sopra i Genovesi nell'occasione che avevan guerra con essi per il possesso di Luni il 1484. Ma quando si tratta di stati non vale la regola ordinaria delle cose involate. E perciò risposero i Fiorentini, aver tolto Pietrasanta ai Genovesi in buona guerra; non dovere essi tener conto dei diritti che una volta Lucca avesse potuto avere su quella terra: nondimeno, per contrassegno di grande amore, la darebber loro se compensati gli avessero delle spese della guerra. Questa risposta era secondo l'uso per la prima parte, ed era giusta per la seconda. Ma i Lucchesi non avevano allora il modo da dare il richiesto compenso, ed i Fiorentini ben lo sapevano allorché si allargarono a quell'offerta. Cosicché la cosa di Pietrasanta si lasciò cadere” (MAZZAROSA 1842, pgg. 26-27).

Vedremo nel Capitoli successivi, a commento dei reiterati richiami a questo patto d'alleanza del 1482, come il testo dei particolari accordi in esso contenuti sia del tutto simile a quello che leggiamo nel Lodo, ma che ora la sentenza di Leone X ripropone con tutti quegli adeguamenti che, definitivamente, pongono termine alla questione di Pietrasanta e Motrone tra le due Repubbliche.

[Capitulum XII]

Item quia Syndicus et procurator Illustris domini Florentini nullum in presentia produxit mandatum hominum et Communis Castri Barge subditorum prefati domini licet se Castri illius procuratorem esse affirmet Tamen neper^(a) hoc Concordia retardetur ex nunc se obligat et Communitatem Florentinam sub pena in Compromisso contenta quod commune ipsum et homines Barge sufficiens mandatum dabunt ad faciendum in forma valida Compromissum Ratumque habebunt approbabunt et emolugabunt intra Decem dierum terminum ab huiusmodi Laudi promulgatione computandorum omnia et singula super litibus differentiis et controversiis inter universitates Barge Gallicani Cardose^(b) et Bolognane per nos determinanda de quo per instrumentum publicum nobis fidem fecit

(a) sta per “ne per” – (b) anziché “Cardosi”.

CAPITOLO 12

DEL PROCURATORE PER IL COMUNE DI BARGA

Poiché il sindaco⁽¹⁾ e procuratore dell'illustre governo Fiorentino non ha presentato al momento alcuna procura degli uomini e sudditi del predetto governo del castello di Barga, si consente che egli affermi di essere procuratore di quel castello.

Tuttavia, affinché non sia per questo motivo ritardata la conclusione dell'accordo, fin da ora egli obbliga sé, assieme alla comunità Fiorentina, sotto la pena contemplata nell'accordo, che lo stesso Comune e gli uomini di Barga daranno idoneo mandato per concludere l'accordo medesimo in forma valida e che ratificheranno, approveranno e omologheranno, entro il termine di dieci giorni a decorrere dalla promulgazione di questo Lodo⁽²⁾, ogni singola cosa che noi andremo a determinare sopra processi, differenze e controversie tra le collettività di Barga, Gallicano, Cardoso e Bolognana, riguardo al quale impegno ci fu data garanzia attraverso un documento pubblico.

(1) vedi nota 2 del Capitolo 1.

(2) cioè, entro il 9 ottobre 1513.

[Capitulum XIII]

Quoad differentias igitur et litigia universitatis et hominum Terre Barge Subditorum domini Florentini ex una et universitatum atque hominum Gallicani Cardouse^(a) et Bolognane subditorum Communitatis Luce ex altera super montegragno et locis aliis proximis^(b) ut omnis dissidii materia precipidatur et qualis inter vicinos congruit concordia vigeat Laudamus pronunciamus decernimus et declaramus Montemgragnum^(c) cum suis pertinentiis et omnia ac singula loca^(d) de quibus hactenus lis et controversia fuit inter universitates antedictas haberi et possideri debere^(e) per Communia prefata Gallicani Cardose^(f) et Bolognane per Annos Quinquaginta proxime futuros Ita quod eisdem liceat per dictum tempus libere uti frui^(g) predicto Montegrano^(h) cum suis pertinentiis et locis de quibus hactenus inter partes controversia fuit Nec possint prenomina Tria communia aut eorum homines a quocumque super fructibus dicti Montis et aliorum locorum directe vel indirecte in Iudicio vel extra durante dicto tempore molestari Ita quod fluvius sive aqua Serchii sit terminus et pro confini habeatur inter agrum Barge et agrum Gallicani Cardose^(f) et Bolognane⁽ⁱ⁾ Hac tamen conditione quod hec Tria communia solvere teneantur et debeant Comuni seu Sindico dicti Castri Barge singulis Annis Ducatos Centum auri largos que omnia in presenti ad concordiam reducendam sine preiudicio Iurium tam in possessorio quam in petitorio Communis Barge et communium Gallicani Cardose^(f) et Bolognane facta et constituta intelligantur Ita quod elapsis^(l) Quinquaginta Annis unum quodque istorum Communium restet in Iuribus suis uti sunt in presenti^(m)

Et pro maiori concordie firmitate teneantur utriusque Civitatis Sindici illico renunciare liti et cause in Romana Curia vertenti inter universitates ipsas Barge et Gallicani Cardose^(f) ac Bolognane seu quosdam assertos clericos que penderet indecisa et Curare ac cum effectu facere quod ipsorum Castrorum universitates et homines tam clerici quam laici quorum interest rata habebunt approbabunt et emologabunt omnia et singula super dictis bonis Montisgragni⁽ⁿ⁾ per nos Iudicata ac pronunciata intra Duodecim dierum terminum Nec ullo umquam tempore contravenient tam ratione damnum expensarum et interesse quam ex alia quacumque causa usque in presentem diem Nec Invicem sibi molestiam damnumve inferent aut infestis animis certabunt sub penis Compromisso appositis

Quocirca Illustres domini Florentini curare obligentur Et quatenus videatur opus cum effectu compellere Homines Castri Barge ad pacem amicitiamque iungendam cum hominibus Gallicani Cardose^(f) et Bolognane Nec minus cum Civibus Lucensibus et ceteris eorum subditis

(a) “Cardouse”, anziché “Cardosi” – (b) nel manoscritto, le parole da “locis aliis proximis” sono sottolineate – (c) sta per “montem Gragnum” – (d) le parole da “et omnia” a “loca” sono sottolineate – (e) le parole da “haberi” a “debere” sono sottolineate – (f) “Cardose”, anziché “Cardosi” – (g) le parole da “tempus” a “frui” sono sottolineate – (h) sta per “Monte Grano”, cioè “Monte Gragno” – (i) nel manoscritto, l’intera proposizione da “Ita quod fluvius” a “Cardose et Bolognane” è sottolineata – (l) le parole “Ita quod elapsis” sono sottolineate – (m) le parole da “restet” a “presenti” sono sottolineate – (n) sta per “Montis Gragni”.



Figura 14 – Il “castello” ed il piano di Barga, sulla sinistra; il fiume Serchio e, alla sua destra, i borghi di Galliciano, Bolognana e Cardoso, dietro i quali si erge il monte di Gragno. Lo scenario dei contrasti e delle vertenze per il possesso e lo sfruttamento del monte di Gragno è tratto da un disegno del 1539 conservato in Archivio di Stato di Firenze (ASFI, *Archivio Vecchio dei Confini*, vol. 80, fascic. 4). Autore del disegno è stato Enrico LORENZI, sapiente esperto di grafica, che ha reso ancor più evidenti che nell’originale lo scenario geografico della Media Valle del Serchio, l’ubicazione dei borghi, la posizione del Monte Gragno, il corso del Fiume con le “fatue” isolette di detriti. I colori sono di Miria QUINTAVALLE.

CAPITOLO 13

DELLA COMPOSIZIONE DI TUTTE LE CONTROVERSIE SUL MONTE DI GRAGNO

Per quanto riguarda le differenze e i litigi sopra il monte di Gragno⁽¹⁾ e gli altri luoghi vicini tra la collettività e gli uomini della terra di Barga, sudditi del governo Fiorentino da una parte, e le collettività e gli uomini della terra di Galliciano, Cardoso e Bolognana, sudditi della comunità di Lucca dall'altra, affinché sia eliminata ogni causa di dissidio e, come si conviene tra vicini, prosperi la concordia, stabiliamo, pronunciamo, decretiamo e dichiariamo:

- il Monte di Gragno con le sue pertinenze e ogni singolo luogo, sopra i quali finora ci fu lite e controversia tra tutte le comunità anzidette, sia tenuto e posseduto dai predetti comuni di Galliciano, Cardoso e Bolognana per il corso dei prossimi cinquanta anni;

- per il detto tempo sia lecito ad essi liberamente utilizzare e fruire del predetto monte di Gragno con le sue pertinenze e i suoi luoghi, sui quali finora tra le parti ci fu controversia, e non possano i prenominati tre comuni o i loro uomini essere da chiunque molestati

durante il detto tempo circa i proventi del detto Monte e degli altri luoghi, direttamente o indirettamente, in giudizio o fuori giudizio;

- il fiume o acqua del Serchio sia il termine e sia tenuto per confine tra il territorio di Barga e quello di Galliciano, Cardoso e Bolognana;

- sotto condizione tuttavia che questi tre comuni siano obbligati a pagare e debbano ogni anno al comune o al sindaco⁽²⁾ del detto castello di Barga cento ducati d'oro larghi (vedi Figura 16 al Capitolo 15).

Queste decisioni, miranti a ripristinare nel presente la concordia, si intendano fatte e decise senza pregiudizio tanto dei diritti in possessorio quanto di quelli in petitorio⁽³⁾ del comune di Barga e dei comuni di Cardoso, di Galliciano e di Bolognana, in modo tale che, passati cinquanta anni, ciascuno di questi comuni recuperi quei diritti di cui gode al presente.

E per una maggiore stabilità della concordia, i sindaci⁽²⁾ di entrambe le città siano obbligati a rinunciare subito alla lite ed alla causa, ancora indecisa, vertente nella curia Romana tra le stesse comunità di Barga e quelle di Galliciano, Cardoso e Bolognana, ovvero tra alcuni asseriti chierici⁽⁴⁾, provvedendo con azione efficace allo scopo che le comunità degli stessi castelli e gli uomini, tanto chierici quanto laici che vi abbiano interesse, stabiliscano, approvino e convalidino ogni singola decisione sui detti beni di Monte di Gragno, da noi giudicata e sentenziata, entro il termine di dodici giorni⁽⁵⁾ e in nessun tempo mai si oppongano, tanto per i danni e le spese e per l'interesse, quanto per qualsiasi altro motivo fino al giorno presente, né si rechino reciprocamente molestia o danno, né si combattano con malanimo, sotto pene contemplate nell'accordo.

Di conseguenza, gli illustri Signori Fiorentini siano obbligati a curare e, fino a quando paia necessario, costringere effettivamente gli uomini del castello di Barga a stringere pace e amicizia con gli uomini di Galliciano, Cardoso e Bolognana, non meno che con i cittadini Lucchesi e gli altri loro sudditi.

(1) vedi il capitolo III della Introduzione: *La questione del Monte di Gragno*.

(2) vedi nota 2 del Capitolo 1.

(3) il “diritto petitorio” è quello che si esercita a difesa della proprietà, come ad esempio mediante l'azione di rivendicazione, l'azione di divisione tra eredi o quella per il regolamento dei confini. Il “diritto possessorio” si esercita invece a difesa del possesso contro chiunque intenda negarlo, in tutto o in parte; il diritto, cioè, di chi è già possessore di un bene, di conservare tale situazione di fatto (LUISO 2011, vol. IV, pgg. 269 sgg; NATOLI 1992, *passim*; TOMMASI 1990, *passim*).

(4) nonostante alcune particolari ricerche, rimane oscuro il significato di questo intercalato riferimento ad “alcuni asseriti chierici”, anche perché, senza alcun'altra precisazione, le parole “clerici” ed il suo aggettivo “asserti” del testo latino possono avere un significato diverso a seconda del contesto in cui si trovano. Una possibile spiegazione può trovarsi nel fatto che, potendo riferirsi la parola “chierico” ad un membro del clero cattolico dalla condizione di diacono a quella di prete e di vescovo, forse può sottintendere il fatto che la vertenza relativa al Monte di Gragno era stata presentata alla Curia Romana proprio da alcuni preti e magari su fronti contrapposti.

(5) cioè entro il giorno 11 ottobre 1513.

[Capitulum XIV]

Item quod omnes et singuli tam ex dominio Florentinorum quam Lucensium et presertim Bargetani ac Gallicanenses qui Banniti et prescriptis causis et dissensionibus reperirentur in eum statum in quo ante Bannum erant in omnibus et per omnia restituantur et habilitentur hincinde^(a) quodcumque a partibus fuerit requisitum

(a) sta per “*hinc inde*”.

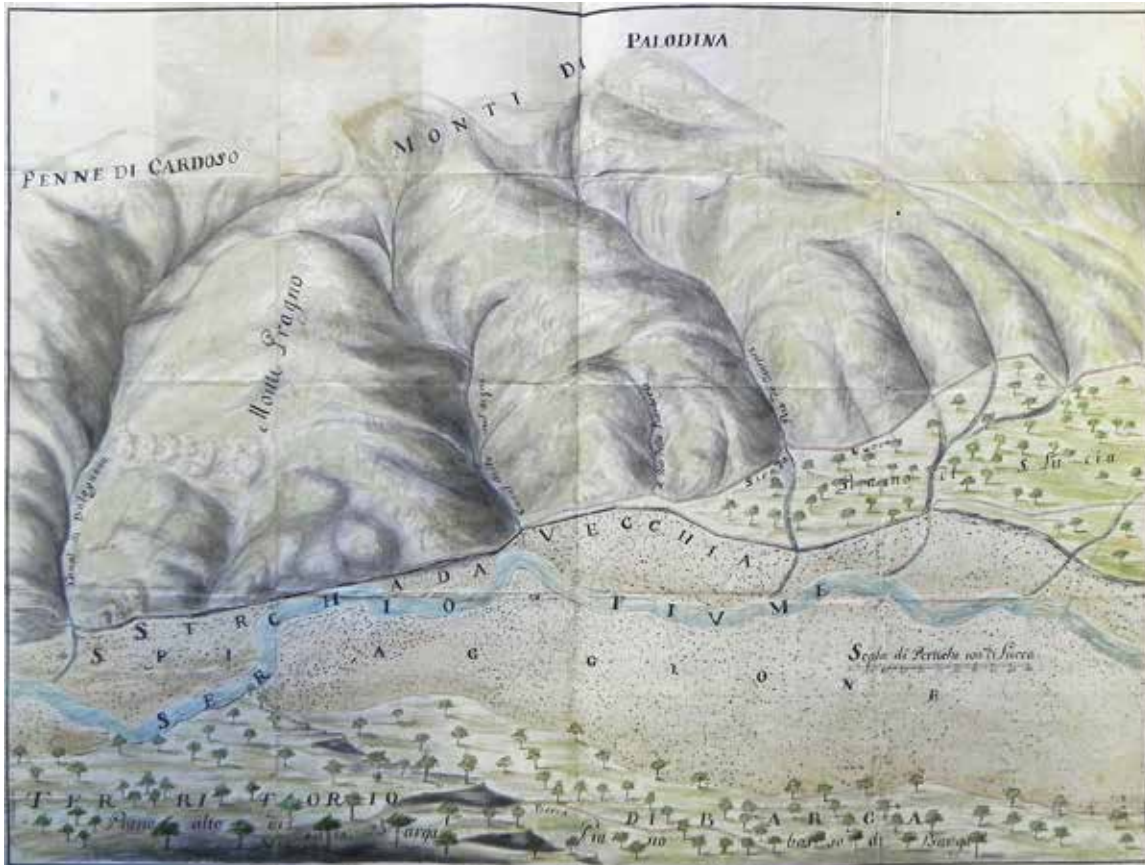


Figura 15 – Il Monte di Gragno. Compreso tra il cosiddetto “spiaggione”, o piano di Galliciano, e le alture delle Penne di Cardoso e dei monti di Palodina, il Monte di Gragno è visto frontalmente e sui suoi fianchi scorrono il canale della Mal’acqua e quello di Bolognana. Il disegno è conservato in Archivio di Stato di Lucca, nella sezione di «*Archivio di Acque e Strade*», busta 711, num. 5⁽¹⁾.

CAPITOLO 14

DELLA RIABILITAZIONE DEI BANDITI DA BARGA E GALLICANO

Tutti ed i singoli soggetti, e particolarmente quei Barghigiani e Gallicanesi che si trovassero banditi per cause prescritte e per dissensi sia dal dominio dei Fiorentini che da quello dei Lucchesi, siano restituiti in tutto e per tutto in quello stato in cui si trovavano prima del bando e da ambo le parti siano riabilitati, ogni qualvolta fosse dalle parti richiesto.

(1) ROMITI 2007, vol. I, pg. 68.

[Capitulum XV]

Item quod Bargetani pro rebus in suo Territorio natis vel factis que Pisas vel ad alia loca ditionis Florentinorum deferrentur et pro rebus que Florentia Pisis aut aliunde ex ditione predicta in ipsorum usum et commodum Bargam importarentur Gabellam Pedagium aut aliquod onus pro transituque et vectura dictarum rerum in Territorio Lucensi solvere non teneantur Sed onus omne remissum intelligatur usque ad summam librarum Centum singulis Annis ad rationem ultime Gabelle eisdem per Lucenses impositae Hac tamen conditione quod ferentes aut deducentes res predictas ut presentis Capituli beneficio uti possint a Lucensibus Gabellariis Apodixam capere teneantur et iureiurando testari bona ipsa Bargetanorum esse et non aliorum Cum expressa declaratione quod sicut hactenus in Territorio Barge nulla unquam fuit imposita aut exacta gabella contra Lucenses eorumve subditos ob transitum sic deinceps neque imponi neque exigi debeat Quod et a Lucensibus viceversa observetur qui Capitulum hoc de Gabellis Bargetanorum mutare aut alterare nullo pacto valeant Sed ut statutum fuit in federe antedicto anni Millesimi quadringentesimi octuagesimi secundi^(a) ita custodiant

(a) vedi nota (d) del Capitolo 6.



Figura 16 – Il ducato d’oro largo della repubblica di Lucca. La composizione della “questione del Monte di Gragno” avviene col pagamento a Barga del canone annuo di cento scudi larghi d’oro. Moneta coniata dalla Repubblica di Lucca a partire dalla fine del Quattrocento, lo scudo d’oro largo fu la prima a non recare più le insegne o i simboli dell’imperatore⁽¹⁾. Nella sua seriale coniazione, il ducato d’oro largo ebbe diametro compreso tra mm. 20 e mm. 23 con peso legale da gr. 3,45 a gr. 3,49. L’esemplare soprastante è così descritto: AL DIRITTO: in cerchio lineare, il Volto Santo in mezzo busto, paludato e coronato di due fioroni, due perle ed una crocetta centrale, visto di fronte, leggermente rivolto a sinistra; in alto a sinistra, di fianco alla corona, armetta Dal Portico (aquila dalle ali spiegate, attraversata da croce di Sant’Andrea⁽²⁾). Al giro, la scritta: «S. VULTUS DE LUCA». AL ROVESCIO: in cerchio lineare, San Martino a cavallo rivolto a sinistra nell’atto di dividere il mantello con il mendico, vicino alla sua sinistra. Al giro, la scritta: «S. MARTINUS»⁽³⁾.

CAPITOLO 15

DELLE GABELLE DEI BARGHIGIANI

I Barghigiani, per le merci nate o prodotte nel loro territorio che siano trasportate a Pisa o in altri luoghi del dominio dei Fiorentini, e per le merci che da Firenze, Pisa o da altro luogo della medesima giurisdizione siano importate per proprio uso e comodo a Barga, non siano obbligati a pagare gabella, pedaggio e qualche altra tassa sia per il transito che per il trasporto di dette merci attraverso il territorio lucchese; ma s'intenda condonata ogni tassa fino alla somma di cento lire per ogni singolo anno in ragione dell'ultima gabella imposta agli stessi dai Lucchesi.

Tuttavia, alla condizione che coloro che portano e trasferiscono le merci predette, affinché possano usufruire del beneficio del presente capitolo, siano tenuti a prenderne la polizza⁽⁴⁾ dai gabellieri lucchesi e con giuramento attestare che quei beni appartengono ai Barghigiani e non ad altri, con espressa dichiarazione che, come finora nel territorio di Barga non vi fu mai gabella per il transito imposta o pretesa contro i Lucchesi o i loro sudditi, così in avvenire non debba altrettanto essere imposta o riscossa.

Di converso, questa disposizione sia rispettata anche dai Lucchesi, i quali non hanno il potere di mutare o alterare in nessun modo questo capitolo che riguarda le gabelle dei Barghigiani, ma lo conservino così come fu stabilito nel patto anzidetto dell'anno 1482⁽⁵⁾.

(1) MASSAGLI 1870 (pg. 91).

(2) CNI 1929 (pgg. 89-90; tavola VII, nn. 1, 2, 3; pg. 196).

(3) BELLESIA 2007; CARLI-RUBBI 1757; CORDERO SQ 1860; CRIPPA 2010; MACRIPÒ 1992.

(4) "Apodixa", od "apodixi" ed "apodissi" è parola latina, di etimologia greca, che significa "dimostrazione", "prova"; nel nostro caso, riferendosi alla documentazione di un transito doganale, il suo significato più adeguato è quello di "quietanza", "ricevuta" o "liberatoria".

(5) Questo secondo richiamo all'accordo tra i Fiorentini e i Lucchesi del 1482 (vedi nota 1 del Capitolo 11), ci dà l'opportunità di rileggere, per intero, il Capitolo 4 di quell'accordo, il cui tenore, molto simile a questo del Lodo, è il seguente (ASLU, *Capitoli*, 20, pgg. 12-13: «*Liga contracta inter nos et Florentinos de anno 1482*» – con data differita al 12 luglio 1482, in BONGI 1999A, pg. 60; e ASLU, *Capitoli*, 39, pgg. 140-141, armario 7, n.º 90: «*Lega con li fiorentini*»):

«*Gli uomini della terra e del comune di Barga, per le merci che siano nate e prodotte nel territorio di Barga, che da lì trasportino o facciano trasportare a Pisa o ad altri luoghi del territorio fiorentino e, similmente, per le merci che trasportino e facciano trasportare a Barga da Firenze o da Pisa o da altri luoghi del territorio fiorentino per loro proprio uso e consumo, non siano obbligati, né debbano pagare alcuna gabella, pedaggio o tassa per il transito di queste merci nel territorio lucchese.*

Tale gabella, pedaggio o tassa s'intenda che, da allora e da ora, dai Lucchesi viene condonata agli stessi uomini del comune di Barga, solo ed esclusivamente fino alla quantità e somma di cento lire per ogni anno in ragione dell'ultima gabella loro imposta dai Lucchesi, con questa clausola tuttavia: che coloro che trasportano e conducono le merci suddette, per godere del beneficio del presente Capitolo, debbano avere la polizza dai gabellieri, ossia dai passeggeri del comune di Lucca e, a dichiarazione degli stessi, giurare che le stesse merci e beni appartengono ai Barghigiani e non ad altri e con dichiarazione che, come finora nel territorio di Barga non fu mai imposta né pretesa gabella per il transito contro i Lucchesi ed i loro sudditi, così d'ora in poi non debba essere imposta né richiesta.

I Lucchesi, di converso, non possano alterare e mutare in alcun modo il Capitolo soprascritto sulle gabelle dei Barghigiani».

A questo stesso capitolo 4 dell'accordo tra i Fiorentini e i Lucchesi del 1482, fa espresso riferimento la narrativa trascritta nel capitolo della Introduzione e relativa alla "Questione del Monte di Gragno".

[Capitulum XVI]

Item quod universa Instrumenta et tormenta Bellica cum suis munitionibus et omnia armorum genera uti Baliste Lamine Haste Lancee et quelibet armorum et munitionum eiusmodi ad victum pertinentia que Lucenses in urbem suam vel ad alia sue ditionis loca pro munimine traducerent traducive aut comportari curarent per agrum Florentinum et loca quecumque Florentinorum dominio subiecta presertim per Civitatem Pisarum libere et sine ulla datii aut gabelle alteriusve indicti vel indicendi oneris solutione transeant et deducantur Quod vicissim a Lucensibus erga Florentinos observetur ut eiusmodi quelibet Bargam Petram Sanctam et Mutronum et quo collibitum erit muniendorum locorum suorum gracia per Territorium et ditionem Lucensem transmittere libere et sine datio liceat Quodque Consules et alii officiales maris dominorum Florentinorum Antennas Remos Arbores et alia armamenta ac ligna Triremibus aliisque navigiis fabricandis reficiendis instruendis opportuna ex Barge Territorio Pisas conveyere a gabella et datio libera similiter possint velut in federe antescritto anni Millesimi quadringentesimi octuagesimi secundi^(a) fuit ordinatum

(a) vedi nota (d) del Capitolo 6.

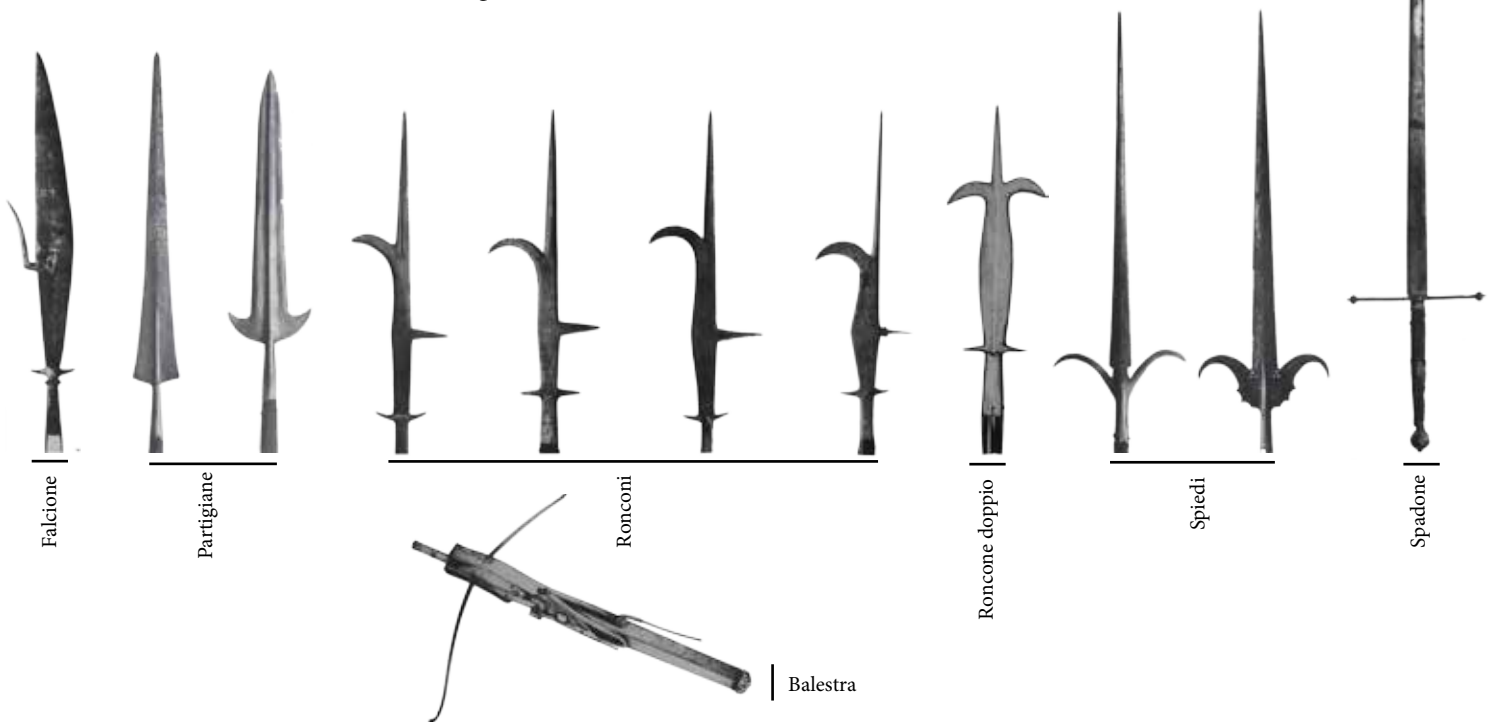


Figura 17 – Il trasporto delle armi bianche. Senza alcun pagamento di dazio, gabella od altra tassa, i Lucchesi possono trasportare attraverso il territorio sottoposto al dominio fiorentino, ivi compresa la città di Pisa, tutte le macchine da guerra e tutti i generi di armi da impiegare per la difesa della propria città e dominio. Tra le armi, sono indicate soprattutto quelle “bianche”, come “balestre, lame, aste, lance ed analoghe” che, nella foggia e coi nomi di quelle utilizzate nell’Italia Settentrionale e Centrale della fine Quattrocento – inizi Cinquecento, sono rappresentate in queste illustrazioni⁽¹⁾, tenendo presente che, con il termine di “lama”, si indica “tutto il ferro dell’arma bianca, esclusa l’impugnatura o altro fornimento”⁽²⁾.

(1) tratte da BLAIR 1979 e COLLURA 1980, *passim*.

(2) BLAIR 1979, pg. 283.

CAPITOLO 16

DEL TRASPORTO DELLE ARMI E DELLA LEGNA

Tutti quanti gli strumenti e le macchine da guerra con le loro munizioni e tutti i generi di armi come balestre⁽³⁾, lame, aste, lance e qualsiasi analoga arma e munizione che i Lucchesi portino per difesa nella loro città o in altri luoghi del loro dominio, curino (i Lucchesi) che siano trasferite o trasportate attraverso il territorio dei Fiorentini e qualsiasi luogo soggetto al dominio dei Fiorentini, e principalmente attraverso la città di Pisa, liberamente e senza alcun pagamento di dazio o gabella o di altra tassa già imposta o che si imponga.

Questa esenzione, reciprocamente, sia applicata anche da parte dei Lucchesi nei confronti dei Fiorentini, affinché sia loro lecito inviare, liberamente e senza dazio, qualsiasi cosa di tal genere attraverso il territorio e la giurisdizione Lucchese verso Barga, Pietrasanta e Motrone e dove piaccia a favore della protezione dei propri luoghi.

Parimenti, anche i consoli e gli altri ufficiali del mare dei Signori Fiorentini possano trasportare dal territorio di Barga a Pisa antenne⁽⁴⁾, remi, alberi e altre attrezzature e legna in idonea quantità per fabbricare, aggiustare, allestire triremi e altre imbarcazioni, libere dalla gabella e dal dazio, come fu ordinato nel patto precedentemente scritto dell'anno 1482⁽⁵⁾.

(3) Il lemma tardo-latino “*balista*” può essere riferito sia alla *balestra* intesa come arma per il lancio di dardi o verrettoni, che alla *balista*, o *ballista*, macchina da guerra utilizzata per lanciare sassi o grossi dardi, e quindi di adeguate proporzioni. Nel nostro caso, poiché l'elenco prospettato nell'accordo riguarda piccole armi, sembra più appropriata la traduzione di “*balista*” con il termine di “*balestra*”.

(4) Per “*antenna*” deve intendersi “*quello stilo, che s'attraversa all'albero del navilio, cui si lega la vela*”, (PASINI 1776, *ad vocem*).

(5) Anche in questo caso, come già ai Capitoli 11 e 15, la curiosità mi ha spinto ad andare a leggere le richiamate disposizioni dell'accordo del 12 giugno 1482 (ASLU, *Capitoli*, 20, pgg. 12-13: «*Liga contracta inter nos et Florentinos de anno 1482*» – con data differita al 12 luglio 1482, in BONGI 1999A, pg. 60; e ASLU, *Capitoli*, 39, pgg. 140-141, armario 7, n.° 90: «*Lega con li fiorentini*»):

«Tutti i rifornimenti che i Lucchesi conducano o facciano condurre a Lucca o ad altri luoghi del loro territorio per proteggere la città o i suoi luoghi, attraversino e possano attraversare il territorio fiorentino, e specialmente la città di Pisa, senza alcun pagamento di gabella.

Così, viceversa, tutte le munizioni che i Fiorentini conducano o facciano condurre a Firenze oppure a Barga o Motrone o ad altri luoghi del territorio fiorentino, possano attraversare tutto il territorio lucchese senza alcun pagamento di gabella.

*Per intendere, il presente Capitolo si riferisce solo ed esclusivamente ai rifornimenti di balestre, lame [n.d.a.: ma in altra copia si legge: “*lancearum*”, cioè “*lance*”], bombarde ed armi simili e non ai rifornimenti alimentari o di altra vettovaglia.*

Possano anche i consoli e gli altri ufficiali del mare del comune di Firenze far condurre dal territorio di Barga a Pisa gli alberi, le antenne e i remi da utilizzare nelle galee o in altri navigli del comune di Firenze, senza alcun pagamento di pedaggio o gabella».

[Capitulum XVII]

Item quod Illustris Respublica Florentina unum et Respublica Lucensium alium Commissarium intra decem dies a Laudi presentis promulgatione super finium inter utrasque cognitione et Iudicio eligant qui ad loca controversiarum limitum terminorum sive confinium inter utramque Rempublicam et earum subditos in diversis locis vertentium profecti dispositis rite terminis et confinibus ac dissentionibus ad concordiam redactis et terminis recte et rite alias positis relictis ac firmatis per totum mensem presentem omnia composuisse sedasse et in liquido constituisse debeant Quod si concordies non fuerint nec intra prescriptum terminum sese expediverint dilectum filium Bonifatium Fantutium prenommatum pro Tertio eligimus Cum quo iidem duo dissidentes ad differentie locum se transferant communibus utriusque partis expensis et id omnino agant ut per totum Mensem proximum decembris lites et Controversias omnes sopisse debeant Quod ut facilius fiat volumus et decernimus quod quidquid per Bonifatium ipsum cum altero ex Duobus Commissariis super confinibus et terminorum differentiis gestum decisum aut declaratum fuerit id ratum sit et perpetuum obtineat robur



Figura 18. I nuovi confini della comunità di Pietrasanta imposti dal Lodo. In conseguenza del Lodo, Pietrasanta ed il suo territorio di pertinenza sono sottoposti al dominio fiorentino e la sentenza arbitrale impone l'immediata revisione, determinazione e consolidamento dei "limiti, termini e confini", rappresentati efficacemente da questa sequenza di immagini:

A) la pianta di «*confine giurisdizionale fra il territorio di Montignoso di Lucca e il territorio di Pietra Santa del Serenissimo di Toscana dalle Balze al Salto della Cervia fino alla marina*», riferita al 1571;

B) ancora una pianta del confine tra le comunità di Pietrasanta (fiorentina) e Montignoso (lucchese) con i termini "della Falce" e "del Fico";

C) la pianta di «*parte della terminazione giurisdizionale ... fra la comunità di Farnocchia e di Camaiore*», riferita al 1578;

D1 e D2) "termine" del 1541 tra il territorio di pertinenza della comunità di Pietrasanta, sottoposta alla giurisdizione del governo fiorentino, e quella di Camaiore, sottoposta alla giurisdizione di quello lucchese, con l'arme comunitarie ed il nome dei rispettivi Commissari, rispettivamente Lorenzo Cambi (col suo stemma) e Iacopo Pergola;

E) Il disegno illustra la struttura di un "termine": su una base solidamente ancorata al terreno, come ad esempio delle grottaglie od uno sperone di roccia, od un muraglione stabile, è scolpita, o inserita per incastro e muratura l'arma della comunità di appartenenza, come vediamo nella immagine F) ove è rappresentata quella della comunità di Pietrasanta. Il marmo (cm. 21 x 25 x 10,5 di spessore) era parte di un "termine" posto anticamente in località "Pasquilio", al "limine" tra i territori giurisdizionalmente appartenenti alla comunità di Pietrasanta (Repubblica di Firenze) ed a quella di Montignoso (Repubblica di Lucca) per segnalarne il rispettivo "confine". Seravezza, collezione privata.



18F





CAPITOLO 17

DELLE CONTROVERSIE DI CONFINE TRA LE DUE REPUBBLICHE

Entro dieci giorni dalla promulgazione del presente Lodo⁽¹⁾, l'illustre repubblica Fiorentina e la repubblica Lucchese eleggano con cognizione e giudizio, uno per ciascuna, due commissari sopra i loro confini i quali, recatisi sui luoghi delle controversie vertenti nei diversi luoghi per i limiti e i termini ossia i confini tra le due repubbliche e i loro sudditi, dopo aver disposto secondo l'uso i termini ed i confini e ricondotto alla concordia le controversie e (ricollocati) correttamente e secondo l'uso i termini altrove posti ed abbandonati ed averli resi stabili nel corso di tutto il mese presente⁽²⁾, debbano senza equivoci aver composto, fatto cessare e riportato all'ordine ogni dissidio.

Qualora però (i due Commissari) non fossero d'accordo, né avessero esperito il loro compito entro il termine anzidetto, scegliamo per terzo (Commissario) il diletto figlio Bonifacio Fantuzzi⁽³⁾ già nominato e con esso stesso le due parti dissenzienti si rechino sul luogo della controversia a spese dei Comuni di entrambe le parti e facciano di tutto per sopire ogni lite e controversia nel corso di tutto il prossimo mese di dicembre; ed affinché ciò accada più facilmente, vogliamo e stabiliamo che qualunque risoluzione sia presa, decisa o dichiarata dallo stesso Bonifacio con un altro tra i due Commissari circa i confini e le differenze sui termini, questa stessa sia approvata e rimanga per sempre in vigore.

(1) cioè, entro il giorno 8 ottobre 1513.

(2) Tremenda la perentorietà di questa sentenza! Dalla storia e dalla lettura dei documenti, abbiamo imparato che, per il possesso di Pietrasanta e Motrone si sono contrapposte per secoli le città di Lucca, Pisa, Genova e Firenze con azioni diplomatiche, assedi, scontri di confine, guerre e con passaggi di mano, in certi momenti, di comprensione perfino difficile: il nostro Lodo ne chiede la restituzione da Lucca a Firenze (Capitolo 6) in dodici giorni! In questo passaggio, dovranno essere puntualizzati i nuovi confini tra le due Repubbliche, bisognerà nominare un collegio di esperti che esegua idonei sopralluoghi su quelle località liminari intorno alle quali per secoli e per generazioni si sono azzuffate e tormentate le comunità contrapposte: il Lodo ne impone l'avvio delle procedure "entro dieci giorni" e la esecuzione del tutto, composizione delle "differenze" e recupero della concordia tra i popoli compresi, addirittura "nel corso di tutto il mese presente", in pratica entro il giorno dopo! Non curandosi, tra l'altro, per l'eventuale secondo sopralluogo alle zone di confine, dell'avvicinarsi dei brutti mesi di novembre e dicembre! Così grande dev'essere stata la premura di Leone X, al secolo Giovanni di Lorenzo de' Medici, che solo un anno prima era prigioniero dei Francesi di re Luigi XII e la cui famiglia solo un anno prima aveva ripreso in mano le sorti di Firenze, così carico d'ansia il suo desiderio di apparire in Patria quale potente e grato benefattore della sua Città, da non curarsi minimamente nella sua sentenza di commisurare almeno in parte le richieste dei Lucchesi alle pretese dei Fiorentini, né tantomeno di dare il tempo alla repubblica lucchese di ingoiare l'amaro boccone!

(3) vedi nota 3 del Capitolo 10.

[Capitulum XVIII]

Item quod homines Barge Mutroni^(a) et Petrasancte summe Colognore^(b) possint libere transire cum sale per Territorium Lucensem sine aliqua gabelle solutione Quodquidem^(c) intelligatur de sale tantum quod consumitur in dictis Castris vel eorum territoriis sed ut vitetur fraus inter utramque Rem publicam Quantitas salis taxetur Que dictis Castris fuerit necessaria et quo pacto inter se convenerint summa computetur

(a) vedi nota (b) del Capitolo 4 – (b) sta per “Summe Colonie”, cioè Sommocolonia – (c) Sta per “quod quidem”.

CAPITOLO 18

DELLA ESENZIONE DALLA GABELLA DEL SALE

Gli uomini di Barga, Motrone, Pietrasanta e Sommocolonia⁽¹⁾ possano transitare liberamente con il sale attraverso il territorio lucchese, senza alcun pagamento di gabella; e per sale si intenda solo la quantità che è consumata in detti castelli o nei loro territori ma, onde evitare la frode, tra entrambe le repubbliche sia calcolata la quantità di sale necessaria ai detti castelli e tale somma sia riportata nell'accordo tra loro stipulato^{(2) (3)}.

(1) SOMMOCOLONIA è frazione del comune di Barga, adagiata sulla sommità di una collina antistante il capoluogo comunale, con il quale condivide la sua appartenenza alla giurisdizione Fiorentina. Il suo nome compare unicamente in questo Capitolo 18 del Lodo in quanto, con Barga, luogo di destinazione del commercio del sale.

(2) Dalla lettura di un documento fiorentino stilato a pochi mesi dal Lodo, in ottemperanza di esso e riguardante la gabella e la tassa per il trasporto del sale, possiamo apprendere quali fossero provenienza e percorso di questo alimento, quali le regole di tale “condotta” (come era anche nominato il suo trasporto nei documenti di quell’epoca) e quali le pene da infliggersi ai trasgressori.

Tale documento è conservato in copia nell’Archivio Comunale di Barga ed il suo tenore è il seguente (ASCBG, *Memorie e Contratti I*, fogli 86r-87r (già 90r-91r):

CONCORDATO SOPRA LA QUANTITÀ DEL TRASPORTO DEL SALE PER IL TERRITORIO DI LUCCA

(TRADUZIONE DELL’AUTORE)

Il giorno 13 maggio 1514, ... Firenze.

Si fa fede ... come da sua santità, il signor nostro Leone X, fosse promulgato un lodo sotto il giorno 18 (n.d.a.: così nel testo, ma sappiamo esser di certo il giorno 29) settembre prossimo passato, tra l’eccelsa repubblica Fiorentina ed il comune e uomini di Barga e Sommocolonia della giurisdizione fiorentina da una parte, e la magnifica comunità di Lucca e degli altri liticonsorti dall’altra, nel quale e per il quale tra tutti gli altri accordi è contenuto il seguente:

gli uomini della terra di Barga e Sommocolonia e Pietrasanta possono liberamente attraversare con il sale il territorio lucchese;

ed inoltre, ... come furono d’accordo e come più precisamente risulta nel detto Lodo al suo Capitolo 21, ... Lodo dalle parti legittimamente ratificato, resta oggi da tassare la detta quantità di sale, così come nel Lodo è contenuto.

Cosicché in questo detto giorno, i magnifici signori Dieci di Balìa della repubblica Fiorentina in rappresentanza e nel nome di detta repubblica ... e gli oratori, ossia i rappresentanti delle comunità di Barga e Sommocolonia ... da una parte; e il magnifico signor ... oratore della detta comunità di Lucca dall’altra parte; volendo ed intendendo mandare a completa esecuzione il detto Lodo anche in questa parte, e stabilire la detta tassazione del sale necessario alle dette comunità di Barga e Sommocolonia, vennero al sottoscritto accordo, cioè:

ai detti uomini e comuni di Barga e Sommocolonia sia lecito condurre dalla città di Pisa e dagli altri luoghi della giurisdizione fiorentina fino al totale di staia 2.500 di sale ogni anno, e con esso attraversare

il dominio della magnifica comunità di Lucca alla volta di tutti i villaggi che piaccia, senza il pagamento di alcuna gabella o pedaggio, tanto alle porte della detta città di Lucca, quanto in qualsiasi altro luogo della giurisdizione e territorio Lucchese.

Tuttavia a questa condizione: che i detti uomini, di qualunque dei detti comuni, debbano, ogniqualvolta avvenga che essi, o qualcuno di essi con il detto sale attraversi la detta città, o territorio lucchese, presentarsi ai Gabellieri, ossia agli ufficiali delle porte della detta città di Lucca ... e da essi ritirare la bolletta (n.d.a.: è l'apodixa dei Capitoli 15, 19 e 20 del Lodo) contenente la quantità del sale condotta; qualora fossero trovati con il sale, ma senza la bolletta, siano arrestati e puniti e sottoposti a tutte quelle pene e giudizi in cui incorra chiunque frodi le gabelle della detta città di Lucca, secondo la norma di legge e l'ordinamento statutario di quella città.

Così pure convennero che, se detta quantità delle dette stia 2500 di sale non fosse sufficiente ai detti uomini e comuni, possano essi esportare quella quantità che ad essi mancasse dal "castro" di Pietrasanta, e da tutta la provincia della Lunigiana e condurlo in Barga e Sommocolonia attraverso la comunità e la giurisdizione del territorio di Galliciano, ossia della giurisdizione lucchese, e non da altro luogo e per altra parte della detta comunità di Lucca, senza altra gabella come sopra, e sotto le stesse pene, nel caso in cui passassero da altro luogo attraverso il detto contado Lucchese.

Così pure i detti uomini dei detti comuni di Barga e Sommocolonia non possano in alcun modo vendere nel territorio lucchese agli uomini del detto territorio, o ad altri abitualmente abitanti nel detto territorio, o altrimenti lasciare in qualunque modo del detto sale, che trasportassero a Barga o Sommocolonia nel detto territorio lucchese, sotto le pene e i giudizi dei quali sopra si è detto e come è contemplato negli statuti e ordinamenti del detto comune di Lucca.

Appare anche, nello stesso libro delle "Memorie e Contratti I" del' Archivio Barghigiano, come le convenzioni generali per il trasporto del sale, con la esenzione dalla gabella e gli ovvii adeguamenti della tassa, si mantennero nel corso dei secoli; tanto che, in un documento del 1802 viene avviato un ricorso della comunità di Barga al governo di Lucca, "per avere i Doganieri fatta pagare la gabella nel trasporto del sale".

Per soddisfare l'istintiva curiosità, sono andato a leggere questo strumento che, ben illustrando i rapporti nell'Italia preunitaria tra le genti e le popolazioni di borghi vicini e territori limitrofi, così recita (non c'è bisogno di traduzione in quanto, cambiati i tempi, oramai la lingua adoperata principalmente è l'italiano) (ASCBG, *Memorie e Contratti I*, fogli 87v-88v (già 90r-91r):

Libertà – Eguaglianza. A dì 23 dicembre 1802.

Alli cittadini Gonfalonieri, ed Anziani della Repubblica Lucchese

Cittadini

In forza di un Lodo emanato nel 1513 dal Pontefice Leone X, di gloriosa memoria, fu concesso alla comunità di Barga il diritto di far transitare per lo Stato di Lucca senza pagamento di gabella alcuna quella quantità di sale, che si fosse reputata necessaria al consumo degli abitanti di tutto quel paese, e territorio.

Questo diritto fu confermato di poi con altro Lodo, proferito dal Tesauero nel 1577, e finalmente nel 1742 ne venne inculcata di nuovo l'osservanza, mediante un concordato fatto fra la Comunità predetta, e la Repubblica di Lucca.

Sino all'anno 1799, meno qualche piccolo arbitrio, si mantenne dalle Dogane Lucchesi ai Barghigiani questo inviolabile diritto, avendo questi ultimi fatto transitare sempre liberamente, e senza gabella per il territorio di Lucca quella quantità di sale, che provenendo da' regj magazzini di Livorno si trasportava in Barga.

Ma fu nell'epoca indicata, che il Doganiere di Cerasomma (n.d.a.: borgo a ovest di Lucca, tra la città e Ripafratta, verso Pisa, sulla sinistra del Serchio), facendo uso di una apertissima violenza, si fece lecito di esigere, come ha esatto infatti a tutto novembre 1802, la gabella di transito dei sali alla ragione di soldi quattro per ogni cento libbre.

A questa violenza, un'altra se n'è aggiunta, e si pratica tuttora non meno dal doganiere predetto, che da quello di Piano di Coreglia (n.d.a.: verso i confini meridionali della Garfagnana "lucchese"), e cioè di far pagare ai Barghigiani le altre gabelle di passo in somme affatto arbitrarie, quando queste si vedono stabilite mediante la tariffa stampata dal Governo Lucchese nel 1719, la quale per i Doganieri predetti si trascura andantemente con danno gravissimo della Comunità ricorrente e con manifesta infrazione del concordato predetto stipulato fra l'uno, e l'altro stato nel 1742.

... potrà il Governo Lucchese tranquillizzare la Comune reclamante, qualora con ordini severi, e con tutti i mezzi del rigore ordini agli Appaltatori Generali, ed ai Ministri delle Dogane Lucchesi di rispettare i viandanti di Barga; di astenersi in avvenire dall'esigere le gabelle per il sale, che dai regj spacci di Livorno si conduce a Barga; di non esigerle sopra i generi non gabellabili secondo le convenzioni fra i due territori

stabilite; e di esigerle sopra i generi soggetti a gabella, ma in coerenza della tariffa stabilita, e stampata nel 1718, senza variarne l'intelligenza, senza ampliarla, o restringerla in modo alcuno, giacché essendo questa il risultato delle precedenti convenzioni, ed essendo stata posteriormente ratificata mediante il concordato del 1742, deesi riguardare come una Legge inviolabile sotto tutti i rapporti.

Voi ben vedete incliti Cittadini di Governo, che le dimande avanzate dalla Comunità di Barga sono altrettante emanazioni del diritto delle Genti, e che dalla osservanza di questo deriva, e deriverà mai sempre la tranquillità, e la reciproca concordia dei Popoli limitrofi.

(3) Altre notizie sul trasporto del sale, con particolare riguardo a quello sul territorio di Versilia e Garfagnana, sono contenute nella nota (1) del Capitolo 21.

[Capitulum XIX]

Item quod Liceat Civibus Lucensibus et eorum Subditis per omnes Portus domini Florentini et Civitatis Pisarum Comitatusque et districtus qui olim Pisarum fuerat et cetera loca Florentine reipublice tam mari quam terra existentia ferre aut deducere per se vel alios ad Civitatem Lucensem et loca eidem subiecta quaslibet res et merces nichil plus pro transitu Gabelle nomine solventes quam Cives Florentini facerent pro eisdem rebus si ex urbe Lucensi vel eius Territorio Pisas vel in veterem eius Comitatum et districtum ipsas deferrent Et hoc intelligatur iuxta gabellas que federis supradicti Anni Millesimi quadringentesimi octuagesimi secundi (a) tempore Luce vigeant Hac tamen conditione ad evitandam fraudem quod per Apodixam vel aliam legitimam fidem ex decreto officialium Mercantie Civitatis Lucensis factam apud provisores Gabellarum clare appareat eas merces esse Lucensium Civium vel Subditorum Nec ad alium quempiam pertinere Quoque etiam cautius agatur et precaveatur dolus merces ipse e locis et Portibus prefatis cum hiis modis et solemnitatibus que a Florentinis Civibus in simili actu servari solite sunt extrahantur et Lucam vel in eius Territorium non autem alio perferantur de quo provisoribus Gabelle Civitatis Pisarum intra Sex Menses legitime fides fiat Reservato tamen eo quod dictum est de solvenda maiori gabella Et merces in quibus ista non observarentur Careant hoc beneficio ut statutum fuit in federe antedicto

(a) vedi nota (d) del Capitolo 6

CAPITOLO 19

DELLE GABELLE PER IL TRASPORTO DELLE MERCI

Per tutti i porti del dominio fiorentino e della città di Pisa, per il contado e distretto che un tempo era stato dei Pisani ed attraverso tutti gli altri luoghi esistenti, per terra e per mare, della repubblica Fiorentina, sia lecito ai cittadini Lucchesi e ai loro sudditi condurre o portar via, per sé o per altri verso la città di Lucca ed i luoghi ad essa soggetti, qualunque cosa e merce, senza pagare, a titolo di gabella per il transito, nulla più di quanto i cittadini Fiorentini farebbero per le stesse merci se le trasportassero dalla città di Lucca o dal suo territorio verso Pisa o nel vecchio suo contado e distretto.

Per gabelle si intendano quelle che vigevo in Lucca al tempo del sopradetto patto dell'anno 1482⁽¹⁾, alla condizione però che, allo scopo di evitare la frode, per polizza od altro legittimo documento, stabilito per decreto degli Ufficiali della Mercanzia della città di Lucca, appaia chiaramente dai Provveditori alle Gabelle che quelle merci appartengono ai cittadini Lucchesi, od ai loro sudditi, e non ad alcun altro.

Ed agendo ancor più cautamente allo scopo di prevenire l'inganno, le stesse merci siano esportate dai luoghi e porti anzidetti con quei modi e quelle procedure, che di solito sono osservati dai cittadini Fiorentini in simili attività e siano condotte a Lucca o nel suo territorio e non già altrove; di questo sia fatta fede, entro sei mesi e secondo legge, da parte dei Provveditori alle Gabelle della città di Pisa, fatto salvo, tuttavia, quanto è stato detto circa il pagamento di gabella maggiore.

Perdano tale beneficio, come stabilito nel predetto trattato⁽²⁾, quelle merci per le quali queste norme non venissero rispettate.

(1) Come già ai Capitoli 11, 15 e 16, trascrivo e traduco le disposizioni qui richiamate del patto del 12 giugno 1482 (ASLU, *Capitoli*, 20, pgg. 13-14: «*Liga contracta inter nos et Florentinos de anno 1482*» – con data differita al 12 luglio 1482, in BONGI 1999A, pg. 60; e ASLU, *Capitoli*, 39, pgg. 142-143, armario 7, n.° 90: «*Lega con li fiorentini*»):

«*Per tutti i porti del comune di Firenze e della città di Pisa e per tutti i luoghi che un tempo furono del comitato e distretto di Pisa, ed attraverso qualunque di questi luoghi, sia per mare che per terra, per il solo transito verso la città di Lucca e qualunque luogo del contado e distretto di Lucca, sia lecito ai cittadini ed ai sudditi della città di Lucca, per la durata di detta lega, condurre ed esportare, ovvero far condurre e far esportare ogni e qualunque merce, pagando solo per la gabella del detto transito, e per qualunque merce, quanto sono e sarebbero soliti pagare i cittadini fiorentini per le stesse merci e cose se le conducessero ed esportassero, ossia le facessero condurre ed esportare per il transito dalla città di Lucca, o dal suo contado e distretto, per portarle a Pisa o a qualche luogo un tempo del suo contado e distretto e, s'intenda, secondo le gabelle per il transito vigenti al presente in Lucca.*

Con questa condizione che, per polizza od altro legittimo documento eseguito per decreto degli Ufficiali della Mercanzia della città di Lucca, appaia chiaramente presso i Provveditori delle Gabelle che quelle merci appartengono veramente ai cittadini Lucchesi, od ai loro sudditi, e ad essi e non ad alcun altro ..., affinché non possa essere arrecato alcun pregiudizio alle gabelle del comune di Firenze.

Onde evitare ogni frode, tali merci debbano essere esportate da detto porti o luoghi ed essere condotte a Lucca o nel suo territorio e di questo sia fatta fede dai Provveditori delle Gabelle della città di Pisa ... e, per l'esportazione di tali merci dai detti luoghi, debbano essere osservate tutte quelle procedure che sono osservate dai cittadini fiorentini nell'esportare le stesse mercanzie e portarle a Lucca, osservando ciò che sopra è stato detto sul pagamento della gabella.

Quelle merci per le quali queste norme non venissero rispettate, non godano di tale beneficio».

(2) Si allude a quello del 1482, di cui abbiamo fatto riferimento nella nota precedente.

[Capitulum XX]

Item Quod Lucensibus liceat ferre aut mittere ex urbe et Territorio suo Quocumque voluerint et quibuscumque Navigiis per Florentinorum Portus et Civitatem Pesarum Merces suas cuiuslibet generis Quequidem Luce vel in eius Territorio facte aut fabricate sint De quo per dominos vel Vectores ipsarum iuramentum prestetur et ulterius per Apodixam vel aliam legitimam fidem Officialium Mercantie Lucensium decreto factam liquido constet Demum ne qua obrepi aut dolus committi possit fiat Pisis ob hoc liber rationum separatus in quo Mercium predictarum transitus annotetur ut fraus ac vitium illico deprehendi possit prout in prescripto federe Millesimo quadringentesimo octuagesimo secundo^(a) identidem provisum fuit

(a) vedi nota (d) del Capitolo 6

CAPITOLO 20 DEL REGISTRO DELLE MERCI

Sia lecito ai Lucchesi portare o inviare dalla città e dal suo territorio ovunque vogliano e con qualsiasi imbarcazione per i porti dei Fiorentini e la città di Pisa le proprie merci di qualsiasi genere, purché fatte o fabbricate a Lucca o nel suo territorio.

Su questo requisito dai Governanti o trasportatori delle stesse merci sia prestato giuramento e, ancor più, di questo sia data chiara contezza per polizza o altra legittima prova di fede stabilita per decreto degli Ufficiali della Mercanzia lucchese.

Infine, perché non possa insinuarsi od essere commesso un inganno, si tenga per questa ragione in Pisa un apposito registro, nel quale sia registrato il transito delle predette merci, affinché frode e errore possano essere subito riconosciuti, così come fu ripetutamente previsto nel patto del 1482⁽¹⁾.

(1) Ecco la trascrizione, tradotta, del corrispondente capitolo contenuto nell'accordo del 12 giugno 1482 (ASLU, *Capitoli*, 20, pg. 15: «*Liga contracta inter nos et Florentinos de anno 1482*» – con data differita al 12 luglio 1482, in BONGI 1999A, pg. 60 – e ASLU, *Capitoli*, 39, pg. 144, armario 7, n.° 90: «*Lega con li fiorentini*»), il cui tenore è:

«Possano i Lucchesi, e ad essi sia lecito, mandare e portare o far mandare e far portare dalla città di Lucca in qualunque altra parte per qualunque porto dei Fiorentini e attraverso la città di Pisa sopra legni e navigli propri e di chiunque qualsiasi mercanzia che appartenga agli stessi Lucchesi e non ad altre persone e siano prodotte a Lucca.

Di queste due condizioni debba essere prestato giuramento dai padroni o conduttori delle dette mercanzie ed inoltre debba constare per scrittura o altra legittima prova di fede fatta per deliberazione degli ufficiali della mercanzia della città di Lucca; e, affinché non venga compiuta alcuna frode, di tutte queste merci sia tenuto in Pisa il computo separato in un apposito libro, nel quale siano descritte le merci, quando sono condotte e fanno transito, affinché possa da essi essere visto più rapidamente il computo e, qualora fosse commessa una frode, più facilmente essa sia scoperta».

[Capitulum XXI]

Item Quod Respublica Lucensis possit quamlibet frumenti et salis quantitatem a Pisis in urbem et Territorium suum sine gabelle solutione deducere Quod tamen frumentum et Sal per mare conductum sit nec e locis Florentinorum dominio subiectis extractum de quo clare appareat apud Pisane gabelle provisos et fiat Pisis super hoc rationum liber ut supra ne sub hoc pretextu Sal aut frumentum aliud cum tali beneficio extrahantur Et ne Item Sal remaneat in Territorio Florentinorum ut in eodem federe conclusum fuit



Figura 19 – Una antica e rara bilancia commerciale per il sale. La fonte di questo alimento, il suo trasporto per mare e per terra, le gabelle e la tassazione cui esso era sottoposto nel Medioevo fino all'epoca del Lodo sono esposte nelle note a questo Capitolo.

CAPITOLO 21

DEL COMMERCIO DEL SALE E DEL FRUMENTO

La repubblica Lucchese possa importare da Pisa in città e nel proprio territorio qualunque quantità di frumento e di sale senza pagamento di gabella, ma il frumento e il sale siano condotti per mare e non estratti dai luoghi soggetti al dominio dei Fiorentini⁽¹⁾.

La loro provenienza chiaramente risulti presso i provveditori della gabella pisana e sia tenuto per questo motivo a Pisa un libro delle ragioni, come sopra detto, affinché con questo pretesto non siano portati via sale o frumento e non rimanga sale nel territorio fiorentino, come fu contemplato nello stesso trattato⁽²⁾.

(1) Fin dal Medioevo, il sale, oltre che prezioso alimento per l'uomo e per gli animali da lavoro, rappresentò una indispensabile fonte di liquida entrata per le sempre più pesanti necessità degli Stati; fu infatti una tassazione indiretta imposta ad ogni cittadino e ad ogni agricoltore la quale, sommandosi al gettito delle gabelle, sopperì alla copertura delle uscite derivanti dalle necessità civili e militari di quei secoli.

Il trasporto del sale avveniva in grande quantità sulle strade della Toscana e della Pianura Padana alla quale perveniva – spesso attraverso le vie della Garfagnana – dalla sua parte occidentale alla volta di Bologna, Cento e Ferrara senza alcun pagamento di gabella, mentre la parte orientale era già ben fornita dalle locali saline di Comacchio.

Il sale sbarcato nei porti della Toscana (Porto San Maurizio, Motrone, Livorno, Piombino) proveniva dalle Isole Baleari (Ibiza in particolare), da Tolone, dalla Sardegna e dall'Africa settentrionale ed era trasportato, lungo le vie del mare, da navigli specializzati lucchesi, genovesi, siciliani e provenzali che spesso lo usavano anche come zavorra.

Il sale così fornito veniva registrato in appositi libri destinati al consumo delle genti, mentre in altri appositi, intitolati anche “della salina dei porci”, si annotavano i consumi degli animali.

Sul suolo versiliese, il suo trasporto avveniva dal porto di Motrone, utilizzando piccoli cavalli (i “cavallucci”) che trasportavano il sale per conto del Comune di Lucca fino nelle Marche; ma erano anche impiegati carri dagli assi molto stretti, che recavano il sale a Sarzana e in Lunigiana; oppure anche carovane di muli adatti ai perigliosi e ben più lunghi percorsi attraverso i sentieri della montagna.

Le vie che nel Medioevo collegavano l'approdo fortificato di Motrone a Pietrasanta erano due: una, diretta, era la cosiddetta “Via della Mercatura” e fu aperta da Castruccio Castracani, signore di Lucca dal 1300 al 1328; l'altra, tortuosa, fu detta “Via del Sale”, in quanto intensamente percorsa da questo trasporto ed è tuttora esistente.

Le notizie sopra riportate, gentilmente fornitemi da Paolo Pelù, che è profondo conoscitore della economia e del commercio di Versilia, Lunigiana e Garfagnana durante tutto il Medioevo, sono molto importanti in quanto di difficile reperimento. Sul trasporto del sale, in particolare attraverso il territorio garfagnino, si possono apprendere ulteriori ed ampie notizie nella nota (2) del Capitolo 18.

(2) Nuovo riferimento alle corrispondenti disposizioni sul trasporto e commercio di sale e frumento, contenute nel trattato del 12 giugno 1482, che ancora trascrivo e traduco (ASLU, *Capitoli*, 20, pg. 15: «*Liga contracta inter nos et Florentinos de anno 1482*» – con data differita al 12 luglio 1482, in BONGI 1999A, pg. 60; e ASLU, *Capitoli*, 39, pg. 144, armario 7, n. 90: «*Lega con li fiorentini*»), anche perché aiutano nella comprensione delle disposizioni contenute nel Lodo:

«La detta magnifica Comunità di Lucca possa e le sia lecito senza alcun pagamento di gabella far condurre da Pisa a Lucca ogni quantità di frumento e di sale che fosse condotta per mare e sia estratta dai luoghi non sottoposti alla giurisdizione della eccellente comunità di Firenze.

In maniera però che il rispetto delle dette condizioni risulti chiaramente presso i provveditori delle gabelle di Pisa e di questo si debba tenere il computo, affinché altro frumento o sale come sopra detto non venga estratto con detto beneficio e non rimanga pertanto sale nel territorio e dominio fiorentino».

[Capitulum XXII]

Item Quod omnes et singule sententie late vel in futurum ferende in Curiis Quorumcumque Rectorum et officialium Civitatis Florentie in favorem cuiuscumque ex Civitate vel dominio Florentinorum pro debitis Civilibus contractis ab Anno domini Millesimo quadringentesimo quadragesimo primo^(a) citra et de cetero contrahendis habere debeant plenam et paratam executionem in Civitate Lucensi eiusque Comitatu et districtu contra Cives et Subditos Florentinos Nec minus contra advenas et extrarios eorumque bona quelibet ibidem reperta Non tamen contra Cives Lucenses eorumve Subditos Quiquidem coram propriis Iudicibus Luce vel in eius Comitatu aut districtu conveniri debeant Quod et versavice de sententiis per Officiales Lucensium Curiarum in favorem Civium vel Subditorum suorum latis uti paratam executionem Florentie et in toto eius dominio contra quoscumque habeatur in omnibus et per omnia intelligatur Exceptis videlicet Florentinis Civibus et Subditis qui coram Iudicibus suis similiter conveniri debeant

(a) vedi nota (d) del Capitolo 6.

CAPITOLO 22

DELLE SENTENZE PRONUNCIATE SUI DEBITI CIVILI

Tutte e le singole sentenze pronunciate, o che lo saranno in futuro nelle curie⁽¹⁾ sia di qualunque rettore che degli ufficiali della città di Firenze in favore di chiunque provenga dalla città o dal dominio dei Fiorentini per i debiti civili contratti a partire dall'anno del Signore 1441⁽²⁾ fino ad ora e tutti gli altri che saranno contratti, debbano avere piena e pronta esecuzione nella città di Lucca, e nel suo contado e distretto nei confronti dei cittadini e dei sudditi Fiorentini, non meno che dei forestieri e degli estranei, e di qualsiasi loro bene ivi stesso trovato; non però nei confronti dei cittadini Lucchesi ed i loro sudditi, che dovranno presentarsi dinanzi ai propri giudici in Lucca, o nel suo contado e distretto.

Viceversa, questo valga anche per le sentenze emesse dagli ufficiali delle curie lucchesi in favore dei propri cittadini e sudditi, affinché sia inteso come si debba avere in tutto e per tutto e nei confronti di chiunque una pronta esecuzione (delle sentenze) in Firenze ed in tutto il suo dominio, fatta eccezione naturalmente per i cittadini ed i sudditi fiorentini che, similmente, dovranno presentarsi dinanzi ai propri giudici.

(1) Sono le aule ove si gestiscono gli affari pubblici e le cause.

(2) Il capitolo quarto della lega o trattato tra Firenze e Lucca del 27 marzo 1441 (ASLU, *Capitoli*, 35, pgg. 479-508), difatti, non era stato modificato nei successivi accordi bilaterali e così recitava (traduzione dell'autore):

«Tutte e le singole sentenze da pronunziarsi in futuro nelle curie di qualunque rettore ed ufficiale della città di Firenze, tanto dei cittadini quanto dei forestieri, in favore e a richiesta di qualcuno o di qualsiasi persona della città, contado o distretto di Firenze e per i debiti che saranno in avvenire contratti, abbiano e debbano avere piena e pronta esecuzione anche nella città di Lucca e nel suo contado, giurisdizione e distretto contro i i cittadini e sudditi Fiorentini ed anche contro i forestieri ed i loro beni ivi stesso trovati, ma non contro i cittadini Lucchesi ed i loro sudditi che debbono presentarsi nella città di Lucca o nel suo contado o distretto, dinanzi ai propri giudici.

«Per i debiti invece fino al giorno d'oggi già contratti, siano osservati in Lucca e nel suo territorio

i diritti comuni e gli statuti Lucchesi contro qualsiasi debitore ivi stesso trovato e così, viceversa, tutte e le singole sentenze in futuro pronunciate nelle curie di qualunque rettore e ufficiale della città di Lucca, tanto dei cittadini quanto dei forestieri, in favore e a richiesta di qualcuno o di qualsiasi persona della città, contado o distretto di Lucca e per i debiti che saranno in avvenire contratti, abbiano e debbano avere piena e pronta esecuzione anche nella città di Firenze e nel suo contado, giurisdizione e distretto contro i cittadini Lucchesi ed i loro sudditi ed anche contro i forestieri ed i loro beni ivi stesso trovati, ma non contro i cittadini Fiorentini ed i loro sudditi, che debbono presentarsi nella città di Firenze o nel suo contado e distretto, dinanzi ai propri giudici

«Per i debiti invece già contratti fino al giorno d'oggi, siano osservati in Firenze e nel suo territorio i diritti comuni e gli statuti della città di Firenze, contro qualunque debitore ivi trovato.

[Capitulum XXIII]

Item Quod omnia et singula contenta in federe seu liga facta inter Illustrem Rempubicam Florentinam et Magnificam Communitatem Lucensem Anno salutis Millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo^(a) remaneant et sint in eo statu in quo tum fuere Et quatenus opus sit de nouo confirmata intelligantur iis exceptis Quibus per Laudum seu fedus^(b) predictum expresse derogatum fuerit vel aliter constitutum

(a) vedi nota (d) del Capitolo 6 – (b) originariamente era scritto “*fendum*”, poi corretto forse da altra mano con la barratura della lettera “*n*” e la sovrapposizione di “*s*” sull’ultima lettera.

CAPITOLO 23 DELLA CONFERMA DEL TRATTATO DEL 1482

Tutti e i singoli accordi contenuti nel trattato, o lega conclusa tra la illustre repubblica Fiorentina e la magnifica comunità Lucchese nell’anno di salvezza⁽¹⁾ 1482⁽²⁾, rimangono validi e siano in quello stato, nel quale allora furono e, fintantoché necessiti, si intendano di nuovo confermati, eccetto per quei casi in cui, per il lodo o per il predetto patto, sia stata espressamente indicata una deroga o diversamente stabilito.

(1) Con la locuzione “anno di salvezza” viene fatto riferimento al particolare stile di datazione lucchese, il quale riferiva il primo giorno dell’anno, almeno fino all’epoca del Lodo, al 25 dicembre, cioè alla nascita di Gesù Cristo, giorno appunto dell’inizio di ogni “salvezza” per ogni Cristiano (BONGI 1999A, pg. 137).

(2) Il trattato, o lega, tra Lucca e Firenze del 12 giugno 1482, come ampiamente esposto nella nota 2 del Capitolo 6, è stato più volte richiamato nei precedenti Capitoli del Lodo (segnatamente nel Capitolo 11 (due volte), 15, 16, 19, 20 e 21; in questo Capitolo, per maggior scrupolo viene conclusivamente richiamato nella sua interezza.

[Capitulum XXIV]

Item Quod Lex seu Constitutio per Illustres dominos Florentinos contra Lucenses facta de solvendo viginti pro Centenario et rebus Lucensium que transirent aut veherentur per Territorium Florentinorum abrogata cassa et penitus sublata intelligatur

CAPITOLO 24

DELL'ABOLIZIONE DEL DAZIO SULLE MERCI LUCCHESI

Sia inteso che la legge o disposizione fatta dagli illustri Signori Fiorentini contro i Lucchesi sul pagamento del venti per cento, particolarmente per le merci dei Lucchesi che attraversassero o fossero trasportate per il territorio dei Fiorentini, sia annullata, cancellata e del tutto abolita.

[Capitulum XXV]

Item quod Rebelles et Banniti Civitatis Florentie qui pro causis casibusve infrascriptis aliquove eorum Banniti rebellesve essent liga huiusmodi et confederatione durante in Civitate Comitatu aut districtu Lucensi habitare morari aut recipi nullatenus possint Et si casu evenierit ut recipiantur obligetur ipsa Lucensis Communitas bona fide et omni ope industria ac viribus admitti^(a) ut capiantur et in manus Reipublice Florentine eiusve commissariorum officialium aut Executorum ad quos spectaverit perveniant Quod vicissim de Rebellibus et Bannitis Lucensibus pro similibus infra exprimendis causis ne morari aut recipi in Civitate vel dominio Florentinorum possint et inuenti^(b) capiantur ac in potestatem Lucensium Magistratuumve aut Commissariorum ad hoc deputatorum tradantur statutum intelligatur Cause aut Banni aut Rebellionis antedictae erunt ex utraque parte pacifici status turbatio Rebellio loci alicuius proditio viarum publicarum obsessio crassatio seu violentum Latrocinium homicidium dolo malo commissum ob que damnati crimina Et Florentini in Lucensi et Lucenses in Florentina Civitate et Territorio capiantur et capti ad proprios Iudices remittantur

(a) manca il segno delle abbreviazioni sopra la parola “admti” – (b) Sta per “inventi”.

CAPITOLO 25

DEI BANDITI E RIBELLI DI FIRENZE E DI LUCCA

I ribelli e i banditi⁽¹⁾ della città di Firenze che, per i motivi od i casi infrascritti o per alcuni di essi, fossero messi al bando o dichiarati ribelli nel corso di questa lega e confederazione, non possano in alcun modo abitare, soggiornare o essere accolti nella città, nel contado o nel distretto di Lucca e qualora avvenisse di accoglierli, la stessa comunità di Lucca lealmente, con ogni mezzo, operosità ed anche con la forza, sia obbligata a farli entrare affinché, catturati, pervengano nelle mani della repubblica Fiorentina o dei suoi commissari, ufficiali o esecutori appositamente incaricati.

Lo stesso avvenga, per gli analoghi ed infrascritti motivi, nei confronti dei ribelli e dei banditi Lucchesi i quali, affinché non possano essi soggiornare o essere accolti nella città o nel dominio dei Fiorentini, siano catturati appena trovati e condotti in potere dei magistrati lucchesi o dei commissari appositamente deputati.

Resti inteso, come sopra detto, che le motivazioni per il bando o per la definizione di ribelle saranno rappresentate, per decreto di entrambe le parti, dal turbamento del pacifico stato, dalla ribellione di qualche luogo (del dominio), dal tradimento, dall'agguato sulle pubbliche vie, dall'aggressione con furto per strada, dal latrocinio violento e dall'omicidio commesso con dolo malvagio: per questi crimini i condannati fiorentini nella città di Lucca e quelli lucchesi nella città di Firenze e nei relativi territori, siano presi, catturati e consegnati ai propri giudici.

(1) Il caso dei banditi e dei ribelli, ed in particolare le motivazioni per le quali si incorreva in tale giudizio, era già stato specificatamente trattato nel Capitolo 2 del precedente trattato del 12 giugno 1482, il cui tenore, tradotto, è il seguente (ASLU, *Capitoli*, 20, pgg. 10-11: «*Liga contracta inter nos et Florentinos de anno 1482*»; e ASLU, *Capitoli*, 39, pgg. 137-139, armario 7, n. 90: «*Lega con li fiorentini*»):

«Per la durata della predetta lega o confederazione, i ribelli e i banditi del comune di Firenze, che

siano dichiarati ribelli o messi al bando o lo saranno per i casi ed i motivi infrascritti o per alcuni di essi, non possano stare, abitare o dimorare nella città di Lucca e nel suo contado, giurisdizione o distretto, né in essa, né a loro in qualche modo sia dato ricetto.

Qualora fossero trovati in qualche tempo nel territorio e nella giurisdizione della comunità di Lucca, sia obbligata e debba detta comunità di Lucca fedelmente e con ogni sforzo farli prendere e arrestare e nelle mani ed in potere del comune di Firenze o dei suoi commissari, rettori o ufficiali speditamente mandarli, trasferirli e consegnarli.

Così viceversa i ribelli e i banditi del contado lucchese per i casi o i motivi infrascritti o qualcuno di essi, non possano durante al lega e confederazione predetta soggiornare, abitare o dimorare nella città di Firenze e suo contado, giurisdizione o distretto, né in essa, o ad essi in qualche modo dare ricetto e, nel caso fossero trovati in qualche tempo nel territorio o giurisdizione della comunità di Firenze, sia obbligata e debba la stessa comunità di Firenze fedelmente e con ogni sforzo farli prendere, e arrestare e nelle mani o potere del comune di Lucca, o dei suoi commissari, rettori o ufficiali speditamente essere mandati, trasferiti e consegnati.

I casi dunque, o le cause di cui sopra si è fatto cenno sono: turbatio status cuiusvis partium que facta fuisset vel fieret aut attemptaretur (il turbamento dello stato di qualsiasi parte che fosse stata fatta o fosse fatta o attentata), rebellio sive proditio alicuius loci cuiusvis partium (la ribellione, ossia il tradimento di qualche luogo di qualsiasi parte del dominio), invasio seu rubbaria stratarum (l'assalto, ossia la ruberia per strada), homicidium dolose et appensate commissum (l'omicidio doloso e colposo), assassinamentum (l'assassinio), prohibitio possessionum (l'impedimento dei possessi), impositio talliae privatae (l'imposizione di taglie private), incendium domorum et capannarum dolose et appensate commissum (l'incendio di case e capanne doloso et colposo).

I predetti casi e cause, tuttavia non siano riferite in alcun caso ai cittadini Lucchesi, contro i quali si debba procedere in ogni caso nella città di Lucca, secondo la norma del diritto e degli statuti della stessa città di Lucca, congruamente giudicando punto per punto in tutti i casi soprascritti».



[Capitulum XXVI]

Item Quod presens Laudum liga fedus concordia atque amicitia Florentie et Luce ut moris est solemniter cum Tubicinibus Prima Dominica post assignationem ac actualem traditionem oppidorum Petrasancte et Mutroni a Magnifica Communitate Lucensi Illustri Reipublice Florentine sive eiusdem Commissariis et procuratoribus factam publicetur

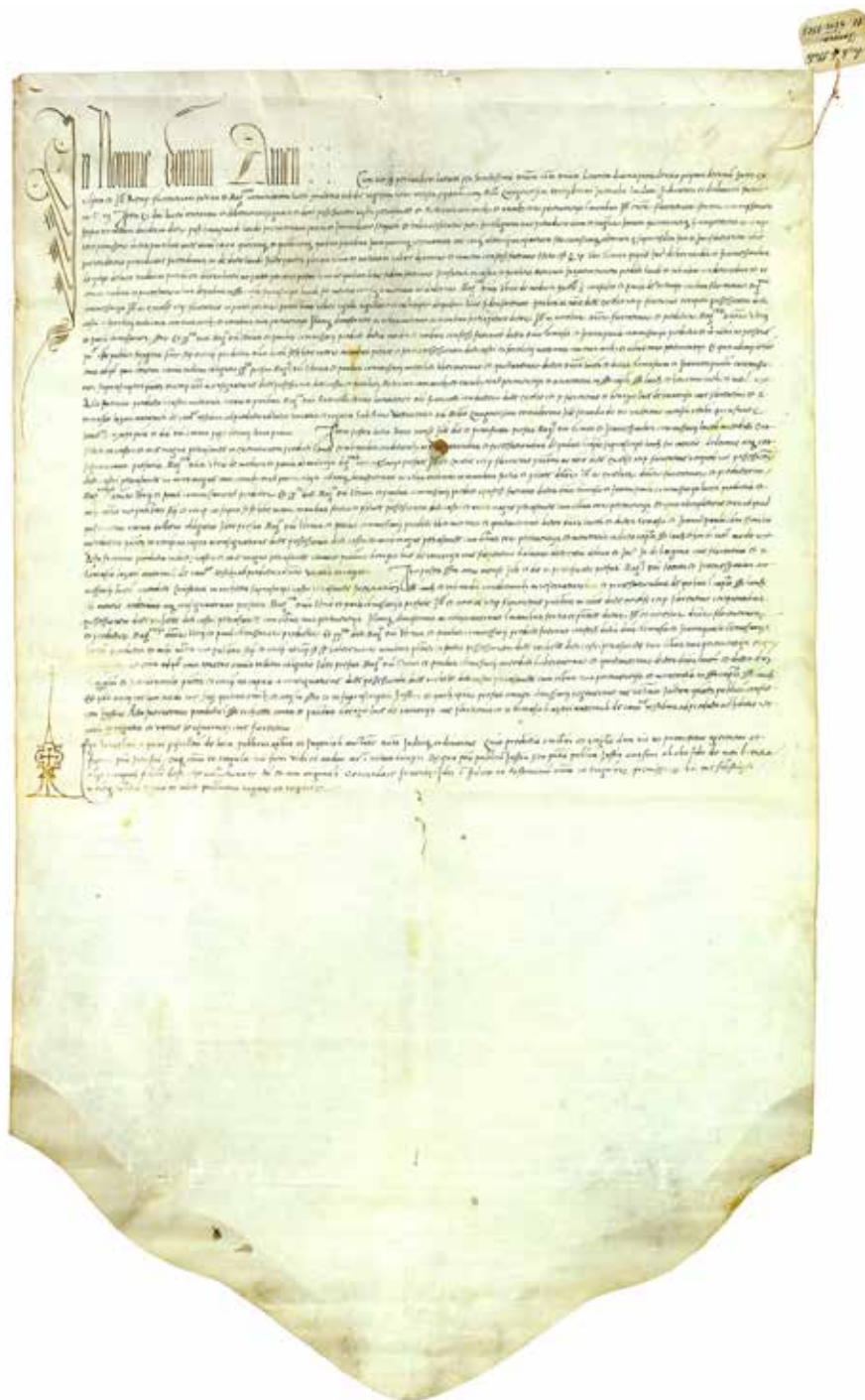


Figura 20 – Pergamena della consegna di Motrone e Pietrasanta dell'11 ottobre 1513⁽¹⁾. Il documento (mm. 395 x 645) è l'originale dell'atto, redatto "in castro Motronis" mediante il quale, in conseguenza del Lodo pronunciato da papa Leone X, i procuratori del comune di Lucca consegnano a «Vieri de Medici giureconsulto e a Paolo Vettori cittadini fiorentini e commissari del loro governo,

il “castro et fortilitio Motronis”, ricevendo la relativa quietanza. In quello stesso giorno di martedì 11 ottobre, dai medesimi Commissari lucchesi viene attuata la consegna a quelli fiorentini sia del “castri Petrasancte et arcis magne” (cioè della città con le sue mura e strutture difensive, compresa la Rocca alta, quella di Sala) con tutte le loro pertinenze, che della “rochetta dicti castri petrasancte”, cioè della Rocchetta di Porta Arrighina.

CAPITOLO 26

DELLA PUBBLICA PROCLAMAZIONE DEL LODO

Il presente lodo, lega, patto, concordia e amicizia tra Firenze e Lucca, sia reso solennemente pubblico, com'è usanza, con trombettieri la prima domenica dopo l'avvenuta assegnazione e la consegna reale delle fortezze di Pietrasanta e Motrone⁽²⁾ dalla magnifica comunità di Lucca alla illustre repubblica di Firenze, ovverosia ai loro commissari e procuratori.

(1) Archivio di Stato di Lucca, *Diplomatico, Pergamene della Tarpea*, 11 ottobre 1513.

(2) Poiché, come sopra detto, la consegna effettiva avvenne il giorno di martedì 11 ottobre 1513, la prima domenica successiva cadde il 16 ottobre, giorno in cui si celebra la Purità di Maria Vergine.

[Capitulum XXVII]

Item Quod predicta omnia et singula intelligantur et interpretari debeant pure simpliciter et bona fide ad Rectum equum et integrum intellectum

CAPITOLO 27

DELLA BUONA FEDE E DELL'INTEGRO INTELLETTO

Tutte e le singole predette disposizioni si intendano e si debbano interpretare con animo puro, con semplicità ed in buona fede conformemente ad un retto, equo e integro intelletto.

[Capitulum XXVIII]

Item Quod per huiusmodi Laudum Arbitramentum sententiam et fedus inter ipsas Communitates Initum non Intelligatur preiudicatum aut derogatum ulli protectioni quam Florentina vel Lucensis Respublica habeat a Quocumque Rege vel Principe nec Capitulis aut pactis cum eisdem Initis Sed illa universa et alia quecumque ad eadem pertinentia remaneant in Suo viridi Robore et firmitate et in eo sint statu in quo ante presentis Laudi celebrationem fuerant Ita tamen quod protectio aut Conventiones prenominate huic Sententie federi concordie nullo pacto officiant^(a)

Quodquidem Laudum de manu prelibati Sanctissimi domini nostri domini Leonis pape Decimi Arbitri arbitratoris et amicabile Compositoris taliter fuit subscriptum

(a) seguita da tre punti posti come ai vertici di un triangolo.

CAPITOLO 28

DELLA CONFERMA DELLE SUPERIORI PROTEZIONI

Resti inteso come, con l'entrata in vigore di questo lodo, arbitrato, sentenza e patto tra le dette comunità e con l'avvio di quanto previsto nei capitoli o patti medesimi, non venga compromessa, né creata deroga ad alcuna protezione che la repubblica Fiorentina e Lucchese abbia in beneficio da parte di qualunque re o principe.

Invece, tutte quante le garanzie e qualsiasi altra derivanti da quella protezione rimangano nel loro primitivo vigore e fermezza e siano in quel medesimo stato nel quale si trovavano prima della promulgazione del presente lodo, in maniera tale che la protezione e gli accordi non possano in alcun modo ostacolare questa sentenza, trattato e concordia.

Ed in verità questo avviene poiché il lodo fu sottoscritto dalla mano del prelodato santissimo signore nostro, il signore, papa Leone Decimo, arbitro, mediatore e amichevole compositore.

[Explicit]

Ita laudavimus *Et ita* ut supra in dicto Laudo continetur Quod tunc de mandato prelibati Sanctissimi domini nostri domini Leonis pape Decimi Arbitri Arbitratoris et amicabile Compositoris per me Melchiorem de Campania Camere apostolice Notarium infrascriptum alta et intelligibili voce Lectum fuit per prefatum Sanctissimum dominum nostrum dominum Leonem papam Decimum Arbitrum Arbitratorem et amicabilem Compositorem inter dictas partes Laudatum Arbitratum declaratum Sententiatum et determinatum extitit prelibatis dominis Francisco de Victoriis Magnifice et excelse Communitatis et Reipublice florentine et Bartholomeo de Arnolphins et aliis supradictis dicte Magnifice Communitatis et Rei publice Lucensis predictarum Oratoribus Sindicis et procuratoribus presentibus audientibus et intelligentibus et dictum Laudum ac omnia et singula in eo^(a) contenta nominibus quibus supra Ratificantibus approbantibus et emologantibus Et pro^(b) maiori firmitate infrascripti Oratores Sindici et procuratores se propriis manibus hiis verbis subscripserunt

Ego Franciscus Victorius orator Florentinus suprascripta Capitula approbo

Ego Bartholomeus Arnolphinus orator Lucensis approbo ut supra

Rome in Palatio apostolico in Camera prefati Sanctissimi domini nostri pape Arbitri arbitratoris et amicabile compositoris Sub Anno a Nativitate domini Millesimo quingentesimo terciodecimo^(c) Indictione Prima die vero Vicesimanona Mensis Septembris in die festivitatis Sancti Michaelis^(d) Archangeli quem diem prelibatus Sanctissimus dominus noster dominus Leo papa Arbiter arbitrator et amicabile compositor ad validitatem presentis Laudi voluit et dispensavit fuisse et esse diem Iuridicam Pontificatus prelibati Sanctissimi domini nostri domini Leonis pape decimi Arbitri arbitratoris et amicabile Compositoris Anno Primo Presentibus ibidem Reverendissimis ac Reverendis in christo patribus et dominis dominis Laurentio titulo sanctorum Quatuor Coronatorum presbitero Aloisio sancte Marie in Cosmodim Iulio sancte Marie in Domnica Bernardo sancte Marie in Porticu ac Innocentio Sanctorum Cosme et damiani diaconis sacrosancte Romane ecclesie Cardinalibus ac Ferdinando Ponzetto Camere apostolice Clericodecano ac Sanctissimi domini nostri pape generali Thesaurario et Silvio de Passerinis prelibati domini nostri pape Datario et domino Iulio de Blanchis clerico Bononiensi Cubiculario Secreto Sanctissimi domini nostri testibus ad premissa vocatis specialiter atque Rogatis

(a) la parola “eo” è parzialmente coperta da macchia di inchiostro – (b) la parola è del tutto coperta da macchia di inchiostro – (c) vedi nota (d) del Capitolo 6 – (d) nel nome “Michaelis” è contenuto l’unico dittongo di tutto il testo del nostro Lodo.



Figura 21 – Sigillo plumbeo “pendente” di papa Leone X (1514) – Archivio di Stato di Lucca, *Diplomatico, Pergamena* (del convento benedettino) di Santa Giustina, 27 marzo 1514. Sul diritto: i volti dei santi Pietro e Paolo, sul rovescio il nome del pontefice. Di regola, tale sigillo, o “bolla plumbea”, corredeva la chiusura di una bolla papale. Il sigillo utilizzato dal notaio Melchiorre Guerriero da Campagna per contrassegnare come autentico il “nostro” documento, era invece quello comunemente impiegato dalla Camera Apostolica Vaticana, o cancelleria pontificia (di eguale consistenza, ma privo delle immagini dei Santi), di cui non è stato trovato esemplare.

CONCLUSIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL LODO

Così abbiamo deciso e così in questo lodo, come sopra esposto, è contenuto ciò che ora per ordine del prelodato santissimo nostro signore, il signore, papa Leone X, arbitro, mediatore e amichevole compositore, è stato letto ad alta e comprensibile voce da me Melchiorre da Campagna⁽¹⁾, infrascritto notaio della Camera Apostolica, quanto, dal predetto santissimo signore nostro, il signore, papa Leone X, arbitro, mediatore ed amichevole compositore tra le dette parti, è risultato approvato, arbitrato, dichiarato, sentenziato e concluso dinanzi ai prelodati signori: Francesco Vettori⁽²⁾ della magnifica ed eccelsa comunità e repubblica Fiorentina; Bartolomeo Arnolfini⁽³⁾ e gli altri sopradetti della detta magnifica comunità e repubblica Lucchese; gli ambasciatori, i sindici⁽⁴⁾ ed i procuratori delle predette (comunità e repubbliche) presenti, udenti e intendenti e, nelle loro dette funzioni, ratificanti, approvanti ed omologanti detto lodo con tutte e le singole norme in esso contenute e, per maggior validità, gli infrascritti ambasciatori, sindici⁽⁴⁾ e procuratori hanno sottoscritto di proprio pugno queste parole.

Io Francesco Vettori, ambasciatore fiorentino, approvo i capitoli soprascritti.

Io Bartolomeo Arnolfini, ambasciatore lucchese, approvo come sopra.

In Roma, nel Palazzo Apostolico, nella camera del predetto santissimo nostro signore, il papa, arbitro, mediatore ed amichevole compositore, nell'anno dalla natività del Signore 1513, indizione prima⁽⁵⁾, nel giorno 29 del mese di settembre, giorno della festività di san Michele Arcangelo; nel qual giorno il prelodato santissimo signore nostro, il signore, papa Leone, arbitro, arbitratore ed amichevole compositore, per elevare il valore del presente lodo, volle e dispose che fosse e sia il giorno giuridico⁽⁶⁾, nell'anno primo del pontificato del prelodato santissimo nostro signore, il signore, papa Leone X, arbitro, arbitratore e amichevole compositore.

Erano ivi presenti i reverendissimi e reverendi in Cristo i padri e signori, i signori: Lorenzo, con il titolo di presbitero⁽⁷⁾ dei Santi Quattro Coronati⁽⁸⁾; Luigi, di Santa Maria in Cosmedin⁽⁹⁾; Giulio, di Santa Maria in Domnica⁽¹⁰⁾; Bernardo, di Santa Maria in Portico⁽¹¹⁾ e Innocenzo, dei Santi Cosma e Damiano⁽¹²⁾; i cardinali diaconi della sacrosanta romana chiesa: Ferdinando Ponzetto⁽¹³⁾ chierico decano della camera apostolica e generale tesaurario del santissimo del nostro signore papa; e Silvio Passerini⁽¹⁴⁾, datario del prelodato signor nostro papa; ed il signor Giulio De Blanchis⁽¹⁵⁾, chierico bolognese, cameriere segreto del santissimo signore nostro; testimoni agli atti premessi specialmente chiamati e richiesti.

(1) Melchiorre GUERRIERO (1468-1525), nativo di Campagna, nella provincia di Salerno, laico, fu notaio della cancelleria apostolica presso la Santa Sede; quindi, dal 1511, *magister registri* delle lettere apostoliche. Approfittando con destrezza dei suoi incarichi svolti sotto i pontificati di Giulio II (1503-1513), Leone X (1513-1521) e Clemente VII (1523-1534), ottenne per Campagna l'elevazione della chiesa di Santa Maria alla dignità di collegiata, nel 1514, poi a quella di cattedrale; addirittura, nel 1525, la sede vescovile. Da parte dei suoi concittadini, ha ricevuto, anche nel recente 1984, un tributo commemorativo e celebrativo con la edizione del volume: *Melchiorre Guerriero e la diocesi di Campagna con appendice documentaria (secc. X-XII)* (CARLONE 1984).

(2) Francesco VETTORI (1474-1539), fiorentino, fu ambasciatore per la sua città presso la corte pontificia di papa Leone X. Amico di Nicolò Machiavelli, fervente studioso dell'antichità classica, compose e diede alle stampe alcune opere, tra cui: *Sommario della storia d'Italia dal 1511 al 1527, Viaggio in Alemagna, Scritti storici e politici, Un ami de Machiavel. François Vettori: sa vie et ses œuvres* (TRECCANI 2000, *ad vocem*).

(3) Bartolomeo ARNOLFINI (Lucca, fine sec. XV, ante 1490 – Roma, primi mesi 1555), visse per lo più a Lucca, dove diresse una importante compagnia per il commercio della seta che possedeva a Lucca numerose

botteghe. Fu in costante rapporto con le compagnie commerciali di Lione e di Anversa dirette dal fratello Girolamo. Fu uno dei maggiori proprietari fondiari della città. Nel 1529 iniziò la sua attività diplomatica compiendo una missione a Genova, presso Carlo V. A partire da questo periodo fu membro dell'Opera di Santa Croce di Lucca e, nel 1534, fu per la prima volta gonfaloniere di giustizia, per esserlo ancora nel 1549. Rettore nel 1536 dell'Ospedale della Misericordia di Lucca, venne incaricato dal Senato lucchese, nel 1542, di una missione diplomatica presso la repubblica di Venezia, quindi, di nuovo, presso la corte di Carlo V. Morì a Roma, nei primi mesi del 1555, nel corso di una missione diplomatica presso il pontefice Paolo IV (TRECCANI 2000, *ad vocem*).

(4) vedi nota 2 del Capitolo 1

(5) nell'anno del Signore 1513, l'indizione era effettivamente la prima del ciclo quindicinale.

(6) detto anche "dies iuridicalis o "dies iuridicus", per "giorno giuridico" si intende il giorno in cui si rende giustizia (DU CANGE 1850, vol. II, *ad vocem*).

(7) cioè, sacerdote.

(8) cioè, la basilica dei Santi Quattro Coronati, che si erge sul colle del colle Celio in Roma.

(9) cioè, la basilica di Santa Maria in Cosmedin, nella piazza della Bocca della Verità a Roma.

(10) cioè, la basilica di Santa Maria in Domnica, pur essa sul colle Celio.

(11) cioè, la chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli, sulla sponda sinistra del Tevere, davanti all'Isola Tiberina.

(12) cioè, la basilica dei Santi Cosma e Damiano, situata lungo la via dei Fori Imperiali in Roma.

(13) Ferdinando PONZETTI (1444-1527), fiorentino, fu medico di papa Innocenzo VIII, poi segretario di Alessandro VI e di Giulio II. Chierico, poi presidente e quindi tesoriere della Camera Apostolica, Papa Leone X lo consacrò vescovo e gli conferì la dignità cardinalizia col titolo di San Pancrazio fuori le mura. Morì in Roma nel 1527 in conseguenza delle violenze subite dalle truppe lanzichenecche dell'imperatore Carlo V d'Asburgo, che si erano date al sacco della città. È l'autore del volume: *Summa brevis theologie a Ferdinando Ponzetto... nuper edita*. [Romae]: [in aedibus Iacobi Mazochii], M.D.XXI. [1521].

(14) Silvio PASSERINI, nato a Cortona (Arezzo) nel 1469 e deceduto in Città di Castello (Perugia, 1529) fu cardinale della Chiesa Cattolica, mecenate di Giorgio Vasari e sostenitore della famiglia de' Medici fin dall'epoca della cacciata da Firenze di Piero il Fatuo nel 1494; grande amico di Giovanni di Lorenzo, futuro papa Leone X, con lui fu prigioniero per breve tempo dei Francesi dopo la battaglia di Ravenna dell'11 aprile 1512 e, appena un anno dopo, suo nunzio apostolico a Perugia e in altre città dell'Umbria. Elevato alla dignità cardinalizia nel 1517 con il titolo di San Lorenzo in Lucina ed a quella vescovile per la diocesi di Cortona nel 1521, dopo la morte di Leone X, fu al servizio di Giulio de' Medici che, divenuto papa col nome di Clemente VII, lo lasciò alla reggenza della città di Firenze assieme ad Alessandro ed Ippolito de' Medici. Dopo la nuova cacciata dei Medici del 1527, lasciò definitivamente Firenze per trovare rifugio in Cortona ove morì e dove il palazzo del Popolo, di cui egli sostenne l'ampio e dispendioso restauro, porta il nome di palazzo Passerini (TRECCANI 2000)

(15) Giulio DE BLANCHIS: di lui non sappiamo molto. Nel *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni, compilato dal cavaliere Gaetano Moroni*, Venezia, dalla Tipografia Emiliana, 1843, vol. XXIII, pg. 59, apprendiamo solamente che "messer Giulio de Blanchis" era il cameriere del Pontefice, come appunto ci dice il Lodo.

[Corroboratio]

Et Ego Melchior de Campania literarum apostolicarum registri magister et Camere apostolice notarius Quia premissorum mandatorum et Instrumentorum productioni Compromissionis Laudi pronuntiationi omnibusque alijs premissis Dum sic ut premittitur dicerentur agerentur et fierent una cum Prenominatis testibus presens interfui eaque omnia et singula sic fieri vidi et audiui et in notam sumpsì Ideo hoc presens publicum Instrumentum manu alterius me alijs occupato negotijs fideliter scriptum exinde confeci subscripsi publicavi et in hanc publicam formam redigi^(a) signoque et nomine meis solitis consuetis una cum sigilli camere apostolice appensione signavi in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus atque requisitus

(a) correttamente: “redegi”

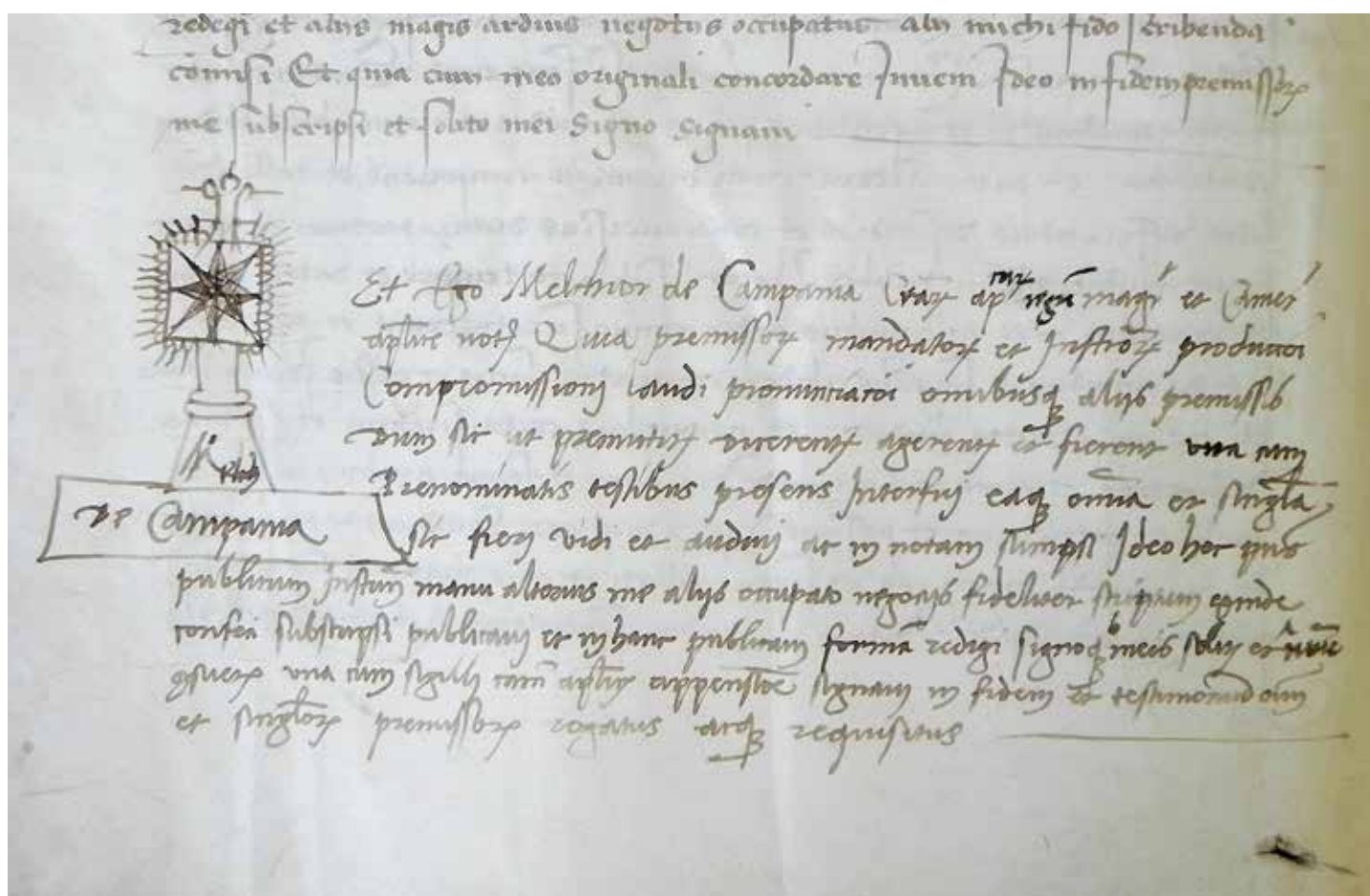


Figura 22 – Autenticazione e sottoscrizione del documento camerale - Il notaio camerale Melchiorre da Campagna, di proprio pugno, provvede ad autenticare (“corroboratio”) e sottoscrivere la raccolta dei documenti concernenti il lodo di Leone X con il proprio “*signum tabellionis*”, cioè lo specifico segno di tabellionato che vuol dar fede di autenticità agli atti che precedono. Nella composizione del *signum* (una stele con stella di otto punte posta su un basamento di sostegno, nel nostro caso; ma talora rappresentato da piccole e fantasiose architetture), si legge il nome, abbreviato, ed il cognome del notaio. Nel testo della sottoscrizione notarile del documento, manca l’indicazione della data, ma essa è certamente compresa tra la conclusione della registrazione degli adempimenti imposti dal Lodo (ottobre 1513) e la morte del notaio, avvenuta nel 1525.

AUTENTICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO CONTENENTE IL LODO

Ed io Melchiorre da Campagna, maestro del registro delle lettere apostoliche e notaio della Camera Apostolica, avendo preso parte ed essendo stato presente, assieme ai prenommati testimoni, alla redazione delle soprascritte procure ed atti, alla pronuncia del lodo di compromesso e a tutte le altre premesse azioni mentre, come già dichiarato, questi atti venivano detti, fatti e si svolgevano, ed avendo visto, udito ed annotato di mia mano che tutti gli atti soprascritti e ciascuno di essi venivano fatti così; io dunque, poiché mi è stato chiesto e domandato, questo presente pubblico istrumento da mano altrui fedelmente trascritto, essendo io in altri compiti impegnato, ho confezionato, sottoscritto, pubblicato e redatto in questa pubblica forma, e col segno ed il nome miei consueti, assieme al sigillo appeso della Camera Apostolica, ho io segnato a testimonianza di tutti gli atti premessi e di ciascuno di essi.



Rota papalis di Leone X ⁽¹⁾

La “rota papalis” è uno dei segni a mezzo dei quali il sommo pontefice sottoscrive e convalida (cosiddetta “corroboratio”) un proprio documento, in particolare una bolla od un privilegio; essa è rappresentata da una croce greca inscritta in due cerchi concentrici, i cui bracci delimitano quattro quadranti. Come si osserva nella figura, nei quadranti superiori sono indicati i nomi dei principi degli apostoli (“San Pietro” e “San Paolo”); in quelli inferiori, è scritto il nome di “papa Leone X”, mentre nel giro dell’anello, tra i due cerchi esterni, è rappresentato il motto del pontefice: «Ad Dominum cum tribularer clamavi et exaudivit me †» (Salmi, 119, 1), cioè: “Nella mia tribolazione ho chiamato a gran voce il Signore ed Egli mi ha dato ascolto”.

(1) BULLARIUM 1730, pg. 24.



**Nomine Leonis . X . Pont . Max . pro/
posita sunt premia non mediocria
his qui ad eum libros veteres
neq; haecenus editos
attulerint .**



Papa Leone X fu un grande promotore degli studi umanistici ed in particolare della letteratura latina e greca fino al punto di dichiarare pubblicamente, fin dall'inizio del suo pontificato, che avrebbe lautamente ricompensato coloro che gli avessero procurato manoscritti degli antichi autori. E con la bella somma di 500 zecchini d'oro Leone X premiò Giovanni Angelo Arcimboldi, suo nunzio apostolico in Germania, per avergli portato nientemeno che il manoscritto dei primi sei libri degli Annali di Cornelio Tacito, cavandoli dalla biblioteca della Badia di Corvey in Westphalia; questi furono pubblicati in Roma nel 1515 assieme agli altri già editi e, nella facciata interna della copertina posteriore, sta l'insegna che vediamo sopra raffigurata, con l'avviso:

**Nel nome di Leone X pontefice massimo,
sono offerte laute ricompense
a coloro che portino a lui
libri vecchi non ancora stampati.**

INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI

- Figura 1 – *Incipit* del Lodo (Incipit).
- Figura 2 – Lo scenario del Lodo (Capitolo 1).
- Figura 3 – *L'Excelsa Respublica Florentina* (Capitolo 2).
- Figura 4 – *La Magnifica Communitas Civitatis Lucensis* (Capitolo 3).
- Figura 5 – Firenze deve restituire alla Repubblica di Lucca il “castrum Pontiti” (Capitolo 4).
- Figura 6 – «*Nota delle prede fatte in la vicaria di Valdriana da chalende giugno 1513 in qua*» (Capitolo 5).
- Figura 7 – Il primo capoverso del Capitolo VI (Capitolo 6).
- Figura 8 – Il “Marzocco del Covoni” in via della Rocca in Pietrasanta (Capitolo 6).
- Figura 9 – Gli “*oppida*” di Pietrasanta e di Motrone (Capitolo 7).
- Figura 10 – I luoghi dell'amministrazione della giustizia in Pietrasanta per Lucca e Firenze: dal palazzo del Vicario al palazzo Pretorio (Capitolo 8).
- Figura 11 – Il “Marzocco del Gherardi” nella piazzetta del Palazzo Pretorio in Pietrasanta (Capitolo 9).
- Figura 12 – Il “faldone di Verio de' Medici” (Capitolo 10).
- Figura 13 – Porzione della Toscana che comprende i territori di Barga e Pietrasanta con parte del Lucchese, della Valdinievole e delle montagne di Pistoia (Capitolo 11).
- Figura 14 – Il “castello” ed il piano di Barga, sulla sinistra; il fiume Serchio e, alla sua destra, i borghi di Galliciano, Bolognana e Cardoso, dietro i quali si erge il monte di Gragno (Capitolo 13).
- Figura 15 – Il Monte di Gragno (Capitolo 14).
- Figura 16 – Il ducato d'oro largo della repubblica di Lucca (Capitolo 15).
- Figura 17 – Il trasporto delle armi bianche (Capitolo 16).
- Figura 18 – I nuovi confini della comunità di Pietrasanta imposti dal Lodo (Capitolo 17).
- Figura 19 – Una antica e rara bilancia commerciale per il sale (Capitolo 21).
- Figura 20 – Pergamena della consegna di Pietrasanta e Motrone dell'11 ottobre 1513 (Capitolo 26).
- Figura 21 – Sigillo plumbeo “pendente” di papa Leone X, 1514 (*Explicit*).
- Figura 22 – Autenticazione e sottoscrizione del documento contenente il Lodo (Corroboratio).

FONTI DI REPERIMENTO

Delle sette immagini della «Introduzione», la prima, la seconda e la terza sono rilevate ed ottimizzate da <http://books.google.it/books>; la quarta, quinta e sesta rilevate dal documento conservato in Archivio di Stato di Lucca, *Capitoli*, volume 27, pgg. 53-100; la settima da un volume di proprietà dell'autore.

Le figura 1 è tratta dall'Archivio di Stato di Lucca, *Capitoli*, 27, pg. 76

La figura 2 è tratta dall'Archivio di Stato di Lucca, *Fondo Stampe*, n. 464

La figura 3 è tratta da: Carlo FRANCINI: *Palazzo Vecchio: officina di opere e di ingegni*, pg. 231 (di proprietà dell'autore).

La figura 4 è rilevata dall'originale, rappresentato dall'*Altare della Libertà*, nel duomo di Lucca.

La figura 5 è particolare della Figura 2.

La figura 6 è tratta dall'Archivio di Stato di Lucca, *Capitoli*, 42, pg. 115.

La figura 7 è tratta dall'Archivio di Stato di Lucca, *Capitoli*, 27, pg. 78.

La figura 8 è la vista attuale del “Marzocco del Covoni”, via della Rocca, Pietrasanta.

La figura 9 si compone di tre immagini:

- a) la prima è tratta da: SERCAMBI 1978: *Le illustrazioni delle Croniche nel codice lucchese coi commenti storico e artistico*, volume II, pg. 9 (di proprietà dell'autore);
- b) la seconda è tratta da: Biblioteca di Stato di Lucca, manoscritto n. 1572, pg. 22;
- c) la terza è tratta da: SERCAMBI 1892-1893: *Le croniche di Giovanni Sercambi lucchese pubblicate sui manoscritti originali a cura di Salvatore Bongi*, volume I, pg. 32 (di proprietà dell'autore).

La figura 10 si compone di tre immagini:

- a) la prima è tratta da: Biblioteca di Stato di Lucca, manoscritto n. 1572, illustrazione della Cronaca CXXVIII;
- b) la seconda è tratta da una cartolina degli anni Cinquanta del secolo scorso (di proprietà dell'autore);
- c) la terza è tratta da una fotografia con l'applicazione fotografica degli stemmi dei capitani di Giustizia tuttora esistenti in edifici pubblici di Pietrasanta (Archivio Storico, Museo Archeologico e Teatro Comunale); la fotografia del Palazzo Pretorio, dei singoli stemmi e della loro rielaborazione grafica sono state eseguite dall'autore.

La figura 11 è la vista attuale, aerea, del "Marzocco del Gherardi" e di parte di piazza del Duomo di Pietrasanta.

La figura 12 è tratta dall'Archivio Storico Comunale di Pietrasanta, fondo: *Giusdicenti*, titolo: *Verio de' Medici*, collocazione "v.s.A.243".

La figura 13 è tratta da: TARGIONI TOZZETTI 1777 (di proprietà dell'autore).

La figura 14 è riproduzione fotografica di opera eseguita da Enrico Lorenzi e Miria Quintavalle.

La figura 15 è tratta dall'Archivio di Stato di Lucca, *Archivio di Acque e Strade*, busta 711, num. 5.

La figura 16 è tratta dal catalogo CRIPPA 2010.

Le figure 17 sono tratte da BLAIR 1979 e COLLURA 1980, *passim*.

Le figure 18A-18E sono tratte dall'Archivio Storico del Comune di Pietrasanta, *Giurisdizione e Lago, Libro I*, I.10; la figura 18F è fotografia eseguita su manufatto marmoreo di collezione privata.

La figura 19 è fotografia di oggetto di collezione privata.

La figura 20 è tratta dall'Archivio di Stato di Lucca, *Diplomatico*, pergamene della *Tarpea*, 11 ottobre 1513.

La figura 21 è tratta dall'Archivio di Stato di Lucca, *Diplomatico*, *Pergamena di Santa Giustina*, 27 marzo 1514.

La Figura 22 è tratta dall'Archivio di Stato di Lucca, *Capitoli*, 27, pg. 100.

REALIZZAZIONE

Le Figure 2, 4 e 5 sono immagini fotografiche realizzate ed ottimizzate dal fotografo d'arte Giorgio Cespa.

La Figura 14 è l'ultima opera grafica realizzata da Enrico Lorenzi (15 marzo 1939 – 2 febbraio 2013), che avrebbe desiderato perfezionare.

Le Figure 19 e 20 sono immagini fotografiche tratte dalla partizione del sito dell'Archivio di Stato di Lucca denominata "e-ASLU", con numero di identificazione, rispettivamente:

- a) **Unit_id:** D[01]D[01]D[001]D[06]U[09]C[00015906], per la pergamena dell'11 ottobre 1513;
- b) **Unit_id:** D[01]D[01]D[001]D[59]U[12]C[00021446], per la pergamena del 27 marzo 1514.

Tutte le altre immagini relative alle restanti figure sono state realizzate dall'autore mediante tecnica fotocamera digitale e/o scanning.

BIBLIOGRAFIA GENERALE



- I - Avvertenze
- II - Bibliografia
- III - Bibliografia ragionata; A) nomi di luogo, B) nomi di persona, C) strumenti di consultazione

I – AVVERTENZE

Indico qui di seguito l'elenco dei libri consultati nel corso della effettuazione del presente studio, unitamente alle seguenti avvertenze:

- di ogni singola unità bibliografica sono date, oltre che le necessarie informazioni, la fonte di reperimento della edizione consultata e, tra parentesi quadre, la rispettiva collocazione; inoltre, ogni unità viene succintamente rappresentata dal cognome dell'autore e, di seguito, dall'anno di edizione;
- nel caso di più autori, sono indicati i loro cognomi, separati da una virgola, qualora gli autori siano due; se in numero superiore, indico solo il cognome del primo autore, seguito dalla locuzione abbreviativa "et al.";
- il titolo delle opere è desunto dal frontespizio, che di regola ho trascritto nella sua interezza;
- il numero delle pagine di ogni singolo volume è dato dalla prima all'ultima, compresa la eventuale presenza di sezioni particolari, come le prefazioni od i proemi, che talora hanno l'indicazione in numeri romani;
- tra le unità bibliografiche sono compresi anche gli articoli dalle riviste;
- dopo l'indicazione bibliografica, sono riportati i riferimenti ad argomenti o trattazioni particolari, con la indicazione delle pagine ove sono rappresentati.

Per indicare agevolmente gli archivi e le biblioteche sono adoperate delle abbreviazioni, il cui elenco è il seguente

ACBG	BARGA (LUCCA): ARCHIVIO COMUNALE
APSCBG	BARGA (LUCCA): ARCHIVIO DELLA PARROCCHIA DI SAN CRISTOFORO
ASCPS	PIETRASANTA (LUCCA): ARCHIVIO STORICO COMUNALE
ASFI	FIRENZE: ARCHIVIO DI STATO
ASLU	LUCCA: ARCHIVIO DI STATO
AFSS	SERAVEZZA (LUCCA): ARCHIVIO FAMIGLIA SANTINI
BCFM	FORTE DEI MARMI (LUCCA): BIBLIOTECA COMUNALE «LORENZO QUARTIERI»
BCPS	PIETRASANTA (LUCCA): BIBLIOTECA COMUNALE «GIOSUÈ CARDUCCI»
BCSV	SERAVEZZA (LUCCA): BIBLIOTECA COMUNALE «SIRIO GIANNINI»
BSLU	LUCCA: BIBLIOTECA STATALE
BFSS	SERAVEZZA (LUCCA): BIBLIOTECA FAMIGLIA SANTINI

II – BIBLIOGRAFIA

ADRIANI 1583

Giovambattista ADRIANI: *Istoria de' suoi tempi di Giovambattista Adriani gentiluomo fiorentino, divisa in libri ventidue di nuovo mandata in luce. Con li sommarii, e tavola delle cose piu notabili*. In Firenze: nella Stamperia de i Giunti, MDLXXXIII [1583]; pgg. 1-941, [1-46].

RIFERIMENTI: Pietrasanta (pg. 55); Pontito (pgg. 54 e 55); lodo di Leone X e Monte di Gragno (pgg. 766-767).

[HTTP://BOOKS.GOOGLE.IT/BOOKS](http://books.google.it/books)

AMMIRATO 1641

Scipione AMMIRATO: *Istorie fiorentine di Scipione Ammirato*. Tre volumi. In Firenze: nella Stamperia Nuova d'Amador Maffi, e Lorenzo Landi, MDCXLI [1641-1647].

RIFERIMENTI: Pietrasanta (vol. II, pgg. 135, 163-165); Leone X (origine del nome papale, vol. II, pg. 313) – Differenze sul monte di Gragno; due barghigiani uccisi dai Lucchesi; i Fiorentini tolgono per rappresaglia tredici piccoli castelli ai Lucchesi; effetti del lodo: Pietrasanta e Motrone sono restituiti ai Fiorentini (vol. II, pg. 314).

[HTTP://BOOKS.GOOGLE.IT/BOOKS](http://books.google.it/books)

ANGELINI 1971

Lorenzo ANGELINI: *Il memoriale di Iacopo Manni da Soraggio pievano di Barga (1487-1530)*. Barga (Lucca): Edizioni L'Orta di Barga, 1971; pgg. 1-161, cm. 21.

RIFERIMENTI: Elezione di Leone X (pg. 89); lite del monte di Gragno e sentenza arbitrale, Galliciano, Bolognana (pgg. 100-101).

BFSS [ANGL.03951]

ANTONELLI 1992

Roberta ANTONELLI: *Torcigliano di Camaiole. Storia di una comunità*. Collana «La Balestra», n. 25. Camaiole (Lucca): Sezione di Camaiole dell'Istituto Storico Lucchese e Parrocchia di Torcigliano, 1992; pgg. 1-224.

BCPS [L 945.53 ANT]

BARACCHINI, CALECA 1973

Clara BARACCHINI, Antonino CALECA: *Il Duomo di Lucca*. Lucca: Cassa di Risparmio di Lucca, 1973; pgg. 1-531.

RIFERIMENTI: vista prospettica della città di Lucca del Giambologna (pgg. 54 e 139-140).

BFSS [LCC.ER.03692]

BARBACCANI-FEDEL 1975

Ranieri BARBACCANI-FEDEL: *Saggio storico dell'antica e moderna Versilia*. Ristampa anastatica della prima edizione: «Saggio storico politico agrario e commerciale dell'antica e moderna Versilia compilato da Ranieri Barbaccani-Fedeli socio di rispettabili accademie italiane. Firenze: Tipografia Fabris, 1845». Sala Bolognese (Bologna): Aldo Forni Editore, 1975; pgg. 1-331, I-LXXXII, [1-13].

RIFERIMENTI: Lodo di Leone X (pgg. 88-89).

BFSS [VRS.A.2604]

BATTELLI 1949

Giulio BATTELLI: *Lezioni di paleografia*. Città del Vaticano: Pontificia Scuola Vaticana di Paleografia e Diplomatica, 1949; pgg. I-X, 1-274.

BFSS [PGDM.1243]

BEDINI, FANELLI 1998

Gilberto BEDINI, Giovanni FANELLI: *Lucca iconografia della città*. Due volumi. Lucca: "Centro Studi sull'Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti. Fondazione", 1998; Volume 1, con ampie e critiche didascalie, pgg. 1-194; volume II [pgg. 1- 191], illustrazioni.

RIFERIMENTI: bassorilievo in marmo del Giambologna (vol. I, pgg. 56-57; vol. II, fig. 38).

BFSS [LCC.01679]

BELLESIA 2007

Lorenzo BELLESIA: *Lucca. Storia e monete*. Serravalle Pistoiese (Pistoia): Nomisma, 2007.

RIFERIMENTI: Ducato lucchese grosso d'oro (pgg. 125, 126, 132, 134 e *passim*).

BFSS [NMS.3211]

BERENGO 1999

Marino BERENGO: *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*. Collana: «Biblioteca Einaudi», n. 54. Torino: Giulio Einaudi Editore, 1999; pgg. 1-469.

BFSS [LCC.A.01813]

BERTACCHI 1973

Sigismondo BERTACCHI: *Descrizione storica della provincia di Garfagnana*. Proemio di Nicola Pennacchi. A cura del "Centro di Studio Carfaniana Antiqua" di Castelnuovo di Garfagnana. Lucca: Nuova Grafica Lucchese, 1973; pgg. 1-240.

RIFERIMENTI: avvenimenti dell'anno 1513 (pgg. 79, 115).

BFSS [GRF.A.01007]

BERTINI 1976

Elio BERTINI: *Le grandi famiglie dei mercanti lucchesi. L'oligarchia a Lucca e la congiura degli Antelminelli (sec. XVI-XVII)*. Prefazione di Niccolò Carranza. Collana: «Cultura e Storia Lucchese», n. 1. Lucca: Maria Pacini Fazzi Editore, 1976; pgg. 1-145.

RIFERIMENTI: Lodo di Leone X: Pietrasanta, Motrone e Monte di Gragno (pgg. 51-52).

BFSS [LCC.A.04138]

BERTOLI BARSOTTI ET AL. 2004

Alfredo BERTOLI BARSOTTI, Bruna BERTOLI BARSOTTI, Gabriella CARLI, Guglielmo LERA, Amelia MANCINI, Vincenzo PARDINI, Angela PIANO: *I paesi del Gragno: Vallico Sopra, Vallico Sotto, Fabbriche di Vallico*. Numero monografico di: «Rivista di Archeologia Storia Costume» edita da Istituto Storico Lucchese, Sezione della Seimiglia, anno XXXII, numeri 2-4 (2004); pgg. 1-175.

BFSS [R.ASC.03959]

BEVERINI 1829-1832

Bartolomeo BEVERINI: *Bartholomaei Beverinii Annalium ab origine Lucensis urbis volumen primum [-quartum]*. Lucae: Typis Francisci Bertinii, 1829-1832. Quattro volumi: 1.°, 1829, pgg. I-XLVII, [1], 1-403, [1]; 2.°, 1829, pgg. 1-433, [3]; 3.°, 1830, pgg. 1-491, [5]; 4.°, 1832, pgg. 1-453.

RIFERIMENTI: consultazione generale.

[HTTP://BOOKS.GOOGLE.IT/BOOKS](http://books.google.it/books)

BINI, LOPES PEGNA 1958

Giorgio BINI, Mario LOPES PEGNA: *Motrone di Versilia*. Centro di Studi Storici Toscani: «Quaderni di Studi Storici Toscani», nuova serie: quaderno n.° 2. Firenze: Editoriale Toscana, 1958; pgg. 1-47.

RIFERIMENTI: i due periodi “francesi” del porto di Motrone (pgg. 26-27); Lodo di Leone X (pgg. 27, 37 e 40); la Versilia e i suoi confini (pgg. 39-40).

BFSS [OPS.00999]

BINI 1960

Giorgio BINI: *Il forte di Motrone*. Centro di Studi Storici Toscani: «Quaderni di Studi Storici Toscani», nuova serie: quaderno n.° 8. Firenze: Editoriale Toscana, 1960; pgg. 1-55.

RIFERIMENTI: pace tra Firenze e Lucca del 1441 (pg. 42); Lucca compra due volte Pietrasanta e Motrone (pg. 42); Lodo di Leone X (pgg. 43-44).

BFSS [OPS.04123]

BLAIR 1979

Claude BLAIR: *Enciclopedia ragionata delle armi. Armi bianche, difensive, da fuoco d'Occidente e d'Oriente*. Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 1979; pgg. 1-558.

BCPS [623.4 ENC]

BOCCI 2004

Cesare BOCCI: *La donna e l'artigianato artistico. Il caso delle figure di Pontito in Valleriana*. Estratto da: «Il lavoro delle donne: attività femminili in Valdinievole tra Ottocento e Novecento». Sulla coperta anteriore, nel centro in basso: «Istituto Storico Lucchese. Sezione Storia e Storie al Femminile. Buggiano Castello». [Buggiano]: Edizioni Vannini, 2004; pgg. 65-82.

RIFERIMENTI: Pontito (pgg. 66-69).

BSLU [B.ta 2026 /3]

BOCCI 2005

Cesare BOCCI: *La celebrazione della memoria nel primo Novecento. Il monumento a Lazzaro Papi. Pontito, 5 settembre 1905. In occasione del primo centenario del monumento 5 settembre 2005*. In testa al frontespizio: «Istituto Storico Lucchese. Sezione Valdinievole». Buggiano: Edizioni Vannini, 2005; pgg. 1-48.

RIFERIMENTI: Pontito (pgg. 7-9); Lazzaro Papi (pgg. 15-21).

BSLU [B.ta 2026 /6]

BONGI 1999A

Salvatore BONGI: *Inventario Archivio di Stato in Lucca. Serie: «Strumenti per la Ricerca». Volume Quinto, Parte Prima*. Edizione anastatica (della prima edizione: *Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca. Volume Primo. Archivio Diplomatico. Carte del Comune di Lucca, parte I*. In Lucca: dalla Tipografia Giusti, 1872) in occasione del primo centenario della morte di Salvatore Bongi. Lucca: Istituto Storico Lucchese, 1999.

BFSS [C.SPR.01489]

BONGI 1999B

Salvatore BONGI: *Inventario Archivio di Stato in Lucca. Serie: «Strumenti per la Ricerca». Volume Quinto, Parte Seconda*. Edizione anastatica (della prima edizione: *Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca. Volume Secondo. Carte del Comune di Lucca, parte II e III*. In Lucca: dalla Tipografia Giusti, 1876) in occasione del primo centenario della morte di Salvatore Bongi. Lucca: Istituto Storico Lucchese, 1999.

RIFERIMENTI: Lodo di Leone X ed eventi dal 1441 al 1513 (pgg. 94-95); le vicarie (pgg. 344 e sgg.).

BFSS [C.SPR.01490]

BONGI 1999C

Salvatore BONGI: *Inventario Archivio di Stato in Lucca. Serie: «Strumenti per la Ricerca». Volume Quinto, Parte Terza*. Edizione anastatica (della prima edizione: *Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca. Volume Terzo. Carte dello Stato di Lucca, parte I*. In Lucca: dalla Tipografia Giusti, 1880) in occasione del primo centenario della morte di Salvatore Bongi. Lucca: Istituto Storico Lucchese, 1999.

BFSS [C.SPR.01491]

BONGI 1999D

Salvatore BONGI: *Inventario Archivio di Stato in Lucca. Serie: «Strumenti per la Ricerca». Volume Quinto, Parte Quarta*. Edizione anastatica (della prima edizione: *Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca. Volume Quarto ed ultimo. Carte dello Stato di Lucca, parte II. Raccolte speciali. Biblioteca Manoscritti. Giunte e correzioni. Indice*

- delle materie e dei nomi. In Lucca: dalla Tipografia Giusti, 1888) in occasione del primo centenario della morte di Salvatore Bongi. In Lucca: Istituto Storico Lucchese, 1999.
- BFSS [C.SPR.01492]
- BORNATE 1920**
 Carlo BORNATE: *La guerra di Pietrasanta (1484-85) secondo i documenti dell'Archivio Genovese*. Estratto da «Miscellanea di Storia Italiana», serie III, tomo XIX. Torino: Tipografia del Collegio degli Artigianelli, 1920, pgg. 1-83.
 RIFERIMENTI: Firenze assedia e prende Pietrasanta nel 1484 (*passim*).
- BFSS [VRS.A. 04405]
- BULLARIUM 1730**
Magnum bullarium romanum, seu ejusdem continuatio. Tomus decimus. Luxemburgi: sumptibus Andreae Chevalier, bibliopolae & Typographi, MDCCXXX [1730]; pgg. I-VIII, 1-412.
 Riferimenti: *Rota papalis* di Leone X (pg. 24).
- HTTP://BOOKS.GOOGLE.IT/BOOKS
- BUSELLI 1970**
 Franco BUSELLI: *Pietrasanta e le sue rocche*. Firenze: Casa Editrice Giunti - G. Barbèra, 1970; pgg. I-XII, 1-315.
 RIFERIMENTI: Rocca di Pietrasanta e suoi inventarii (pgg. 81-94); guerra di Pietrasanta del 1484 (pgg. 108-125); Rocchetta di Pietrasanta (pgg. 144-155); lodo di Leone X (pgg. 162-163).
- BFSS [VRS.A. 04129]
- CAPPELLI 1969**
 Adriano CAPPELLI: *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo. Dal principio dell'era cristiana ai giorni nostri. Tavole cronologico-sincrone e quadri sinottici per verificare le date storiche*. Terza edizione aggiornata ed ampliata. Milano: Editore Ulrico Hoepli, 1969; pgg. I-XV, 1-603.
- BFSS [CRNL.04017]
- CARDINI 1990**
 Franco CARDINI: *Incastellamento dei paesi nel primo Medioevo*. In «Atti del Convegno: I castelli in Valdinievole. Buggiano Castello, giugno 1989». Buggiano (Pistoia): Comune di Buggiano, 1990; pgg. 23-27.
- BSLU [Coll.e.11.52]
- CARLI-RUBBI 1757**
 Gianrinaldo CARLI-RUBBI: *Delle monete e dell'istituzione delle zecche d'Italia dell'antico e presente sistema d'esse: e del loro intrinseco valore, e rapporto con la presente moneta dalla decadenza dell'Impero sino al secolo XVII. Per utile delle pubbliche, e delle private ragioni. Dissertazioni del conte don Gianrinaldo Carli-Rubbi cavaliere, e commendatore della sacra religione ed ordine militare de' SS. Maurizio, e Lazzaro*. Tomo secondo. In Pisa: per Giovan Paolo Giovanelli, e Compagni Stampatori dell'Almo Studio Pisano, MDCCLVII [1757].
 RIFERIMENTI: Ducato lucchese grosso d'oro (pgg. 57-60).
- HTTP://BOOKS.GOOGLE.IT/BOOKS
- CARLONE 1984**
 Carmine CARLONE: *Melchiorre Guerriero e la diocesi di Campagna. Appendice documentaria*. Altavilla Silentina (Salerno): Edizioni Studi Storici Meridionali, 1984; pgg. 1-72, 16 di tav.
- BFSS [LLX-04018]
- CASTIGLIONI, MARIOTTI 2007**
 Luigi CASTIGLIONI, Scevola MARIOTTI: *Vocabolario della lingua latina*. Redatto con la collaborazione di Arturo Brambilla e Gaspare Campagna. Quarta edizione a cura di Piergiorgio Pardini. Torino: Loescher Editore, 2007.
- BFSS [VCDZ-04010]
- CERVETTI 1977**
 Olinto CERVETTI: *Pietrasanta: dalla fondazione al lodo di Leone X (1255-1513)*. Estratto da: «Rivista di Archeologia, Storia, Economia Costume», a. V, n. 2, Aprile-Giugno 1977, pgg. 31-42.
- BFSS [R.ASC.00681]
- CHIAPPETTA 1988**
 Luigi CHIAPPETTA: *Il codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*. Napoli: Edizioni Dehoniane, 1988. Due volumi: I (libri I, II, III; pgg. I-XXVI, 1-917), II (libri IV, V, VI, VII; pgg. 1-1300).
 RIFERIMENTI: scomunica (vol. II, pgg. 452-457); censura (vol. II, pg. 452).
- BFSS [DRT.CN.04130-04131]
- CIVITALE 1983-1988**
 Giuseppe CIVITALE: *Historie di Lucca*. A cura di Mario Francesco Leonardi. Due volumi. Roma: Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea, 1983-1988; vol. I (1983), pgg. I-VII, 1-647; vol. II (1988), pgg. 1-733.
 RIFERIMENTI: eventi dall'assedio fiorentino al «forte e bel castello di Pietrasanta» fino al lodo di Leone X (vol. II, pgg. 345-377); controversie per il Monte di Gragno (vol. II, pgg. 369, 370, 372, 376); lodo di Leone X (vol. II, pg. 376); «fatta la festa di San Giovanni», scorribande dei Fiorentini con prede in Valdriana: Pontito, Stiappa, Villa Basilica (vol. II, pgg. 375-376).
- BFSS [LCC.A.4132-4133]

CNI 1929

Corpus Nummorum Italicorum. Primo tentativo di un catalogo generale delle monete medievali e moderne coniate in Italia o da Italiani in altri paesi. Volume XI, Toscana (zecche minori). Milano: Ulrico Hoepli Editore Libraio della Real Casa, 1929; pgg. 1-452, 27 carte di tavole.

RIFERIMENTI: Ducato lucchese grosso d'oro (pgg. 89-90; tavola VII, nn. 1, 2, 3).

BSLU [H.STORIA.VII.22.11]

COLLURA 1980

Domenico COLLURA (a cura di): *Museo Poldi Pezzoli. Armi e armature.* Introduzione a cura di Gian Alberto Dell'Acqua e saggio *Storia dell'armeria* di Alessandra Mottola Molino. [Milano]: Associazione Amici del Poldi Pezzoli, 1980; pgg. 1-205.

BCPS [739.7.MUS]

CORBELLINI ANDREOTTI 1967

Berto CORBELLINI ANDREOTTI: *Il lodo di Leone X. La cessione di Pietrasanta e della Versilia a Firenze.* Pietrasanta (Lucca): Tipografia Cooperativa, 1967; pgg. 1-8.

BFSS [OPS.02756]

CORDERO SQ 1860

Giulio CORDERO DI SAN QUINTINO: *Della zecca e delle monete di Lucca nei secoli di mezzo. Discorsi di Giulio di San Quintino socio ordinario della R. Accademia Lucchese.* Fa parte di: «Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca». Lucca: Tipografia di Giuseppe Giusti, 1860; pgg. 1-108, I-XXVIII carte di tavole.

Riferimenti: Ducato lucchese grosso d'oro (pgg. 189-190).

[HTTP://BOOKS.GOOGLE.IT/BOOKS](http://books.google.it/books)

CORSI 1

Studi in memoria di Domenico Corsi. I. In «Actum Luce. Rivista di studi lucchesi», anno XXIII, n. 1-2, aprile-ottobre 1994. Lucca: Nuova Grafica Lucchese, 1997

BCSV [S.L.1.20]

CORSI 2

Studi in memoria di Domenico Corsi. II. In «Actum Luce. Rivista di studi lucchesi», anno XXIV, n. 1-2, aprile-ottobre 1995. Lucca: Nuova Grafica Lucchese, 1997

BCSV [S.L.1.21]

CORTELAZZO, ZOLLI 1979

Manlio CORTELAZZO, Paolo ZOLLI: *Dizionario etimologico della lingua italiana.* Cinque volumi. Bologna: Nicola Zanichelli Editore, 1979-1988.

BFSS [VCDZ.00052-00056]

CRIPPA 2010

Aste Cronos 5. Crippa Numismatica. Autunno 2010

Riferimenti: Ducato lucchese grosso d'oro (*ad vocem*):

[HTTP://WWW.CRIPPANUMISMATICA.IT](http://www.crippanumismatica.it)

CRUSCA 1741

ACCADEMIA DELLA CRUSCA: *Vocabolario degli Accademici della Crusca. Volume primo [-quinto]. Quinta impressione.* In Venezia: appresso Francesco Pitteri, 1741.

[HTTP://BOOKS.GOOGLE.IT/BOOKS](http://books.google.it/books)

DANDOLO 1861

Tullio DANDOLO: *Il secolo di Leone Decimo. Studii del c. Tullio Dandolo.* Opera in tre volumi; antiporta incisa nel primo volume. Milano: per Francesco Sanvito successore alla ditta Borroni e Scotti, 1861; pgg. 1-403, 1-450, 1-493; antiporta incisa nel primo volume.

BFSS [LLX.03990-2]

DE ANGELIS 2009

Laura DE ANGELIS: *La repubblica di Firenze fra XIV e XV secolo. Istituzioni e lotte politiche nel nascente stato territoriale fiorentino.* Firenze: Nardini Editore, 2009; pgg. 1-183.

RIFERIMENTI: L'organizzazione politico-amministrativa fiorentina: vicariato, podesterie, capitaniati.

BFSS [FRZ.A.04003]

DE STEFANI 1925

Carlo DE STEFANI: *Storia dei comuni di Garfagnana.* In: «Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie Modenesi», anno VII, vol. 2. Modena: Società Tipografica Modenese, 1925; pgg. 1-287.

RIFERIMENTI: Patto tra Firenze e Lucca del 27 marzo 1441 (pgg. 193-194); Leone X; Pietrasanta, Motrone e Monte di Gragno; lodo di Leone X, riferito erroneamente al 10 settembre 1513 (pgg. 212-213).

BFSS [GRF.A.03599]

DI ZIO 1994

Tiziana DI ZIO: *Fantuzzi, Bonifacio.* In «Dizionario Biografico degli Italiani». Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1994; vol. 44 («Fabron-Farina»); pgg. I-XV, 1-826.

BSLU [CONS 920.045.DBI.44]

DU CANGE 1850

Charles DU CANGE: *Glossarium mediae et infimae latinitatis conditum a Carolo Dufresne domino du Cange ; auctum*

- a monachis ordinis S. Benedicti; cum supplementis integris monachorum ordinis S. Benedicti D. P. Carpenterii adelungii, aliorum, suisque digessit G.A.L. Henschel.* Sette volumi: 1: A-Byz, 2: C-Dys, 3: E-Kir, 4: L-Ozz, 5: P-Rzy, 6: S-Zyt, 7: continet Glossarium gallicum, Tabulas, Indices auctorum et rerum, Dissertationes, Glossarium latinum-germanicum mediae et infimae aetatis e codicibus manuscriptis et libris impressis concinnavit Laurentius Diefenbach. Parisiis: Excudebant Firmin Didot Fratres, 1840-1850.
- HTTP://BOOKS.GOOGLE.IT/BOOKS
- FABRONI 1797
Angelo FABRONI: *Leonis X. pontificis maximi vita. Auctore Angelo Fabronio academiae pisanae curatore.* Pisis: excudebat Alexander Landius in aedibus auctoris, MDCCXCVII (1797); pg. 330, [2]: ritratto calcografico alla pg. 243.
RIFERIMENTI: vita di Leone X, nato Giovanni di Lorenzo de' Medici.
- HTTP://BOOKS.GOOGLE.IT/BOOKS
- FANFANI, ARLIA 1877
Pietro FANFANI, Costantino ARLIA: *Il lessico della corrotta italianità per P. Fanfani e C. Arlia.* Milano: Libreria d'Educazione e d'Istruzione di Paolo Carrara, 1877.
- HTTP://BOOKS.GOOGLE.IT/BOOKS
- FORCELLINI 1965
Egidio FORCELLINI: *Lexicon totius latinitatis ab Aegidio Forcellini seminarii patavini alimno lucubratum deinde a Iosepho Furlanetto eiusdem seminarii alumno emendatum et auctum nunc vero curantibus Francisco Corradini et Iosepho Perin seminarii patavini item alumnis emendatius et auctius melioremque in formam redactum.* Quattro tomi. Secunda impressio anastatice confecta quartae editionis aa. 1864-1926 Patavii typis mandatae cum appendicibus quibus aucta est prima anastatica impressio a. 1940 edita. Cinque tomi. Bononiae: Arnaldus Forni excudebat Gregoriana Edente Patavii, MCMLXV [1965].
- ASLU [NN.34.1-4]
- FRANCINI 2006
Carlo FRANCINI (a cura di): *Palazzo Vecchio: officina di opere e di ingegni.* Cinisello Balsamo (Milano): Silvana Editoriale, 2006; pgg. 1-320.
RIFERIMENTI: Il Salone dei Cinquecento (pgg. 176-193); Il quartiere di Leone X (pgg. 228-233).
- BFSS [PPT.01794]
- GIOVIO 1551
Paolo GIOVIO: *Pauli Iovii novocomensis episcopi nucerini De vita Leonis Decimi pont. max. libri quatuor. His ordine temporum accesserunt Hadriani Saxti pont. max. et Pompeii Columnae cardinalis vitae, ab eodem Paulo Iovio conscriptae.* Florentiae: ex Officina Laurentii Torrentini ducalis typographi, MDLI [1551].
RIFERIMENTI: vita di Leone X, nato Giovanni di Lorenzo de' Medici.
- HTTP://BOOKS.GOOGLE.IT/BOOKS
- IACOPUCCI 1965
Pina IACOPUCCI MARRONI: *Barga e i suoi castelli. Fornaci.* Barga: Tipografia Gasperetti, 1965.
RIFERIMENTI: il castello di Gragno (pgg. 41-46); Sommocolonia (pgg. 61-70).
- BFSS [GRF.PS.03953]
- LOPES PEGNA 1976
Mario LOPES PEGNA: *Castelli, rocche e "Terre murate" della Garfagnana.* Editto a cura del «Notiziario Storico Filatelico Numismatico». Lucca: Nuova Grafica Lucchese, 1976; pgg. 1-80.
RIFERIMENTI: definizione di "terra murata" (pg. 10); Bolognana (pg. 17); Cardoso (pgg. 20-21); Gallicano (pgg. 38-40).
- BFSS [GRF.A.04006]
- LUISO 2011
Francesco Paolo LUIO: *Diritto processuale civile.* Vol. IV, *I processi speciali.* Cinque volumi. Milano: Giuffrè, 2011.
RIFERIMENTI: diritto petitorio e possessorio (vol. IV, *I processi speciali*, pg. 269).
- BFSS
- MACRIPÒ 1992
Alba MACRIPÒ (a cura di): *Monete medaglie sigilli. La collezione dell'Accademia Lucchese di Scienze Lettere e Arti.* Catalogo della Mostra tenuta a Lucca nel 1992. Introduzione di Franco Panvini Rosati. Lucca: Maria Pacini Fazzi Editore, 1992; pgg. 1-284.
Riferimenti: Ducato lucchese grosso d'oro (pg. 118).
- BFSS [NMS.03139]
- MAGRI 1881
Pietro MAGRI: *Il territorio di Barga del canonico Pietro Magri.* Albenga: Tipografia T. Craviotto e Figlio, 1881; pgg. 1-512.
RIFERIMENTI: Trascrizione di parte del lodo, sotto il titolo: «Lodo di Leone X riguardante le gabelle e il possesso del Monte di Gragno del 1513» (pgg. 439-441).
- BFSS [GRF.M.04137]
- MAGRI, MAGRI 1981
Pietro MAGRI, Giovanni MAGRI: *Il territorio di Barga del canonico Pietro Magri con Proemio storico di Giovanni Magri.* Collezione: «Collana di Storia delle Provincie Toscane», n. 3 - Barga. Prefazione di Alfreda Verzani. Lucca: Edizioni della Rocca, 1981; pgg. I-XIII, 1-422.

RIFERIMENTI: Monte di Gragno (pgg. 32-34); Sommocolonia (pgg. 200-214); Lodo di Leone X del 1513 (pgg. 304-305); lodo di Pio V del 1570 (pgg. 302-303).

BSLU [SEZ. LUCCH.I.465]

MANCINI 1950

Augusto MANCINI (1875-1957): *Storia di Lucca*. Firenze: Sansoni, 1950; pgg. I-VII, 1-359, LVI carte di tavole.

RIFERIMENTI: la "questione Pietrasanta e Motrone" tra Lucca e Genova (pg. 202); Lucca compra Pietrasanta e Motrone dai Francesi (D'Entraques) per 25.000 ducati (pg. 209); Luigi XII di Francia si riprende Pietrasanta e Motrone (pg. 210); Leone X arbitro nelle contese tra Lucca e Firenze; il lodo: si chiude definitivamente la "questione Pietrasanta e Motrone", solo per 50 anni quella del monte di Gragno (pgg. 213-214).

BFSS [LCC.A.03975]

MANFREDI 1723

Martino MANFREDI: *Martini Manfredi, lucensis, Monumentorum historicorum urbis Lucae libri quinque, ubi, quae notabiliora circa mutationes & conversiones ditionis ac regiminis hujus civitatis ab origine ejus ad annum usque Domini MDCLXI. contigerunt, comprehenduntur. Nunc primus e ms. italico latine versi et publicati, indiceque nominum et rerum instructi*. Fa parte di: «Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae. Quo continentur optimi quique scriptores, qui Longobardiae et reliquae Italiae, res & antiquitates memoriae prodiderunt; quique priorum tomorum supplementi vicem praestare possunt, secundum ordinem regionum Italiae in illis depositi; digeri olim coeptus cura & studio Joannis Georgii Graevii. Accesserunt variae & accuratae tabulae, tam geographicae, quam aliae, ut & indices ad singulos libros locupletissimi: cum praefationibus Petri Burmanni, I.U.D. Historiarum, graecae linguae, eloquentiae et historiae foederati Belgii, in academia lugduno-batava professoris. Tomi noni pars octava. Series auctorum hujus voluminis, post praefationem partis sextae ejusdem tomi noni reperitur». Lugduni Batavorum [Leida (Olanda)]: excudit Petrus Vander AA, bibliopola, civitatis atque academiae typographus, MDCCXXIII [1723]; pgg. 1-64, [1-8].

[HTTP://BOOKS.GOOGLE.IT/BOOKS](http://books.google.it/books)

MARTINELLI 1987

Roberta MARTINELLI (a cura di): *Terre di confine. La cartografia della Val di Serchio tra dominio lucchese ed estense nei sec. XVI-XVIII*. Catalogo della mostra in Villa Bottini, 7 dic. 1987-10 gen. 1988. Lucca: Maria Pacini Fazzi Editore, 1987; pgg. 1-153.

RIFERIMENTI: Lo stato lucchese di Alessandro Resta, 1569 (pgg. 25-26).

BFSS [SPIC.03979]

MARTINELLI 2010

Roberta MARTINELLI: *La città delle Mura. Progetti e realtà di un'impresa lucchese*. Lucca: Maria Pacini Fazzi Editore, 2010; pgg. 1-96.

RIFERIMENTI: Alessandro Resta e la pianta dello stato lucchese al 1569 (pgg. 14-15).

BFSS [LCC.M.03969]

MARTINELLI, PARMINI 1988

Roberta MARTINELLI, Giovanni PARMINI: *Le mura*. Lucca: Maria Pacini Fazzi Editore, 1988; pgg. 1-30, 69 cc. di tav.

RIFERIMENTI: Pianta acquarellata dello stato di Lucca di Alessandro Resta, 1569 (pg. 41), con sua elaborazione cartografica (pg. 1).

BFSS [SPIC.04037]

MARTINELLI, PUCCINELLI 1983

Roberta MARTINELLI, Giuliana PUCCINELLI: *Lucca. Le mura del Cinquecento. Vicende costruttive dal 1500 al 1650*.

Lucca: Elia Matteoni Editore, 1983; pgg. 1-283.

RIFERIMENTI: Pianta acquarellata dello stato di Lucca dell'ingegner Alessandro Resta, 1569 (pg. 94, tavola 3).

BFSS [LCC.M.04086]

MASSAGLI 1870

Domenico MASSAGLI: *Introduzione alla storia della zecca e delle monete lucchesi*. Riproduzione anastatica della prima edizione lucchese («Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca. Contiene: Introduzione alla storia della Zecca e delle monete lucchesi; Della zecca e delle monete di Lucca nei secoli di mezzo: discorsi D. Massagli». Lucca: tipografia Giusti, 1870); prefazione a cura di Franco Panvini Rosati. Lucca: Nuova Grafica Lucchese, 1976; pgg. I-XXIV, 1-222; 30 cc. di tavole.

Riferimenti: Ducato lucchese grosso d'oro (pg. 91).

BFSS [NMS.03306]

MAZZAROSA 1842

Antonio MAZZAROSA: *Storia di Lucca dall'origine fino a tutto il 1817. Seconda edizione dall'autore rivista, accresciuta, e corredata d'importanti documenti*. È tomo IV del vol. II di: «Opere del marchese Antonio Mazzarosa». Due volumi, divisi in cinque tomi. Lucca: tipografia di Giuseppe Giusti, 1842 [pubblicato nel 1843]; pgg. 1-376.

RIFERIMENTI: papa Leone X (volume II, tomo IV, pg. 39); lodo di Leone X (idem, pg. 40); petizione dei Lucchesi a Leone X, «padre e protettor vero della Repubblica» (idem, pg. 40); trascrizione di parte del lodo di Leone X: *Incipit*, primo capoverso del Capitolo 6 e parte dell'*Explicit* (la "datatio") (idem, pgg. 327-328).

BFSS [LCC.A.04022]

MENCACCI 2007

Paolo MENCACCI: *Le fortificazioni lucchesi della prima metà del XVI secolo. I torrioni*. Edizioni dell'«Accademia Lucchese di Scienze Lettere ed Arti»; Collana: «Studi e Testi», n. 82. Lucca: Maria Pacini Fazzi Editore, 2007; pgg. 1-262.

- RIFERIMENTI: Barga, monte di Gragno (pg. 37); rapporti tra Leone X e la Repubblica lucchese (pgg. 44-46).
BFSS [LCC.M.03622]
- MORI 1993
Piero MORI: *Pietrasanta dal XIV al XVII secolo. Aspetti della vita del capoluogo versiliese intorno ai tempi della Madonna del Sole*. Edito a cura della Cassa Rurale ed Artigiana di Pietrasanta. Pisa: Pacini Editore, 1993; pgg. 61, cm. 24.
BFSS [OPS.00567]
- NARDI, 1584
Iacopo NARDI: *Le storie della città di Firenze di M. Iacopo Nardi cittadino fiorentino dove con tutte le particolarità, che si possono desiderare si contiene cio che dall'anno 1494. fino all'anno 1531. è successo. Con la tavola delle cose notabili, e co' sommari a ciascun libro. Aggiuntovi un'istruzione per leggere le storie ordinatamente*. In Firenze: nella Stamperia di Bartolommeo Sermartelli, MDLXXXIII [1584]; pgg. [16], 390, [18]; 22 cm. Alle pgg. 241-271. Arma di Alessandro de Medici sul frontespizio, sormontata dal hat del cardinale stampata in rosso.
[HTTP://BOOKS.GOOGLE.IT/BOOKS](http://books.google.it/books)
- NATOLI 1992
Ugo NATOLI: *Il possesso*. Milano: Giuffrè, 1992; pgg. I-XV, 1-345.
RIFERIMENTI: diritto petitorio e possessorio (*passim*).
BFSS
- PACCHI 1967
Domenico PACCHI: *Ricerche storiche sulla provincia della Garfagnana. Opera di Domenico Pacchi*. (Ristampa fotomeccanica della prima edizione: «Ricerche storiche sulla provincia della Garfagnana esposte in varie dissertazioni dal dott. Domenico Pacchi pubblico professore di filosofia in Castelnuovo». In Modena: presso la Società Tipografica, MDCCLXXXV [1785]). Bologna: Forni Editore (Collana: «Historiae Urbium et Regionum Italiae Rariores», n. 54), 1967; pgg. I-VIII, 1-224, I-CXXVIII.
RIFERIMENTI: Monte di Gragno e lodo di Leone X, riferito al 1514 (pg. 137).
BFSS [GRF.A.01003]
- PAOLI 1901
Cesare PAOLI: *Programma scolastico di paleografia latina e di diplomatica esposto da Cesare Paoli già archivista di Stato, prof. ord. del R. Istituto di Studi Superiori di Firenze. Libro I: Paleografia latina (1894). Libro II: Materie scritte e librerie (1894). Libro III: Diplomatica (1898). Libro III, dispensa 2.a ed ultima (1900)*. Firenze: G. C. Sansoni Editore, 1901; pgg. 1-75, 1-153, 1-158, 159-294.
BFSS [PGDM 04029]
- PAOLI 1942
Cesare PAOLI: *Diplomatica*. Firenze: G. C. Sansoni Editore, 1942; pgg. 1-372.
BFSS [PGDM.04028]
- PAOLI 1994
Marco PAOLI: *Bibliografia delle opere di Domenico Corsi*. In «Actum Luce», XXIII, 1994, 1-2, pgg. 41-60.
BCSV [S.L.1.20]
- PAOLI PUCCETTI 1939
Stefano PAOLI PUCCETTI: *Il Monte di Gragno. Dati e cenni di cronaca e di storia e tocchi di leggenda*. Pescia: Artidoro Benedetti, 1939; pgg. 1-56.
RIFERIMENTI: questione del Monte di Gragno; riporta il testo integrale del lodo, alle pgg. 33-45.
BSLU [B.ta 2243 /20] – BFSS [LLX.04093]
- PASINI 1776
Giuseppe PASINI: *Vocabularium latinum et italicum ad usum regiae taurinensis academiae. Editio veneta postrema, quae, praeter additamenta olim operi inserta, chemiae, vegetabilium, fossilium, & philologiae voces complectitur. Tomus secundus*. Venetiis: apud Franciscum ex Nicolao Pezzana, MDCCLXXVI [1776]; pgg. 1-625; cm. 27x19,6.
BFSS [VXDZ-03910-03911]
- PASTOR 1908
Ludovico PASTOR: *Storia dei papi dalla fine del Medio Evo compilata col sussidio dell'Archivio segreto pontificio e di molti altri Archivi. Volume IV: Storia dei papi nel periodo del Rinascimento e dello scisma luterano dall'elezione di Leone X alla morte di Clemente VII (1513-1534). Parte I: Leone X. Versione italiana del Sac. Prof. Angelo Mercati*. Roma: Desclée e C.i Editori, 1908; pgg. I-XX, 1-579.
RIFERIMENTI: biografia di Leone X.
BSLU [H.Storia.III.199]
- PÉLICIER 1905
Paul PÉLICIER: *Lettres de Charles VIII, roi de France publiées d'après les originaux pour la Société de l'Histoire de France par P. Pélicier*. Cinque volumi: I: 1483-1488; II: 1488-1489; III: 1490-1493; IV: 1494-1495; V: 1496-1498. Paris: Librairie Renouard, 1905.
RIFERIMENTI: Pietrasanta (IV, pgg. 219, 225, 247, 276; V, pgg. 9, 14, 16); lettera .
[HTTP://ARCHIVE.ORG/STREAM](http://archive.org/stream)
- PELLEGRINI 2005
Marco PELLEGRINI: *Leone X, papa*. In «Dizionario Biografico degli Italiani». Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2005; vol. 64 («Latilla-Levi Montalcini»), alla voce, pgg. 513-523.
BSLU [920.045.DBI.64]

PELLEGRINI 1891

Luigi PELLEGRINI: *Di alcuni paesi della montagna lucchese. Note illustrative [Corsagna, Brandeglio, Pontito, Vico Pancellorum, Tereglio, Granaiole, Motefegatesi]*. Lucca: Tipografia del Serchio, 1891; pgg. 1-87.

RIFERIMENTI: Pontito (pgg. 19-27).

BSLU [PAGANINI IV.B.2]

PETRUCCI 2007

Armando PETRUCCI: *La descrizione del manoscritto. Storia, problemi, modelli*. Roma: Carocci Editore, 2007; pgg. 1-258.

BFSS [BBT.C.01656]

PILONI 1983

Mario PILONI: *Pietrasanta e i Medici (1255-1513). Ipotesi di ricerca*. Pietrasanta (Lucca): Comune di Pietrasanta, 1983; pgg. 48, cm. 21,4.

BFSS [OPS.01992]

PIRAS 1983

Mariavittoria PIRAS: *Ferdinando I e l'enclave medicea in Versilia. Aspetti di vita e di politica*. Pietrasanta (Lucca): Comune di Pietrasanta, 1983; pgg. 1-38.

BFSS [OPS.3963]

PISTARINO 1961

Geo PISTARINO: *Lineamenti di paleografia latina*. Genova: Libreria Editrice M. Bozzi, 1961; pgg. 128.

BFSS [PGDM.2265]

RAFFAELLI 1879

Raffaello RAFFAELLI: *Descrizione geografica storica economica della Garfagnana del cav. Raffaello Raffaelli di Fosciandora*. Lucca: Tipografia Giusti, 1879; pgg. I-XXVIII, 1-584.

RIFERIMENTI: Galliciano (pgg. 73-85); Bolognana (pgg. 85-86); Cardoso (pgg. 86-87).

BFSS [GRF.A.01008]

REDI 2004

Fabio REDI: *La frontiera lucchese nel medioevo. Torri, castelli, strutture difensive e insediamenti fra strategie di potere e controllo del territorio nei secoli XIII e XIV*. Cinisello Balsamo (Milano): Silvana Editoriale, 2004; pgg. 1-204.

RIFERIMENTI: Barga (pgg. 20-21, 24-25, 62-63); Cardoso (pgg. 20-21, 24-25, 158); Galliciano (pgg. 20-21, 24-25, 118-119); Pontito (pgg. 20-21, 23, 24-25, 158); Sommocolonia (pgg. 20-21, 24-25, 180-181).

BFSS [LCH.A.01462]

REPETTI 1833-1846

Emanuele REPETTI: *Dizionario geografico fisico storico della Toscana contenente la descrizione di tutti i luoghi del Granducato Ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana compilato da Emanuele Repetti socio ordinario dell'I. e R. Accademia dei Georgofili e di varie altre*. Firenze: presso l'Autore e Editore, 1833-1846; volumi 6 (coi Tipi di A. Tofani: 1°, 1833; 2°, 1835; coi Tipi Allegrini e Mazzoni: 3°, 1839; 4°, 1841; coi Tipi di Giovanni Mazzoni: 5°, 1843; 6°, 1846).

RIFERIMENTI: Monte di Gragno (vol. II, pg. 477); Motrone (vol. III, pgg. 620-622); Pietrasanta (vol. IV, pgg. 216-237); Pontito (vol. IV, pg. 541).

BFSS [TSC.A.04124-04128]

RICCI 1998

Cristiana RICCI: *La rappresentazione cartografica del territorio e l'iconografia urbana della città di Lucca nelle stampe dal XV al XIX secolo*. Lucca: Centro Internazionale per lo Studio delle Cerchia Urbane, 1998; pgg. 1-203.

BFSS [LCC.V.03968]

RINUCCINI 1981

Giovanni Battista RINUCCINI: *Di Camajore come città della Versilia e sue adiacenze. Compendio storico municipale*. Sala Bolognese (Bologna): Arnaldo Forni Editore, 1981; pgg. 1-191.

RIFERIMENTI: lega tra Firenze e Lucca (pg. 81); eventi del 1494, Leone X, la chiesa di Camaiore è elevata a Collegiata nel 1515 (pg. 83).

BFSS [CMR.A.01078]

ROMITI 1989

Antonio ROMITI [a cura di]: *L'archivio del Comune di Galliciano. Sezione preunitaria introduzione e inventario*. Collezione: «Strumenti per la Ricerca», n. 1. Lucca: Istituto Storico Lucchese, 1989; pgg. LXXXVI, 1-126.

RIFERIMENTI: Bolognana (pgg. LIII-LIX), *Sindici di B.* (pg. LV); Cardoso (pgg. LIX-LXX), *Sindici di C.* (pgg. LXI, LXII); Galliciano (pgg. XXIV-LIII), *Sindici di G.* (pgg. XXVII, XXXI, XLIV); pagamenti per il monte Gragno (pgg. 75-76).

BFSS [C.SPR.03255]

ROMITI 2007

Beatrice ROMITI: *L'archivio della direzione poi commissariato delle Acque e Strade, nn. 708-753*. Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti; collezione: «Studi e Testi», n. 81. Tre volumi. Lucca: San Marco Litotipo, 2007.

RIFERIMENTI: Monte di Gragno, vol. I, pg. 68.

BFSS [LCC.Z.03248-03250]

ROSCOE 1833-1846

Guglielmo ROSCOE: *Vita e pontificato di Leone 10. di Guglielmo Roscoe autore della vita di Lorenzo de' Medici*

tradotta e corredata di annotazioni e di alcuni documenti inediti dal conte cav. Luigi Bossi milanese ornata del ritratto di Leone 10 e di molte medaglie incise in rame. Milano: dalla Tipografia Sonzogno e Comp., 1816; tomi 12. Recensito su «Biblioteca italiana o sia giornale di letteratura scienze ed arti compilato da varj letterati», tomo X; anno terzo (aprile maggio e giugno 1818), pgg. 304-311.

[HTTP://BOOKS.GOOGLE.IT/BOOKS](http://books.google.it/books)

SANTINI 1858-1862

Vincenzo SANTINI: *Commentarii storici sulla Versilia centrale*. Sei volumi: vol. I, 1858, pgg. 1-258; vol. II, 1858, pgg. 1-232; vol. III, 1859, pgg. 1-312; vol. IV, 1860, pgg. 1-240; vol. V, 1861, pgg. 1-242; vol. VI, 1862, pgg. 1-280. Pisa, Tipografia Pieraccini, 1858-62.

RIFERIMENTI: cronologia eventi 1430-1437 (II, pgg. 62-65); cronologia eventi 1437-1484 (II, pgg. 93-118); cronologia eventi 1484-1524 (II, pg. 135-163); lodo di Leone X, con l'annotazione su Pietrasanta «pupilla negli occhi» di Lucca (II, pgg. 156-158).

BFSS [A.SANV.00369-00374]

SANTINI 1964-1965

Vincenzo SANTINI: *Commentarii storici sulla Versilia centrale (voll. I-VI) - Vicende storiche di Seravezza e di Stazzema (vol. VII) - Biografia di Vincenzo Santini; Postilla ai Commentarii Storici sulla Versilia centrale (vol. VIII)*. Pietrasanta: Tipografia Cooperativa di Consumo, 1964-1965.

Opera completa in otto volumi. Ristampa fotostatica della edizione Pieraccini, Pisa, 1858-1862, sei volumi. Il volume VII, stampato nel 1964, comprende «*Vicende storiche di Seravezza e di Stazzema*», tratte da un manoscritto del Santini stesso di proprietà dell'Archivio Storico del Comune di Pietrasanta; il volume VIII, stampato nel 1965, contiene le appendici: «*Biografia di Vincenzo Santini*» di Oreste Raggi e Alfonso Mazzei; «*Postilla ai Commentarii Storici sulla Versilia centrale*» di Mario Lopes Pegna.

BFSS [A.SANV.00406-00413]

SERCAMBI 1892-1893

Giovanni SERCAMBI: *Le croniche di Giovanni Sercambi lucchese pubblicate sui manoscritti originali a cura di Salvatore Bongi*. Tre volumi. Roma: Istituto Storico Italiano, 1892-1893; pgg. I-XL (I), 1-460; pgg. 1-478 (II); pgg. 1-450 (III).

BFSS [A.SRCG.00965-00967]

SERCAMBI 1978

Giovanni SERCAMBI: *Le illustrazioni delle Croniche nel codice lucchese coi commenti storico e artistico di Ottavio Banti e Maria Laura Testi Cristiani*. Due volumi. Genova: Silvio Basile Editore, 1978; pgg. 1-103 (I), pgg. 1-230 (II).

BFSS [A.SRCG.03064-03065]

SERGIUSTI 1997

Gherardo SERGIUSTI: *Sommario de' successi della città di Lucca*. Collana: «Progetti Linguistici», n. 4. A cura di Riccardo Ambrosini e Albarosa Belegni. Pisa: ETS, 1997, pgg. 1-167.

RIFERIMENTI: Leone X (pg. 66); prodromi del lodo (pgg. 66-67); lodo di Leone X (pg. 68); Pontito (pgg. 130-131).

BFSS [LCC.A.02991]

SODINI 1983

Carla SODINI (a cura di): *Barga medicea e le «enclaves» fiorentine della Versilia e della Lunigiana*. Prefazione di Giorgio Spini. Firenze: Leo S. Olschki Editore, 1983; pgg. 1-349, [62] carte di tavole.

BFSS [GRF.M.04004]

TARGIONI TOZZETTI 1773

Giovanni TARGIONI TOZZETTI: *Relazioni d'alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana per osservare le produzioni naturali, e gli antichi monumenti di essa dal dottor Gio. Targioni Tozzetti. Edizione seconda, con copiose giunte*. Tomo quinto. Firenze: per Gaetano Cambiagi stampatore granducale, MDCCLXXIII [1773]; pgg. 1-430.

RIFERIMENTI: *Porzione della Toscana che comprende i territori di Barga e Pietrasanta* (cartina di Morozzi e Tarchi, vedi figura 13 del Capitolo 11 del presente volume).

BFSS [TSC.A.01626]

TOMMASEO, BELLINI 1977

Nicolò TOMMASEO, Bernardo BELLINI: *Dizionario della lingua italiana con oltre centomila giunte ai precedenti dizionari raccolte da Nicolò Tommaseo, Giuseppe Campi, Giuseppe Meini, Pietro Fanfani e da molti altri distinti filologi e scienziati corredati di un discorso preliminare di Giuseppe Meini. Presentazione di Gianfranco Folena*. Venti volumi: Primo («A-AF») ... Ventesimo («Turbo-Zuzze»). Milano: Rizzoli Editore, 1977.

BFSS [VCDZ-00057-00076]

TOMMASI 1847

Girolamo TOMMASI: *Sommario della storia di Lucca dall'anno MIV all'anno MDCC compilato su documenti contemporanei da Girolamo Tommasi archivista degli atti del Governo continuato sino all'anno 1799 e seguito da una scelta degli indicati documenti per Carlo Minutoli*. Collezione: «Archivio Storico Italiano», «ossia raccolta di opere e documenti finora inediti o divenuti rarissimi riguardanti la storia d'Italia. Tomo X». Firenze: Giovan Pietro Vieusseux, Direttore-Editore, 1847; pgg. I-XXXIV, 1-632, 1-2252.

RIFERIMENTI: eventi dal 1430 al 1513 (pgg. 311-372); la questione del monte di Gragno (pgg. 370-371, 454-455);

Lodo di Leone X (pg. 371); Lucca rafforza le proprie mura (pgg. 370-371).

BFSS [LCC.A.04024]

TOMMASI 1990

Antonio TOMMASI: *Rapporti tra giudizio possessorio e petitorio*. Estratto da «Rivista di diritto processuale», anno XLV, seconda serie, 1990, n. 3. Padova: Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1990; pgg. 828-865.
RIFERIMENTI: diritto petitorio e possessorio.

BFSS [OPS.04134]

TORI 1994

Giorgio TORI: *L'Archivio di Stato di Lucca: contributi archivistici e storiografici di Domenico Corsi*. In «Actum Luce», XXIII, 1994, 1-2, pgg. 9-40.

BCSV [S.L.1.20]

TRECCANI 2000

Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Dalla riproduzione fotolitica dell'edizione del 1949 agli aggiornamenti per l'anno 2000, 57 volumi. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1949-2000.

BFSS [TRC.00003 ...]

VALENTI 1970

Filippo VALENTI: *Il documento medioevale. Nozioni di diplomatica generale e di cronologia*. Modena: Società Tipografica Editrice Modenese, 1970; pgg. 1-128.
RIFERIMENTI: Cronologia e Diplomatica.

BSLU [1 e.179]

VASARI 1762

Giorgio VASARI: *Ragionamenti del signor cavaliere Giorgio Vasari pittore e architetto aretino sopra le invenzioni da lui dipinte in Firenze nel palazzo di loro altezze serenissime con lo illustriss. ed eccellentiss. signore D. Francesco Medici allora principe di Firenze insieme con la invenzione della pittura da lui cominciata nella cupola. Con due tavole, una delle cose più notabili, e l'altra degli uomini illustri, che sono ritratti, e nominati in quest'opera*. Seconda edizione. In Arezzo: per Michele Bellotti Stampat. Vescov. all'insegna del Petrarca, MDCCLXII [1762]; pgg. I-X, 1-174.
RIFERIMENTI: vista prospettica della città di Firenze al 1529-1530, realizzata su disegno di Giorgio Vasari (pg. 115).

[HTTP://BOOKS.GOOGLE.IT/BOOKS](http://books.google.it/books)

VOLPICELLA 1926

Luigi VOLPICELLA: *La questione di Pietrasanta nell'anno 1496 da' documenti genovesi e lucchesi*. Atti della «Società Ligure di Storia Patria», n. 54. Genova: Società Ligure di Storia Patria, 1926; pgg. 1-184.
RIFERIMENTI: «Narrativa di Pietrasanta» e «Motrone» pgg. 161-182 (ASLU, *Capitoli*, 7-8-9, *Libri delle Sentenze*, pgg. 19-197, 149-152, 220-222).

BFSS [VRS.A.00992]

III – BIBLIOGRAFIA RAGIONATA

A – NOMI DI LUOGO

- Barga
Storia: IACOPUCCI 1965; MAGRI 1881; MAGRI, MAGRI 1981; REDI 2004; SODINI 1983.
- Bolognana
LOPES PEGNA 1976; RAFFAELLI 1879; ROMITI 1989.
- Camaione
RINUCCINI 1981.
- Cardoso (di Galliciano)
RAFFAELLI 1879; REDI 2004.
- Castrum*
CARDINI 1990; LOPES PEGNA 1976.
- Firenze
Governo del territorio: DE ANGELIS 2009.
Iconografia della città: FRANCINI 2006.
Storia: NARDI, 1584.
- Galliciano
RAFFAELLI 1879; REDI 2004; ROMITI 1989.
- Garfagnana
Storia: BERTACCHI 1973; DE STEFANI 1923; PACCHI 1967; PAOLUCCI 1989; RAFFAELLI 1879.
- Lucca
Cartografia dello stato lucchese: MARTINELLI 1987; RICCI 1998.
Mura: MARTINELLI, PARMINI 1988; MARTINELLI, PUCCINELLI 1983; MARTINELLI 2010; MENCACCI 2001; MENCACCI 2007; TOMMASI 1847.
Storia: BEVERINI 1829-1832; BERENGO 1999; BEVERINI 1829-1832; CIVITALE 1983-1988; MANCINI 1950; MANFREDI 1723; MAZZAROSA 1842; PACCHI 1967; REPETTI 1833-1846; SERGIUSTI 1997; TOMMASI 1847.
Iconografia della città: BARACCHINI, CALECA 1973; BEDINI, FANELLI 1998; MANFREDI 1723; RICCI 1998; VASARI 1762.
- Lucchesia
REDI 2004; REPETTI 1833-1846; TARGIONI TOZZETTI 1773.
- Monte di Gragno
ADRIANI 1583; AMMIRATO 1641; ANGELINI 1971; BERTINI 1976; BERTOLI BARSOTTI ET AL. 2004; CIVITALE 1983-1988; IACOPUCCI 1965; MAGRI 1881; MAGRI, MAGRI 1981; MENCACCI 2007; PACCHI 1967; PAOLI PUCCETTI 1939; REPETTI 1833-1846; ROMITI 1989; TOMMASI 1847.
- Motrone (di Pietrasanta)
vedi "Pietrasanta".
- Pietrasanta e Motrone
ADRIANI 1583 - AMMIRATO 1641; BERTINI 1976; BINI, LOPES PEGNA 1958; BINI 1960; BORNATE 1920; BUSELLI 1970; CERVIETI 1977; CIVITALE 1983-1988; CORBELLINI ANDREOTTI 1967; MORI 1993; PÉLICIER 1905; PILONI 1983; PIRAS 1983; REPETTI 1833-1846; SANTINI 1858-1862; SANTINI 1964-1965; SERCAMBI 1892-1893; SERCAMBI 1978; VOLPICELLA 1926.
- Pontito
ADRIANI 1583; AMMIRATO 1641; BOCCI 2004; BOCCI 2005; CIVITALE 1983-1988; PELLEGRINI 1891; REDI 2004; REPETTI 1833-1846; SERGIUSTI 1997.
- Sommocolonia
IACOPUCCI 1965; MAGRI, MAGRI 1981; REDI 2004; REPETTI 1833-1846.
- Torcigliano
ANTONELLI 1992; REPETTI 1833-1846.

B – NOMI DI PERSONA

- Arnolfini Bartolomeo
TRECCANI 2000.
- Carlo VIII (re di Francia)
PÉLICIER 1905.
- Corsi Domenico
CORSI 1; CORSI 2; PAOLI 1994; TORI 1994.
- De Blanchis Giulio
Vedi nota 15 di conclusione e sottoscrizione del Lodo.
- Fantuzzi Bonifacio
DI ZIO 1994.
- Guerriero Melchiorre
CARLONE 1984.

Leone X

Biografia: AMMIRATO 1641; DANDOLO 1861; FABRONI 1797; GIOVIO 1551; PASTOR 1908; PELLEGRINI 2005; ROSCOE 1833-1846.

Bollario: BOLLARIUM 1730

Lodo: ADRIANI 1583; BARBACCANI-FEDEL 1975; BERTACCHI 1973; BERTINI 1976; CIVITALE 1983-1988; CORBELLINI ANDREOTTI 1967; MAGRI 1881; MAGRI, MAGRI 1981; MANFREDI 1723; MAZZAROSA 1842; PACCHI 1967; PAOLI PUCCHETTI 1939; PILONI 1983; SANTINI 1858-1862; SANTINI 1964-1965; SERGIUSTI 1997; TOMMASI 1847.

TRASCRIZIONI DEL LODO: integrale, in PAOLI PUCCHETTI 1939; parziale, in MAGRI 1881 e MAZZAROSA 1842.

Passerini Silvio

TRECCANI 2000.

Ponzetti Ferdinando

TRECCANI 2000.

Sindico

ROMITI 1989.

Vettori Francesco

TRECCANI 2000.

C – STRUMENTI DI CONSULTAZIONE

Archivistica

BONGI 1999A; BONGI 1999B; BONGI 1999C; BONGI 1999D; PETRUCCI 2007; ROMITI 1989; ROMITI 2007; TORI 1994.

Armi e armature

BLAIR 1979; COLLURA 1980.

Cronologia

CAPPELLI 1969; VALENTI 1970.

Diritto Canonico

CHIAPPETTA 1988.

Diritto Civile

LUISO 2011; NATOLI 1992; TOMMASI 1990.

Enciclopedia

TRECCANI 2000.

Etimologia

CORTELAZZO, ZOLLI 1979.

Numismatica

BELLESIA 2007; CARLI-RUBBI 1757; CNI 1929; CORDERO SQ 1860; CRIPPA 2010; MACRIPÒ 1992; MASSAGLI 1870.

Paleografia e Diplomatica

BATTELLI 1949; PAOLI 1901; PAOLI 1942; PAOLI 1994; PISTARINO 1961; VALENTI 1970.

Sindico

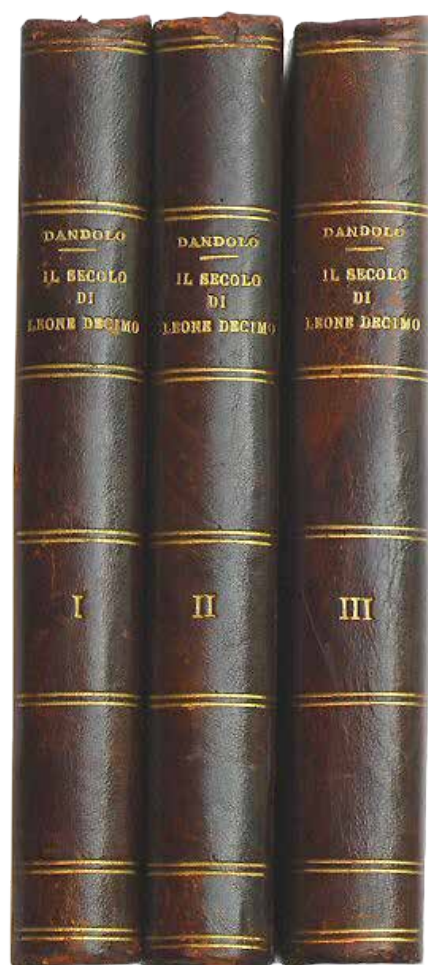
ROMITI 1989.

Vocabolario della lingua italiana

CRUSCA 1741; FANFANI, ARLIA 1877; TOMMASEO, BELLINI 1977; TOMMASEO, BELLINI 1977.

Vocabolario e lessico latino-italiano

CASTIGLIONI, MARIOTTI 2007; DU CANGE 1850; FORCELLINI 1965; PASINI 1776.



industria procurare et plene et cum effectu restituantur vel si forte per occupa-
tores distraete vel consumpte non extarent equipollens earum precium re-
numeretur Concedendo Lucensibus ipsis et eorum subditis executionem omne reale
et personalem contra detentores quoscumque occupatoresque ipsorum predarum Quo ad
animalia sua omnia et res recuperent Quod si ne sic quoque proprium conse-
quentur Censuras in amplissima forma eisdem ex hoc que contra detentores/conadum?
ita quod dñi florentini sub executione litterarum sententie pena censuras ipsas
publicare et publicari iubere quibus in locis et contra quos a Lucensibus
consideratum fuerit tenentur Quod diastim a Lucen re publica et illius
magistratu cum predas florentinas eorum de subditis ablatas sub eadem
pena fiat 2

Petrasanta

Item quod dñi Lucenses Illustri domino florentino sue cura comissa
res ad hoc destinatis consignent possessionem oppidorum Petrasante et
Montem cum Aribus et pertinentiis eorum universis intra Duodecim dies
post latum hoc laudum immediate sequentes. Que consignatio fieri intelliga-
tur sine preiudicio quorumvis iurium partibus ipsis ante annum dñi Mille
simum quadringentesimum nonagesimum quartum qualitercumque competentibus
quibus preiudicare nullo pacto intendimus sed integra et inlesa partibus
reservamus nec cuius alteri qui super eisdem ius et jurisdictionem habere
pretenderet preiudicare intendimus illorum vero hominibus quibuscumque a
dñis florentinis vena et iniquitas vetur ut supra in Lucen est expressum

Liceat aut Communitati Lucen Munitionem universam et Tormenta
sua bellica cuiuscumque generis ex oppidis ipsis ante consignationem in vallem
suam vel quocumque maluerit sine impedimento asportare 2

Que vero ipsi in oppida predicta et eorum arces ac loca non attulissent
sed a dñis florentinis posita reperissent integre relinquunt Quorum partem si
forte alio exportassent vel in proprium vertissent commodum eam reddere vel
equipollens restituere compellantur Quod si Galli Cumpimus et cum Se-
cundo dicta oppida possidere aliquod ex his distraxissent aut dissipassent
ad eorum restitutionem Lucen compelli volumus Et de hoc quidem ipse

79
Iuramento et primo ac Secundo ingressus Inventario stari mandamus
Ita qd si aliquo fecerint uel Comenta et munitiones mibi Inuentas
ex fide non restituerint excommunicationis maioris finem ipso facto incurrant
A qua nisi Roman Pontificis ore absolui non possint illis tamen ante
ut dictum est integre restitutis 2

Item qd Lucenses Cives et eor subditi vniuersis agris pcedus domibus
locis actionibus prerogatiuis iuribus que aut in ipsis oppidis Petrasancte
et Mutuam eor de Teritoriis aut in alijs locis florentinor domino
subiectis in presentia habent vel in posterum sunt habituri vtantur
fruantur et sine impedimento gaudeant Nec eor rationem aliter onera
ri possint qd florentini Cives Cum libera facultate credita omnia tam
vetera quam noua vbi libet exigendi Qd ipsum et in florentinis
Cubus eor de subditis aliquod in Lucen agro aut vitione possidenti
bus dictum intelligatur 2

Item qd officiales vniuersor florentinor in opido Petrasancte fuer
reddendo prepositi Lucen Cubus et subditis in vniuersis causis et litibus
pro tempore emergentibus suis summarum et expeditum perpetuis deinceps
temporibus administrant 2

Item qd pro sententijs datis aut alijs quibuscunq rebus
factis per officiales comunis Lucen tam in Castro Petresancte
et suis pertinentijs quam Luce seu alibi et in quibuscunq alijs rebus
factis sub nomine prefate Communitatis Luce contra homines aut ha
bitatores Petresancte et suar pertinentiar seu contra eor bona vira
aut eor officiales dicte Communitatis Luce seu aliqua particularis per
sona dicte Communitatis seu eiusdem subdit directe vel indirecte non pos
sint molestari neq inquietari in suis bonis aut persona preterquam in bonis
immobilibus hominum de Petrasancta que fuissent confiscata et essent com
munis Luce seu per Communitatem in alios translata pro fructibus tam dictor
bonor immobilium confiscator per Communitatem Lucen aut alias personas perceptis
Communitas et persone alie predictae per Communitatem Petrasancte et illius



FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI APRILE 2013
DALLA TIPOGRAFIA BANDECCHI & VIVALDI DI PONTEDERA
PER CONTO DELLA CASA EDITRICE PETRARTEDIZIONI DI PIETRASANTA
IN OCCASIONE DEL 500° ANNIVERSARIO DEL LODO DI PAPA LEONE X
1513 - 2013